

TEA MAISTRO

IL CAPORALATO URBANO
TRA QUESTIONI
DEFINITORIE, LE SUE
MOLTEPLICI
MANIFESTAZIONI E
PROSPETTIVA SINDACALE.
IL CASO DI MILANO

Fondazione Finanza Etica

LA COLLANA "ANTONIO GENOVESI"

Tea Maistro

**IL CAPORALATO URBANO TRA
QUESTIONI DEFINITORIE, LE SUE
MOLTEPLICI MANIFESTAZIONI E
PROSPETTIVA SINDACALE.**

IL CASO DI MILANO

Tesi di laurea in AMMINISTRAZIONI E POLITICHE PUBBLICHE

Università degli Studi di Milano

Corso in Politiche Territoriali

Relatrice: Prof.ssa Anna Mori

Premio tesi di Laurea “Luisa Genovesi” 2023



*Ai miei genitori,
ai quali probabilmente non sono mai stata in grado di trasmettere
interamente l'affetto che provo per loro
ma per descrivere il quale non basterebbero le parole che conosco.
Grazie per ciò che siete,
che è molto più importante di ciò che fate.
Me lo avete insegnato voi
ma a volte non ve lo ricordate.*

*“Finché l'uomo sfrutterà l'uomo,
finché l'umanità sarà divisa in padroni e servi, non ci sarà né
normalità né pace.
La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui”.*
- Pier Paolo Pasolini

INDICE

Introduzione	9
1. La pratica del caporalato: aspetti definitivi	13
1.1 I principali aspetti definitivi: i concetti di schiavitù, lavoro servile e sfruttamento lavorativo	13
1.2 Un inquadramento generale della pratica del caporalato	19
1.3 Le migrazioni, le politiche migratorie e il caporalato	43
1.4 I rapporti tra caporalato e crimine organizzato	59
2. L'inquadramento giuridico del caporalato	71
2.1 Il concetto di sfruttamento lavorativo e il legame con l'art. 600 del Codice penale	74
2.2 Art. 603-bis del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	83
2.4 La tutela dei lavoratori stranieri vittima caporalato	114
2.5 Il contrasto alle forme di caporalato digitale	121
Riflessioni conclusive	128
3. Le molteplici manifestazioni del caporalato nei contesti urbani	131
3.1 Il caporalato agricolo	135
3.2 Il caporalato urbano	148
3.3 Il caporalato nei porti	188
4. Il caporalato a Milano	191
4.1 Il mercato del lavoro milanese: caratteristiche e tendenze attuali	192
4.2 L'intermediazione illecita nel mercato del lavoro milanese	215
Riflessioni conclusive	274
Conclusioni	278
Bibliografia	290
Sitografia	294
Interviste	312
Tavoli periodici ed eventi	313
Ringraziamenti	314

Introduzione

Il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di indagare il tema del caporalato e le modalità con cui si manifesta nei contesti urbani, in particolare nella città di Milano. In termini generali, l'espressione caporalato definisce "l'attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori" (Merlo, 2020, p.8). Tale pratica rappresenta una forma estrema di sfruttamento lavorativo particolarmente lesiva della dignità e dei diritti dei lavoratori, i quali vengono considerati alla stregua di merx, violando i principi sanciti dalla Costituzione (Spinelli, 2018). In questo senso, le forme di sfruttamento del lavoro, soprattutto quelle che si caratterizzano per livelli elevati di gravità, possono essere immaginate come un "tumore dell'economia" (Ruggiero, 2022 c) perché sono "incentrate sull'idea che bisogna abbassare il costo del lavoro a discapito dei diritti sociali e, quindi, anche della dignità umana" (Ibidem). L'intermediazione illecita, infatti, rappresenta la base di un sistema di "violenza, omertà, discriminazione" (De Martino, Lozito, 2016, p.314) che genera effetti negativi che vengono riversati sull'economia e sul welfare, poiché riduce l'ammontare dei finanziamenti per gli schemi di protezione sociale per mezzo dell'ampio ricorso alle forme di evasione fiscale, previdenziale e assicurativa (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.148). Il meccanismo economico sotteso allo sfruttamento del lavoro e, ancor di più, al caporalato, è pertanto imperniato sulla compressione del costo del lavoro, la quale è causa delle violazioni dei diritti dei membri di quelle collettività in cui si fa ricorso alla pratica.

Storicamente tale attività è stata associata quasi unicamente agli abusi che si registravano nelle aree agricole del Meridione, in

particolare nei campi di coltivazione dei pomodori. Sono numerosi, infatti, gli articoli di cronaca che hanno descritto questa forma di sfruttamento dei lavoratori - soprattutto migranti -, attribuendole l'appellativo di "caporalato agricolo". Tuttavia, di recente l'opinione pubblica è venuta a conoscenza del fatto che questa forma di sfruttamento della manodopera viene praticata anche nel Centro e nel Nord Italia, non solo nei contesti agricoli ma anche in quelli urbani. Proprio a causa della soltanto recente assunzione di consapevolezza in merito alla sua diffusione, il cosiddetto "caporalato urbano" appare oggi scarsamente conosciuto: sono pochi gli articoli giornalistici, i report, le inchieste, gli studi accademici, i paper scientifici e i libri che descrivono le specifiche modalità con cui si manifesta il caporalato negli ambienti cittadini.

Per fare luce su questa realtà criminale ancora scarsamente nota, il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di indagare le specifiche manifestazioni che l'intermediazione illecita assume nei contesti urbani, ponendo particolare attenzione al contesto metropolitano milanese. Conoscere le caratteristiche che differenziano il caporalato urbano da quello agricolo potrebbe agevolare, infatti, l'introduzione di misure di contrasto all'intermediazione illecita altamente efficaci, poiché appositamente ideate e progettate secondo le modalità con cui la fattispecie si manifesta negli ambienti in cui è necessario che tali strumenti vengono adoperati. Nel focalizzarsi sui contesti cittadini, l'interesse di ricerca viene circoscritto alla città di Milano perché tale contesto rappresenta un caso rilevante a livello nazionale ai fini dello studio dell'intermediazione illecita, anche in conseguenza del fatto che la realtà metropolitana presenta massive domande di manodopera generica, la quale risulta particolarmente esposta al rischio di essere vittima del caporalato (Gianni, 2022). L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), infatti, ha recentemente prestato molta attenzione all'ampia diffusione del caporalato urbano che si riscontra nel territorio di Milano (Commissione parlamentare di

inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022) e il primo ed unico provvedimento giudiziario nel panorama nazionale nel quale si utilizza l'espressione "caporalato digitale" – che rappresenta una specifica manifestazione del caporalato urbano - è stato emesso dal Tribunale di Milano nel 2021 (Inversi, 2021, p.338; sent. 15 ottobre 2021, n.2805).

Per questi motivi, nel presente elaborato ci si prefigge l'obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: "Come si manifesta il caporalato urbano nella città di Milano?".

Per rispondere a tale quesito, data la scarsità di notizie a cui è stato possibile accedere in merito alle modalità di espressione della pratica nell'area di Milano, sono state condotte diverse interviste semi-strutturate con attori operanti nel settore pubblico e privato che agiscono per contrastare il caporalato sul territorio. L'elaborato si basa, inoltre, sulle informazioni raccolte attraverso la partecipazione a Tavoli tecnici e Gruppi di Lavoro organizzati dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) e dalla Prefettura i quali, in maniera diretta o indiretta, si occupano di caporalato.

Le nozioni collezionate sono state rielaborate e strutturate in quattro capitoli come segue: il primo capitolo è volto a indagare il caporalato dal punto di vista teorico, al fine di comprendere in cosa consiste tale fattispecie delittuosa e come si manifesta, senza evidenziare le distinzioni che intercorrono tra le forme che si manifestano in ambiente agricolo e quelle che si manifestano nelle aree urbane; il capitolo successivo fornisce un inquadramento giuridico della pratica, analizzando l'art. 603- bis del Codice penale, rubricato "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"; il terzo capitolo si occupa di analizzare in maniera specifica le molteplici forme che assume il caporalato urbano, per comprendere come si manifesta nei diversi settori occupazionali e quali sono i caratteri che lo differenziano dal più conosciuto caporalato agricolo; nel corso del quarto ed ultimo capitolo,

invece, viene posto un focus sulla Città Metropolitana di Milano, per indagare i tratti specifici con cui la fattispecie si esprime in una delle città più grandi e dinamiche d'Italia.

Prima di procedere all'analisi e allo studio del caporalato urbano, si desidera precisare che, discutendo di caporalato, sarebbe opportuno evitare di descrivere tale attività come un "fenomeno" poiché non rappresenta una pratica "inspiegabile", che si manifesta senza un apparente motivo ma consiste in un'attività criminale che alcuni soggetti scientemente praticano per perseguire scopi ben precisi, adottando una precisa logica d'azione (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022).

1. La pratica del caporalato: aspetti definitivi

1.1 I principali aspetti definitivi: i concetti di schiavitù, lavoro servile e sfruttamento lavorativo

Gergalmente, il termine caporalato viene spesso sovrapposto ad altre locuzioni tipiche, e spesso più note per ragioni anche storiche, dello sfruttamento utilizzate in ambito giuslavoristico.

È allora opportuno, al fine di inquadrare il vasto fenomeno del caporalato, prendere le mosse da un chiarimento relativo alla distinzione tra i concetti di schiavitù, lavoro servile e sfruttamento; così da assumere una maggiore precisione terminologica relativamente allo studio di questa pratica e delle condizioni in cui versano le vittime. Il caporalato si caratterizza per essere una pratica che alimenta le “forme estreme di lavoro”, intendendo con questa espressione “tutte quelle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore in cui si verifica la violazione della personalità individuale e della dignità umana” (Spinelli, 2018, p.12) del lavoratore. I termini schiavitù, lavoro servile e sfruttamento lavorativo denotano certamente un rapporto lavorativo estremo ma si cadrebbe in errore considerando le tre espressioni come interscambiabili. Non si tratta, infatti, di sinonimi: ognuna di queste parole denota una condizione differente e specifica che caratterizza un rapporto di lavoro estremo. La tendenza attuale della stampa è ricondurre tutte le forme di sfruttamento lavorativo a situazioni di schiavitù o di servitù (Spinelli, 2018, p.13). In effetti, sono molto in voga sui quotidiani espressioni come “nuove schiavitù”, “schiavi del Nord”: l’Avvenire firma un articolo il cui

titolo è “Schiavi in agricoltura” (Mira, 2020); una testata locale del Friuli-Venezia Giulia scrive “Schiavi nei campi” (2021); l’Espresso titola “I cantieri degli schiavi” (Torsello, 2012); il Corriere della sera riporta “Gli schiavi del volantinaggio” (Rullo, 2021).

La distinzione tra i tre termini risulta particolarmente sfumata e confusa ma è possibile sintetizzarla affermando che riguarda i diversi gradi di intensità con cui il lavoratore subisce una situazione di esclusione e marginalizzazione dal punto di vista economico, lavorativo e relazionale. In termini meno complessi, significa che le tre condizioni differiscono per la limitazione delle libertà personali a cui è sottoposto il lavoratore a seguito dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il quale è sbilanciato in favore del datore di lavoro (Spinelli, 2018, pp.13-15). Rimane, tuttavia, piuttosto difficile definire con precisione il significato dei tre termini a causa della scarsa nitidezza che li caratterizza. La schiavitù, per esempio, è un fenomeno maggiormente conosciuto perché è stato oggetto di diversi trattati e convenzioni internazionali che ne hanno sancito il divieto e, di conseguenza, è un termine che viene utilizzato spesso e in maniera piuttosto generica. Lo sfruttamento lavorativo, invece, è una pratica meno conosciuta e su cui viene posta una minore attenzione da parte dell’opinione pubblica nonostante sia la più diffusa tra le tre forme di asservimento citate (Ivi, pp.33-35).

La schiavitù, la più grave tra le forme di asservimento identificate, “comprende le forme più gravi di assoggettamento psicofisico, caratterizzate dal grave sfruttamento economico e perpetuate attraverso il dominio e la completa coercizione” (Spinelli, 2018, p.35). È sconvolgente il fatto che sia proprio in quest’ultimo decennio che il numero delle persone ridotte in schiavitù abbia raggiunto il picco massimo nella storia dell’umanità. Per poter parlare di schiavitù devono ricorrere necessariamente tre elementi, il primo dei quali è la minaccia o l’uso della violenza quale mezzo per ottenere obbedienza. Il secondo requisito è la capacità da parte del soggetto “dominante” di imporsi sulla vittima, inducendola a

modificare la percezione dei propri interessi. Il terzo ed ultimo tassello consiste nell'autorità esercitata sulla vittima, la quale percepisce come naturale la propria condizione di inferiorità e adotta un atteggiamento di spontanea obbedienza nei confronti del suo aguzzino. Chiariti i tre elementi necessari affinché si verifichi la condizione di schiavitù, si deve precisare che non esiste un unico modo in cui possa manifestarsi ma, anzi, si esprime attraverso modalità fra loro differenti che difficilmente possono essere classificate. Tuttavia, la dottrina sociologica ha tentato di incasellare le molteplici forme ipotizzando tre idealtipi che, attraverso caratteristiche generali e ampie, raggruppano il fenomeno (Ivi, pp.34-36).

Il primo tipo di schiavitù individuata è quella basata sul possesso: è una forma universalmente vietata ma che continua a esistere in Africa e nei Paesi arabi, seppur in minima parte. Si basa sul possesso da parte di un individuo di un'altra persona, il quale diventa schiavo perché viene catturato, veduto o nasce in cattività. È evidente che la pratica del caporalato, per quanto limiti la libertà e sia denigrante, non si associa a questa forma di schiavitù (Ivi, pp.36-37).

La schiavitù da debito è diffusa soprattutto in India ma si riscontrano alcuni casi anche in Occidente. È quella forma che si verifica quando un soggetto contrae debiti con un altro e si impegna a lavorare per la controparte per ripagarli, senza tuttavia che venga definito il termine temporale della prestazione o l'ammontare del risarcimento. Generalmente accade che il debito non venga estinto e che, di conseguenza, si tramandi di generazione in generazione (Ivi, p.37). Anche in questo caso, il caporalato non assume queste caratteristiche.

La schiavitù contrattualizzata, infine, è un escamotage utilizzato per mascherare le forme più moderne di schiavitù: vengono stipulati contratti che garantiscono un'occupazione al lavoratore, seppur nascondano situazioni di assoggettamento, sia fisico sia

psicologico. A seguito della firma del contratto, infatti, il lavoratore si trasforma in schiavo poiché il contratto serve soltanto per garantire un aspetto “legale” a questo tipo di rapporto. Si tratta di una forma di schiavitù che va diffondendosi sempre più e che si riscontra soprattutto nel Sud-Est asiatico, in Brasile e in alcuni Paesi arabi.

Con il termine servitù, invece, s'intende uno stato psicologico e socioeconomico che si instaura tra due persone fisicamente vicine in cui una s'impone sull'altra senza metodi violenti ma mediante persuasione e ricatti. Si tratta di relazioni apparentemente egualitarie ma che di fatto nascondono l'assoggettamento di una persona all'altra, al punto che non esistono forme di negoziazione tra le parti ma soltanto l'imposizione di una volontà sull'altra. Per meglio comprendere, si può affermare che, pur rimanendo due forme di lavoro estremo distinte, tra la condizione di schiavitù e quella di servitù non intercorrano particolari differenze se non in termini di gradazione del livello di asservimento. Nella celebre sentenza del 26 luglio 2005 relativa al caso Siliadin, la Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che, nonostante il riferimento alle condizioni di schiavitù e servitù sia l'art. 4 della CEDU, le due pratiche vanno mantenute distinte in quanto costituiscono forme di asservimento diverse. Solo la condizione di schiavitù, ad esempio, consiste nel dominio assoluto di una parte sull'altra, assimilabile a un vero e proprio diritto di proprietà (Ivi, pp.43-46).

Ultima forma di asservimento è lo sfruttamento lavorativo, pratica con cui si fa riferimento a una relazione asimmetrica tra datore di lavoro e lavoratore nella quale il primo esercita il proprio potere decisionale in merito a specifiche questioni lavorative, violando la dignità del lavoratore (Ivi, pp.46-47). Non è difficile notare che, tra le tre diverse forme di asservimento analizzate, è lo sfruttamento lavorativo la pratica che si accompagna maggiormente al caporalato tantoché, come si vedrà nel secondo capitolo, quello che comunemente viene definito come caporalato è individuato dal

Codice penale quale reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo. Sono diverse le forme e i gradi dello sfruttamento lavorativo: tra le più crudeli si evidenzia il lavoro forzato, il lavoro minorile e la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Sono, infatti, forme di sfruttamento lavorativo che possono essere assimilate alla schiavitù e alla servitù, poiché annullano la capacità di autodeterminazione della persona, la quale si trasforma, quindi, in merx. Essendo relegati a una condizione di servitù o schiavitù, i lavoratori hanno difficoltà a recidere il rapporto di lavoro; ciò non accade, invece, quando si manifestano altre modalità di sfruttamento lavorativo, come per esempio quando si tratta delle forme di lavoro irregolare cioè quelle situazioni in cui non vengono rispettati gli obblighi di legge né quelli contrattuali ovvero le c.d. condizioni di lavoro nero¹ e di lavoro grigio². Anche i casi in cui si fa un utilizzo abusivo delle tipologie contrattuali sono da considerarsi forme di lavoro irregolari (Spinelli, 2018, pp.47-51). Un'ultima forma di sfruttamento lavorativo è quella che riguarda gli outsiders, ovvero le persone maggiormente emarginate. Si tratta

¹ *Lavoro nero*: definito anche “sommerso” o “irregolare”, consiste nella pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, con conseguenze sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale. Il lavoratore che presta la propria attività lavorativa in assenza di regolare contratto di lavoro non ha copertura assicurativa, né tutela in caso di licenziamento. In estrema sintesi, la fattispecie del lavoro irregolare coincide con l’illecita occupazione di lavoratori, la cui assunzione non risulta dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. In relazione alla pratica del caporalato, in condizioni di lavoro nero, il dominio dell’intermediario sul lavoratore è molto penetrante, al punto che viene annullata la capacità del lavoratore di autodeterminarsi.

Fonte: <https://www.wikilabour.it/dizionario/irregolarita/lavoro-irregolare-lavoro-nero/>

A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders*. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, collana Itinerari di Diritto Penale, Giappichelli editore, Torino, 2020.

² *Lavoro grigio*: Rapporto di lavoro parzialmente irregolare nei confronti del fisco e delle autorità competenti, ovvero una condizione di regolarità fittizia, o meglio di regolarità apparente, la quale cela delle grosse irregolarità che sono tuttavia difficili da cogliere nel corso di un controllo. In relazione al caporalato, nelle situazioni di lavoro grigio, non si verifica un vero e proprio assoggettamento del lavoratore all’intermediario. Si tratta, piuttosto, di un tentativo di “giuridificare” i rapporti lavorativi, in modo da celare le violazioni di diritti.

Fonti:

<https://www.wikilabour.it/dizionario/irregolarita/lavoro-irregolare-lavoro-nero/>

<https://www.linkiesta.it/blog/2019/09/crece-il-lavoro-grigio-una-vera-piaga-nazionale/>

A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders*. La fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale, collana Itinerari di Diritto Penale, Giappichelli editore, Torino, 2020.

principalmente di persone appartenenti alle fasce più giovani della popolazione che subiscono maggiormente la crisi lavorativa poiché spesso volte non hanno un'occupazione. Quando, invece, sono occupati, hanno contratti di lavoro non standard che sono più flessibili e meno tutelanti. Si tratta della lunga fila di tirocinanti, stagisti e lavoratori volontari che, pur di acquisire esperienza lavorativa, sono disposti a lavorare anche gratuitamente (Ivi, pp.54-55) anche in conseguenza del fatto che il lavoro gratuito viene alle volte concepito come una strategia per essere attrattivi nel mercato del lavoro (Merlo, 2020, p.34). Ai fini di questo elaborato, tuttavia, rilevano quelle forme di sfruttamento lavorativo che hanno a che fare con lavori per il cui svolgimento sono necessarie scarse competenze, i c.d. low skill jobs.

Ecco allora che, siccome la distinzione tra le condizioni di schiavitù, servitù e sfruttamento lavorativo consiste principalmente nel grado di asservimento della parte soccombente, è possibile proporre una raffigurazione piramidale di tali modalità di asservimento. L'apice è rappresentato dalla riduzione in schiavitù che porta la vittima ad essere considerata una proprietà del suo aguzzino. Segue la condizione di servitù. Alla base della piramide si collocano le diverse forme di sfruttamento lavorativo.



Figura 1 - Piramide delle forme estreme di lavoro
Fonte: Calafà 2022

Il caporalato, quindi, si configura come una forma estrema di lavoro e può essere ricondotta a quelle forme di sfruttamento lavorativo particolarmente lesive della dignità dei lavoratori dal momento che, come si vedrà di seguito, viola i principi sanciti dalla Costituzione e considera il lavoro e i lavoratori come merx.

1.2 Un inquadramento generale della pratica del caporalato

Il termine caporalato è stato molto utilizzato di recente, soprattutto nei titoli degli articoli di giornale che vogliono porre l'accento su alcune delle gravi violazioni di diritti a cui tutt'oggi si assiste in Italia. Una parola molto in voga, seppur troppe volte utilizzata in maniera imprecisa: nella maggior parte dei casi, infatti, viene associata ai casi di sfruttamento del lavoro nei campi del Sud Italia (Scotto, 2016, p.80), fenomeno che coinvolge principalmente lavoratori immigrati di origine africana e associato alla criminalità organizzata.

È sicuramente vero che la pratica del caporalato si è accompagnata e si accompagna al Meridione, al crimine organizzato e ai flussi migratori; tuttavia, associarla unicamente a questi fenomeni non permette di comprendere a fondo in cosa consista questa attività e non aiuta a cogliere le sfumature che questa assume nei diversi contesti spazio-temporali. Basti pensare che, allo stato dell'arte, il 60% dei processi che hanno a che fare con il caporalato si svolge nel Centro-Nord Italia (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.150) e che, secondo il rapporto *“Agromafie e caporalato”* redatto da CGIL (2022),

soltanto 191 aree si collocano nel Sud Italia fra le 405 individuate in cui lo sfruttamento è sistematico (Collettiva CGIL, 2022). Interessante constatare che la Sicilia si trova al primo posto, con ben 53 aree segnalate, ma la seconda posizione è occupata dal Veneto, regione del Nord tra le più prospere, nella quale sono state individuate ben 44 località. Altro fenomeno degno di nota e connesso alla precedente considerazione, riguarda il calo delle irregolarità registrato dal 2012 al 2020 nelle aziende del Sud (-42%) e del Centro Italia a fronte di un aumento registrato nelle imprese del Nord (+26%), in particolare in Veneto e in Lombardia (Il Post, 2022). Inoltre, stando ai fatti di cronaca, è del maggio 2022 la notizia di tre imprenditori toscani che facevano lavorare nei campi i propri dipendenti per 15 ore consecutive al giorno in cambio di 2 euro e 50 centesimi all'ora (Casciaro, 2022). È dunque necessario abbandonare le conoscenze pregresse – scarsamente precise – che spesso sono fonte di pregiudizi, per tentare di dare una definizione precisa e puntuale di questa pratica, assai antica ma così capace di modellarsi all'evolvere dei contesti (Laneve, 2019, p.1315).

Una definizione sintetica ma efficace è quella adottata da Alberto Giuliani, il quale afferma che “il caporalato è un fenomeno distorsivo del normale processo di incontro tra domanda e offerta” (Giuliani, 2015, p.18). Il caporale è, infatti, colui che si pone come intermediario tra l'offerta e la domanda di lavoro, reclutando manodopera da collocare presso il datore di lavoro. Ovviamente il caporale non svolge questo compito senza che vi sia un'utilità o un guadagno per lui stesso. Egli, infatti, pretende un compenso in cambio del lavoro di intermediazione svolto e, per ottenerlo, è solito decurtare parte dello stipendio del lavoratore che ha provveduto a collocare presso il datore di lavoro (Ibidem).

Com'è facilmente intuibile, né la pratica di intermediazione né tantomeno la decurtazione del salario del lavoratore costituiscono attività legali.

Si tratta, infatti, di una pratica lesiva della dignità del lavoratore e dell'uomo, il quale viene reclutato da un caporale che gli offre un lavoro senza tutele previdenziali, molto rischioso dal punto di vista delle misure di sicurezza e con stipendi molti bassi, di cui una percentuale – di solito il 50% - viene trattenuta dal caporale. Ma ciò che ancor più stupisce è la relazione perversa che a volte si instaura tra il caporale e il lavoratore, il quale concepisce l'intermediario come un benefattore che lo ha aiutato a trovare un lavoro che possa permettergli di arrivare a fine giornata, cosa che invece non gli è stato possibile fare attraverso i canali istituzionali (Ivi, pp.22-23), rappresentati dai Centri per l'impiego³ o dalle Agenzie del lavoro.

Le testimonianze degli operatori di Medici senza Frontiere⁴, come quella che segue, ben chiariscono le dinamiche attraverso le quali avviene il reclutamento dei lavoratori.

- La giornata tipo di uno straniero impiegato come stagionale inizia verso le 4.30 del mattino quando si reca nei luoghi del reclutamento. Piazze, incroci e strade sono il punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro nero. Decine, a volte centinaia di stranieri stazionano nella speranza di essere reclutati da un caporale o dallo stesso proprietario terriero. Chi non viene scelto torna a "casa", in attesa di un'altra "occasione". (Riccardo, operatore MSF)

Si tratta, dunque, di un'attività praticata in spregio alla legge e in spregio al rispetto dei diritti umani da parte di alcuni criminali che si approfittano delle inefficienze istituzionali e delle condizioni di

³ Sino al 2003, non era possibile per i soggetti privati, come le Agenzie del lavoro, svolgere attività di intermediazione tra domande e offerta. Tale prerogativa era appannaggio esclusivo dello Stato poiché si riteneva che in questo modo sarebbero stati tutelati due valori fondamentali, quali la dignità del lavoratore e la libertà di iniziativa economica privata.

Fonte: A. Giuliani, I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015.

⁴ Medici Senza Frontiere (MSF) è un'associazione nata in Francia nel 1971 che organizza un sistema di volontari per fornire assistenza medica alle popolazioni più povere nel mondo che si trovano in situazione di emergenza. Nel 1999 è stata insignita del Premio Nobel per la pace.

difficoltà in cui versano alcuni lavoratori, soprattutto i più fragili - ovvero principalmente i migranti.

È dunque vero che la pratica del caporalato si associa al Meridione, al fenomeno migratorio e al crimine organizzato. Tuttavia, come si vedrà di seguito, questi ultimi non costituiscono i caratteri esclusivi di questa realtà poiché alle volte riguarda anche lavoratori italiani e non sempre si associa a forme di criminalità organizzata di stampo mafioso.

1.2.1 Le condizioni abitative e sanitarie delle vittime

Sulla base di quanto affermato precedentemente, si potrebbe sostenere che il caporalato costituisca una soluzione ai disagi che derivano, in primo luogo, dalla difficoltà di individuare manodopera attraverso i canali istituzionali e, in secondo luogo, dall'assenza di una rete di trasporto pubblico estesa ed efficiente (Degano, 2020, p.80). Infatti, il caporale spesso si occupa anche di trovare un alloggio alle sue vittime e di organizzare il trasporto delle stesse verso il luogo di lavoro. Ma nonostante appaia un benefattore agli occhi del lavoratore disperato, l'ingerenza del caporale nei diversi aspetti della vita quotidiana del lavoratore non fa altro che amplificare la situazione di dipendenza delle vittime da questi criminali. Pianificando tutti gli aspetti della vita del lavoratore, infatti, quest'ultimo si trova in una situazione di completo assoggettamento al caporale, il quale relega il lavoratore in una condizione di totale solitudine. Il frangente di tempo che intercorre tra un turno lavorativo e quello successivo, per esempio, non è altro che una semplice attesa in cui l'individuo non socializza né comunica con altri individui e non si occupa di attività extra lavorative (Giuliani, 2015, pp.23-24). Tale situazione di sottomissione al caporale viene accentuata dalle condizioni abitative in cui versano le vittime, le quali sono costrette a vivere in assenza di quelli che sono gli standard minimi di civiltà (Laneve,

2019, p.1321): si tratta di dimore che si trovano volontariamente nelle periferie delle città o in luoghi lontani dai centri urbani, dove i lavoratori non possono avere molti contatti con il resto della comunità e dunque non possono organizzarsi e attivarsi per rivendicare il rispetto dei loro diritti. Si tratta dunque di una segregazione spaziale-abitativa (Ibidem) funzionale agli interessi dei caporali e dei datori di lavoro perché subordina sempre più i lavoratori ai criminali, fino a relegarli in una situazione di totale dipendenza. Le vittime intrattengono legami, quindi, quasi esclusivamente con i propri vessatori (Scotto, 2016, p.87). Leggendo qualche articolo di giornale che circola sul web è piuttosto semplice imbattersi in descrizioni di poche righe e in fotografie che testimoniano storie di lavoratori immigrati costretti a vivere in zone degradate delle città, generalmente in monolocali senza gas, né letti, né servizi, in maniera del tutto insalubre e in situazioni di sovraffollamento (Ruggiero, 2022 a).

In riferimento, invece, alla specifica situazione abitativa nelle campagne, il rapporto di Medici senza Frontiere “*Una stagione all’inferno*” (2008) presenta la situazione dei lavoratori immigrati in diverse regioni del Sud Italia. Non si tratta, in senso stretto, di un resoconto che ha ad oggetto la pratica del caporalato; tuttavia, come si vedrà di seguito, l’attività di intermediazione illecita è spesso associata ai fenomeni migratori e al settore agricolo, motivo per cui chi scrive ritiene che, seppur non si soffermi specificatamente sul caporalato, il rapporto di MSF possa essere utilizzato per descrivere le condizioni dei lavoratori stranieri che operano nei campi del Sud Italia e che sono vittime del caporalato. Dallo studio emerge che il 65% degli intervistati vive in strutture abbandonate e che più della metà degli intervistati divide lo spazio abitativo con 4 o più persone. Addirittura, il 21% dei lavoratori deve condividere il proprio materasso con una o più persone e il 53% degli intervistati dichiara di dormire steso per terra sopra un cartone o un materasso. Il 62% di queste persone è impossibilitato ad avere accesso a quei servizi che garantirebbero loro condizioni

igienico sanitarie decenti e circa il 70% utilizza candele per illuminare la stanza. Anche il gas sembra essere assente da molte abitazioni tantoché circa la metà degli intervistati utilizza un fornello da campo per cucinare. Un ultimo e ulteriore dato agghiacciante riguarda gli impianti di riscaldamento: la quasi totalità delle dimore ne è sprovvista (Medici Senza Frontiere, 2008, p.6).



Figura 2 - Percentuale di lavoratori stagionali che hanno accesso ai servizi minimi nei luoghi in cui vivono

Fonte: Medici senza Frontiere onlus 2008, p.6

Anche i dati relativi alle condizioni di salute indicano una situazione di totale abbandono dei migranti. Il 63% indica, infatti, di non sapere a chi rivolgersi in caso di malattia e, di conseguenza, più della metà degli intervistati afferma di non essersi rivolto a nessuna struttura nel momento in cui si è verificato l'insorgere di una patologia. Va evidenziato anche il dato secondo cui il 16% ha ritenuto inadeguata la propria disponibilità economica per sostenere le cure oppure ha reputato il presidio sanitario troppo lontano rispetto alla possibilità di raggiungerlo (Ivi, pp.7-8).




Figura 3 - Motivi per il mancato accesso all'assistenza sanitaria
Fonte: Medici senza Frontiere onlus 2008, p.8

Secondo uno studio effettuato in una serra siciliana, sarebbero mal di testa frequenti e “male al cuore” (Piro, Sanò, 2019, p.125) le forme di disagio maggiormente sperimentate dai lavoratori. Questi malesseri, secondo i ricercatori, non troverebbero la loro origine in una malattia fisica del corpo ma sarebbero il frutto della continua presenza di stati di tensione e sentimenti di insoddisfazione, frustrazione, rabbia presenti nelle vite dei lavoratori delle serre. A tal proposito si è parlato di “espressione sintomatologica di uno stato di sofferenza, che affonda le sue radici in quelle condizioni materiali e di esistenza determinate da un contesto e da uno stato di precarietà” (Piro, Sanò, 2019, p.125).

Anche quanto affermato dai lavoratori nel corso delle interviste effettuate dai volontari di Medici senza Frontiere è una diretta conseguenza della situazione di ghettizzazione e segregazione abitativa che sono costretti a subire: vivendo, infatti, in condizioni di degrado, lontani dalle città e dalle socialità – più in generale, non conducendo la vita degli uomini liberi - faticano ad avere una percezione delle patologie che vada oltre il concetto di malattia invalidante a fini lavorativi (Medici Senza Frontiere, 2008, pp.7-8).

- “Lavorando in Italia negli ambulatori dedicati agli immigrati irregolari, mi è capitato più volte di visitare pazienti con patologie croniche, come ipertensione e diabete, che non avevano potuto eseguire i controlli o comprare le medicine perché non sapevano dove andare e non avevano denaro a sufficienza. Questo nonostante fossero in Italia da molto tempo”. (Francesca, medico MSF).

1.2.2 Persone come merci: offendere la Costituzione

Date le condizioni disumane in cui versano, accade che le vittime del caporalato vivano ogni giorno per lavorare anziché lavorare per vivere, con il rischio che si annulli “la dimensione psicologica e sociologica dell’individuo” (Giuliani, 2015, p.24). Viene dunque meno quel qualcosa in più, che eleva gli esseri umani e che rende umani gli stessi. Il lavoratore è così ridotto a merce, pura merce di scambio da cui si vuole trarre un’utilità e che, nel momento in cui non è più produttiva, viene gettata via. Lavoratori come cose, uomini come cose: senza diritti né tutele, solo ritmi di lavoro estenuanti volti ad arricchire datori di lavoro e caporali, i quali impongono una vera e propria signoria sui lavoratori (Ivi, p.18, p.25). Ma ai ritmi di lavoro estenuanti si aggiunge anche un senso di sconforto dovuto alla precarietà della propria situazione occupazionale. Molti lavoratori, infatti, vengono selezionati dal caporale su base giornaliera e, per guadagnarsi la possibilità di lavorare nei giorni successivi, sono maggiormente incentivati a compiere sforzi notevoli per mostrarsi attivi e impressionare il caporale, cercando di ottenere una proroga dell’attività lavorativa. Accade così che individui non abituati a sottostare continuamente a situazioni di elevato stress, spingano i loro corpi a dare il meglio, accusando poi malori o malattie proprio perché non abituati a gestire lo sforzo fisico in maniera continuativa (Piro, Sanò, 2019, p.120).

Emerge, allora, in tutta la sua forza la grave violazione della dignità umana di cui siamo testimoni: si tratta, infatti, di una perenne offesa alla Costituzione, la quale pone al centro della sua azione di tutela l'individuo nella sua integrità e personalità (Degano, 2020, p.38) In particolare viene tradito l'articolo 4 della Costituzione (Giuliani, 2015, p.25), che recita: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società". Vengono meno, infatti, gli elementi fondamentali dell'enunciato: il lavoratore non svolge la mansione secondo le proprie possibilità e secondo la propria scelta ma viene obbligato dal caporale a svolgere attività estenuanti⁵; non si tratta, inoltre, di un'attività che concorre al progresso materiale e a quello spirituale della società ma, anzi, contribuisce al degrado della stessa. Si tratta, infatti, di una modalità lavorativa utile soltanto a garantire il profitto del datore di lavoro e del caporale. Il lavoro, infatti, dovrebbe essere "il mezzo più elevato con cui si esplica la dignità della persona e la sua personalità e deve essere garantito da un'occupazione retribuita, da giusto riposo, orari congrui" (Degano, 2020, p.38) ma la vittima del caporalato non riceve una retribuzione proporzionata al carico di lavoro che svolge né tantomeno congrua ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (Ibidem). Allo stesso modo, al lavoratore non sono garantiti orari di lavoro e di riposo adeguati.

Il caporalato, dunque, non favorisce l'instaurarsi di quei rapporti di lavoro che la nostra Costituzione garantisce (Degano, 2020, p.39) ma anzi genera un sistema caratterizzato da "sfruttamento, violenza, omertà, discriminazione, criminalità organizzata, assenza dello Stato e del welfare pubblico" (De Martino, Lozito, 2016, p.314). Si palesa così una lunga serie di diritti che vengono negati, che contribuisce a generare condizioni di lavoro simili a quelle

⁵ Le vittime del caporalato, infatti, per la maggior parte, sono stranieri presenti sul territorio italiano in maniera clandestina o irregolare. Si tratta di persone altamente ricattabili che, quindi, costituiscono facili prede dei caporali.

ottocentesche, nonostante tale pratica di sfruttamento lavorativo non si manifesti esclusivamente in senso ottocentesco tradizionale poiché evolve al mutare dei tempi. Ai nostri giorni, infatti, lo sfruttamento si concretizza anche attraverso l'abuso delle nuove forme contrattuali; basti pensare che ad oggi ne esistono più di quaranta tipi. Inoltre, come si vedrà in seguito, le pratiche di sfruttamento odierno si consumano anche online, sulle diverse piattaforme digitali (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022).

Oltre ad essere lesiva della dignità dell'uomo, il caporalato è una pratica che lede un altro diritto costituzionalmente garantito ovvero la libertà di iniziativa economica privata e il principio della leale concorrenza tra le imprese. Si tratta di principi che vengono tutelati dall'art. 41 della Costituzione ma che vengono negati attraverso il caporalato che, garantendo ai datori di lavoro risparmi sui costi attraverso l'assunzione dei lavoratori in nero, permette agli stessi di essere più competitivi sul mercato e dunque di proporre agli acquirenti prezzi più vantaggiosi (Giuliani, 2015, p.41). È quindi evidente come la pratica del caporalato sia fonte di vantaggio anche per l'imprenditore, il quale può in questo modo ottenere una riduzione del costo del lavoro, incrementare le vendite e, di conseguenza, il proprio fatturato. A tal proposito, i sindacalisti che operano presso la Camera del Lavoro di Vittoria, in provincia di Ragusa, spiegano che falsi contratti, falsi braccianti – sia italiani che stranieri - in cerca della disoccupazione agricola, paghe nettamente inferiori a quanto stabilito dal CCNL, lavoro nero, lavoro grigio e sfruttamento della mano d'opera migrante siano realtà piuttosto frequenti (Piro, Sanò, 2019, p.116). Ma queste pratiche di sfruttamento lavorativo e lavoro irregolare, oltre ad avere ricadute sulle vite degli sfruttatori, che si avvantaggiando di questa situazione, e dei lavoratori, che sono le vittime, generano effetti negativi anche sull'economia, sia con risvolti microeconomici sia macroeconomici. In termini microeconomici, come già

affermato, lo sfruttamento è conveniente per l'imprenditore (Scotto, 2016, p.81) perché in questo modo può risparmiare sul versante fiscale e previdenziale per effetto del fatto che l'assunzione dei lavoratori ha luogo quasi sempre in nero (Degano, 2020, p.34). In questo modo i beni o i servizi forniti dall'impresa che si avvale dei caporali possono essere rivenduti sul mercato a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli forniti dalle altre imprese. È dunque l'imprenditore sano, che opera nella legalità e rispetta le norme, che subisce un netto svantaggio in termini concorrenziali. Dal punto di vista macroeconomico, invece, il danno viene procurato allo stato sociale perché dove c'è sfruttamento del lavoro c'è anche evasione fiscale, previdenziale e assicurativa e, dunque, viene meno il finanziamento di quegli schemi di protezione sociale posti a tutela degli strati sociali più deboli (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.148).

Accade dunque che, sulla base dei vantaggi che potrebbe conseguire, il datore di lavoro intraprenda un rapporto di collaborazione con il caporale per richiedere i suoi servizi (Scotto, 2016, p.81).

1.2.3 Il profilo dei caporali e dei lavoratori-vittima

Accade dunque che, sulla base dei vantaggi che potrebbe conseguire dal lavoro nero e dallo sfruttamento lavorativo, il datore di lavoro intraprenda un rapporto di collaborazione con il caporale per richiedere i suoi servizi, nonostante sia il caporale a ottenere maggiori vantaggi da questa relazione. I datori di lavoro, infatti, traggono benefici dalla presenza dei caporali ma ne diventano anche dipendenti per quanto riguarda il reclutamento e il controllo della manodopera poiché, in questo modo, i caporali finiscono per monopolizzare il mercato del lavoro informale, diventando una

figura di riferimento anche per il datore di lavoro oltre che per il lavoratore bisognoso (Ibidem).

Ciò accade perché il caporale svolge diverse mansioni utili al datore di lavoro, che permettono a quest'ultimo di ottenere vantaggi competitivi sul mercato: oltre a reclutare manodopera a basso costo, si occupa anche di sorvegliare i lavoratori durante l'intera giornata lavorativa, dirigendo l'operato delle vittime. Ciò è possibile grazie alla struttura organizzativa architettata dagli stessi caporali, la quale si snoda su diversi livelli: in uno specifico territorio si colloca un caporale, il quale si avvale di sotto-caporali che sono in contatto diretto con le vittime. È frequente che il sotto caporale sia stato anch'egli vittima dei caporali ma, in virtù del rapporto di vicinanza che ha instaurato con questi ultimi, passa dallo status di vittima a quello di aguzzino (Giuliani, 2015, pp.18-20).

Andando oltre il mero schema organizzativo adottato per gestire la manodopera sul territorio, è possibile classificare i diversi ruoli ricoperti dai caporali, ognuno dei quali risulta utile a svolgere un controllo capillare della vita – e non solo dell'attività lavorativa – della vittima. Primo fra tutti vi è il cosiddetto "caporale-lavoratore", ovvero un semplice lavoratore vittima del caporalato che però a sua volta concorre a reclutare manodopera. Un'altra veste che può assumere il caporale è quella del "caporale-tassista", che ottiene denaro trasportando i lavoratori sul luogo di lavoro e riportandoli presso le loro dimore al termine della giornata lavorativa. Esiste anche la figura del "caporale-venditore", che fa recapitare alle vittime i beni di prima necessità di cui hanno bisogno. Un altro ruolo assunto dai caporali è quello di "caporale-aguzzino", che impone ai suoi sottoposti delle tasse da pagare e lo fa attraverso l'uso della violenza. L'ultimo compito che può assumere un caporale è quello di "caporale-amministratore delegato", il quale per ogni fase della filiera ottiene un guadagno extra (Redattore sociale, 2015).

Accanto ai diversi ruoli che possono essere ricoperti dal caporale, è importante sottolineare la distinzione tra caporali di origine italiana e caporali di origine straniera. La nazionalità è, infatti, un elemento chiave per capire il livello di violenza con cui avviene il reclutamento dei lavoratori. Il caporale di origine italiana diventa tale acquisendo la fiducia del datore di lavoro, grazie alla quale riesce a muoversi nella rete di relazioni che ha intessuto reclutando, così, manodopera sul territorio. È importante evidenziare che i caporali italiani appartengono allo stesso contesto geografico, economico e sociale dei lavoratori e, per svolgere al meglio la propria funzione, diventa per loro assolutamente necessario coltivare le reti di conoscenza sul territorio, evitando di abusare della propria posizione di privilegio. Al contrario, il caporale di origine straniera non ha motivi per non imporsi con eccessiva violenza poiché non appartiene alla comunità di cui fa parte l'impresa presso cui colloca i lavoratori. Allo stesso modo, anche i lavoratori reclutati dal caporale straniero non appartengono al contesto territoriale presso cui svolgono la propria mansione e ciò accresce ancor di più la loro posizione di vulnerabilità (Scotto, 2016, pp.81-82).

Ma non è soltanto l'origine etnica dei caporali ad essere un elemento fondamentale per lo studio del caporalato. Anche l'identità etnica del lavoratore è rilevante ai fini del trattamento che lo stesso subisce. Infatti, in base al luogo di provenienza del lavoratore viene deciso l'ammontare dello stipendio che percepirà: i lavoratori italiani percepiscono uno stipendio tra i più alti - seppur misero e non in linea con quanto previsto dai CCNL - mentre i lavoratori provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea ottengono un salario inferiore a quello dell'italiano ma superiore a quello dei lavoratori extra UE (Ivi, p.84). Attraverso queste pratiche discriminatorie è evidente come si palesi quella negazione della dignità umana e quella violazione dei principi della libera concorrenza di cui si è fatto cenno precedentemente.

Ma c'è un'ulteriore dinamica, non trascurabile, che si genera come conseguenza dell'adozione di queste modalità discriminatorie, ovvero le tensioni tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, per i quali accrescono sempre più le difficoltà ad integrarsi nelle comunità presso cui offrono la propria manodopera. Gli italiani, infatti, li reputano la causa del calo degli stipendi e i caporali si approfittano dell'instaurarsi di questo clima accusatorio per evitare di pagare salari più alti (Ivi, p.86). Anche la discriminazione retributiva basata sull'origine etnica di cui si è fatto cenno in precedenza costituisce un fattore che alimenta le tensioni: i lavoratori percepiscono stipendi differenti sulla base della loro nazionalità e hanno, quindi, la possibilità di vivere in condizioni differenti a seconda del livello salariale, seppur siano sempre critiche. Nel corso di uno studio etnografico condotto in Puglia è emersa la netta separazione che si crea tra i contesti urbani in cui vivono i braccianti tunisini e le zone rurali in cui si stanziano quelli rumeni, i quali sono costretti a vivere con un salario minore (Piro, Sanò, 2019, p.115).

Come è stato precedentemente sostenuto, è errato stabilire una relazione univoca che correli il caporalato al fenomeno migratorio dal momento che non tutte le vittime dei caporali sono persone immigrate. Tuttavia, è senza dubbio vero che un'alta percentuale dei lavoratori che vengono reclutati con questa tecnica siano migranti e che tale fenomeno sia andato accentuandosi a seguito del processo di trasformazione sociale causato dall'industrializzazione e dalla terziarizzazione dell'economia (Degano, 2020, p.36). Ma sono stati soprattutto i rapidi processi di globalizzazione ad aver reso ancor più complessa e sfaccettata la pratica del caporalato, al punto che viene considerato una delle maggiori emergenze sociali ed economiche a livello internazionale (Giuliani, 2015, p.20). Secondo alcune analisi, infatti, per far sì che i prodotti italiani siano competitivi sul mercato globale, è necessario lo sfruttamento estremo del lavoro e l'azzeramento dei bisogni vitali dei lavoratori, senza i quali i prodotti agricoli italiani

sarebbero troppo costosi e, presumibilmente, non verrebbero più acquistati (De Martino, Lozito, Schiuma, 2016, p.314).

Ovviamente una situazione di questo tipo non è accettabile né è giustificabile sulla base delle difficoltà economiche dei produttori e, pertanto, vanno individuate soluzioni sul piano giuridico ma anche politico, sociale, culturale ed economico, che consentano di arginare un problema marcatamente poliedrico. I meccanismi di contrasto dovrebbero quindi essere immaginati e implementati secondo un approccio multilivello in maniera coordinata e sinergica (Ivi, p.316).

1.2.4 Perché il caporalato? Le ragioni della messa in pratica

Nonostante sia il settore agricolo ad essere tradizionalmente associato al caporalato, si tratta di una realtà che è presente in tutto il territorio nazionale e che riguarda molti settori. Se ci si sofferma a riflettere sul fine ultimo della pratica, non stupisce che si tratti di un'attività largamente diffusa: l'obiettivo ultimo dello sfruttamento lavorativo è, infatti, il risparmio sul costo del lavoro. Si tratta, secondo il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Prof. Bruno Giordano, di “un vizio della nostra economia perché il meccanismo economico sotteso allo sfruttamento è quello imperniato sulla pressione del costo del lavoro e quindi della diminuzione dei diritti” (Ruggiero, 2022) dei lavoratori.

Dal punto di vista del datore di lavoro, ciò che rende appetibile la figura del caporale è proprio la possibilità che quest'ultimo gli prospetta di risparmiare sui costi della manodopera facendo ricorso al mercato nero (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.149). Che lo scopo finale delle attività di intermediazione illecita sia aumentare i ricavi, è reso ben evidente dalla diffusione sociale di tale pratica:

come ribadito precedentemente, infatti, il caporalato è diffuso sia nel Nord che nel Sud del Paese e riguarda i settori occupazionali più disparati, senza fare eccezione per quelli del lusso come, ad esempio, quello della cantieristica nautica adibito alla produzione di yacht di lusso. Non si tratta, dunque, di un reato commesso da parte di quei produttori che faticano a rimanere sul mercato, in un contesto di economia globalizzata nella quale i prezzi sono sempre più competitivi e al ribasso. È un crimine commesso anche da chi non ha bisogno di proporre prezzi stracciati per mantenere in vita la propria impresa, a conferma del fatto che il fine ultimo delle pratiche di intermediazione illecita, almeno secondo la prospettiva dell'imprenditore, sia risparmiare sui costi e incrementare i ricavi (Ivi, p.150). L'intermediazione irregolare tra domanda e offerta si sviluppa, dunque, all'interno di una definita configurazione economica, in cui il reclutamento dei lavoratori tramite il caporale serve agli imprenditori per avere accesso in tempi brevi a una grande quantità di lavoratori sulla base delle esigenze dell'impresa. "Il caporalato si configura quindi come un servizio che l'economia informale fornisce alle imprese per mantenere basso il costo del lavoro" (Ciniero, 2016) e per garantire flessibilità "perché c'è un patto non scritto tra le istituzioni e il Mercato, un accordo che prevede braccia a basso costo per alimentare il business e non generare tensioni sociali" (Melillo, 2021). Si ripropone, allora, quella concezione dei lavoratori come merce necessaria per garantire l'equilibrio economico e sociale (Ibidem). È evidente, allora, come non ci si trovi di fronte a un reato esclusivamente tipico di una realtà economica povera, che induce gli attori economici a una competizione al ribasso ma, al contrario, coinvolge anche l'economia prosperosa, quella in cui è presente un certo dinamismo di impresa (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, pp.150-151) e una sorta di venerazione del denaro, che si cerca di accumulare anche calpestando le vite delle persone. L'immagine del caporalato

come pratica tipica delle zone depresse del Paese costituisce uno tra i più diffusi luoghi comuni sull'argomento, che spesso hanno alterato la percezione che le persone hanno di questo tema. Complice della distorsione delle percezioni dell'opinione pubblica, a volte, è la stessa stampa italiana che, negli anni, ha rappresentato il caporalato in modi a tratti differenti rispetto alle modalità con cui questa pratica si concretizza. Per molti anni, ad esempio, il caporalato è stato raccontato come un'attività scarsamente correlata al fenomeno dell'immigrazione, quando in realtà diversi studi hanno mostrato che le vittime del caporalato sono spesso le categorie sociali più fragili e deboli, dal punto di vista economico ma anche da quello sociale e culturale. Il caporale recluta, infatti, un gran numero di lavoratori disperati e bisognosi di arrivare a fine giornata e tra questa categoria di lavoratori non possono essere assenti i migranti, soprattutto quelli irregolari o clandestini⁶.

Inoltre, nei titoli degli articoli di giornale che riportano le vicende dei caporali e delle loro vittime, la parola caporalato, comparsa nel dibattito pubblico agli inizi del Novecento, veniva scarsamente utilizzata, inibendo la consapevolezza dei lettori in merito all'esistenza di questa attività (Papa, 2021, p.23).

⁶ *Migrante irregolare*: Si tratta di una persona entrata nel Paese senza un regolare controllo alla frontiera oppure che è arrivata regolarmente ma a cui è scaduto il visto o il permesso di soggiorno. *Migrante clandestino*: Il termine non esiste né nelle definizioni internazionali né nel diritto dell'Unione europea. Si è diffuso in Italia da quando la legge Bossi-Fini ha introdotto alcune disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Si distingue dalla migrazione irregolare in quanto riguarda solo coloro che abbiano violato le regole sull'ingresso nel territorio e non abbiano alcun titolo legale per rimanervi. Dunque, non riguarda né i richiedenti asilo né chi l'asilo l'ha ottenuto.

Fonte:

<https://www.openpolis.it/parole/che-cosa-sintende-per-migranti-irregolari-richiedenti-asilo-o-rifugiati/>

Nonostante l'espressione "migrante clandestino" non sia giuridicamente corretta, chi scrive ritiene sia opportuno utilizzarla nell'elaborato poiché la letteratura ne fa ampio uso. Si precisa, tuttavia, che tale espressione verrà adottata al solo scopo di sottolineare la distinzione tra chi ha risieduto regolarmente in Italia ma poi ha cambiato status in conseguenza dello scadere del permesso di soggiorno o del visto (migrante irregolare) e chi, invece, non è giunto in Italia regolarmente (migrante clandestino).

1.2.5 La percezione del caporalato modellata dalla stampa: l'origine dei pregiudizi

Nonostante l'uso della parola "caporalato" fosse scarsamente frequente, la modalità di impiego di questa espressione ha assunto varie connotazioni con l'evolvere dei tempi. Per molto tempo è stata utilizzata in riferimento a quel sistema di reclutamento della manodopera che prevedeva forme di intermediazione illegali fra lavoratori e datori di lavoro nel settore agricolo del Sud Italia. Per questo motivo, nel corso degli anni, il termine caporalato è stato considerato un sinonimo dello sfruttamento lavorativo, della criminalità organizzata e dell'economia sommersa (Papa, 2021, p.23).

Una prima svolta degna di nota nell'utilizzo del termine si è verificata negli anni Novanta quando, all'interno del dibattito sul caporalato, hanno acquisito ampia visibilità gli stranieri che lavoravano nel settore agricolo. È proprio in quegli anni che si cominciava a utilizzare esplicitamente il termine caporalato seppur l'attenzione della stampa era rivolta innanzitutto ai diritti dei cittadini stranieri e al contrasto al razzismo, con una particolare attenzione verso il tema delle politiche migratorie. Ma affinché il caporalato acquisisse ampia visibilità si è dovuto attendere fino al 2010 con la rivolta di Rosarno e al 2011 con lo sciopero di Nardò. Tuttavia, nonostante la maggiore visibilità di questa pratica, in quegli anni la stampa italiana descriveva il caporalato come una realtà riguardante esclusivamente i migranti e il Meridione. È solo nel 2015, a seguito della morte di Paola Clemente nelle campagne di Andria, che si è fatto strada un racconto più veritiero: la collocazione geografica della pratica è rimasta invariata ma l'opinione pubblica ha cominciato a percepire anche la presenza di italiani, in particolare di donne, lavoratrici e lavoratori dei campi. Da quel momento al caporalato è stato dedicato uno spazio maggiore sui giornali italiani (Ivi, pp.23-25) e non solo, tantoché anche il New York Times (Miceli, 2018) ha dedicato la copertina

alla vicenda che ha coinvolto Paola Clemente, associandola alle nuove forme di schiavitù. La tematica del caporalato è riemersa poi con particolare forza nel 2020 quando, a causa della pandemia, è stato posto l'accento sulle nuove forme di sfruttamento lavorativo, il cosiddetto caporalato digitale e il cosiddetto caporalato urbano. Con l'emergere di queste nuove forme è mutata anche la percezione geografica di questa realtà che, fino a quel momento, era ritenuta esclusivamente meridionale: sono diventati luoghi di interesse per la stampa anche le città del Nord Italia, seppur siano rari gli approfondimenti in materia. Si è assistito, dunque, all'assunzione di una duplice consapevolezza: alla presa di coscienza relativa alla presenza di pratiche di caporalato nel Nord si è associata anche la consapevolezza che non si tratta di un'attività esclusivamente agricola e rurale, ma che possa essere praticata anche nelle città, in settori differenti da quello agricolo (Papa, 2021, pp.28- 29, pp.31-33).

È sufficiente osservare la cartina geografica dell'Italia che segue per rendersi conto della dispersione geografica del fenomeno che, pur essendo maggiormente diffuso nel Sud, è presente in quasi tutte le Regioni d'Italia. In merito a ciò è bene sottolineare che la mappa dei luoghi del caporalato prende in considerazione soltanto quelle zone d'Italia in cui ci sono state indagini, inchieste o sentenze che hanno testimoniato l'utilizzo da parte dei criminali di questa pratica. Pertanto, trattandosi di una realtà sommersa, la mancata raffigurazione sulla cartina non necessariamente indica l'assenza effettiva di tale pratica: semplicemente, le Forze dell'Ordine, la magistratura, i giornalisti potrebbero non essere a conoscenza della commissione di tale reato in un dato luogo oppure potrebbero non essere riusciti a dimostrarne la sussistenza. Per accertare questo tipo di reati, infatti, è necessario essere presenti sul territorio con le Forze dell'Ordine e, perciò, non è detto che al numero di processi corrisponda una eguale realtà criminale (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo

sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.150).



Figura 4 - Mappa dei luoghi del caporalato
Fonte: Papa 2021, p.32

Inoltre, come affermato poche righe di sopra, il settore economico nel quale si manifesta questa pratica non è più soltanto quello agricolo ma anche quello edile, dei servizi, dei trasporti, dell'industria e logistico. L'opinione pubblica è così venuta a conoscenza di forme di caporalato inedite o di cui era scarsamente informata relative a contesti economici non tradizionali (Ivi, p.27-29).




Figura 5 - Settore economico in cui si verifica il caporalato
 Fonte: Papa 2021, p.28

La particolare attenzione recentemente rivolta dalla stampa al tema è una conseguenza degli interventi istituzionali messi in atto per contrastare il caporalato, prima fra tutte l'applicazione della Legge 199 del 2016 che ha dato vita a una serie di indagini condotte dalla magistratura e dalle Forze dell'Ordine. Un altro elemento che ha contribuito a incentivare l'interesse per il tema è stata la crisi pandemica (Ivi, p.27), la quale ha reso indispensabili quei lavoratori che poi si è scoperto essere vittime del caporalato, in particolare di quello che è stato definito caporalato digitale.

Proprio per effetto dell'assunzione di consapevolezza da parte dei lettori dell'espansione della pratica in diversi settori dell'economia, sono comparse sulla scena anche nuove tipologie di lavoratori: non si citano più soltanto i braccianti ma anche gli autisti di tir, gli operai nei cantieri edili e nel settore nautico, i fattorini. Dal punto di vista dei datori di lavoro, invece, a differenza di quanto accadeva per il caporalato agricolo, i nomi delle aziende coinvolte nelle pratiche vengono citati in maniera precisa, indicando anche marchi famosi e sviluppando quindi un certo interesse per le biografie delle imprese stesse e di chi ne è al comando (Ivi, pp.35- 36). Un

esempio è il caso della start up StraBerry, al quale si farà cenno in seguito.

Mantenendo sempre il focus sugli attori, stando a quanto descritto dalla stampa italiana, il caporalato non rappresenterebbe una pratica in cui sono coinvolte le donne. Le questioni che coinvolgono il sesso femminile, infatti, vengono considerate marginali, tanto in relazione al settore agricolo – ambito in cui sono proprio le donne a subire le più ampie forme di violazione dei loro diritti (Papa, 2021, p.37, p.71) - quanto per tutti gli altri settori. Si citano esclusivamente le colf e le badanti⁷ ma non si propone un reale approfondimento della questione, nonostante sia elevata la percentuale di donne nei settori ad alto rischio caporalato (Ibidem). Inoltre, si racconta poco anche delle violenze sessuali che subiscono le donne, che vanno ad aggiungersi a quelle psicologiche.

Spostando l'attenzione verso le modalità con cui la pratica viene rappresentata, è interessante individuare quali sono i temi che ad essa vengono associati. Questa analisi, infatti, può aiutare a comprendere come mai esistono quei pregiudizi di cui si faceva cenno nelle prime righe del capitolo. Come si può osservare dall'immagine che segue, l'attenzione della stampa è rivolta principalmente all'adozione di forme di contrasto verso questa attività illecita e verso le condizioni in cui operano i lavoratori oppressi. Interessante notare che viene posta una discreta attenzione verso il fenomeno migratorio, alimentando l'idea che recentemente è andata diffondendosi tra l'opinione pubblica secondo cui il caporalato sia una pratica strettamente correlata all'immigrazione, nonostante non venga quasi mai tratteggiata una

⁷ Nell'elaborato si utilizzeranno i termini badanti e colf poiché sono di comune uso. Tuttavia, è doveroso precisare che si tratta di due modalità di espressione scorrette, in quanto il termine badante, secondo l'Accademia della Crusca, deve essere sostituito con “assistente familiare” o “addetta alla cura della persona”; il termine colf, invece, deve essere sostituito da “collaboratrice domestica”, poiché nel nuovo contratto di lavoro tale termine è stato modificato in favore di quest'ultimo.

Fonti:

<https://accemiadellacrusca.it/it/contenuti/titolo/7950>

<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/colf/>

connessione causa-effetto tra il lavoro irregolare dei migranti e le politiche migratorie italiane, di cui si tratterà successivamente. Il rapporto con la criminalità e le condizioni di salute dei migranti non sono tra i temi centrali di cui si occupano i giornali italiani seppur invece si tratti di profili caratterizzanti la pratica.




Figura 6 - Macro-temi trattati dagli articoli di giornale in cui il caporalato è l'argomento principale o un argomento rilevante

Fonte: Papa 2021, p.48

Riassumendo, così come emerge dall'analisi di diversi articoli di giornale, la pratica del caporalato si contraddistingue per il suo carattere marcatamente multidisciplinare e ciò è dimostrato dai diversi "poli narrativi" (Papa, 2021, p.73) che la stampa italiana ha adottato sull'argomento: la pratica può essere descritta, infatti, prendendo a riferimento l'asse sud-nord, ma anche i binomi campagna-città, agricoltura-industria, arretratezza-modernità, lavoratori-manager. Soltanto una parte residuale degli articoli approfondisce, però, i fattori socioeconomici più nascosti legati alle politiche migratorie e alle conseguenze che queste generano. Dunque, come volevasi dimostrare citando la definizione fornita da Giuliani, il caporalato non costituisce una pratica che si associa unicamente al Meridione, alla criminalità organizzata di stampo

mafioso e all'immigrazione, come spesso si pensa. Come evidenziano i più recenti articoli pubblicati dalle diverse testate giornalistiche, è opportuno contemplare uno spettro più ampio di modalità di messa in pratica di tale attività illecita (Ivi, pp. 73-74). Inoltre, nonostante il caporalato tenda ad essere rappresentato in maniera omogenea, il modo in cui si manifesta a livello territoriale sembra cambiare: sono diverse le modalità con cui si palesa, che vanno dalla decurtazione delle paghe in cambio di diversi servizi offerti dal caporale all'utilizzo di forme di prepotenza e violenza fino alla riduzione in schiavitù (Ciniero, 2016).

Terminata questa prima parte introduttiva utile a delineare in maniera generale i tratti principali che caratterizzano la pratica del caporalato, si procede ad analizzare più dettagliatamente quegli aspetti che meritano di essere approfonditi poiché indispensabili per meglio comprendere in cosa consista il caporalato. In particolare, verrà posta attenzione alla relazione che intercorre tra le politiche migratorie e il caporalato e al ruolo che ricopre il crimine organizzato nelle pratiche di caporalato.

A fini di correttezza, è bene sottolineare che la maggior parte delle informazioni che oggi si possiedono in materia di caporalato e di sfruttamento lavorativo sono il frutto di studi e indagini che hanno coinvolto il settore agricolo. Il caporalato agricolo, infatti, è la forma di intermediazione illecita maggiormente conosciuta e rispetto alla quale, allo stato attuale, esiste il maggior numero di scritti e documenti. Ciò non significa, come affermato nell'incipit del capitolo e come si vedrà più approfonditamente di seguito, che il caporalato sia un fenomeno esclusivamente agricolo; semplicemente si vuole affermare che, allo stato attuale, la maggior parte delle conoscenze che si possiedono in materia di caporalato sono il frutto di studi svolti prevalentemente nel settore agricolo e nel Sud Italia.

1.3 Le migrazioni, le politiche migratorie e il caporalato

La premessa necessaria per affrontare la questione delle politiche migratorie consiste nel fatto che dagli anni '70 l'Italia si è sempre dimostrata un Paese particolarmente attrattivo per i migranti, anche a fronte di un andamento economico piuttosto altalenante (Chiaromonte, 2019, pp.249-250). Il fenomeno migratorio ha riguardato tutte le epoche storiche ma è evidente che negli ultimi decenni è andato accentuandosi, tantoché è possibile parlare di una vera e propria “età delle migrazioni” (Spinelli, 2018, p.60). La globalizzazione ha senza dubbio contribuito al diffondersi del fenomeno migratorio poiché ha permesso l'integrazione di diversi tipi di mercati: delle merci, dei capitali e anche del lavoro (Chiaromonte, 2019, p.61), introducendo una novità degna di nota in materia di caporalato rispetto ai decenni precedenti. A differenza di quanto accadeva in passato, infatti, i migranti non interrompono i legami che hanno instaurato nei Paesi d'origine ma anzi li mantengono e costruiscono dei ponti relazionali. Questo fenomeno è noto come transnazionalismo e consiste nel processo mediante il quale “i migranti costituiscono campi sociali che legano insieme il Paese d'origine e quello di insediamento” (Spinelli, 2018, p.61). Un effetto perverso del transnazionalismo riguarda la diffusione di pratiche di sfruttamento lavorativo, alle quali si è fatto cenno in precedenza, che vedono coinvolto un caporale immigrato che recluta manodopera nel suo Paese d'origine dove ha mantenuto solidi legami con i compaesani (Ivi, pp.61- 62).

Adottando una prospettiva maggiormente dettagliata si può sostenere che l'aumento del fenomeno migratorio internazionale verso l'Italia sia probabilmente dovuto a due fattori principali: da un lato l'aumento generalizzato del livello di benessere degli italiani, i quali possono concedersi di non svolgere i c.d. ddd jobs (dirty, dangerous and demeaning jobs), lasciandoli ai migranti;

dall'altro lato l'invecchiamento demografico, ovvero un aumento del numero degli anziani che necessitano di essere accuditi. Di conseguenza, tende a generarsi un mercato del lavoro degli immigrati connotato da due caratteristiche: la complementarità rispetto al mercato del lavoro cui accedono gli italiani e la segmentazione fra lavoro regolare e lavoro sommerso (Chiaromonte, 2019, pp.249-251, p.257).

La complementarità costituisce una diretta conseguenza del fatto che i lavoratori italiani possono permettersi di evitare di svolgere i lavori manuali afferenti al settore terziario (ddd jobs) (Merlo, 2020, pp.6-7), anche grazie allo sviluppo economico di cui è stato protagonista il Paese a partire dagli anni '60 (Chiaromonte, 2019, pp.250- 251). Il contesto prospero generato dal boom economico ha trasformato l'Italia da un Paese di emigrazione a un Paese di immigrazione, consentendo anche agli immigrati di godere dei benefici del boom economico tantoché si è verificato un aumento dell'immigrazione sia nel Nord che nel Sud del Paese (Spinelli, 2018, pp.86- 87, p.90). Si crea, così, una vera e propria distinzione tra il mercato del lavoro degli stranieri e quello degli autoctoni, con una conseguente segregazione dei lavoratori: è nettamente inferiore, infatti, la percentuale dei lavoratori immigrati - rispetto a quelli italiani - che possiede qualifiche tecniche, così come è più alta la percentuale di lavoratori stranieri inquadrati come personale non qualificato (Chiaromonte, 2019, pp.250-251). Si tratta di una vera e propria segregazione lavorativa poiché alcuni settori occupazionali risultano a predominanza straniera mentre in altri, generalmente quelli meglio retribuiti e in cui sono necessarie maggiori competenze da parte del lavoratore, sono occupati principalmente da lavoratori italiani. I lavoratori stranieri rimangono così esclusi dalla possibilità di accedere a lavori per cui è richiesta una maggiore qualificazione professionale (Ivi, pp.251-252).




Figura 7 - Prime dieci professioni con maggiore presenza di stranieri e di italiani
 Fonte: Chiaromonte 2019, p.253

È possibile, dunque, parlare di “un sotto-mercato del lavoro caratterizzato da bassi livelli di disoccupazione e da segregazione occupazionale in lavori di cattiva qualità” (Chiaromonte, 2019, p.253) che contribuisce a ghettizzare i lavoratori immigrati proprio perché si generano dei meccanismi tali per cui il lavoratore ha difficoltà ad uscire da questo sottomercato per entrare nel mercato del lavoro delle attività maggiormente specializzate e, quindi, a integrarsi maggiormente nel conteso socioeconomico.

Di conseguenza, i settori occupazionali a cui accedono gli stranieri sono anche quelli in cui si registrano le maggiori irregolarità. Il

caporalato, per esempio, è molto più frequente in quei settori occupazionali in cui i lavoratori sono scarsamente specializzati e altamente sostituibili rispetto a contesti in cui il lavoratore possiede delle competenze specifiche. Ecco, dunque, che la complementarità si rivela essere un fattore che può incidere sulla diffusione del caporalato: interi settori occupazionali connotati dalla presenza di lavoratori dotati di poche competenze specialistiche rappresentano un terreno più fertile per i caporali, che possono così sfruttare il profilo lavorativo del migrante per far la leva sulla sua sostituibilità nel mercato del lavoro (Ivi, pp.251-254). Si tratta dei c.d. labour intensive o low-skill jobs, i quali rendono la manodopera del singolo lavoratore altamente fungibile (Merlo, 2020, pp.6-7). Non a caso, i settori lavorativi in cui sono state evidenziate pratiche di caporalato, primi fra tutti quello agricolo e quello edile, sono settori in cui si riscontra un'alta percentuale di lavoratori immigrati (Chiaromonte, 2019, pp.251-254).

Con il termine segmentazione, invece, si intende la distinzione all'interno del mercato del lavoro immigrato fra lavoro regolare e lavoro irregolare. A tal proposito, un fattore che influenza particolarmente questa divisione è il modo in cui viene disciplinata a livello nazionale la materia del lavoro degli stranieri, contenuta principalmente nel T.U. Immigrazione, ovvero il decreto legislativo 286/1998. Questa disciplina, infatti, secondo gli studiosi, si connota per il suo carattere paradossale perché, pur essendo intenzionata a ridurre l'immigrazione irregolare, finisce per favorirla poiché rende i migranti quasi impossibilitati a entrare in Italia in maniera regolare. La logica con cui il legislatore italiano ha affrontato negli anni la questione migratoria non considera il fenomeno migratorio come strutturale; al contrario, è stato adottato un approccio emergenziale, che ha prodotto una normativa disorganica che non sembra essere in grado di governare i flussi migratori. Ma se i migranti sono indotti dalla stessa normativa ad entrare in Italia per vie irregolari, allora va da sé che risulta complesso regolarizzare i rapporti di lavoro con i lavoratori

stranieri. Aumenta così il lavoro sommerso e prosperano le organizzazioni criminali che gestiscono gli ingressi e la permanenza irregolare dei migranti sul suolo italiano.

Questo problema è poi amplificato dal fatto che il mercato del lavoro italiano necessita strutturalmente la manodopera di lavoratori stagionali (Ivi, pp.254-258), soprattutto in settori come l'agricoltura in cui è necessario avere accesso velocemente alla quantità di lavoratori adeguata a raccogliere i frutti della terra. È evidente come ci si trovi in una situazione critica: a fronte di una continua e ciclica richiesta di manodopera straniera, le norme vigenti e le politiche implementate non sembrano adeguate a far sì che ci sia un accesso regolare di questi lavoratori al mercato del lavoro italiano. È quindi del tutto prevedibile che persone bisognose di occupazione tentino di raggiungere il Bel Paese in maniera irregolare. Va da sé che potranno avere accesso esclusivamente al mercato del lavoro irregolare.

È opportuno, in questa sede, approfondire i motivi che inducono gli studiosi a dichiarare che le politiche migratorie attuali siano contraddittorie e non favoriscano flussi migratori regolari perché in questo modo diventa possibile comprendere perché le politiche migratorie incidano sulla diffusione del caporalato. Prima di procedere, però, si desidera effettuare una breve premessa di carattere generale e senza pretese di esaustività sulla materia delle politiche migratorie.

Innanzitutto, quando si parla di migrazioni, non si tratta esclusivamente di migrazioni internazionali e, quindi, di spostamenti tra due Paesi ma anche di migrazioni interne allo Stato. Per esempio, a seguito dell'applicazione della legge 199/2016 volta a contrastare il fenomeno del caporalato e della intermediazione illecita, è accaduto che numerose masse di lavoratori, soprattutto agricoli, si siano spostate da una zona d'Italia all'altra, a seconda della manodopera richiesta nei diversi periodi dell'anno

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.151). Tuttavia, ai fini di questo elaborato, sono le migrazioni internazionali ad interessare in maniera prevalente: si è visto, infatti, che molti dei lavoratori vittima del caporalato sono stranieri, sia cittadini europei sia extracomunitari. Inoltre, l'oggetto del discorso di questo paragrafo, ossia le forme di regolamentazione – nazionale, sovranazionale e internazionale – riguardano le migrazioni fra Stati perché disciplinano l'ingresso e la permanenza sui territori di soggetti stranieri. Più nel dettaglio, sono le migrazioni internazionali per fini economici a costituire il principale oggetto di studio di questo paragrafo, in quanto l'obiettivo complessivo dell'elaborato è indagare una pratica criminale che si associa al tema del lavoro. Le migrazioni economiche, è bene precisare, rientrano nella categoria delle cosiddette migrazioni volontarie. Al contrario, le migrazioni forzate sono quegli spostamenti indotti tramite la coercizione, per esempio gli spostamenti provocati dal vivere in Paesi retti da regimi autoritari che negano l'esercizio dei diritti fondamentali. Tuttavia, la distinzione tra migrazioni forzate e migrazioni volontarie si fa sempre più sfumata perché solitamente non esiste un'unica motivazione che spinge un individuo a lasciare il proprio Paese; più spesso si tratta di una serie di concause intrecciate fra loro (Spinelli, 2017/2018, pp.63-67).

Chiarito quindi che il termine migrazioni non costituisce un fenomeno omogeneo ma che, al contrario, racchiude diversi tipi di migrazioni, è bene precisare che la regolamentazione inefficiente di cui si farà cenno di seguito si riferisce alle sole migrazioni di tipo economico: il focus del discorso sarà, quindi, la figura del lavoratore migrante (Ivi, p.67), il quale viene definito come “quel soggetto che è economicamente attivo in un Paese di cui non possiede la cittadinanza, ossia colui che volontariamente sceglie di

stabilirsi in un Paese diverso da quello di appartenenza con l'intento di svolgere un'attività lavorativa" (Spinelli, 2018, p.67).

Quando si afferma che le politiche migratorie sono inefficaci ci si riferisce al livello nazionale, ovvero a quelle politiche frutto del disegno normativo delineato dal legislatore italiano. In riferimento alla "nazionalità" delle politiche migratorie, è interessante comprendere perché per tali politiche venga posto l'accento sul livello nazionale di legislazione piuttosto che su quello sovranazionale e su quello internazionale.

Ciò accade in conseguenza del fatto che a livello internazionale viene a mancare un corpus coeso e ordinato di norme: sono stati definiti una serie di diritti che spettano al lavoratore immigrato ma non si è mai venuta a creare una disciplina unica che superi le differenze che intercorrono tra gli Stati nazionali in materia migratoria. La normativa internazionale è, quindi, molto frammentata ma esistono alcuni documenti che sono considerati un punto di riferimento imprescindibile.

Uno di questi è la *Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie* adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁸ nel dicembre del 1990, la quale garantisce delle forme di tutela ad ogni migrante, indipendentemente dalla condizione giuridica di immigrato regolare, irregolare o clandestino (Ivi, p.69).

⁸ L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è l'organo plenario del quale fanno parte tutti gli Stati membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto secondo principio dell'uguaglianza sovrana. L'Assemblea discute di qualsiasi questione che riguardi i fini dell'Organizzazione e fornisce raccomandazioni agli Stati, membri e non membri della stessa, nonché agli altri organi dell'ONU.

Fonte: Enciclopedia Treccani online

<https://www.treccani.it/enciclopedia/assemblea-generale-delle-nazioni-unite/>

In secondo luogo, anche due Convenzioni OIL⁹ – Organizzazione Internazionale del Lavoro – dedicate al tema dell’immigrazione costituiscono un pilastro della tutela dei migranti a livello internazionale. Si tratta della *Convenzione sul fenomeno migratorio* collegato all’occupazione del 1949 e la *Convenzione sui lavoratori migranti* del 1975, le quali hanno definito per prime lo status del lavoratore migrante e hanno stabilito l’esistenza di diritti in capo al lavoratore in quanto tale (Spinelli, 2018, p.70).

Sono essenziali anche i quattro core labour standards, ovvero i principi e i diritti fondamentali del lavoro elaborati dall’OIL, che devono essere necessariamente rispettati e promossi da tutti i Paesi che fanno parte dell’Organizzazione internazionale del lavoro: libertà sindacale e diritto alla contrattazione collettiva; eliminazione del lavoro forzato; abolizione del lavoro minorile e abolizione delle discriminazioni all’impiego (Ivi, p.72).

Analizzando, invece, il livello sovranazionale si percepisce una maggiore omogeneità normativa in materia migratoria nonostante risulti ancora inesistente una politica europea unitaria. Ciò è dovuto in parte anche a fattori storici: l’Unione europea è nata per interessi economici e le migrazioni non costituivano il centro dei suoi interessi. In aggiunta, fino agli anni ‘70, gli spostamenti dei lavoratori erano concepiti come un fattore di crescita delle economie. È solo a partire dalla crisi degli anni ‘70 che si è cominciato a parlare di emergenza migratoria e i governi nazionali hanno cominciato a legiferare individualmente. Si è tentato, allora, di introdurre un corpus di politiche comuni e lo si è fatto attraverso i trattati di Schengen, Maastricht, Amsterdam e Tampere. Tuttavia, l’area di intervento degli stati membri è tutt’oggi ancora molto

⁹ L’OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro – è stata fondata alla fine della Prima guerra mondiale con il Trattato di Versailles del 1919 e ha sede a Ginevra. Si tratta della prima organizzazione internazionale che ha assunto il ruolo di istituto specializzato delle Nazioni Unite nel 1946. I suoi obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.

Fonte: Enciclopedia Treccani online.

ampia (Ivi, pp.73-79, pp.83-85): ai sensi del comma 5 dell'art.79 TFUE - ex art. 63, punti 3 e 4, del TCE - infatti, l'UE "non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo". Le norme nazionali sono, dunque, le più impattanti ed è proprio questo aspetto a risultare problematico se si considera che la normativa italiana genera l'effetto perverso di favorire il lavoro sommerso e le irregolarità.

In particolare, ciò che rende complessa la disciplina dell'immigrazione nel caso italiano è l'esistenza di un nesso tra l'ottenimento del permesso di soggiorno e la possibilità di svolgere un'attività lavorativa. Questo legame particolarmente vincolante che sussiste tra la titolarità di un contratto di lavoro e l'ottenimento del permesso di soggiorno riguarda tutte le forme di lavoro regolare. Infatti, la normativa di riferimento è il Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286 del 1998) il quale, disciplinando le diverse forme di lavoro regolari, distingue nettamente tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, categoria nella quale rientra anche il lavoro stagionale, il quale costituisce la principale tipologia contrattuale dei lavoratori immigrati, soprattutto in agricoltura. Il lavoro stagionale, in particolare, è regolamentato dall'art. 24 del T.U. ed è disciplinato in maniera simile a quanto previsto per il lavoro subordinato, seppur sussistano delle differenze dettate dalla necessità di rendere più veloci le pratiche di assunzione. Ai fini di questo scritto non occorre adottare una prospettiva di dettaglio in relazione alle differenze che intercorrono tra la disciplina del lavoro subordinato e la regolamentazione del lavoro stagionale; basti sapere che la normativa vigente per il lavoro stagionale sembra essere posta principalmente a tutela del datore di lavoro, contribuendo così a rendere ancor più precaria la situazione lavorativa degli stagionali immigrati (Ivi, pp.103-104, pp. 106-107).

Entrando nel merito delle politiche migratorie nazionali si può sostenere che siano pensate e implementate su due livelli. Il primo è costituito dal documento programmatico triennale, che riguarda la politica di immigrazione degli stranieri nello Stato e il cui obiettivo è determinare i programmi riguardanti il fenomeno migratorio, definendo i criteri generali per la successiva determinazione annuale dei flussi in ingresso. Il secondo livello è costituito, invece, dal cosiddetto “decreto flussi” che ogni anno stabilisce il numero massimo di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro, sia quanto riguarda il lavoro autonomo sia per quanto concerne il lavoro subordinato. I lavoratori selezionati dal “decreto flussi” possono ottenere il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è attualmente subordinato alla stipula del contratto di soggiorno e ciò si pone in contrasto con la Direttiva n. 2011/98 emanata dall’Unione europea che introduce il permesso unico di soggiorno e lavoro. Ai fini dell’elaborato rileva sottolineare che il fulcro centrale della politica migratoria, che dovrebbe essere costituito dal primo livello, negli anni è venuto sempre meno. È venuta a mancare, infatti, una vera e propria strategia migratoria e perciò si è utilizzato molto più frequentemente lo strumento del “decreto flussi”. Tale mezzo è stato usato nella maniera corretta - ovvero emanato annualmente - soltanto per quanto riguarda i lavoratori stagionali. Al contrario, per la categoria più generale dei lavoratori subordinati, la cadenza annuale non è sempre stata rispettata. Un primo problema relativo alle politiche migratorie consiste quindi nel fatto che la mancata approvazione annuale delle quote di lavoratori in entrata ha determinato e determina un aumento dei lavoratori che, in assenza di altre possibilità, decidono di stabilirsi sul suolo italiano irregolarmente (Chiaromonte, 2019, pp.259-262). Proprio perché è elevato il numero dei lavoratori irregolari e clandestini presenti sul territorio italiano, periodicamente vengono adottate delle

“sanatorie” che permettono di regolarizzare la posizione dei migranti stranieri (Spinelli, 2018, pp.112-113).

Un secondo motivo per cui le politiche migratorie italiane risultano controproducenti ai fini dell’immigrazione regolare, riguarda la concessione della protezione umanitaria o internazionale ai migranti. Con l’introduzione del cosiddetto “decreto Salvini”, infatti, è andato estendendosi sempre più il campo dei requisiti necessari a ottenere tali forme di protezione. In questo modo è probabile che si allunghino le fila degli immigrati irregolari la cui unica possibilità di sopravvivenza è data dall’accesso al mercato nero (Chiaromonte, 2019, pp.261-263).

Oltre al c.d. “decreto Salvini”, è assolutamente fondamentale prendere in considerazione il decreto Bossi-Fini (legge 189/2002) che ha modificato l’art 22 del T.U. immigrazione (Spinelli, 2018, p.108) e ha stabilito che, per poter raggiungere l’Italia e accedere al mercato del lavoro, fosse necessaria la presenza di un contratto di lavoro. Il problema di questa procedura consiste nel fatto che il primo incontro fra domanda e offerta di lavoro deve avvenire quando il lavoratore si trova nel suo Paese d’origine altrimenti (Chiaromonte, 2019, pp.265-267), se fosse presente sul suolo italiano, lo sarebbe necessariamente in maniera irregolare o clandestina. Tuttavia, questo meccanismo, così come quelli precedentemente descritti, tradisce gli obiettivi delle politiche migratorie, le quali devono favorire un’immigrazione regolare e il più possibile ordinata e sostenibile a livello sociale ed economico. Ma è evidente che sia piuttosto irrealistico immaginare che l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative avvenga in due diversi Stati, magari anche in due diversi continenti. Allora, ciò che accade nella maggior parte dei casi è che lo straniero giunga in Italia irregolarmente oppure tramite un visto che non lo abilita a lavorare, entri in contatto con un datore di lavoro con cui stabilisce accordi lavorativi e successivamente tenti di ritornare nel suo Paese d’origine per poi rientrare legalmente in Italia. Ovviamente tutto

ciò avviene con il rischio di essere scoperto e, dunque, identificato come irregolare o clandestino sul territorio italiano (Ibidem).

Un altro elemento che fa sorgere criticità riguardo l'efficacia delle politiche migratorie è determinato dalle garanzie che deve dare il datore di lavoro relativamente all'alloggio e alle spese di rimpatrio del lavoratore. È evidente che l'obbligo per il datore di lavoro di accollarsi ulteriori spese disincentiva lo stesso dall'assumere un dipendente straniero, contribuendo in questo modo alla diffusione del lavoro sommerso (Ivi, pp.269-270).

Un'ulteriore modalità attraverso la quale si inibisce l'accesso di migranti regolari è il cosiddetto "test della necessità" (Chiaromonte, 2019, p.268), anche questo introdotto dalla legge 189/2002. Tale test prevede la verifica, da parte del datore di lavoro, dell'assenza di lavoratori già presenti in loco che possano svolgere la mansione per la quale il datore di lavoro richiede la disponibilità di un migrante. Anche in questo caso si tratta di una pratica che disincentiva gli ingressi regolari sul territorio italiano (Ivi, p.258-270). Il datore di lavoro, infatti, secondo l'art.22 T.U. immigrazione, ha facoltà di proporre presso lo Sportello unico per l'immigrazione - SUI - i nominativi o il numero di lavoratori stranieri che vorrebbe assumere, unitamente alla proposta di contratto di soggiorno. Tuttavia, prima di procedere con l'assunzione del lavoratore straniero - che deve rientrare nella quota di lavoratori individuati dal "decreto flussi" - deve essere verificato che sul territorio italiano o in quello comunitario non vi siano lavoratori che possano svolgere la mansione richiesta dal datore (Spinelli, 2017/2018, pp.108-109).

Sarebbe possibile procedere con l'identificazione di altri elementi che contribuiscono a ingrossare le fila dei lavoratori afferenti all'economia sommersa. Tuttavia, tale analisi non risulta essenziale ai fini di questo elaborato, il quale vuole limitarsi a mostrare, senza perizia di dettagli, come le politiche migratorie a tratti non sembrano perseguire l'obiettivo per cui sono state implementate. Si

verifica, infatti, quella dinamica precedentemente citata tale per cui l'esiguità delle quote di lavoratori migranti richiesti produce ingressi irregolari che dunque vanno ad alimentare il mercato nero del lavoro. Accade allora che aumenti la quota di lavoro sommerso e, come conseguenza, i lavoratori risultano meno tutelati e anche maggiormente esposti a pratiche quali lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Si trovano, quindi, in una situazione di "isolamento istituzionale" dal momento che risulta loro complesso rivendicare la tutela dei propri diritti magari attraverso meccanismi di denuncia (Chiaromonte, 2019, pp.265-272). Pare, allora, che sia proprio la legislazione italiana ad aggravare la condizione di fragilità dei lavoratori migranti (Spinelli, 2017/2018, p.113) e ciò costituisce uno dei motivi per cui gli immigrati sono tra le categorie di lavoratori su cui si riversano maggiormente le azioni di quei criminali che vogliono trarre vantaggio dalle situazioni in cui versano le persone più fragili. Il contesto illegale in cui si trovano catapultati i migranti clandestini all'arrivo in Italia senza dubbio facilita molto le pratiche di intermediazione illecita e il caporale viene considerato dai migranti un'opzione migliore rispetto alla possibilità di accedere in maniera "ufficiale" e regolare al mercato del lavoro, con le annesse pratiche burocratiche (Scotto, 2016, p.81). Va considerato, infatti, che tra le categorie di lavoratori svantaggiati potenzialmente preda dei caporali e di altri criminali, i lavoratori migranti stagionali sono coloro che più fra tutti sono a rischio. Ciò accade perché, ad esempio, non conoscono bene la lingua italiana e hanno difficoltà a comunicare. E allora è evidente che accedere al mercato legale nel rispetto delle lunghe procedure richieste dallo Stato italiano diventa ancor più difficile, se non quasi impossibile, per chi non ha l'opportunità di instaurare un dialogo efficace con le istituzioni e con le strutture preposte. Va aggiunto che spesso i migranti non sono a conoscenza del modo in cui funziona lo Stato italiano dal punto di vista istituzionale, né tanto meno hanno contezza dei servizi di welfare a cui potrebbero accedere e di come funzionino. Basti pensare a quanto emerso dal

rapporto di *Medici Senza Frontiere*, “*Una stagione all’inferno*”, secondo cui una percentuale di lavoratori immigrati non si sarebbe recata in ospedale nel momento del bisogno perché non era a conoscenza di quali fossero le strutture a cui rivolgersi oppure perché temeva ripercussioni dato lo status di clandestino o irregolare (Medici senza Frontiere onlus, 2008, p.7).

La gestione dei flussi migratori incide anche sulle condizioni di vita e di lavoro dei migranti: uno studio sulle condizioni dei lavoratori agricoli in Puglia¹⁰ mostra che gli immigrati neocomunitari sono vittime di episodi di maltrattamento più gravi nonostante dovrebbero godere di più tutele rispetto ai lavoratori extracomunitari e irregolari secondo le logiche precedentemente citate adottate dai caporali. Tuttavia, gli immigrati extracomunitari provenienti dall’Africa hanno maggiore esperienza nel lavoro agricolo e grazie agli anni di presenza sul territorio italiano hanno sviluppato una rete di conoscenze e contatti che permette loro di orientarsi e valutare presso quali aziende prestare la propria manodopera. Rispetto agli immigrati dell’est Europa possiedono, quindi, una quantità maggiore di conoscenze che permette loro di avere un grado di autonomia superiore nei confronti dei caporali. Inoltre, trasportare lavoratori attraverso i Paesi dell’Unione europea è sicuramente più facile rispetto a effettuare il trasporto da Paesi non UE e ciò aggrava le condizioni dei lavoratori europei che risultano maggiormente interscambiabili tra loro (Scotto, 2016, p.84).

Inoltre, come affermato precedentemente, le migrazioni incidono direttamente sulla pratica stessa del caporalato, la quale è andata modificandosi negli anni. Si è passati, infatti, dalla presenza di caporali di origine italiana che reclutavano manodopera in loco alla presenza aggiuntiva di caporali di origine straniera che si muovono

¹⁰ La ricerca in questione, dal titolo “Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale”, è stata condotta da Angelo Scotto. L’articolo descrive le caratteristiche e l’origine del caporalato nell’Italia meridionale, in particolare in relazione alla presenza dei lavoratori migranti. Il focus è posto principalmente sulla Puglia, dando rilevanza alla provincia di Foggia e al comune di Nardò.

anche nei territori di origine, con un conseguente aumento delle violenze contro le vittime. Le leggi in materia di immigrazione, dunque, non sembrano disincentivare le attività criminali e non sembrano nemmeno garantire adeguate forme di tutela per i lavoratori che desiderano giungere in Italia per trovare un'occupazione.

Ovviamente la Costituzione, per i valori che essa esprime e per il fine stesso per cui è stata promulgata, non contempla pratiche quali lo sfruttamento lavorativo. Com'è stato affermato in precedenza, la pratica del caporalato contrasta con i principi sanciti dalla Costituzione, in primis la dignità umana e la libera iniziativa economica. Il testo costituzionale, tuttavia, non si sofferma in maniera puntuale sulla figura dello straniero, essendo stata promulgata in un periodo storico in cui l'Italia era prevalentemente un Paese di emigrazione piuttosto che di immigrazione. Il principale riferimento allo straniero è contenuto nel secondo comma dell'art. 10 della Costituzione italiana: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Stabilisce, quindi, che la disciplina della figura dello straniero spetta al legislatore, il quale deve agire in conformità ai trattati internazionali in vigore e alle norme internazionali riconosciute dall'Italia. Si tratta, quindi, di una riserva di legge che demanda tutti gli aspetti del trattamento degli stranieri al legislatore, il quale deve disciplinare la condizione giuridica dello straniero. Ma poiché l'art. 10 Cost. non pare esaustivo né sufficiente per disciplinare le condizioni di trattamento dello straniero, allora si è optato per una lettura estensiva dello stesso articolo alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana. L'art. 2 Cost.¹¹ introduce il principio di personalità e stabilisce che i diritti inviolabili dell'uomo sono garantiti agli individui in quanto tali e non sulla base della

¹¹ "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

condizione giuridica di cittadino o sulla base della nazionalità. Anche l'art. 3 Cost.¹² è stato interpretato in maniera estensiva, poiché si è ritenuto che il principio di eguaglianza introdotto dall'articolo non riguardi soltanto i cittadini ma anche chi non lo è, almeno per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. Se si interpretasse in maniera letterale l'art. 3 Cost., il principio di uguaglianza non potrebbe essere applicato agli stranieri. L'articolo, infatti, specifica fin dalle prime parole che il divieto di discriminazione si applica esclusivamente ai cittadini (Spinelli, 2017/2018, pp.90- 96).

Dal quadro tratteggiato in questo paragrafo emerge che la figura del lavoratore immigrato e, più in generale, del lavoratore straniero è cruciale per l'Italia ma, ancora oggi, è scarsamente regolamentata a livello giuridico. Le norme esistenti in materia di politiche migratorie sono inefficaci – per non dire controproducenti - e ciò consente alla criminalità organizzata di conseguire importanti vantaggi. Il crimine organizzato, infatti, prospera dove lo Stato “non arriva” ovvero dove le istituzioni sono inefficienti. Ecco perché si verifica quella dinamica citata brevemente in precedenza secondo cui il lavoratore è devoto al suo aguzzino: è l'unico, infatti, che si occupa di lui, seppur ovviamente lo faccia per un proprio personale tornaconto. Il caporale, infatti, trova un'occupazione a persone così emarginate e marginali nelle società odierne che, senza la sua intermediazione, non avrebbero altri canali di accesso al mercato del lavoro, seppur si tratti di lavoro sommerso. La complessità e la gravità di questa situazione è accentuata dal fatto che è proprio la normativa italiana a concedere un ampio spazio d'azione ai gruppi che operano nell'illegalità.

¹² “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

1.4 I rapporti tra caporalato e crimine organizzato

Se ci si basa sulla definizione di “criminale” fornita dal dizionario Treccani - “Colpevole di delitti gravi, delinquente” – allora non c’è dubbio che sia possibile associare il caporale a questa figura. E in effetti, il caporale è colui che commette diversi delitti, contro i singoli ma anche contro la collettività intera, nonché contro il sistema economico e sociale del Paese. Il caporale, con la sua azione di reclutamento, viola le leggi positive e le leggi morali che governano gli uomini: in primis viola la Costituzione (Giuliani, 2015, pp.23-25), testo e spirito fondante del nostro Stato; viola le leggi e i trattati internazionali e sovranazionali sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori e sull’abolizione della schiavitù; viola le leggi nazionali vigenti in Italia che vietano l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo; viola quella legge morale che dovrebbe indurre a ritenere sacra la vita umana. Il caporale, quindi, è senza dubbio un criminale.

Ma quale tipo di rapporto intercorre tra i caporali e il crimine organizzato, di stampo mafioso e non? È lecito domandarsi, infatti, se il caporale agisca singolarmente e in maniera isolata o se sia inserito in una configurazione organizzativa più ampia. A causa dei pareri discordanti in materia, risulta difficile dare una risposta chiara e certa alla domanda che ci si è posti, motivo per cui bisogna porre dei distinguo, innanzitutto tra la criminalità di stampo mafioso e l’associazione a delinquere semplice; in secondo luogo, va effettuata una distinzione tra il caporalato agricolo e il caporalato urbano.

Ci si concentri ora sull’analisi della criminalità organizzata di stampo mafioso. Se si guarda alle forme di caporalato presenti nelle campagne, infatti, non è difficile imbattersi in articoli di giornale o accademici, documenti istituzionali o rapporti di sindacati e

associazioni, che utilizzino spesso il termine agromafie¹³, stabilendo quindi un legame tra le pratiche di caporalato e il crimine organizzato mafioso. Se, invece, si prendono in considerazione le azioni mafiose connesse all'intermediazione illecita che prendono forma nei contesti cittadini, allora non è così scontato riscontrare un nesso: per quanto riguarda il caporalato urbano, infatti, allo stato attuale, non si riscontra un equivalente delle agromafie. Gli articoli di cronaca nominano spesso forme di criminalità, ma queste vanno intese in senso più generico poiché vengono descritte in maniera poco precisa e dettagliata.

Per quanto riguarda il caporalato agricolo, quindi, senza dubbio esiste una forte correlazione tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e il settore agricolo. La mafia, infatti, “nella terra pare aver ritrovato la sua vocazione” (Borrometi, 2022) tantoché si utilizza una specifica denominazione per quelle organizzazioni criminali che operano nel settore agro-pastorale e in quello enogastronomico. Secondo gli studiosi, il settore agricolo è tra i più redditizi per il crimine organizzato, subito dopo il traffico di stupefacenti; produce un fatturato che è pari al 10% degli incassi complessivi derivanti dall'attività criminale.

¹³ Secondo Wikimafia – Libera enciclopedia sulle mafie, per agromafie “quelle organizzazioni criminali, non solo di stampo mafioso, che operano nel settore agricolo-pastorale e in generale in quello enogastronomico, realizzando adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni di false etichettature e di marchi di tutela”.

<https://www.wikimafia.it/wiki/Agromafie>

Attività		Passività	
Traffico droga	60,00	Stipendi	1,17
Tratta umani e Prostituzione	1,47	Logistica (covi, reti etc.)	0,45
Traffico di armi e Vari	5,80	Attività Corruttiva	2,75
Contrabbando, Contraffazione	7,70	Spese Legali	0,80
Racket	9,00	Investimenti	26,00
Usura	15,00	Riciclaggio	19,50
Appalti e Abusivismo	8,50	Accantonamenti	6,50
Ecomafie e agrocrimine	23,50		
Furti, rapine, truffe, giochi, etc.	3,50		
Proventi Finanziari	0,75		
Totale attività	135,22	Totale passività	57,17
		Utile netto	78,03

Tabella 1 - Bilancio della MAFIA SPA (valori in miliardi di euro). Anno 2009

Fonte: Sacco 2010, p.27

Proprio perché il settore agricolo è così remunerativo, l'attività delle agromafie coinvolge tutte le forme di criminalità organizzata mafiosa di origine italiana e, almeno parzialmente, anche quelle straniere. Sono, infatti, le organizzazioni stesse a spartirsi le attività da svolgere nei vari anelli della filiera agroalimentare. Si parla di filiera agroalimentare perché le agromafie non si occupano soltanto della coltivazione dei campi e dell'ambito agricolo in senso stretto, ma condizionano l'intera filiera produttiva che dalla coltivazione del prodotto lo porta fino ai supermercati e, dunque, sino alle tavole dei clienti degli esercizi commerciali (Borrometi, 2022): dalla gestione della proprietà dei terreni dove vengono coltivati i prodotti, passando per il reclutamento dei lavoratori e il trasporto degli stessi, fino alla distribuzione e alla vendita con particolare riguardo alla Grande distribuzione organizzata (GDO) la quale, grazie alla sua estensione sull'intero territorio nazionale e grazie alla sua struttura reticolare, consente di riciclare più facilmente il denaro di provenienza illecita (Antonelli, 2021). È proprio questo nuovo assetto produttivo e distributivo incentrato sulle filiere che ha generato un forte sbilanciamento contrattuale tra i fornitori, quali gli agricoltori, e la grande distribuzione. Sono le grandi catene della distribuzione, infatti, a dettare i prezzi di mercato, chiedendo agli agricoltori di rivendere i propri prodotti a prezzi sempre più

inferiori (Merlo, 2020, pp.10-12). All'interno di questa filiera produttiva, Cosa Nostra e Stidda, insieme ad altre organizzazioni criminali straniere, si occupano di affari che si svolgono in loco, fra cui anche il caporalato; la camorra – in particolare i casalesi – si occupano dei trasporti; la 'ndrangheta si occupa del reperimento dei camion su cui viene trasportata la merce, attività particolarmente strategica a livello economico. Le mafie, dunque, anziché contendersi il settore come fossero rivali, avviano forme di collaborazione per spartirsi i ricavi di quell'attività così redditizia, controllando la filiera agroalimentare da Nord a Sud (Borrometi, 2022). Proprio per la dinamicità della struttura organizzativa, che si snoda in tutte le fasi della produzione, le agromafie sono state definite una forma di “mafia liquida” (Antonelli, 2021). Per dare conto del livello di penetrazione della criminalità organizzata nel settore agricolo basti pensare ai mercati ortofrutticoli di Vittoria, in Sicilia, o di Fondi, nel Lazio (Nazzaro, 2021), luoghi in cui, per poter accedere, il sindacato necessita di essere scortato dalle Forze di Polizia (Pellegrini, 2021). Ma l'infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa nel settore agricolo non riguarda solo il Sud, anzi, costituisce un fenomeno nazionale (Borrometi, 2022). A tal proposito è fonte di interesse una vicenda che ha visto coinvolto in questo tipo di dinamiche il Veneto: ci si riferisce al caso della New Labor e della Geoservice, due cooperative di intermediazione di manodopera gestite da persone vicine a esponenti della 'ndrangheta cutrese, le quali fornivano squadre di braccianti alle aziende agricole del veronese – che però non sono state coinvolte nell'inchiesta (Belloni, Rizzello, 2020). Un altro episodio degno di nota è quello che ha coinvolto Bousseem, tunisino impiegato in nero nelle colline del Chianti per la produzione del famoso vino toscano. Bousseem racconta di essere quasi stato ucciso per soffocamento quando ha protestato contro la decisione di alcuni caporali di licenziarlo. I malviventi in questione, secondo le ricostruzioni effettuate, dovrebbero essere esponenti della 'ndrina Raso-Gullace-Albanese operativa a Reggio Calabria. Emblematica è

anche la storia di Dimitar, bambino di origine bulgara che, insieme alla sua famiglia, è stato condotto in Italia dalla Bulgaria tramite un viaggio organizzato da un caporale di origine rumena. Sono stati condotti prima in Emilia-Romagna e successivamente in provincia di Foggia, nel campo di Borgo Mezzanone (Palmisano, 2017, pp.27-32), uno dei ghetti più grandi d'Europa (Aglietti, 2022), per lavorare la terra. Le famiglie vivono in condizioni pessime, basti pensare che nel foggiano si sono verificati sequestri di ghetti, diversi roghi e arresti di affiliati alla camorra. Insomma, un contesto precario in cui ai bambini viene sottratto il loro futuro perché obbligati a lavorare sin dalla più tenera età (Palmisano, 2017, pp.27- 32). È evidente, quindi, l'interesse che la criminalità organizzata di stampo mafioso nutre per il settore agricolo e per tutti gli anelli della filiera agroalimentare: l'ex ministra Bellanova (Italia Viva, 2022) e il portavoce dell'associazione Avviso pubblico¹⁴ hanno affermato senza mezzi termini che parlare di caporalato significa necessariamente trattare di mafia (Ibidem; Lauria, 2020). Della stessa opinione è anche Leonardo Palmisano, autore di Mafia Caporale, un libro-inchiesta nel quale lo scrittore racconta, per ciascuna regione d'Italia, le pratiche di sfruttamento lavorativo messe in atto dai caporali e dalle organizzazioni criminali di cui questi fanno parte. Palmisano definisce Mafia Caporale quell'intreccio di interessi che si verifica con una certa frequenza nello stato italiano, grazie al quale "caporalato e impresa tendono a fondersi con le più consolidate organizzazioni mafiose" (Palmisano, 2017, p.9). Il principale business di questo intreccio criminale è il profitto illecito sul lavoro: in settori quali l'agricoltura e l'edilizia, Mafia Caporale si presenta più forte del collocamento pubblico, poiché governa in maniera capillare tali settori occupazionali, fondando una serie di agenzie di somministrazione del lavoro che servono al crimine organizzato per ripulire il denaro sporco. La predilezione del crimine organizzato per il mercato del lavoro – con

¹⁴ Avviso pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, è una rete di enti locali che concretamente si impegna per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Fonte: <https://www.avvisopubblico.it/home/home/chi-siamo/>

conseguente elusione delle normative in materia e violazione dei diritti dei lavoratori – contribuisce a collocare l'Italia al quarantanovesimo posto al mondo in termini di presenza di persone ridotte in schiavitù. Secondo il *Global Slavery Index*¹⁵ del 2016, infatti, in Europa soltanto la Polonia ha prestazioni peggiori del nostro Paese (Palmisano, 2017, pp.9-10). Altri esperti pongono l'accento sul fatto che le mafie traggono enormi vantaggi dal sistema del caporalato: secondo questa visione delle cose, la manodopera che viene reclutata dai caporali risulta particolarmente vantaggiosa a livello economico proprio perché l'intermediazione è appannaggio delle mafie le quali, attraverso l'attività del caporalato, aumentano la loro capacità di controllo del territorio e delle aziende che vi operano¹⁶ (Lauria, 2020). Come affermato in precedenza, il core business di Mafia Caporale è rappresentato dal mercato degli schiavi perché, attraverso una sorta di consorzio internazionale, i mafiosi sfruttano le nuove opportunità di guadagno offerte loro dal processo di globalizzazione continuando, tuttavia, a vigilare sul territorio a livello locale, anche attraverso l'attività di caporalato. Infatti, chi fugge dai propri Paesi d'origine a causa delle guerre e della fame, solitamente giunge in Italia attraverso il circuito della tratta gestita dal crimine organizzato, a causa del quale viene successivamente sfruttato nel territorio di arrivo. Il traffico di esseri umani, infatti, sarebbe organizzato dalle mafie attraverso la collaborazione con clan operativi nei Paesi d'origine, tra cui anche quei caporali etnici che svolgono attività di intermediazione sul suolo italiano (Toma, 2020, pp.41-42). A tal proposito sono emblematiche alcune delle storie raccontate da Palmisano come, ad esempio, la vicenda che ha

¹⁵ Il Global Slavery Index è un indice che fornisce una classifica Paese per Paese del numero di persone ridotte in condizioni di schiavitù moderna, nonché un'analisi delle azioni che i governi stanno intraprendendo per rispondere a tale situazione e uno studio dei fattori che rendono le persone vulnerabili. Viene pubblicato dalla Walk Free Foundation.

¹⁶ Si precisa che il controllo del territorio costituisce un elemento essenziale del metodo mafioso secondo il modello proposto dal Prof. dalla Chiesa, il quale ha individuato quattro elementi che connotano l'agire mafioso e che lo definiscono in quanto tale. Le mafie, infatti, per poter esercitare la loro influenza e il loro dominio, devono necessariamente controllare il territorio in cui operano.

visto coinvolto un gruppo di bambini fuggiti dalla Siria e prelevati con ogni probabilità da alcuni caporali che, attraverso l'utilizzo di un pullman, li trasportavano verso mete ignote (Palmisano, 2017, pp.262-263). In relazione ai rapporti di collaborazione tra organizzazioni criminali italiane e straniere, i quali sono divenuti sempre più fitti a seguito del processo di globalizzazione (Merlo, 2020, p.14), pare poco veritiero ipotizzare che i caporali stranieri possano agire in maniera indipendente e autonoma in territori controllati dai clan mafiosi autoctoni, considerato il consistente flusso di esseri umani che giungono in Italia. Infatti, spesso accade che il caporale venga avvicinato e minacciato da affiliati a organizzazioni mafiose locali, alle quali viene ceduto "l'appalto" o la "gestione" di un campo. Da quel momento in poi, il caporale è alle dipendenze dell'organizzazione mafiosa, la quale gli fornisce uno stipendio per lo svolgimento delle sue funzioni. La mafia, inoltre, ottiene dei ricavi consistenti dalla pratica di intermediazione anche perché tale attività le consente di associarsi a quelle figure imprenditoriali che sono disposte a competere sul mercato economico usando pratiche quali il dumping salariale¹⁷ e contrattuale e la concorrenza sleale (Lauria, 2020). Emblematica a riguardo è la definizione di caporalato come "una sottospecie di estorsione" (Mattiello, 2022). Lo sfruttamento dei lavoratori costituisce, quindi, un affare particolarmente fruttuoso secondo diversi punti di vista; basti pensare che coinvolge un'economia sommersa del valore di 208 miliardi e che potenzialmente pone a rischio la dignità di 430.000 lavoratori (Miceli, 2018). Ciò è confermato dal fatto che nel corso di un'indagine che ha riguardato un caso sfruttamento di lavoratrici e lavoratori polacchi, la

¹⁷ Dumping salariale: consiste nella pressione al ribasso dei salari. Avviene quando le condizioni salariali usuali per un determinato luogo, una professione o un settore non sono rispettate in modo ripetuto e abusivo. Generalmente una o più imprese assumono lavoratrici e lavoratori (esteri) a salari più bassi o esercitano pressioni affinché questi ultimi accettino condizioni d'impiego peggiori. Inoltre, le aziende che svolgono un ruolo dominante nel mercato pagano ai dipendenti salari troppo bassi.

Fonte: I diritti degli apprendisti,

<https://www.diritti-degli-apprendisti.ch/detail/dumping-salariale/>

Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal Dott. Colangelo, ha individuato e smantellato un sistema piramidale, in cui lo sfruttamento dei lavoratori non era operato soltanto dai caporali ma un ruolo fondamentale era rivestito anche dalla criminalità organizzata, la quale svolgeva una funzione garantista (Toma, 2020, pp.38-42).

Insomma, dal Nord al Sud Italia si riscontra “un sistema di gestione dei grandi mercati agricoli nazionali pesantemente influenzati dalle organizzazioni mafiose” (Ciccarello, 2012) seppur i casi di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera in senso stretto non debbano necessariamente essere legati alla presenza delle organizzazioni criminali (Marotta, 2022).

C'è anche chi, infatti, pur ritenendo il caporalato un'attività estorsiva, non considera corretto associare la figura del caporale a quella del mafioso. Secondo alcuni esperti, pur essendo lo sfruttamento di manodopera irregolare un sintomo dell'attività mafiosa¹⁸ (Belloni, Rizzello, 2020), c'è molta autorganizzazione sul territorio da parte dei caporali. Alcune autorevoli opinioni affermano, infatti, che “lo sfruttamento lavorativo in agricoltura non ha bisogno di criminalità organizzata” (Belloni, 2020) “perché rientra nelle dinamiche dell'organizzazione del lavoro” (Lauria, 2020). Per quanto riguarda il caporalato urbano, invece, si presenta piuttosto scarna la letteratura in materia. Sono numerosi gli articoli che descrivono l'interesse della 'ndrangheta per il settore edile e che evidenziano il triste primato detenuto dal Nord Italia

¹⁸ Si ritiene utile, in relazione a quanto affermato, riportare le parole pronunciate dal Direttore capo dell'INL Dott. Giordano nel corso dell'audizione di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati: “quando parliamo di sfruttamento del lavoro, quello previsto dall'articolo 603-bis del codice penale è un reato sentinella, cioè un reato che ne evidenzia tanti altri, per esempio la violazione delle leggi in materia di appalti e di subappalti, l'evasione fiscale, l'evasione previdenziale, i reati associativi (che sono molto diffusi), i reati fiscali, i reati ambientali o in materia di sicurezza sul lavoro (questa è una costante fissa)”.

Fonte: Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Relazione intermedia sull'attività svolta, Doc.XXII-bis n.9, Senato della Repubblica XVIII legislatura, aprile 2022, p.149.

riguardo al numero di interdittive antimafia emanate nel settore delle costruzioni (Mascolini, 2022). Tuttavia, negli articoli di giornale, il riferimento specifico al legame tra le pratiche di intermediazione illecita e il crimine organizzato mafioso è pressoché nullo. Anche il rapporto “La mafia in cantiere” (2010) elaborato dal Centro studi Pio La Torre, che si presenta molto dettagliato e approfondito, non si sofferma sullo studio del caporalato né tantomeno sulla descrizione dei legami che intercorrono tra caporali e criminali di stampo mafioso (Sacco, 2010). Tuttavia, le storie di vita racchiuse nel libro-inchiesta di Palmisano testimoniano il legame esistente tra caporali e mafiosi. Si ricorda, in particolare, l’esperienza di Kledi, muratore albanese giunto in Italia per lavorare. Il suo padrone è un boss albanese che ha contatti frequenti con la ’ndrangheta e che si occupa di collocare la manodopera albanese presso i cantieri, attivando la sua rete di contatti. Racconta Kledi:

Non è facile trovare lavoro a Torino per gli stranieri. Allora noi andiamo da lui [...]. È come un’agenzia. E se arriva uno nuovo, gli chiede cosa sa fare e lo mette alla prova [...]. Lui ci dice dove dobbiamo andare, con chi dobbiamo parlare. Poi ci dice che dobbiamo pagare per il servizio [...] (Palmisano, 2017, p.96).

Il muratore aggiunge anche che formalmente i lavoratori non pagano il caporale dal momento che viene loro richiesto di firmare un contratto di lavoro; tuttavia, ogni volta in cui viene consegnata la busta paga, sono previste decurtazioni del 25% del totale dello stipendio, che comprendono anche le spese di trasporto verso il cantiere. Il tutto ovviamente avviene con la complicità dell’avvocato che fa firmare ai lavoratori i contratti e che si occupa delle buste paga (Palmisano, 2017, pp.93-100).

A volte anche i professionisti come l’avvocato sopracitato possono essere vittime della mafia, oltre a diventarne complici. È il caso, per esempio, di un commercialista del quartiere San Paolo di Torino

che, essendosi indebitato con il crimine organizzato, è costretto a lavorare per le aziende mafiose per poter restituire il denaro che deve ai titolari (Ibidem).

Per quanto riguarda, invece, le associazioni a delinquere semplici ovvero quelle forme di criminalità che non si manifestano attraverso l'utilizzo del metodo mafioso, si propone un ragionamento parzialmente differente. Nel corso di un'intervista, Jean-René Bilongo, direttore dell'Osservatorio Placido Rizzotto¹⁹, afferma che i caporali si insinuano dove ci sono delle carenze strutturali da parte delle istituzioni pubbliche. Si pensi agli esempi proposti in precedenza, come l'assenza di mezzi di trasporto verso i luoghi di lavoro oppure le gravi mancanze dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro nel cogliere l'incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative. A causa del carattere strutturale e permanente delle inefficienze statali, le funzioni di supplenza svolte dai caporali assumono un carattere organizzato e stabile nel tempo piuttosto che sporadico. Essendo, quindi, il caporale un criminale ed essendo permanente e stabile la carenza nei servizi offerti dallo Stato, rappresenta una conseguenza logica il fatto che le attività criminali si presentino come strutturate, soprattutto a causa della continuità con cui questi "servizi sostitutivi" erogati dai criminali vengono richiesti. È altamente probabile, allora, che esista una struttura organizzativa che si snoda alle spalle delle attività di reclutamento ma tale organizzazione non necessariamente deve qualificarsi come mafiosa seppur certamente sia criminale. Non tutte le notizie riportate dai giornali relative allo sfruttamento lavorativo, infatti, descrivono relazioni esistenti tra i caporali e il crimine mafioso.

¹⁹ L'Osservatorio Placido Rizzotto nasce nel 2012 su proposta della CGIL, in particolare per volontà del sindacato di settore FLAI – Federazione Lavoratori AgroIndustria. Nasce a pochi mesi di distanza dai funerali di Stato celebrati a Corleone in memoria del sindacalista – Placido Rizzotto - ammazzato da Cosa Nostra nel 1948. L'Osservatorio si occupa di indagare l'intreccio tra la filiera agroalimentare e la criminalità organizzata, prestando particolare attenzione al fenomeno del caporalato e dell'infiltrazione mafiosa nel mercato del lavoro agricolo.

<https://www.flai.it/osservatoriopr/osservatorio-placido-rizzotto/>

In conclusione, si ricorda quanto affermato da Omizzolo²⁰ ovvero che “il caporalato è considerato un reato spia della presenza di attività mafiose” poiché è “probabile che lì dove esso si manifesta vi siano organizzazioni criminali variamente intese, anche straniere, che agiscono con metodologie tipicamente mafiose” (Belloni, Rizzello, 2020). Nonostante, quindi, il caporalato sia indicato come un reato sentinella della presenza mafiosa (Ciccarello, 2012) è significativo il fatto che, allo stato dell’arte, non siano stati avviati procedimenti per mafia e, contemporaneamente, per caporalato. Dal punto di vista giudiziario, infatti, la questione si presenta come quasi del tutto inesplorata (Ibidem). Tuttavia, facendo tesoro dell’insegnamento di Falcone secondo cui per fiutare gli interessi delle mafie bisogna seguire i flussi di denaro (c.d. follow the money), non è difficile ipotizzare che la criminalità organizzata possa nutrire dei grandi interessi per la gestione le attività di caporalato sul territorio.

Con riferimento ai rapporti che intercorrono tra crimine organizzato – inteso in senso lato - e la specifica attività del caporalato, il direttore dell’INL Giordano precisa che l’elemento della visibilità costituisce una differenza notevole che intercorre tra queste due realtà: mentre il crimine organizzato tradizionale tende a mimetizzarsi e nascondersi, il caporale deve essere ben visibile e riconoscibile per poter attrarre i lavoratori. Dal punto di vista criminologico, quindi, ciò permette di distinguere, almeno per quanto riguarda questo aspetto, la pratica del caporalato dalla visione classica del crimine organizzato (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.149).

²⁰ Marco Omizzolo, è un sociologo nato a Sezze, in provincia Latina. Insegna Sociopolitica delle migrazioni presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Sapienza di Roma e collabora con le riviste scientifiche che si occupano di studi migratori e con diverse testate giornalistiche, tra cui l’L’Espresso, Il Manifesto, MicroMega. È autore di numerosi saggi scientifici come Sotto Padrone (Fondazione Feltrinelli) e La Quinta Mafia (RadiciFuture 2021). Fonte: <https://www.inmigrazione.it/it/socie-e-soci/marco-omizzolo>

Terminando questo primo capitolo dell'elaborato, va precisato che sono molti i temi trasversali al caporalato. Chi scrive ha cercato di fornire una panoramica generale del fenomeno, operando una scelta in termini di approfondimenti da proporre. Si è scelto, infatti, di indagare il tema delle politiche migratorie e del crimine organizzato, poiché si ritiene siano due aspetti imprescindibili nel discorso sul caporalato, data la loro incidenza macroscopica su tale pratica. Tuttavia, sono molti altri gli argomenti che possono essere approfonditi: si pensi alle misure relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, che vengono disapplicate nel 100% dei casi in cui si palesano pratiche di caporalato poiché si vuole risparmiare sui costi di messa in sicurezza (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.151- 152); o, ancora, si pensi al fenomeno della tratta a fini di prostituzione, alle adozioni illegali di minori e al traffico illecito di organi (Giuliani, 2015, p.19). In merito a queste ultime, si tratta di attività che hanno tutte a che fare con realtà criminali a vari livelli, motivo per cui si è deciso di analizzare in un unico paragrafo il tema dei legami tra crimine organizzato e intermediazione illecita, senza proporre approfondimenti relativi alle specifiche attività criminali che, tuttavia, sarebbero degne di attenzione.

2. L'inquadramento giuridico del caporalato

Nelle pagine che precedono si è cercato di evidenziare come la distinzione tra i concetti di schiavitù, servitù e sfruttamento lavorativo si presenti particolarmente labile, laddove il significato stesso dell'espressione "sfruttamento lavorativo" appare piuttosto fumoso, tanto che sia in dottrina quanto in giurisprudenza, domestica ed europea, si nota il frequente utilizzo di espressioni tautologiche. Le accennate difficoltà definitorie, dunque, implicano un ricorso all'espressione quantomeno vago e ciò rappresenta senza dubbio un aspetto problematico ai fini che si intendono perseguire nell'elaborato, poiché il caporalato si configura in primis quale forma di sfruttamento lavorativo: infatti, la norma che punisce la condotta oltre a chi si avvale della manodopera reclutata dai caporali è l'art. 603-bis c.p., rubricato "attività di intermediazione illecita²¹ e sfruttamento del lavoro". È, allora, facilmente intuibile

²¹ Al fine di limitare fin da subito l'ambito di indagine è necessario precisare le differenze che intercorrono tra le fattispecie dell'intermediazione illecita – principale oggetto di interesse dell'elaborato - e dell'interposizione di manodopera.

L'accennata distinzione sussiste, tuttavia, su un piano meramente formale, infatti, le problematiche della mediazione e della interposizione vengono de facto a sovrapporsi e sono state storicamente affrontate in modo coordinato.

L'intermediazione illecita si configura essenzialmente come una forma di mediazione operata da un soggetto terzo volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e il collocamento dei lavoratori.

Di contro, l'interposizione illecita, anche nota con la denominazione di "somministrazione illecita", individua quel fenomeno tale per cui un imprenditore impiega lavoratori reclutati per mezzo di un soggetto terzo che ne è formalmente il datore di lavoro e dal quale i lavoratori ricevono il proprio compenso. Si tratta, pertanto, di una mera attività di fornitura di personale, la cui peculiarità concerne principalmente la separazione tra il datore di lavoro e l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, ovvero la distinzione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale. Diverse sono le fattispecie riconducibili al reato di interposizione illecita. Una prima ipotesi si verifica qualora la messa a disposizione dei dipendenti avvenga da parte di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni o senza che siano rispettati i limiti e le modalità previsti dalla legge secondo il disposto dagli articoli 32, 33, 34, Decreto legislativo n. 81 del 2015. Nell'ambito degli appalti, è ritenuto sussistente il reato nel caso dei c.d. appalti irregolari o fittizi. Nella prassi è invalsa anche la dicitura di "somministrazione nulla", nei casi

come il non poter attingere ad una definizione chiara di sfruttamento lavorativo possa pregiudicare un'applicazione rigorosa della norma che, proprio a causa di questa lacuna definitoria, rischia di connotarsi per un'efficacia limitata. Si tenterà, allora, di fare luce sul significato giuridico del comportamento penalmente rilevante, approfondendo lo studio dell'art. 603-bis c.p. in relazione ad una diversa disposizione inserita nel Codice penale volta a disciplinare situazioni contigue a quelle dello sfruttamento, ovvero l'articolo 600 rubricato "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". Detto articolo sanziona attività simili al caporalato e allo sfruttamento lavorativo e ciò aumenta le difficoltà riscontrate dall'interprete nell'effettuare l'appena sopra ricordata distinzione tra i termini sfruttamento lavorativo, servitù e schiavitù.

Se l'art. 600 c.p. resta la disposizione fondamentale per accingersi allo studio delle pratiche di caporalato rappresentando il nodo centrale della questione definitoria - dal concetto di schiavitù discendono, infatti, anche i significati dei termini servitù, lavoro forzato e sfruttamento lavorativo -, tuttavia particolare attenzione dovrà essere rivolta all'art. 603-bis c.p. che espressamente ne sanziona la fattispecie (Cucinotta, 2022, p.130).

La volontà di definire lo sfruttamento lavorativo dal punto di vista giuridico deriva dall'esigenza di individuare i limiti di operatività della norma di contrasto a tale attività e dalla necessità di ridurre la discrezionalità che permane in capo al giudice nell'applicazione della legge stessa: se il concetto di sfruttamento è ambiguo, allora l'impostazione politico-culturale dell'interprete della norma

in cui sussiste la mancanza della forma scritta nel contratto di somministrazione del lavoro. Da ultimo, la nota n. 77/2009 del Ministero del Lavoro precisa che "l'interposizione illecita di manodopera sussiste tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, riservandosi i compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, ma senza un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e senza una concreta organizzazione della prestazione lavorativa che risulti finalizzata ad un risultato produttivo autonomo".

Fonte:

<https://www.wikilabour.it/dizionario/appalto-somministrazione-https://docs.google.com/document/d/1mBagy2SSZgi9qnBROKNxCssmIrJc1A8nljoYg13Z-is/edit?tab=t.o>

assume una rilevanza superiore. Si è parlato a tal proposito dello sfruttamento lavorativo come di un concetto disposizionale (Merlo, 2020 a, p. 58, p.111), ovvero relativo alle abitudini acquisite e alla predisposizione mentale (Disposizionale (voce) in Oxford Languages dizionario online): allo stato attuale, infatti, il concetto di sfruttamento è denso di elementi valutativi di “carattere meta o pre giuridico” (Merlo, 2020 a, p.58). A seconda della prospettiva ideologica attraverso cui lo si guarda, allora, lo sfruttamento lavorativo assume un ruolo e una legittimazione diversi: se si prende a modello il capitalismo, lo sfruttamento si connota per essere un elemento intrinseco del sistema produttivo tantoché, secondo alcune opinioni, una minima componente di servitù nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori risulta ineliminabile, soprattutto per quanto riguarda i lavori manuali (Merlo, 2020 a, pp. 58-61). C’è chi, infatti, non condivide l’idea prospettata nel primo capitolo secondo cui le pratiche di sfruttamento, schiavitù e servitù costituiscano un continuum con gradazioni differenti di una stessa pratica ma, anzi, ribadisce la “normalità” e l’ineliminabilità delle forme di lavoro degradanti, poiché figlie di uno specifico modello di produzione ovvero del capitalismo.

Si cercherà, allora, di approfondire lo studio degli strumenti normativi di contrasto allo sfruttamento lavorativo assumendo una prospettiva quanto più neutrale, che prescindendo da eventuali credenze e prospettive ideologiche relative al tema e che assuma come punto di partenza lo studio delle norme.

2.1 Il concetto di sfruttamento lavorativo e il legame con l’art. 600 del Codice penale

La vaghezza del concetto di sfruttamento lavorativo – e le difficoltà di applicazione delle norme sanzionatorie che ne derivano – devono essere ricondotte in primo luogo alla politica, intesa come *politics*: per fornire una definizione di sfruttamento lavorativo –

che inevitabilmente condiziona il raggio di tutela dei diritti dei lavoratori e l'ampiezza dell'attività di repressione - è necessario il bilanciamento tra gli interessi economici del Paese, il quale deve restare competitivo sul mercato globale, e i diritti fondamentali degli uomini. Una definizione chiara e univoca di sfruttamento lavorativo, allora, non può che essere proposta dal legislatore nazionale o, tuttalpiù, da quello europeo (Braschi, 2022). In secondo luogo, anche la molteplicità delle forme contrattuali che regolano il mercato del lavoro italiano contribuisce a produrre una situazione caotica, senza considerare poi l'incertezza interpretativa che accompagna le nuove tipologie contrattuali (Merlo, 2020 a, p.59). Allo stato attuale, quindi, il concetto di sfruttamento lavorativo si presenta fumoso, con il conseguente rischio che risulti ambiguo anche l'intervento repressivo in materia (Cucinotta, 2022, pp.131-132). A tal proposito, la giurisprudenza non ha chiarito, per esempio, la differenza fra le ipotesi - più gravi - di schiavismo, le forme di schiavitù contrattualizzata e le tipologie di lavoro del tutto legali che ledono i diritti dei lavoratori. Risulta complesso, allora, stabilire il confine tra diverse ipotesi di reato che disciplinano fattispecie simili fra loro, come ad esempio l'art. 600 c.p.²² - *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* - e l'art. 603-bis c.p. - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (Braschi, 2022). In relazione all'art. 603-bis c.p., infatti, il legislatore non si è adoperato per definire il concetto di sfruttamento in modo diretto ma ha adottato degli indici che

²² L'art. 600 c.p. sanziona il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dispone: "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi]."

rappresentano elementi ricorrenti in condizioni di sfruttamento, ottenuti positivizzando alcuni elementi sintomatici che la giurisprudenza aveva individuato per verificare la sussistenza del reato di riduzione in schiavitù (Merlo, 2020 a, pp.57-58). Gli indici proposti dal legislatore per orientare l'interprete nell'individuazione delle attività di caporalato, quindi, fanno riferimento alla stessa giurisprudenza che aveva elencato gli indici per la fattispecie di cui all'art. 600 c.p., ampliando le difficoltà nel distinguere le due ipotesi di reato (Ibidem). Va precisato che l'enumerazione in questione possiede un carattere esclusivamente indiziario e, soprattutto, non esaustivo dei possibili casi di sfruttamento (Braschi, 2022), motivo per cui gli indici non possono essere considerati una definizione adeguata per descrivere lo sfruttamento lavorativo (Cucinotta, 2022, p.131): la sussistenza e la verifica delle condizioni di un solo indice non rappresenta un sintomo di sfruttamento, ma è necessario che si manifestino reiterate violazioni delle norme poste a tutela del lavoratore (Merlo, 2020 a, p.76).

La giurisprudenza, quindi, non ha individuato una definizione univoca e condivisa dell'espressione "sfruttamento lavorativo" presenti nell'art. 603-bis c.p. ma, per quanto attiene all'espressione "riduzione in schiavitù" presente nell'art. 600 c.p., l'orientamento della stessa si presenta consolidato e concorde. Il primo riferimento alla definizione di schiavitù è contenuto nella Convenzione di Ginevra del 1926, nella quale si afferma che la schiavitù consiste nell'esercitare su un'altra persona il diritto di proprietà. Attualmente si sostiene che la violazione delle norme poste a tutela del lavoratore non configuri il reato di riduzione in schiavitù, a meno che non sia possibile dimostrare l'incapacità di autodeterminarsi del soggetto lavoratore. A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che le condizioni lavorative estenuanti e i contesti abitativi precari che si accompagnano al caporalato, pur essendo un elemento tipico delle condizioni di servitù, non possono essere considerati prove dell'incapacità di autodeterminazione del

soggetto. Il concetto di riduzione in schiavitù è, quindi, molto più definito e chiaro rispetto allo sfruttamento lavorativo. In merito a ciò, la Corte di Assise di Lecce ha tentato di proporre una distinzione tra la condotta incriminatrice della fattispecie penalmente rilevante di cui al 603-bis c.p. rispetto a quella presa in esame dall'art.600 c.p. a partire da un caso concreto in cui, a causa dello sfruttamento lavorativo e dell'approfittamento dello stato di bisogno, un lavoratore sia stato ridotto in servitù. La Corte è giunta alla conclusione che la differenza che intercorre tra gli elementi che caratterizzano l'art. 600 c.p. e quelli descritti dall'art. 603-bis c.p. sia di tipo esclusivamente quantitativo e non qualitativo: si è posta, infatti, sulla linea di quanto affermato dall'OIL, la quale sostiene che schiavitù, servitù e le altre forme gravi di sfruttamento lavorativo siano categorie concettuali molto difficili da distinguere (Ibidem) poiché consistono in situazioni dai “contorni sfocati collocate fra i due estremi della piena libertà di scelta e della sua totale assenza” (Cucinotta, 2022, p.131). Come affermato nel primo paragrafo del primo capitolo, infatti, si tratta di una differenza che attiene al livello di gravità del reato: lo sfruttamento lavorativo, che si configura come un fatto tipico molto più scarso, non si caratterizza per quei tratti così lesivi che invece definiscono la condizione di servitù. Ad esempio, il reato di cui all'art. 600 c.p. implica il venir meno della libertà di autodeterminazione, elemento non necessario ai fini dell'art. 603-bis Codice penale (Braschi, 2022): la riduzione e il mantenimento in condizioni di schiavitù o in servitù, infatti, si configura qualora si obblighi qualcuno a erogare “prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi” (Braschi, 2022). Ma le difficoltà definitorie aumentano se si considera che gli artt. 600 c.p. e 603-bis c.p. tutelano gli stessi beni giuridici, ovvero la dignità umana e la libertà personale degli individui. Aumenta, perciò, la probabilità che fatti delittuosi caratterizzati da un livello elevato di gravità – che quindi dovrebbero essere ricondotti nella

sfera applicativa di cui all'art. 600 c.p. - vengano disciplinati secondo la fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p., anche per effetto dell'assenza di una definizione chiara di sfruttamento lavorativo. In casi di questo tipo, in cui non c'è una giurisprudenza consolidata, è determinante l'interpretazione dell'evento che viene data dall'autorità giudiziaria: uno stesso fatto può essere inquadrato nell'ambito dell'art. 600 c.p. qualora si reputi che la violazione principale sia la lesione della libertà di autodeterminazione ma, in merito agli stessi fatti, potrebbe essere considerata prioritaria la libertà contrattuale del lavoratore, rendendo così necessaria l'applicazione dell'art. 603-bis c.p. (Braschi, 2022).

La “confusione” in merito a quali fatti vengano disciplinati dall'art. 600 c.p. e quali dall'art. 603-bis c.p. affonda le radici nel 1930, anno in cui fu introdotto il delitto di riduzione in schiavitù all'art. 600 del Codice penale Rocco, il quale puniva chiunque riducesse una persona in schiavitù o in condizioni analoghe a quelle di schiavitù. La giurisprudenza dell'epoca interpretò tale norma in maniera restrittiva, stabilendo che la nozione di schiavitù potesse riferirsi soltanto a quei comportamenti che si configuravano come una privazione dello status libertatis della vittima per mezzo di istituti propri dell'ordinamento giuridico. La disciplina dell'epoca dell'istituto della schiavitù era piuttosto ampia poiché integrava anche le “condizioni analoghe alla schiavitù”, come ad esempio i casi di servaggio (ovvero la servitù della gleba) e le pratiche da cui le donne non avrebbe potuto sottrarsi poiché oggetto di cessione a terzi da parte di altri individui, generalmente mariti, padri, tutori. Ma nonostante la fattispecie disciplinata fosse piuttosto ampia e comprendesse una serie di fenomeni, fu data un'interpretazione restrittiva sia del concetto di schiavitù sia dell'espressione “forme analoghe di schiavitù”. La giurisprudenza, infatti, stabilì che, affinché si verificasse la fattispecie di schiavitù, sarebbe stato necessario che la privazione dello status libertatis della vittima non avvenisse de facto ma attraverso gli strumenti del diritto. Tuttavia, tale previsione appariva inefficace e irrealizzabile poiché nel 1926

l'Italia aveva aderito alla Convenzione di Ginevra sulla schiavitù, con la quale quest'ultima veniva ripudiata. Di conseguenza, era impossibile che all'interno dell'apparato normativo nazionale fossero previsti strumenti che avrebbero potuto consentire la riduzione in schiavitù di alcune persone ad opera di altre e, quindi, non sarebbe potuto accadere che la privazione della libertà di una persona avvenisse secondo i modi previsti dalla legge. Tuttavia, il problema effettivo era rappresentato dalla schiavitù de facto, la quale era stata ricondotta al delitto di plagio, disciplinato dall'art. 603-bis Codice penale. A tal proposito, considerando che, pur non realizzando una soggezione di tipo giuridico di una persona ad un'altra, le condotte messe in pratica erano solite produrre, nei fatti, gli stessi effetti, il legislatore stabilì che in merito alle "condizioni analoghe alla schiavitù" sarebbe stato opportuno assumere un'interpretazione estensiva, riconducendo tale espressione alla fattispecie disciplinata dall'art. 600 del Codice penale. Ed è proprio grazie a due interventi della giurisprudenza che è stato possibile ricondurre la pratica della schiavitù de facto all'art. 600 Codice penale. In primo luogo, la sentenza n. 96/1981 emanata dalla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del delitto di plagio disciplinato dall'art. 603-bis c.p., poiché in contrasto con l'art. 25 della Costituzione in quanto violava il "principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale" (Giuliani, 2015, p.90). Accadde quindi che, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'art 603- bis c.p., l'art. 600 c.p. colmò il deficit di tutela generata dall'abrogazione dell'ipotesi di reato di plagio. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ricondotto la disciplina del delitto di schiavitù de facto alle condizioni "analoghe alla schiavitù", le quali afferiscono all'art. 600 del Codice penale. Con la previsione del contrasto alla schiavitù di fatto oltre a quella di diritto, l'art. 600 c.p. si è trasformato in una norma posta a tutela del bene giuridico della dignità umana: in questo modo è senza dubbio aumentata l'efficacia delle misure di contrasto alla

riduzione in schiavitù, amplificando il sistema sanzionatorio penale rispetto a queste gravi forme di sfruttamento lavorativo e della persona (Giuliani, 2015, pp.86-91). Si può affermare, allora, che l'art. 600 c.p., disciplina la fattispecie della schiavitù nelle sue diverse manifestazioni.

Successivamente, nel 2006, il governo Prodi presentò per la prima volta un disegno di legge in materia di caporalato alla Presidenza del Senato con l'intento di prendere una chiara posizione sull'assenza di misure adeguate al fine di contrastare un fenomeno molto diffuso, soprattutto in edilizia e agricoltura, quale il caporalato. Il decreto legislativo in questione aveva ad oggetto "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale" e prevedeva la collocazione di tale fattispecie delittuosa all'interno dell'art. 600 c.p., in relazione al fatto che le pratiche di caporalato erano solite generare conseguenze simili a quelle disciplinate dall'art. 600 c.p., come ad esempio l'asservimento dei lavoratori (Ivi, pp.119-112). La norma così come viene applicata oggi, invece, è stata introdotta dal decreto legge n. 138 nel 2011, la c.d. *Manovra-bis*, la quale aveva l'obiettivo di predisporre misure aggiuntive per stabilizzare il contesto finanziario del Paese, promuovendone lo sviluppo. Certamente risulta peculiare la modalità con cui il delitto di caporalato è stato introdotto nell'ordinamento: la *Manovra-bis*, infatti, era un testo di carattere economico e finanziario che, in quanto tale, ha condizionato molto – in senso peggiorativo – l'efficacia e la qualità della normativa e dei suoi effetti dal punto di vista dello sfruttamento lavorativo: ad esempio, non era stata prestata particolare attenzione alla definizione dell'attività di caporalato, poiché il tema era certamente importante ma non preponderante all'interno di una legge di stabilizzazione finanziaria, in quanto non si configurava come una norma volta a disciplinare ad hoc tale reato (Ivi, pp.136-137).

Parimenti a livello europeo il legislatore non ha fornito un'interpretazione chiara e univoca dello sfruttamento lavorativo, concetto che si rivela "impreciso e lacunoso" (Cucinotta, 2022, p.6) anche a livello sovranazionale. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1948 vieta la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato o obbligatorio, ma non definisce queste pratiche in maniera puntuale. Un primo tentativo definitorio a livello sovranazionale è stato effettuato dalla Corte di Strasburgo a partire dalla sentenza *Siliadin vs. Francia* del 26 luglio 2005, ric. n. 73316/01. La Corte ha precisato che i concetti di schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligatorio non possono essere sovrapposti, in quanto rimandano a pratiche molto diverse tra loro. Nell'ambito della sentenza sopracitata è stato precisato, infatti, che per schiavitù si deve intendere "lo stato o la condizione di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà"; che il lavoro forzato consiste in "qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente"; che la servitù rappresenta "una forma speciale di lavoro forzato" cioè una forma di "lavoro forzato aggravato". Inoltre, attraverso la sentenza *S.M. vs. Croazia* del 30 giugno 2020 emanata dalla Corte Edu, i giudici di Strasburgo hanno sottolineato che schiavitù, servitù e lavoro forzato sono pratiche autonome e distinte dalla tratta di persone, con la quale spesso queste attività sono state intercambiate e sovrapposte in molteplici occasioni (Cucinotta, 2022, pp.133-134).

Si nota, quindi, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, uno sforzo volto a definire questi concetti, così da agevolare l'interpretazione di quelle norme inerenti alle tre pratiche sopracitate. Ciononostante, le proposte definitorie effettuate sino ad ora non sembrano risolvere la questione poiché, dal punto di vista pratico, è ancora piuttosto difficile evitare sovrapposizioni terminologiche nella disciplina di queste attività. Si pensi, ad esempio, alle spiegazioni di servitù e di schiavitù sopra riportate.

Costringere una persona a svolgere un'attività lavorativa come previsto dalla definizione di servitù, significa esercitare il diritto di proprietà su quella persona ovvero ridurla in condizioni di schiavitù, generando una sovrapposizione tra i due concetti. In Italia la scarsa precisione definitoria rimane confinata in un ambito piuttosto teorico e astratto, poiché l'ordinamento nazionale disciplina la schiavitù e la servitù in maniera identica, ovvero come fossero una stessa attività e, di conseguenza, uno stesso reato. La questione diventerebbe maggiormente rilevante qualora l'ordinamento disciplinasse in modo differente i due reati perché, in quel caso, sarebbe essenziale capire la fattispecie incriminatrice. Al momento non sono stati forniti ulteriori chiarimenti per meglio comprendere cosa il legislatore intenda con i termini in questione e, per questo motivo, lo sfruttamento lavorativo risulta oggi un concetto impreciso e lacunoso (Ivi, pp.134-136).

Per provare ad abbozzare una definizione di sfruttamento lavorativo, è interessante andare a vedere quanto viene riportato nei dizionari della lingua italiana. La radice del termine sfruttamento rimanda al verbo *sfruttare* che, in senso lato e figurato, indica l'atto di ricavare l'utilità o il vantaggio più ampio possibile da una situazione.

Evidenzia aspetti rilevanti anche la definizione di sfruttamento come la facoltà di trarre un beneficio da una prestazione d'opera senza ricompensarla nella maniera adeguata, con l'approfittamento da parte di un soggetto della condizione privilegiata in cui versa o dello stato di bisogno di chi eroga la prestazione (Merlo, 2020 a, p.60). Le definizioni riportate dai dizionari non hanno natura giuridica vera e propria e, per questo motivo, continua a sussistere la lacuna definitoria di cui si è discusso ma, nonostante ciò, è degna di nota l'abilità di condensare in poche righe tutti gli elementi chiave di cui ha trattato anche la dottrina.

Per concludere questo paragrafo, si propone un'interpretazione che appare convincente a chi scrive: la definizione presa in esame è

stata proposta da Merlo (2020, a) e pare condensare tutti gli elementi di cui si è trattato, assumendo un occhio critico sulle difficoltà di cui si è fatto cenno. Secondo la riflessione proposta, lo sfruttamento lavorativo non consiste in una condizione fattuale oggettiva ma in un fatto interpretato, in particolare in un concetto moralizzato negativamente. È presente, quindi, una rappresentazione morale del fatto che assume un carattere negativo, poiché le condizioni in cui versano i lavoratori vengono considerate ingiuste e lesive della dignità umana che viene offesa dalle pratiche di caporalato e, più in generale, dallo sfruttamento lavorativo. A livello giuridico, gli elementi morali dell'ingiustizia e della compressione della dignità vengono trasposti nelle espressioni "approfittamento dello stato di bisogno" (Art. 603-bis c.p.) e "condizioni di sfruttamento" (Art. 603-bis c.p.). Allora, per ottenere una maggiore chiarezza definitoria, l'espressione "condizioni di sfruttamento" presente nel testo normativo, così generica e ampia, sarebbe stato opportuno sostituirla con la locuzione più specifica di "condizioni lavorative degradanti" (Merlo, 2020 a, p.114) che, qualora fossero imposte approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, configurerebbero il reato di sfruttamento lavorativo in senso proprio. L'approfittamento dello stato di bisogno consiste nell'imposizione da parte del datore di condizioni lavorative al di sotto degli standard accettabili e rappresenta il carattere di ingiustizia che connota lo sfruttamento del lavoro citato in precedenza (Ivi, pp.114-115). Tenendo conto di questi aspetti, quindi, lo sfruttamento del lavoro può essere definito come "l'imposizione di condizioni di lavoro degradanti approfittando dello stato di bisogno del lavoratore" (Merlo, 2020 a, p.115): in questo modo, si presenta come un concetto maggiormente definito che integra gli elementi previsti dalla fattispecie senza scivolare nell'utilizzo di tautologie (Ibidem). Inoltre, rileva sottolineare il ruolo che riveste la dimensione culturale nel favorire la proliferazione dello sfruttamento lavorativo: nelle nostre società c'è scarsa percezione della gravità

degli abusi nei confronti dei lavoratori di cui si è trattato e delle forme che assume lo sfruttamento lavorativo, che viene quasi considerato un fatto reificato e ineliminabile. Di conseguenza, sono piuttosto comuni e diffusi atteggiamenti di tolleranza, che amplificano la diffusione e la pervasività dello sfruttamento, poiché sembrano quasi legittimarlo (Ivi, p.116-117). Vi è, quindi, una dimensione esplicativa aggiuntiva sulla quale sin qui non è stata riposta particolare attenzione ma che rappresenta una delle principali chiavi di lettura delle dinamiche di sfruttamento: ci si riferisce alla dimensione educativo-culturale, la quale potrebbe rappresentare una nuova modalità di contrasto allo sfruttamento lavorativo, che assume un approccio preventivo piuttosto che repressivo, promuovendo la tutela della dignità dei lavoratori a scapito dell'obiettivo di incrementare i guadagni con ogni mezzo.

2.2 Art. 603-bis del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Come è stato affermato in precedenza, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 – c.d. *Manovra-bis* (Giuliani, 2015, p.136) - con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato. Successivamente è stato modificato dalla l. 29 ottobre 2016, n. 199, la quale si presenta come una norma di portata generale volta a sanzionare gli abusi perpetrati a danno dei lavoratori (Braschi, 2022). Il delitto è attualmente disciplinato dall'art. 603-bis del Codice penale.

Al reato in questione è sempre stata applicata l'etichetta di “legge contro il caporalato” (Merlo, 2020 a, p.5), ponendo così l'attenzione principalmente sui c.d. comportamenti interpositori e di sfruttamento diffusi nelle campagne del Sud Italia.

In verità, la norma disciplina uno spettro più ampio di prevaricazioni e di abusi nei confronti dei lavoratori, che non riguarda soltanto le zone rurali e meno sviluppate del Paese (Merlo, 2020 a, pp.84-95). In relazione a questo aspetto, le modifiche che sono state apportate alla norma avevano proprio l'aspirazione di far sì che quest'ultima assumesse un carattere intermedio, nel senso che il legislatore si era posto l'obiettivo di sanzionare le condotte relative al c.d. caporalato grigio, ovvero quelle condotte che si collocano in una fascia intermedia nella scala di gravità relativa alle forme di sfruttamento. In particolare, si tratta di una legge che vuole punire quei comportamenti criminosi per i quali le sanzioni in materia di intermediazione e somministrazione del lavoro erano troppo blande ma per i quali non sussisteva il requisito di totale asservimento delle vittime tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 600 c.p., nonostante venisse comunque lesa la dignità degli individui (Giuliani, 2015, pp.138-139).

Prima di procedere con un'analisi dettagliata di quanto previsto dall'art. 603-bis del Codice penale, occorre trascrivere la norma stessa:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In primo luogo, si evidenzia il carattere di residualità del reato sanzionato dall'art. 603-bis c.p., la quale si evince dalla clausola posta nell'incipit del primo comma dell'articolo: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*". Nel dettaglio, il riferimento alle più gravi forme di reato concerne l'ipotesi di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù prevista all'art. 600 del Codice penale (Giuliani, 2015, p.143, pp.174-175).

Per quanto riguarda i soggetti a cui si riferisce il reato di cui all'art 603-bis c.p., il legislatore individua come soggetto passivo la manodopera, in quanto destinataria dell'attività illecita di reclutamento e sfruttamento lavorativo (Ivi, p.138). Utilizzando il

termine manodopera, il legislatore fa riferimento a un “numero indefinito di persone che vengono attratte nelle maglie dello sfruttamento” (Ibidem), rivolgendosi così ad ogni lavoratore vittima dello sfruttamento, dove per lavoratore s’intende “qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di lavoro” (Art. 2 comma 1, lett. j, d. lgs n. 276 del 2003) comprendendo sia gli *insiders*, ovvero i lavoratori regolarmente assunti dal datore di lavoro, sia gli *outsiders*, ossia chi è in cerca di un’occupazione, i quali rappresentano le principali vittime del caporalato. In particolare, ad essere tutelato è lo *status libertatis* (o personalità individuale) del lavoratore, inteso come l’insieme “dei diritti e delle prerogative proprie di ogni individuo alla base dell’esercizio delle singole libertà” (Art. 2 comma 1, lett. j, d. lgs n. 276 del 2003). Successivamente la giurisprudenza ha fatto coincidere la personalità individuale con la dignità umana, riconoscendo che il complesso di diritti tutelati è proprio dell’uomo in quanto tale e non una prerogativa esclusiva del lavoratore (Giuliani, 2015, pp.138-139). Si riconferma, allora, quanto affermato nel precedente capitolo, ovvero che la più grave lesione dei diritti operata dal caporalato riguarda la dignità umana. Si ribadisce, inoltre, che una seconda lesione riguarda la libertà di iniziativa economica, la quale viene violata a causa del ricorso al mercato nero da parte di quegli imprenditori che si avvalgono dei caporali. In merito a questa seconda violazione di diritti, tuttavia, il legislatore non si mostra particolarmente sensibile, tantoché la libertà di iniziativa economica privata non si configura come un bene giuridico espressamente tutelato dalla norma (Ivi, pp.140-141).

Le figure chiave coinvolte nelle pratiche di caporalato sono tre: i lavoratori, che vengono reclutati e sfruttati data la loro condizione di vulnerabilità; i datori di lavoro, che domandano forza-lavoro a basso costo; il caporale, che tenta di soddisfare la richiesta del datore di lavoro e si pone come intermediario e anello di congiunzione tra la domanda e l’offerta di lavoro. Si tratta di attività che sono strettamente connesse tra loro poiché la ragion

d'essere di una la si trova nelle altre, creando un circolo vizioso difficile da rompere: la figura dei caporali si rende necessaria perché il datore di lavoro richiede una contrazione del costo del lavoro, la quale può essere soddisfatta grazie al fatto che nel mercato del lavoro sono presenti lavoratori che si trovano in condizioni di particolare bisogno e vulnerabilità. Se, quindi, i soggetti passivi del reato sono i lavoratori, i soggetti attivi sono i caporali e i datori di lavoro. La legge, infatti, punisce “chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione” e “chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione”. In riferimento all'attività di intermediazione e, dunque, alla punizione di chi svolge tali attività, va precisato che la norma non sanziona soltanto chi si configura come intermediatore “autorizzato” secondo i requisiti disposti dalla legge, ma riguarda anche il c.d. “intermediario di fatto”, ovvero il caporale. Può sembrare una precisazione banale dal momento che, se la norma punisse soltanto i comportamenti degli intermediari autorizzati, allora non si tratterebbe di una legge volta a contrastare il caporalato, il quale costituisce un'attività di intermediazione de facto poiché praticato da figure non autorizzate dalla legge. Tuttavia, è bene essere precisi e puntuali poiché vi è una contraddizione interna all'ordinamento: la definizione di intermediazione introdotta dal d. lgs 276/2003, infatti, definisce quest'ultima soltanto in relazione al comportamento adottato dall'intermediario autorizzato (Ivi, p.142), rendendo le prescrizioni dell'art. 603-bis c.p. innovative e d'avanguardia.

La norma, quindi, punisce chi recluta la manodopera e chi fa uso della manodopera reclutata, dove per reclutamento della manodopera si intende l'attività di intermediazione di cui si è discusso poche righe di sopra, ovvero la pratica di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, indipendentemente dal fatto che sia un'attività di intermediazione autorizzata o de facto (Ivi, pp. 143-144). Il termine reclutamento richiama la giurisprudenza che si è formata in materia di prostituzione e fa

riferimento all'ingaggio di una persona attraverso la stipula di un accordo inerente lo svolgimento di una prestazione in tempi futuri. Per quanto riguarda, invece, ciò che avviene nella fase successiva al reclutamento, ovvero l'utilizzo e l'assunzione della manodopera, anche in questo caso il legislatore sanziona l'impiego de facto del lavoratore. Sussistono però due differenze fondamentali rispetto all'attività di reclutamento: in primo luogo, l'impiego del lavoratore deve implicare la produzione di un danno effettivo alla dignità della persona; in secondo luogo, l'attività di impiego deve essere protratta nel tempo e non estemporanea, come invece accade per il reclutamento. L'attività vera e propria di sfruttamento lavorativo, infatti, necessita di un lasso temporale affinché possa essere praticata (Braschi, 2022, p.30). Ad ogni modo, per tutte e tre le attività (reclutamento, utilizzo, assunzione), è necessario che sussista il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori reclutati e sottoposti a condizioni di sfruttamento (Giuliani, 2015, pp. 143-144).

Il concetto di "stato di bisogno" (Articolo 603-bis Codice penale) risulta piuttosto complesso da definire poiché delinea uno scenario vago, che lascia ampio margine alla discrezionalità di chi lo interpreta. È stato proposto di associarlo alla vulnerabilità, termine di derivazione sovranazionale che si associa a una condizione di debolezza che può essere sia esistenziale, poiché riferita ad ogni essere umano in quanto tale, sia situazionale, ovvero legata alle specifiche condizioni di vita della singola persona. Ad ogni modo, si caratterizza per essere una condizione connotata da "un'attitudine ad essere feriti" (Merlo, 2020 a, p.91) e nella prospettiva situazionale – quella che rileva ai fini dell'elaborato – il vulnus dovrebbe consistere nello sfruttamento lavorativo. Si tratterebbe, quindi, di un elemento in re ipsa nella condizione di disagio esistenziale che connota gli uomini (Merlo, 2020 a, pp.87-93). Questa definizione di vulnerabilità, quindi, si rivela tautologica e inutile, poiché si verifica lo scenario tale per cui lo sfruttamento lavorativo – di difficile definizione – viene praticato tramite

l'approffittamento dello stato bisogno del lavoratore, che viene definito come quella situazione in cui il lavoratore è sfruttato. Si pone, allora, un problema definitorio che è di non poco conto. Sempre a livello europeo, la Direttiva 2011/36/EU definisce all'articolo 2 comma 2 il concetto di vulnerabilità come “[...] una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima” ma sono diverse le problematiche che gli esperti hanno sollevato in merito all'adozione del concetto di vulnerabilità come possibile espressione dello stato di bisogno. Tra le più rilevanti perplessità si evidenzia il fatto che, stando alla definizione contenuta nella Direttiva UE, ogni lavoratore che non possiede alternative e non ha accesso a mezzi di sussistenza diversi da quelli che gli derivano dal lavoro retribuito, dovrebbe essere considerato un lavoratore sfruttato. In secondo luogo, la giurisprudenza nazionale impiega il termine vulnerabilità con riferimento al reato di riduzione o mantenimento in condizioni di servitù o schiavitù (art. 600 c.p.) ma, come si è visto nel primo capitolo, soltanto le condizioni di sfruttamento più gravi possono considerarsi forme di schiavitù poiché, nella maggior parte dei casi, lo sfruttamento lavorativo fa riferimento a “lesioni meno incisive della libertà di autodeterminazione” (Giuliani, 2015, p.91). Per questo secondo motivo, l'utilizzo del concetto di vulnerabilità in relazione al reato di cui all'art. 603-bis c.p. appare improprio perché genera un rischio di sovrapposizione con l'art. 600 c.p. (Ivi, pp.89- 93).

Un'altra interpretazione del concetto di stato di bisogno si associa alla giurisprudenza maturata per il reato di usura. Secondo questa seconda prospettiva, lo stato di bisogno si configura come un “impellente assillo” (Merlo, 2020 a, pp.94- 96) che limita la libertà del soggetto e lo induce ad accettare condizioni inique e che non possono essere negoziate. Anche in questo caso, si ripropone il circolo vizioso definitorio citato in precedenza poiché l'accettazione di condizioni lavorative gravose determina lo stato di bisogno ma lo stato di bisogno consiste nel motivo per cui tali condizioni sono

state accettate. Inoltre, attraverso l'utilizzo di questa definizione, si pone in capo al giudice un ampio margine di discrezionalità perché risulta molto difficile distinguere in maniera oggettiva i casi in cui il lavoratore compie una scelta razionale e accetta un lavoro malpagato dalle situazioni nelle quali la persona sia soggetta ad un "impellente assillo" (Merlo, 2020 a, pp.94-96) che la spinge ad accettare condizioni che altrimenti non avrebbe accolto: in tal senso, la valutazione non riguarderebbe più uno "stato" oggettivo ma sarebbe rivolta alle ragioni che inducono le vittime a compiere certe scelte. In merito a quella parte di giurisprudenza relativa al reato di usura che rileva anche ai fini del reato c.d. di caporalato, si cita la sentenza n. 46/2020 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 2 marzo, che propone una definizione piuttosto innovativa e adeguata dello stato di bisogno. Secondo i giudici che hanno emesso la sentenza, lo stato di bisogno "vede la persona versare in condizioni di impellente e costante assillo [...] che riducono le possibilità di azione e di scelta rispetto alle modalità per far fronte alle proprie esigenze [...] riducendone la libertà contrattuale e inducendola ad accettare le prospettive di impiego nelle condizioni di sfruttamento prospettate dal caporale o dal datore di lavoro". Il Tribunale enuclea, inoltre, una serie di situazioni in cui può versare un individuo che possono essere considerate rappresentative dello "stato di bisogno"; si pensi, ad esempio, all'assenza per il lavoratore di altri mezzi di sostentamento oltre all'impiego per mezzo del quale viene sfruttato; oppure allo svolgimento di un lavoro discontinuo come, ad esempio, il lavoro stagionale, particolarmente diffuso nel settore agricolo; ancora, all'assenza di un lavoro retribuito nonostante la necessità di far fronte alle esigenze della propria famiglia; l'appartenenza a una classe sociale piuttosto svantaggiata o alla mancata disposizione di un alloggio (Merlo, 2020 a, pp.94-96).

Ma il concetto di stato di bisogno e la sua difficoltosa interpretazione non possono essere svincolati dal requisito dell'approfittamento: l'art. 603-bis c.p., infatti, prevede che il

datore di lavoro e il caporale approfittino dello stato di bisogno in cui versa il lavoratore. Il concetto di approfittamento sottende l'esistenza di una finalità che spinge il datore di lavoro o il caporale ad agire in modo tale da voler trarre un vantaggio dalla situazione di bisogno in cui versa il lavoratore; di solito il motivo è rappresentato da questioni economiche, principalmente l'aumento del profitto da parte del datore di lavoro e la possibilità di guadagnare denaro senza troppi sforzi da parte del caporale. Il requisito della finalità è indispensabile poiché, per potersi configurare lo sfruttamento del lavoro, è necessario che il datore di lavoro imponga condizioni di lavoro ancora peggiori di quelle presenti sul mercato del lavoro e tale degradante imposizione viene motivata dalla presenza di un interesse di fondo del datore. Questa interpretazione del requisito dell'approfittamento è coerente con quanto affermato dall'ILO, secondo cui l'obbligo di continuare a occupare un determinato posto di lavoro a causa dell'assenza di alternative non può identificarsi, di per sé, come una situazione di lavoro forzato. Tuttavia, nel momento in cui si dimostri che il datore di lavoro - che era a conoscenza della mancanza di alternative valide del lavoratore - abbia approfittato di questa sua situazione di debolezza, allora ciò configura la fattispecie di lavoro forzato. Per stabilire che il datore di lavoro abbia approfittato dello stato di bisogno del lavoratore, allora, è necessario che egli assuma un comportamento attivo: divengono così indispensabili il requisito della conoscenza della situazione di bisogno in cui versa il lavoratore e il requisito della intenzionalità, ovvero la volontà di avvantaggiarsi della situazione sfavorevole in cui si trova la vittima. Anche in relazione al requisito dell'approfittamento, è degna di nota la sopracitata sentenza n. 46/2020 pronunciata del Tribunale di Termini Imerese in data 2 marzo, che precisa la necessità dell'elemento psicologico affinché si possa configurare la fattispecie sfruttamento lavorativo: i giudici di Termini Imerese, infatti, ribadiscono che il datore di lavoro deve essere a conoscenza dello stato di bisogno del lavoratore e deve "indurre la persona ad

accettare la propria offerta di lavoro in condizioni di sfruttamento, o comunque avvalersene per instaurare e mantenere in atto il rapporto di lavoro in quelle condizioni” che si caratterizzano per essere molto al di sotto della soglia di accettabilità (Ivi, pp.96-99, p.115). Sempre in relazione all’approfittamento dello stato di bisogno, la IV sezione della Cassazione penale attraverso una sentenza datata 22 dicembre 2021, afferma che “lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose” (Guariniello, 2022). Posto che, per far sì che il comportamento illecito assuma rilevanza penale, i lavoratori debbano essere sfruttati e che non esiste una definizione univoca e chiara di sfruttamento lavorativo, il legislatore si è premurato di definire delle c.d. spie di caporalato, in presenza delle quali si presume ci sia sfruttamento e, dunque, si configuri il reato (Giuliani, 2015, p.149). Tali spie sono individuate al comma secondo dell’art. 603-bis c.p. e sono:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La prima spia di caporalato ha a che fare con la retribuzione, la quale si manifesta in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali oppure in maniera sproporzionata

rispetto alla quantità e qualità del lavoro. La palese difformità citata dal legislatore viene valutata in riferimento a due parametri: in primo luogo, sulla base dei livelli generali di retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali e, in secondo luogo, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Mentre il primo parametro è obiettivo poiché fa riferimento ai C.C.N.L. o ai contratti di livello territoriale, il parametro della quantità e della qualità del lavoro viene valutato per i singoli casi in base alle specifiche condizioni del lavoro. La retribuzione viene considerata palesemente difforme e sproporzionata quando il datore di lavoro assume i lavoratori in nero oppure quando i caporali decurtano una parte dello stipendio del lavoratore. L'aggettivo "reiterata" fa riferimento al fatto che la somministrazione di una paga difforme, quindi inferiore, deve avvenire sistematicamente nel tempo e non in maniera sporadica (Ivi, pp.151-153).

La seconda spia di caporalato fa riferimento, invece, alla sistematica violazione della normativa che riguarda l'orario di lavoro, il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria, le ferie. Anche in questi casi, l'infrazione della legge deve essere reiterata nel tempo e deve avvenire con una certa continuità, andando a costituire la normalità nel rapporto di lavoro poiché in questo modo viene violata la libertà del lavoratore, intesa come dignità del lavoro. I lavoratori, ad esempio, vengono sistematicamente privati delle ore di astensione obbligatoria dal lavoro; oppure viene negato loro il riconoscimento delle ore di lavoro straordinarie. Si tratta, quindi, di una spia che riguarda principalmente i comportamenti illeciti assunti dai datori di lavoro più che dai caporali (Ivi, pp.153-154).

La terza spia indicativa della presenza del caporalato riguarda la violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, il cui riferimento principale è il Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro ovvero il d.lgs. 81/2008. A differenza di quanto concerne le altre due spie, il legislatore non

prevede che la violazione in materia di sicurezza e igiene sia sistematica ma è sufficiente che il lavoratore venga esposto a un pericolo per la sua salute e per la sua sicurezza. Anche relativamente a questa spia, il soggetto responsabile delle condizioni di salute e sicurezza dell'impresa è il datore di lavoro o, eventualmente, l'RSPP, la cui nomina è datoriale. Poiché di fatto al caporale vengono delegati o attribuiti effettivi poteri di gestione e controllo, come la sorveglianza dei lavoratori, è lo stesso caporale passibile di responsabilità per la mancata conformità delle misure di salute, igiene e sicurezza rispetto alla normativa di riferimento (Ivi, pp.154-155).

La quarta ed ultima spia che individua la presenza di caporalato concerne anche fattori extra lavorativi. Si tratta, infatti, della sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. Quando tali circostanze sono particolarmente precarie, come nel caso di lavoratori ammassati in stanze molto affollate e prive di servizi igienici come quelle precedentemente descritte, il reato viene disciplinato ai sensi dell'art. 600 c.p., ovvero il reato di riduzione o mantenimento in condizioni di servitù o schiavitù. Nei casi meno critici, invece, le responsabilità relative alle violazioni individuate attraverso la quarta spia sono da ritenersi in capo sia al datore di lavoro sia al caporale. È il datore di lavoro, infatti, che possiede i poteri di direzione e organizzazione dell'attività lavorativa. I caporali, invece, vengono spesso coinvolti nell'attività di sorveglianza delle vittime, sia durante l'attività lavorativa vera e propria sia mentre si trovano nei luoghi dove dimorano. Infatti, com'è stato affermato nel primo capitolo, l'attività di controllo e sorveglianza concerne tutti gli aspetti di vita quotidiana dei lavoratori, compresa la vita privata degli stessi. Secondo l'opinione di Giuliani, autore della definizione citata nell'incipit dell'elaborato, le quattro spie ipotizzate dal legislatore sono efficaci nell'individuare la possibile presenza di pratiche di caporalato (Ivi, pp.150-151, pp.157-158) nonostante la giurisprudenza abbia

parzialmente mutato il loro carattere di “strumento di agevolazione probatoria” (Merlo, 2020 b) facendo sì che assumessero esclusivamente “un ruolo sostanziale nella definizione del fatto tipico” (Merlo, 2020 b).

Posto, quindi, che i soggetti attivi del delitto di intermediazione illecita siano due e che, per poter sussistere la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro debba verificarsi alternativamente almeno uno dei quattro indici di sfruttamento sopra citati, va sottolineato che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. è un delitto punito a titolo di dolo. Il caporale e il datore di lavoro che reclutano e sfruttano la manodopera, infatti, sono coscienti di svolgere un’attività di intermediazione, motivo per cui sussiste l’elemento della volontarietà, il quale si associa all’approfittamento dello stato di bisogno della persona che si trova in una condizione di vulnerabilità. Alle volte si tratta di condotte che sono assistite da dolo specifico, consistente nello scopo preciso che si prefigge il datore di lavoro quando mette in pratica azioni di sfruttamento, ovvero il risparmio sul costo della manodopera e il conseguente aumento del profitto (Giuliani, 2015, p.158).

Per quanto riguarda le pene, il legislatore del 2016 ha introdotto la reclusione da uno a sei anni e una multa da cinquecento a mille euro per ogni lavoratore reclutato in maniera illecita. Si tratta di una pena di tipo progressivo, che va inasprendosi in maniera proporzionale al crescere del numero di lavoratori reclutati. Oltre alla pena proporzionalmente progressiva prevista al comma primo, il terzo comma individua delle aggravanti, che provocano l’inasprimento della pena da un terzo alla metà. Nello specifico, le aggravanti previste sono tre e possono essere addebitate all’autore del delitto qualora abbia agito con colpa, negligenza, imprudenza o imperizia (Ivi, pp.158-159).

La prima aggravante riguarda il numero di lavoratori reclutati che, qualora sia superiore a tre, determina l’imputazione dell’aggravante al soggetto colpevole di aver commesso il reato. La logica che ha

spinto il legislatore ad adottare questa decisione è volta a sanzionare l'aggravamento del disvalore generato per effetto del reclutamento di un gran numero di lavoratori. Come si intuisce, si tratta di una misura alla cui base c'è la consapevolezza del fatto che l'attività di reclutamento è solita coinvolgere un numero piuttosto ampio di lavoratori (Ibidem).

La seconda aggravante fa riferimento all'età della manodopera reclutata: qualora i lavoratori reclutati siano minori in età non lavorativa, viene prevista dall'ordinamento un'aggravante per il colpevole del reato. Si tratta di una misura atta a garantire una maggiore protezione nei confronti dei bambini, intesi come i minori di diciotto anni che non hanno raggiunto l'età di quindici anni. I minori di diciotto anni che hanno raggiunto il quindicesimo anno d'età, invece, sono individuati dalla legge come adolescenti e viene riconosciuta loro la possibilità di accedere al mercato del lavoro. Sono, quindi, i bambini ad essere oggetto delle più ampie tutele del legislatore dal momento che, come si è affermato in precedenza, il fine ultimo dell'attività di contrasto al caporalato consiste nel tutelare la dignità umana. Va da sé che, se si vuole preservare la dignità degli individui, deve essere protetta anche la dimensione psicologica che li caratterizza: l'esposizione precoce al mondo del lavoro e, ancor di più, alle pratiche di sfruttamento lavorativo può essere particolarmente deleteria per lo sviluppo del bambino che, a causa della sua giovane età, si trova in una condizione di particolare vulnerabilità e delicatezza (Ivi, pp.159-160).

La terza aggravante consiste nell'esposizione dei lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Se, quindi, nello svolgere l'attività di reclutamento o nell'impiegare la manodopera reclutata, il lavoratore sia stato sottoposto a condizioni di grave pericolo, chi ha commesso il reato viene punito in misura maggiore. È importante precisare che per "grave

pericolo” s’intende “una situazione potenzialmente in grado di cagionare un grave danno all’incolumità ed all’integrità. Questa aggravante è molto simile al terzo indice di sfruttamento, il quale individua le violazioni in materia di sicurezza e igiene come un fattore sintomatico della possibile presenza di attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La terza spia di caporalato, infatti, pare ricomprendere in sé quanto disciplinato dalla terza aggravante, non rendendo indispensabile la previsione di quest’ultima dal momento che le violazioni in materia di sicurezza e igiene si configurano come una caratteristica ricorrente delle pratiche di caporalato (Ivi, p.161).

Come affermato sino ad ora, la legge n. 199/2016 prevede forme di responsabilità penale personale per il datore di lavoro che si avvale di lavoratori reclutati in maniera illecita; tale norma, tuttavia, non è idonea a generare una responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente datore di lavoro nel cui interesse viene commesso il reato (Corso, 2019, p.10). Attraverso il d. lgs n. 231 del 2001, il legislatore nazionale ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti collettivi per quei reati commessi a vantaggio degli stessi da parte di chi ricopre posizioni apicali o subordinate all’interno di quegli stessi enti. Il legislatore ha stilato, quindi, un catalogo di reati presupposto in presenza dei quali insorge la responsabilità giuridica dell’ente (Giuliani, 2015, pp.211-213). Tra questi, in seguito all’introduzione della legge n. 199/2016, è presente anche il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È evidente, infatti, che l’impresa gioca un ruolo importante in materia di caporalato: prima di tutto, rappresenta l’ambiente in cui vengono impiegati molti lavoratori reclutati dai caporali; in secondo luogo, sono proprio le aziende le principali destinatarie delle prestazioni lavorative delle vittime. È l’impresa la principale responsabile della negazione di alcuni diritti dei lavoratori: retribuzione sproporzionata, violazione delle leggi in materia di orario lavorativo, riposo e ferie, assenza di sicurezza nei luoghi di lavoro, sorveglianza ininterrotta dei lavoratori da parte del

caporale. Proprio a causa del fatto che l'impresa è direttamente coinvolta in questo insieme di attività tipiche del caporalato, è stata introdotta la responsabilità amministrativa anche dell'ente, oltre a quella del caporale e del datore di lavoro, per i reati di cui all'art. 603-bis del Codice penale (Ivi, p.215-216). Alla responsabilità dell'impresa si associa il fatto che lo sfruttamento lavorativo rappresenta sempre più l'espressione di un vero e proprio modo di produzione, motivo per cui al legislatore non è parso soddisfacente prevedere la sola responsabilità penale della persona fisica tantoché, secondo la dottrina, l'art. 603-bis c.p. sarà destinato a divenire una delle principali forme di responsabilità penale ravvisabili in capo ai colletti bianchi e alle imprese (Merlo, 2020 a, p.115). Tenendo conto di questi molteplici aspetti, il legislatore nazionale ha inserito il reato di cui all'art. 603-bis c.p. nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001, determinato la responsabilità per l'ente di rispondere in giudizio qualora l'illecito sia commesso nel suo interesse o vantaggio (Giuliani, 2015, pp.212-215). Al fine di prevedere questa forma di responsabilità amministrativa si è reso necessario inserire l'art. 603-bis c.p. novellato dalla legge 199/2016 nel catalogo dei reati presupposto del d. lgs. n. 231/2001, modificando l'art. 25 quinquies dello stesso. Introducendo queste due forme di responsabilità datoriali, quella della persona fisica e quella della persona giuridica, è stato perseguito l'intento di abbandonare quelle pratiche che alcuni studiosi hanno definito di "sfruttamento consentito" che, fino al 2016, avevano permesso al datore di lavoro di non essere punito in alcun modo per aver impiegato i lavoratori reclutati (Corso, 2019, pp.10-11).

Dal punto di vista delle sanzioni irrogate all'ente datore di lavoro, la previsione dell'art. 603-bis c.p. fra i reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente ha comportato l'introduzione di due diverse pene, una pecuniaria e una interdittiva. La pena pecuniaria viene stabilita per mezzo di una valutazione effettuata dal giudice che tiene conto del numero dei

lavoratori sfruttati, della lunghezza temporale delle pratiche di sfruttamento e delle effettive condizioni di sfruttamento; la pena interdittiva, invece, viene prevista in quanto l'ente datore di lavoro è ritenuto responsabile di colpa di organizzazione a seguito di un procedimento ex d. lgs. n. 231/2001. La sanzione interdittiva, che si presenta come la più temibile delle due, ha l'obiettivo di non consentire la monetizzazione delle conseguenze dell'illecito da parte dell'ente datore di lavoro che ha sfruttato i lavoratori (Merlo, 2020 a, pp.99-100).

Sempre con riferimento all'impresa, poiché è in atto una tendenza a "segmentare il ciclo produttivo" (Braschi, 2022) dei beni attraverso forme di decentramento ed esternalizzazioni, risulta sempre più complesso identificare il soggetto responsabile del reato di cui all'art. 603-bis del Codice penale. Alcuni comparti produttivi, nelle diverse fasi di produzione del bene o di erogazione del servizio, tendono a costruire reti che si estendono in maniera orizzontale e non più verticale, rendendo così difficile individuare il centro decisionale dell'impresa e, di conseguenza, il soggetto o i soggetti colpevoli di aver commesso l'illecito. Attraverso questa strategia viene messa in dubbio anche l'esistenza di un unico centro decisionale, lasciando aperta la possibilità che si tratti di realtà imprenditoriali policentriche e non di un'unica impresa (Braschi, 2022). Si pensi, ad esempio, a quanto affermato nel primo capitolo in merito alla filiera agroalimentare, la quale si presenta come una lunga catena in cui si susseguono una serie di steps e in cui è l'ultimo gradino, ovvero la GDO, a condizionare maggiormente l'intera filiera dettando i prezzi dei beni. Ma si pensi anche alla sempre più ampia presenza di imprese multinazionali che scelgono la sede della propria azienda individuando i Paesi in cui è più facile aggirare le norme poste a tutela dei lavoratori: si tratta di situazioni in cui viene sfruttata la territorialità del diritto penale che, in questa prospettiva, rischia di portare a fenomeni di deresponsabilizzazione dei soggetti colpevoli del reato di sfruttamento lavorativo. A tal proposito va ricordato che la legge

199/2016 ha precisato che devono essere sanzionati tutti i soggetti che, anche in modi differenti, concorrono allo sfruttamento del lavoratore. Si lascia intendere, allora, che anche in presenza di esternalizzazioni e decentramento debba essere verificata la “natura e l’intensità dei poteri esercitati dall’imprenditore titolare” (Braschi, 2022). Inoltre, la prassi prevede che, in presenza di esternalizzazioni, le società appaltatrici e le agenzie di somministrazione vadano identificate come utilizzatrici della manodopera sfruttata e, quindi, siano responsabili delle violazioni ai sensi dell’art. 603-bis c.p. (Ibidem).

Le sanzioni penali alla persona fisica e le sanzioni amministrative all’ente datore di lavoro introdotte dalla legge n. 199/2016 presentano alcune peculiarità: ad esempio, secondo l’art. 603-bis.1²³ c.p., l’intermediario o il datore di lavoro possono ottenere un premio qualora assumano una condotta collaborativa con l’autorità giudiziaria. Si tratta di una sorta di “circostanza attenuante” (Merlo, 2020 a, p.99) delle sanzioni comminate alla persona fisica responsabile del delitto di cui all’art. 603-bis c.p. che viene concessa in virtù di un ravvedimento operoso della persona. L’obiettivo primo del legislatore è evitare che si continui ad assumere una condotta criminale che possa produrre effetti ancor più deleteri; in aggiunta, si palesa la volontà di rompere i sodalizi e i legami criminali (Merlo, 2020 a, pp.99-100). Secondo le disposizioni di cui all’art. 603-bis.1 c.p., tuttavia, l’attenuante non

²³ Al fine di evitare che si generi confusione e scarsa chiarezza, si ritiene opportuno precisare che l’art. 603-bis.1 c.p. differisce dall’art. 603-bis c.p.; quest’ultimo è stato citato in via principale sino ad ora in quanto principale oggetto del capitolo secondo dell’elaborato. È stato introdotto dall’articolo 2 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, con decorrenza a partire dal 4 novembre 2016.

L’articolo 603-bis.1 c.p., rubricato “Circostanza attenuante”, dispone:

“Per i delitti previsti dall’articolo 603 bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell’articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600 septies 1”.

può essere applicata alla persona giuridica dell'ente datore di lavoro: le sole forme mitigatrici relative ai due tipi di sanzioni delle quali può avvalersi l'ente giuridico sono quelle previste dal d. lgs. n. 231/2001, dal momento che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è confluito nei reati presupposto di tale decreto legislativo. Ma la legge n. 199/2016 non si è limitata a modificare l'articolo 25 quinquies del decreto in questione perché ha anche introdotto il controllo giudiziario dell'azienda al fine di rimuovere le pratiche di sfruttamento e i presupposti che le hanno rese possibili. L'art. 3 della legge n. 199/2016, infatti, amplia l'insieme dei provvedimenti cautelari di cui può disporre il giudice in relazione al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Corso, 2019, pp.114-115).

A tal proposito, si ritiene interessante presentare brevemente la disciplina del rapporto tra l'amministrazione giudiziaria dell'impresa e il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) della stessa. Il controllo amministrativo rappresenta un'alternativa al sequestro preventivo, la cui adozione è controversa. Il mancato utilizzo del sequestro preventivo, infatti, può determinare l'ineliminazione delle condizioni di sfruttamento messe in pratica nell'azienda che si avvale dei lavoratori sfruttati; allo stesso tempo, il sequestro dell'azienda potrebbe compromettere l'attività lavorativa e la produttività dell'azienda, con forti conseguenze sui lavoratori e sulle loro famiglie. Si è stabilito pertanto che, qualora il sequestro dell'azienda e la cessazione dell'attività lavorativa possano avere conseguenze negative sull'occupazione dei lavoratori o sull'azienda stessa, allora sarà necessario adottare la misura del controllo giudiziario dell'impresa, che viene disposta in luogo del sequestro.

L'obiettivo dell'amministrazione giudiziaria è, infatti, promuovere l'emergere di un contesto lavorativo all'insegna della legalità in cui l'amministratore giudiziario, che viene nominato dal giudice, affianca il datore di lavoro – che rimane titolare dell'azienda – per fare in modo che non si verificano nuovamente situazioni di

sfruttamento lavorativo, vigilando così sull'applicazione delle norme (Ivi, p.10). L'istituto dell'amministrazione giudiziaria, infatti, determina l'impossessamento dell'impresa da parte dello Stato ma si caratterizza per essere una misura volta a bonificare la situazione di illegalità presente nell'azienda, di modo che possa continuare a competere sul mercato. Si tratta di una misura "terapeutica" (Merlo, 2020 a, p.101) introdotta dall'art. 34 del d.lgs. 159/2011 e, di conseguenza, presente nel c.d. Codice Antimafia che si occupa di rimuovere la "situazione di fatto e di diritto" (Merlo, 2020 a, p.101) che ha reso necessaria la misura.

Ma l'amministrazione giudiziaria è solo una fra le possibili strumentazioni che possono essere utilizzate in riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il legislatore prevede, infatti, ulteriori strumenti i quali, però, sono suscettibili di sovrapposizione perché le aree di intervento di tali istituti sono tra loro contigue nonostante i presupposti applicativi delle diverse misure siano differenti. Ci si riferisce al già citato d. lgs. 231/2001, applicabile nei casi in cui l'illecito di cui al 603-bis c.p. sia compiuto da dipendenti o da figure apicali dell'ente che agiscono a vantaggio di quest'ultimo; in secondo luogo, si rimanda al controllo giudiziario ex art. 3 legge n. 199/2016 qualora il reato venga commesso all'interno dell'azienda (Merlo, 2020 a, p.100-102).

In conclusione, si propone una riflessione riguardante quanto già affermato in precedenza, ovvero sul fatto che il caporalato non sia un'attività praticata in modo sporadico e relegata a pochi ambiti occupazionali. Piuttosto, si caratterizza per essere una realtà sistemica dal momento che sembra essere "il prodotto di strategie globali di un'economia indifferente ai profili etici" (Ivi, pp.115). Tenendo conto della scarsa eticità e moralità delle odierne strategie globali, si comprende ancora meglio l'importanza dell'utilizzo di misure patrimoniali finalizzate al contrasto dello sfruttamento del lavoro. In questa prospettiva, allora, è stata lungimirante la scelta

del legislatore di inserire il reato di cui all'art. 603-bis c.p. nei reati catalogo del Codice Antimafia, prevedendo così anche la misura del controllo giudiziario (Ivi, pp.115-116).

2.2.1 Pregi e punti di forza della legge 199/2016

A sette anni dall'approvazione della legge 199/2016 è emersa una realtà criminale molto diffusa sia a livello geografico sia a livello occupazionale. L'introduzione di questa legge ha permesso di individuare attività di caporalato praticate su tutto il territorio nazionale e in diversi settori lavorativi, non solo in quello edile e agricolo. Il direttore dell'INL Giordano ha confermato l'abilità di questa legge nello smascherare i diversi volti dello sfruttamento: la norma, infatti, si rivolge a ogni campo lavorativo, seppur l'intenzione del legislatore fosse punire e arginare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo. Le indagini condotte a seguito dell'applicazione della legge 199/2016, infatti, hanno dimostrato la presenza di "realtà criminali nei settori apparentemente lontani dal campo tradizionale del caporalato: si pensi alle indagini nel campo della sanità e dell'assistenza (case di cura, finte cooperative di badanti), della logistica, dei call-center, della ristorazione, dei servizi a domicilio, della pesca" (Redattore sociale, 2019). Si tratta di una realtà molto estesa anche a livello geografico poiché riguarda sia le province che si reggono su un'economia prevalentemente agricola sia le periferie metropolitane, tanto da poter affermare che la legge in questione ha il merito di aver favorito l'emersione del caporalato urbano (Redattore sociale, 2019).

Ciò rappresenta una conseguenza del fatto che la legge 199/2016, la quale ha novellato la norma del 2011²⁴, ha allargato il campo di applicazione della stessa (Braschi, 2022).

Con questa norma, infatti, viene tutelato il lavoratore al di là dell'impiego che svolge: il diritto penale, infatti, si fa carico del lavoratore sfruttato in quanto, attraverso le pratiche di sfruttamento, viene negata la sua dignità di essere umano e non in conseguenza del fatto che vengono lese le norme del diritto del lavoro. Il disvalore dello sfruttamento non è quindi incentrato sul mancato rispetto di quelle norme che disciplinano il rapporto lavorativo ma sulla lesione della dignità dell'uomo: in questo modo diventa possibile tutelare anche i lavoratori di quei settori occupazionali che non sono disciplinati dal diritto del lavoro, ampliando così il raggio d'azione della normativa contro il caporalato e introducendo un elemento di novità dalle conseguenze rilevanti (Braschi, 2022, p.113).

L'art. 603-bis c.p. nella versione del 2011, puniva l'intermediazione organizzata svolta attraverso "violenza, minaccia o intimidazione"

²⁴ Disponeva l'art. 603-bis introdotto dalla legge n.138/2011:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

con “la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore”. L’ambito di applicazione della fattispecie era piuttosto ristretto e spesso si sovrapponeva a quello del reato di tratta di persone (Braschi, 2022): vi erano, infatti, diversi ostacoli nell’applicazione della norma che derivavano soprattutto dalla “difficoltà probatoria di dimostrare lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di reclutamento di lavoratori” (Merlo, 2020 a, p.52). Inoltre, l’attività di intermediazione, oltre a doversi manifestare in forma organizzata, doveva necessariamente essere caratterizzata dall’utilizzo di violenza, minaccia o intimidazione (Merlo, 2020 a, p.52). La norma del 2016, invece, ha il pregio di prescindere dal carattere violento, minaccioso o intimidatorio dei comportamenti messi in pratica nei confronti del lavoratore: la minaccia e la violenza, infatti, vengono considerate delle aggravanti speciali per le quali viene applicata una sanzione che consiste nella reclusione da cinque a otto anni e in una multa per un valore compreso tra mille e duemila euro. È stata, così, svincolata la configurabilità del reato dall’esercizio di forme di coercizione (Braschi, 2022). La legge novellata, inoltre, prevede un trattamento meno severo rispetto alla norma del 2011 per i comportamenti meno gravi come, ad esempio, l’imposizione di condizioni di lavoro fortemente inique nei confronti di quei lavoratori che versano in condizioni di bisogno. In aggiunta, rispetto alla versione precedente della norma, è stata eliminata l’espressione “tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale” presente nella versione del 2011, trasformandola, anche in questo caso, in un’aggravante specifica (Merlo, 2020 a, p.56, pp.84-85).

Ma la mancanza più grave di cui era responsabile il legislatore del 2011 consisteva nel non aver previsto nessuna sanzione nei confronti del fruitore finale dell’attività di intermediazione, ovvero del datore di lavoro (Braschi, 2022). Di conseguenza, il maggior pregio della legge del 2016 è l’introduzione della responsabilità del datore di lavoro, sia come persona fisica, sia come ente: in questo

modo, l'attività repressiva non è più incentrata esclusivamente sull'attività di intermediazione ma viene sanzionato anche chi si avvantaggia dell'intermediazione svolta da terzi. È stata sancita, quindi, la punibilità dello sfruttamento di manodopera praticato dal datore di lavoro. Nel testo normativo novellato, infatti, la congiunzione “e” presente nella rubrica dell'articolo - che fino al 2016 aveva assunto funzione copulativa – svolge un ruolo “disgiuntivo”, nel senso che coordina due differenti fattispecie criminose, ovvero lo sfruttamento e l'intermediazione, le quali sono dotate di autonomia (Merlo, 2020 a, pp.54-55). In questo modo, a differenza di quanto avveniva in passato, viene punito chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori” e anche chi “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno” (Articolo 603-bis Codice penale). Il precedente legislatore, infatti, era stato un po' timoroso nel punire il datore di lavoro tantoché, anche il legislatore del 2016, nel momento in cui ha previsto la punibilità del datore di lavoro, ha ridotto l'entità della pena, sia pecuniaria sia carceraria, poiché si temeva di colpire troppo duramente l'imprenditore che sia era avvalso di un caporale (Corso, 2019, p.11). Anche il tema dell'eventualità dell'attività di intermediazione illecita rappresenta un elemento di profonda novità rispetto a quanto previsto dalla norma in passato. L'obiettivo del legislatore era, infatti, evitare che l'applicazione della norma fosse possibile soltanto in quei settori produttivi in cui tipicamente si manifestano pratiche di caporalato, facendo in modo, al contrario, che dispiegasse i suoi effetti su un raggio più ampio (Merlo, 2020 a, pp.55-56).

Come affermato poche righe di sopra, è solo a partire dal 2016 che è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di caporalato, dal momento che il testo definitivo della legge n. 138/2011 non la prevedeva, ponendosi peraltro in aperto

contrasto con la direttiva 2009/52/CE, la quale obbliga gli stati membri ad adottare misure che fossero “efficaci, proporzionate e dissuasive” (Ivi, p.48) nella lotta allo sfruttamento lavorativo dei cittadini immigrati. In aggiunta, al contrario di quanto accaduto per il reato di riduzione in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, nel testo del 2011 non era stata riconosciuta l’esistenza di un legame tra il reato di cui all’art. 603-bis c.p. e il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (Ivi, pp.172-173, pp.226-227). Inoltre, per colmare le lacune di punibilità della legge 138/2011, il legislatore del 2016 ha previsto anche l’inasprimento delle sanzioni di carattere patrimoniale (Braschi, 2022): come affermato precedentemente, la legge n. 199/2016 prevede che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. sia inserito nel catalogo dei reati presupposto ex. d. lgs. n. 231/2001. Inoltre, la misura del controllo giudiziario dell’azienda è stata introdotta dalla norma del 2016, poiché la legge n. 138/2011 non l’aveva prevista.

2.2.2 Debolezze della legge 199/2016 e approccio preventivo

Con riferimento alla norma 199/2016, il principale errore compiuto dal legislatore è stato quello di affidare il ruolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo – e quindi anche al caporalato – esclusivamente al diritto penale. Tuttavia, a causa della complessità dei temi legati allo sfruttamento del lavoro e della grande capacità di questo di adattarsi al mutare dei contesti (Laneve, p.1315), non pare possibile agire efficacemente in un’ottica di contrasto senza assumere una prospettiva anche preventiva (Redattore sociale, 2019). Il caporalato si presenta, infatti, come una realtà caratterizzata da molteplici sfaccettature e ciò rende ancora più complessa l’azione di contrasto: in ambito agricolo, ad esempio, si pensi alla presenza ormai ampiamente diffusa delle filiere che, come affermato nel primo capitolo, condizionano in maniera pregnante l’attività lavorativa dei piccoli produttori. Nell’ambito delle filiere di produzione, allora, sarebbe auspicabile che le misure

sanzionatorie vengano affiancate anche da politiche economiche, sociali ed occupazionali che possano ridurre il margine d'azione dei caporali (Degano, p.57). Sarebbe opportuno, inoltre, guardare alle pratiche che fiancheggiano e favoriscono la diffusione e la messa in pratica delle attività di caporalato: ci si riferisce, ad esempio, ai criminali che gestiscono la tratta dei migranti e le migrazioni clandestine oppure alla lacunosa normativa nazionale e sovranazionale in materia migratoria. Relativamente a questi fenomeni, la legge ha un approccio di stampo repressivo poiché il legislatore si è sempre occupato di combattere tali attività criminali senza prestare particolare attenzione alle cause che portano alla messa in pratica delle stesse. Sarebbe opportuno, allora, stabilire una connessione tra lo sfruttamento del lavoro – e il caporalato – e tutte quelle attività che lo agevolano, di modo da intervenire con un'azione combinata su diversi fronti. L'art. 603-bis c.p., ad esempio, non si focalizza sulle politiche migratorie, che paradossalmente incentivano l'assoggettamento dei migranti ai caporali. Allo stesso modo, il legislatore non si è premurato di porre in relazione il problema del caporalato con lo sviluppo impetuoso delle filiere agricole, le quali tuttavia incidono parecchio sullo sfruttamento lavorativo: se il prezzo del prodotto agricolo è molto basso, allora costituisce una conseguenza logica il fatto che la manodopera non possa ricevere un'equa retribuzione poiché altrimenti l'impresa agricola non potrebbe conseguire margini apprezzabili di profitto (Merlo, 2020 b). Inoltre, non sono stati ideati sistemi premiali volti a lodare e incentivare l'onestà delle imprese sane; come si è visto nel primo capitolo relativamente al caso della Regione Puglia, l'adozione di questi sistemi è rimessa alla volontà dei singoli territori. Tuttavia, l'utilizzo di sanzioni positive tipiche dell'approccio premiale produce notevoli benefici poiché induce i datori di lavoro ad assumere comportamenti socialmente meritevoli che non alterano le dinamiche di mercato e che non ledono la dignità umana (Degano, p.60).

Ma, nonostante l'elenco di critiche prospettate sino ad ora, la più grave lacuna di cui è responsabile il legislatore del 2016 parrebbe riguardare l'assenza di una prospettiva preventiva contro lo sfruttamento lavorativo, intesa come una serie di azioni concrete praticate sul territorio che vadano a svolgere, in maniera lecita, quell'attività di intermediazione praticata illegalmente dai caporali, rendendo queste figure non più necessarie. In sintesi, il principale difetto – inteso come deficit – della norma n. 199/2016 è l'assenza di un approccio giuslavoristico che permetta di agire su un'ampia serie di fattori che alimentano sfruttamento del lavoro (Ivi, p.58, p.62).

2.3 Articolo 603-ter del Codice penale: pene accessorie

L'art 603-ter è stato anch'esso introdotto con la legge n. 138 del 2011 e concerne le pene accessorie che possono essere applicate nel caso in cui vengano commessi i reati di cui agli artt. 603-bis e 600 del Codice penale (Giuliani, 2015, p.164).

Dispone l'art 603-ter del Codice penale:

La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata

applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

Innanzitutto, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e quello di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù limitatamente ai casi di sfruttamento lavorativo (art. 600 c.p.), prevedono come pena accessoria l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. I soggetti che ricoprono gli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese sono gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i direttori generali, i dirigenti che redigono documenti contabili e societari e tutti quei soggetti che esercitano funzioni relative agli uffici anche se non sono formalmente investiti di quel potere. In primo luogo, la previsione di questa pena accessoria vuole impedire all'intermediario di continuare a svolgere il suo ruolo di facilitatore dell'incontro tra la manodopera e i datori di lavoro; in secondo luogo, vuole evitare che il datore di lavoro continui ad avvalersi di manodopera reclutata illecitamente. Ovvio conseguenza è che viene negata al caporale la possibilità di partecipare anche de facto all'attività di direzione di imprese o di persone giuridiche, facendo sì che perda la possibilità di rimanere all'interno del network criminale del traffico illecito dei prestatori di lavoro (Ivi, pp.164-167).

La seconda pena accessoria concerne il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti. La ratio di tale norma consiste nell'evitare che i soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 603-bis e 600 c.p. possano contrarre con la pubblica amministrazione. In primo luogo, infatti, si vogliono contrastare le connessioni tra realtà criminali, soprattutto in ambito economico e istituzionale: in relazione al caporalato, il legislatore si premura di evitare che vi siano forme di sostegno politico e istituzionale ai caporali o ai datori di lavoro che, nonostante la commissione dei reati di cui agli artt. 603-bis c.p. e

600 c.p., potrebbero assicurarsi contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione. In secondo luogo, si tenta di tutelare la dignità umana impedendo a chiunque la violi di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, negando così il sostegno delle istituzioni alle pratiche di caporalato. Si desidera, infatti, manifestare una chiara presa di posizione di distacco da parte degli apparati pubblici nei confronti di questo fenomeno criminale. In merito a questa seconda pena accessoria non è chiaro se, prevedendo un elenco puntuale di tipologie contrattuali che i soggetti attivi del reato non possano concludere, il legislatore abbia voluto individuare casi specifici in cui non sia possibile concludere contratti con la Pubblica Amministrazione oppure abbia soltanto voluto ribadire l'interdizione di tali soggetti, utilizzando tuttavia una formula non indispensabile. Anche questa misura sanzionatoria, come quella precedente, si applica sia ai caporali sia ai datori di lavoro (Ivi, pp.167-170).

La terza ed ultima misura accessoria riguarda l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi erogati dallo Stato italiano o dall'UE nei confronti di chiunque commetta reati di cui agli art. 603-bis c.p. e 600 c.p. del Codice penale. L'esclusione riguarda un periodo della durata di due anni ma aumenta sino a cinque quando il fatto è commesso da soggetti a cui sia stata applicata l'aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 99 del Codice penale. La finalità che si persegue mediante l'applicazione di questa misura è la medesima dell'aggravante precedente: si vuole evitare che sussistano collegamenti di tipo economico tra l'organizzazione dei caporali e lo Stato. Anche in questo caso, dall'applicazione della misura discendono due conseguenze molto simili alle precedenti: innanzitutto, le aziende che impiegano manodopera reclutata dai caporali vedono diminuire le proprie entrate; in secondo luogo, viene dichiarato il carattere antisociale dell'attività di caporalato, poiché chi svolge attività di intermediazione illecita e sfruttamento della stessa viene escluso dalle possibilità di finanziamento pubblico. È bene precisare che l'applicazione di questa aggravante

non prevede la revoca delle agevolazioni concesse ai datori di lavoro o ai caporali prima che questi fossero condannati, nonostante tali benefici fossero stati conseguiti per mezzo di attività di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Ivi, pp.170-171.

Un'ulteriore aggravante che il legislatore ha previsto consiste nella confisca dei proventi del reato e del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il delitto. L'art. 603-bis.2 c.p.²⁵, infatti, stabilisce che, in caso di condanna o di patteggiamento, è “sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato”; in aggiunta, l'articolo prevede la confisca per equivalente, qualora non sia possibile l'acquisizione del prezzo, del prodotto o del profitto del reato (Braschi, 2022). Per comprendere l'utilità del predisporre tale misura, è necessario specificare cosa s'intende per confisca: si tratta di una misura ablativa disciplinata dall'art 240 c.p. che consiste nell'espropriazione da parte dello Stato di quei beni connessi al reato, con durata perpetua. Per poter eseguire una confisca ai sensi dell'art 240 c.p., è necessario che sia esistente un provvedimento definitivo del giudice che accerti la responsabilità del soggetto attivo del reato. Si tratta, quindi, di un provvedimento post-delictum che ha una funzione preventiva

²⁵ Anche in questo caso, al fine di evitare che si generi confusione, si ritiene opportuno precisare che l'art. 603-bis.2 c.p. differisce dall'art. 603-bis c.p., il quale è stato citato sino ad ora poiché costituisce il principale oggetto di interesse in questo capitolo dell'elaborato. Si distingue, inoltre, dall'art. 603-bis.1 c.p. citato in precedenza, seppur entrambi siano stati introdotti dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, con decorrenza dal 4 novembre 2016.

L'articolo 603-bis.2 c.p. è rubricato “Confisca obbligatoria” e dispone:

“In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato”.

rispetto alla possibilità che il colpevole commetta nuovi reati. Inoltre, la legge n. 356/1992 prevede che la confisca possa essere applicata anche qualora l'intestatario formale dei beni oggetto del reato non sia il colpevole del delitto; accade, infatti, che tali beni vengano intestati a familiari o a persone vicine al criminale per fare in modo che rimangano nelle disponibilità di quest'ultimo seppur formalmente non ne sia il proprietario (Giuliani, 2015, pp.171-173).

Poiché il caporale si avvale costantemente e ripetutamente di un mezzo di trasporto per far giungere i lavoratori sui luoghi di lavoro, è prevista la confisca del mezzo – solitamente un furgone - per assicurarsi che non possa più essere utilizzato per conseguire quello scopo criminale (Ibidem). La portata innovativa della legge n. 199 del 2016 consiste, quindi, anche nella previsione della obbligatorietà della confisca del prodotto e del profitto del reato, oltre a quella dei beni strumentali. Ed è proprio quest'ultima ipotesi che risulta problematica: secondo la norma, infatti, è prevista la possibilità di confiscare l'insieme dei beni aziendali connessi allo sfruttamento del lavoratore poiché alcuni beni mobili e immobili sono indispensabili per mettere in pratica l'attività di sfruttamento lavorativo. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, l'applicazione di questa misura potrebbe avere conseguenze economico-sociali piuttosto dirompenti: la confisca degli instrumenta delicti, secondo la prospettiva di studio più tradizionale, si basa sulla pericolosità dello strumento che viene utilizzato per compiere il reato. Ma la confisca dei beni strumentali al reato faticosamente può essere giustificata se il reato viene commesso tramite l'impiego di beni che non hanno una destinazione d'uso oggettivamente criminale e che, quindi, non possono essere ritenuti intrinsecamente pericolosi in relazione al compimento dell'atto. Inoltre, la previsione dell'obbligatorietà di tale misura non è conciliabile con la possibilità di subordinare l'applicazione di questa misura a uno specifico giudizio di pericolosità sociale previsto dalla dottrina per l'ablazione di tali beni. In conclusione, per far sì che tale disposizione sia compatibile

con la Costituzione, sembrerebbe necessario predisporre la possibilità di ablazione dei beni strumentali ai soli casi in cui l'impresa sia destinata alla realizzazione dello scopo criminale sin dalla sua fondazione. Soltanto in situazioni di questo tipo, infatti, si può presumere la pericolosità del bene oggetto del reato, rendendo legittimo il provvedimento di ablazione (Braschi, 2022); Giuliani, 2015, pp.171-173).

2.4 La tutela dei lavoratori stranieri vittima caporalato

Come ribadito più volte, la posizione dei migranti in cerca di occupazione è caratterizzata da ampie fragilità e vulnerabilità delle quali tentano di approfittarsi i caporali e i datori di lavoro.

Lo stesso legislatore europeo ha constatato la delicatezza della situazione nella quale versano migranti: nella Direttiva 2014/36/UE, infatti, ha affermato che “considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali di Paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario tutelare efficacemente i diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l'osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, attenendosi al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l'applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi ad ogni livello o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante” (Laneve, 2015, p.1314).

Una possibile forma di sostegno a queste fragilità deriva dall'apparato normativo che, se correttamente strutturato,

potrebbe ridurre i margini di dipendenza dei lavoratori stranieri dai caporali e disincentivare questi ultimi dallo svolgere funzioni di intermediazione e sfruttamento lavorativo. Tuttavia, in Italia, il corpus normativo che disciplina il fenomeno migratorio non è mai stato indirizzato a tutela del lavoratore ma, piuttosto, è stato volto a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza interni: soprattutto in passato, l'approccio che veniva adottato era principalmente di tipo emergenziale e si poneva l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali dai migranti, i quali venivano concepiti come causa del disordine pubblico e delle problematiche di sicurezza. Ancora oggi è facilmente percepibile il retaggio di questa prospettiva politica e ideologica (Giuliani, 2015, pp.177-178).

Con il tempo questa prospettiva ideologica è stata parzialmente abbandonata in conseguenza del fatto che il legislatore nazionale pare essersi allineato all'approccio internazionale e sovranazionale, ponendo maggiore attenzione al rispetto della dignità e della personalità dei migranti. Allo stato attuale, non esiste una politica comune a livello europeo relativa al tema dell'immigrazione. Ai singoli Stati viene, infatti, lasciato un ampio margine di discrezionalità in materia di politica migratoria, a causa della quale si sono susseguiti una serie di interventi poco coordinati tra gli Stati membri dell'UE. Una prima manifestazione della volontà di adottare un approccio comune a livello internazionale si è palesata nel 1986, quando l'Italia ha ratificato le Convenzioni ILO del 1949²⁶ e del 1975²⁷. Le Convenzioni hanno introdotto la definizione di

²⁶ *ILO Migration for employment convention, 1949*

In data 1° luglio 1949 presso Ginevra, la Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha adottato il testo riveduto della Convenzione sui lavoratori migranti entrata in vigore il 22 gennaio 1952.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 2 agosto 1952 con la Legge n. 1305 (Suppl. or. G.U. 17/10/1952, n. 242).

Fonte: Convenzione OIL n.97 1/7/1949, ASGI.it (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

²⁷ *ILO Convention on migrant workers, 1975*

In data 24 giugno 1975, dato il compito della Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di tutelare "gli interessi dei lavoratori quando sono impiegati in Paesi diversi dal proprio", adotta la Convenzione sui lavoratori migranti.

migrante economico e hanno chiarito che la finalità della normativa in materia migratoria non debba riguardare esclusivamente la tutela dell'ordine pubblico ma anche la protezione del lavoratore e della sua famiglia, ritenuti titolari di diritti e di aspettative. Nonostante l'adesione alle Convenzioni, il legislatore italiano non si è mostrato particolarmente abile nell'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'ILO, in quanto le leggi italiane hanno continuato a non riconoscere il lavoratore straniero come titolare di prerogative individuali, come ad esempio la titolarità della propria dignità di essere umano. Al contrario, il fenomeno migratorio è stato concepito in maniera collettiva, sempre con riferimento ai flussi di persone che raggiungevano l'Italia. Anche con l'introduzione del Testo Unico sull'Immigrazione, ovvero il d.lgs. n. 286 del 1998, l'interesse primario del legislatore continuava ad essere la tutela dell'ordine pubblico. Alcuni passi in avanti sono stati compiuti grazie al d.lgs. n. 109 del 2012, il quale ha novellato il T.U. Immigrazione recependo la Direttiva europea 2009/52/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che rappresenta il documento europeo più importante per il contrasto al caporalato poiché stabilisce alcune norme che i datori di lavoro che assumono lavoratori stranieri sono tenuti a rispettare. Tale Direttiva europea e il T.U. Immigrazione rappresentano validi strumenti per contrastare il caporalato perché, per la prima volta, pongono l'accento anche sulla necessità di tutelare la dignità umana e la sfera individuale e personale del migrante-vittima (Ivi, pp. 176-182, pp.190-191).

Riguardo alla normativa italiana attualmente in vigore, il T.U. Immigrazione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato, il

L'Italia ratificata la Convenzione con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantendo a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio italiano e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Fonte: Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni supplementari), 1975 (n. 143), OIL.org;

Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.

datore di lavoro che offre un'occupazione ai lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, anche a coloro ai quali tale permesso è scaduto. Il reato in questione è volto a tutelare il bene giuridico della persona del cittadino migrante irregolare ed è punibile a titolo di dolo generico data la coscienza e la volontà del datore di lavoro di impiegare tali lavoratori. Nonostante sia stato citato più volte il datore di lavoro, la norma invero punisce chiunque controlli e diriga la manodopera straniera irregolare, dunque anche un possibile caporale. Ma, al di là dell'approccio sanzionatorio, l'Unione europea concentra la gran parte dei propri sforzi nel coinvolgere i datori di lavoro nell'attività di contrasto al caporalato: la Direttiva europea del 2009, infatti, è particolarmente attenta nel delineare le responsabilità in capo a quel datore di lavoro che assume stranieri privi della documentazione necessaria per restare in Italia, sollecitando gli stessi datori ad adottare un atteggiamento collaborativo e virtuoso nel tentativo di arginare lo sfruttamento dei lavoratori. Sono proprio i datori di lavoro, infatti, che sono in grado di incidere maggiormente nell'azione di contrasto allo sfruttamento ed è per questo motivo che l'UE, nel dettare alcune linee guida agli Stati membri, richiede che oltre alle sanzioni sia promosso anche un approccio collaborativo. Dal punto di vista sanzionatorio, la Direttiva Ue stabilisce che la pena per chiunque commetta il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro debba essere di natura finanziaria, proporzionale al numero di cittadini stranieri assunti illegalmente e deve comprendere le spese per il rimpatrio dei lavoratori irregolari. Inoltre, sempre dal punto di vista economico-fiscale, stabilisce che i datori di lavoro che abbiano commesso il reato di cui all'art 603-bis c.p. non possano accedere a prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici di derivazione europea o a fondi UE gestiti dagli stati membri, per la durata massima di cinque anni. Si prevede, inoltre, la possibilità di ritenere responsabili anche le persone giuridiche: si tratta di una prescrizione non vincolante per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di stabilire se le persone giuridiche possano o

meno essere considerate responsabili penalmente. La discrezionalità in merito alla questione evidenzia nuovamente l'assenza di una strategia unica e coordinata a livello sovranazionale (Ivi, pp. 187-198).

Come si è visto nel primo capitolo, le migrazioni sono fenomeni strettamente connessi alle attività di caporalato, le quali molto spesso si associano a fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso. È stato più volte affermato che il traffico di esseri umani è uno dei business più redditizi per i criminali, i quali si occupano del trasporto di lavoratori disperati verso le coste di Paesi europei, tra cui l'Italia. A tal proposito, si reputa positiva la scelta del legislatore italiano di inserire all'interno del T.U. Immigrazione una serie di disposizioni contro le immigrazioni clandestine, prevedendo così il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale (art. 12 d. lgs. 286/1998). Tale reato è stato previsto per la prima volta nel 1998 ma successivamente sono state apportate diverse modifiche alle disposizioni, le più rilevanti delle quali sono quelle introdotte dalla c.d. legge Bossi-Fini ovvero dalla legge 189/2002. La legge Bossi-Fini sanziona l'ingresso nel territorio dello Stato degli stranieri irregolari (Ivi, pp.177-178), che vengono considerati, anche da questa norma, un problema di ordine pubblico. Si tratta di un provvedimento scarsamente organico che assume un approccio di stampo repressivo: prevede, ad esempio, l'allungamento a 60 giorni della detenzione amministrativa dei migranti nei centri per il rimpatrio, ovvero i Cpr (Facchini, 2022); introduce l'esecuzione immediata con accompagnamento alla frontiera per i provvedimenti amministrativi di espulsione, con la conseguente negazione del diritto di difesa effettivo del migrante (Trovato, 2022), oltre a disciplinare il reato di inottemperanza all'ordine di espulsione del questore, il quale tuttavia è stato dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia. Si prevede poi un aggravamento della pena qualora il reato sia commesso da tre o più persone oppure qualora sia compiuto utilizzando servizi internazionali di trasporto o,

ancora, documenti contraffatti o illegalmente ottenuti. Inoltre, le pene vengono aumentate in una serie di casi: qualora si tratti dell'ingresso o della permanenza illegale nel Paese di cinque o più persone; nel caso in cui, al fine di procurare l'ingresso illegale, la persona sia stata sottoposta a pericoli per la sua vita o per la sua incolumità; nell'eventualità che, per procurare l'ingresso nel Paese, la vittima sia stata sottoposta a trattamento disumano e degradante (Facchini, 2022). È fondamentale ribadire anche quanto affermato nel primo capitolo ovvero che, attraverso lo strumento del “decreto-flussi”, la Bossi-Fini ha aumentato la discrezionalità dell'esecutivo in relazione all'ingresso dei migranti poiché il governo ha assunto la facoltà di decidere se permettere ai migranti di raggiungere l'Italia e in che quantità. Di conseguenza, negli anni più recenti, si è assistito a una serie di immigrazioni irregolari che hanno reso maggiormente indispensabili le figure dei caporali. Ma il principale punto critico su cui è necessario intervenire per evitare migrazioni irregolari concerne lo stretto legame tra soggiorno e lavoro statuito dalla norma, il quale crea opportunità di lucro per la criminalità organizzata che si avvantaggia della situazione di irregolarità in cui versano molti migranti (Trovato, 2022).

La legge Bossi-Fini ha anche abolito lo strumento dello sponsorship contenuto nel T.U. Immigrazione, il quale era stato introdotto dalla legge Turco-Napolitano nel 1998. In questo modo sono diventati più evidenti i punti di debolezza nella gestione del fenomeno migratorio da parte dell'Italia: lo sponsor consentiva a un cittadino italiano o a uno straniero regolarmente presente sul territorio di ospitare un migrante giunto in Italia per cercare un'occupazione, di modo da permettere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (Capitani, 2022). Seppur fosse uno strumento residuale, rappresentava un'ulteriore modalità di approdo in Italia per un migrante in cerca di lavoro (Schiavone, 2022). Con la Bossi-Fini viene aumentata anche la repressione nei confronti dei migranti irregolari attraverso l'espulsione dello straniero “clandestino”, la

quale si configurava come una misura alternativa alla pena detentiva (Trovato, 2022).

Dal quadro sopra descritto emerge una situazione complessa e contraddittoria, che incentiva dinamiche di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Diversi esperti ritengono, allora, che sia indispensabile una riforma complessiva della Bossi-Fini e del T.U. Immigrazione (Ibidem). In quest'ottica, un primo intervento correttivo del T.U. Immigrazione dovrebbe essere volto ad apportare delle modifiche alle procedure di ingresso dei migranti poiché, per superare la normativa che causa così tante situazioni irregolari, l'accesso all'Italia per lavoro subordinato dovrebbe avvenire non attraverso il sistema della chiamata nominativa da parte di un datore di lavoro – come descritto nel primo capitolo – ma attraverso il rilascio di una sorta di “visto di ingresso per ricerca lavoro” (Schiavone, 2022) a chi garantisce la propria capacità sostentamento per un periodo di tempo sufficientemente ampio per far sì che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro possa avvenire in Italia. Accanto a questo tipo di riforma, però, è necessario modificare le procedure e i requisiti del soggiorno, la cui disciplina, come si è visto, ha prodotto anch'essa delle irregolarità. Le leggi in materia, infatti, contrastano con il mercato del lavoro attuale e reale che suggerisce di evitare, quando possibile, l'adozione di provvedimenti di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Si ritiene, invece, sia necessario effettuare una valutazione sulla base della qualità del percorso di inserimento del lavoratore straniero nel contesto italiano (Ibidem).

Per concludere, tenendo fede all'obiettivo di migliorare la normativa in materia migratoria, va ricordata l'esistenza le diverse leggi regionali che sono state approvate tra la fine degli anni Novanta e il 2000 che, a livello nazionale, hanno garantito una rete solidale all'interno della quale si inseriscono i migranti (Trovato, 2022).

2.5 Il contrasto alle forme di caporalato digitale

Prima di concludere, può risultare utile domandarsi se il caporalato digitale – che sarà oggetto di studio nel terzo capitolo - venga contrastato in un modo differente rispetto alle forme tradizionali di caporalato, data la sua natura digitale. In questo senso, è interessante approfondire la disciplina giuridica del caporalato in relazione alle attività che coinvolgono i c.d. riders ma, prima di trattare specificatamente di caporalato, è necessario inquadrare la posizione lavorativa dei ciclofattorini, dalla quale discendono una serie di problemi e questioni tuttora aperte. Si tratta di lavoratori che, nello svolgimento della mansione, si trovano in una “posizione atipica” verso il committente poiché non sono alle dirette dipendenze dello stesso ma non paiono nemmeno totalmente autonomi: infatti, sono lavoratori che autonomamente scelgono di effettuare un certo numero di consegne in un preciso slot orario ma che, allo stesso tempo, sono vincolati ai turni lavorativi che la piattaforma prospetta loro sulla base di una valutazione del lavoro svolto in precedenza dagli stessi. Chiarita, quindi, la peculiarità della posizione in cui versano i riders, va da sé che una delle difficoltà maggiori relativamente alla disciplina giuridica di questa attività lavorativa sta nel delineare una linea di confine tra lavoratori subordinati e autonomi e nel cercare di ricondurre i riders a una categoria piuttosto che all'altra (Biagiotti, 2021, pp.142-143): ogni prestazione lavorativa, infatti, può essere eseguita in maniera autonoma o in maniera subordinata poiché, nella distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, ciò che rileva è la modalità con cui l'attività viene svolta e non il contenuto della stessa (Moro, Wikilabour.it)²⁸. Il lavoro subordinato viene definito dall'art. 2094 c.c., secondo cui “è prestatore di lavoro

²⁸ A. Moro, Collaborazione coordinata e continuativa (voce), WikiLabour.it

Fonte:<https://www.wikilabour.it/dizionario/tipologie-contrattuali/collaborazione-coordinata-e-continuativa/>

subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"; il lavoro autonomo, invece, è definito dall'art. 2222 c.c.²⁹ e rappresenta il lavoratore autonomo come "colui che si obbliga a compiere – a fronte di un corrispettivo – un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (Ibidem). Al fine di stabilire la collocazione dei ciclofattorini tra i lavoratori autonomi o subordinati, la giurisprudenza ha adottato alcuni indici tra cui "l'inserimento continuativo del lavoratore nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio" (Campisi, 2021). Tuttavia, l'elemento di maggiore rilevanza a tal fine consiste nel verificare se, a discapito del nomen iuris che le parti assumono, di fatto il lavoratore soggiaccia ai poteri datoriali poiché tale caratteristica deve risultare assente qualora il lavoratore si configuri come autonomo; l'obiettivo del lavoratore autonomo, infatti, è compiere il c.d. opus perfectum ovvero portare a termine "un'opera o [...] un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione" (Campisi, 2021). Per cercare di risolvere la questione e superare il binomio subordinato-autonomo e le difficoltà che ne conseguono, sono state introdotte tramite la legge n. 533 del 1974 le collaborazioni coordinate e continuative ovvero uno "spazio compreso tra un 'non più' e un 'non ancora' [...] all'interno del quale si poteva ricomprendere ogni forma di collaborazione coordinata e continuativa" (Campisi, 2021) che poi la dottrina ha più frequentemente definito come lavoro parasubordinato. Tramite la previsione di queste nuove forme contrattuali, il legislatore ha voluto tutelare dal punto di vista legale le forme di lavoro che non prevedevano un rapporto di

²⁹ Il lavoro autonomo è disciplinato nel Titolo III, Capo I del Libro V del Codice civile che, tuttavia, non fornisce una spiegazione specifica di cosa sia il lavoro autonomo. Per questo motivo, si adotta la nozione del contratto d'opera contenuta nell'articolo 2222.

Fonte:

<https://www.wikilabour.it/dizionario/tipologie-contrattuali/lavoro-autonomo-aspetti-sostanziali/>

subordinazione tra committente e prestatore di manodopera e in cui quest'ultimo agiva autonomamente in termini di modalità, di tempo e di luogo dell'adempimento della prestazione, nonostante tali attività fossero riconducibili a uno scopo unitario, come ad esempio le necessità produttive. Alla parasubordinazione possono essere ricondotti tutti i rapporti connotati da "coordinazione, continuità e prevalente personalità della prestazione con la possibilità per il collaboratore di impiegare altri mezzi o di avvalersi di altri soggetti a patto di garantirne la personale partecipazione" (Campisi, 2021). Successivamente, attraverso l'art. 2 d.lgs. 81/2015, il legislatore ha introdotto le collaborazioni organizzate dal committente, i cui requisiti identificativi sono quelli delle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero il carattere personale della prestazione lavorativa e la continuità della stessa, a cui però si aggiunge il requisito dell'etero-organizzazione ovvero l'imposizione da parte del committente dei modi in cui eseguire la prestazione, anche con riferimento ai luoghi e ai tempi di lavoro (Ibidem). L'etero-organizzazione è, quindi, un concetto chiave, che fa sì che, qualora ricorrano specifici requisiti, si possa trattare di collaborazione etero-organizzata: se, infatti, il rapporto di collaborazione è tale, possono essere applicate le tutele del lavoratore subordinato (Di Lolli). Sempre in relazione al requisito dell'etero-organizzazione, si prospettano due diverse linee interpretative adottate dalla giurisprudenza: una linea dura che ritiene che l'etero-organizzazione sia un elemento sufficiente per configurare un rapporto di subordinazione e una linea morbida che ritiene siano necessari ulteriori condizionalità per far sì che si possa trattare di subordinazione. Il Tribunale di Torino propende per la seconda ipotesi poiché sostiene che "appare difficile parlare di organizzazione dei tempi di lavoro in un'ipotesi come quella oggetto di causa in cui i riders hanno la facoltà di stabilire se e quando dare la propria disponibilità ad essere inseriti nei turni di lavoro" (Tribunale di Torino, sentenza 7 maggio 2018, n. 778). Anche il Tribunale di Milano è giunto a conclusioni simili,

sostenendo che “le modalità di esecuzione della prestazione, (...), non possono ritenersi organizzate dal committente con riferimento ai tempi (...) di lavoro, poiché la scelta fondamentale in ordine ai tempi di lavoro e di riposo è rimessa all’autonomia del ricorrente” (Tribunale di Milano 10 settembre 2018, n. 1853). In entrambi i casi, quindi, secondo i giudici, le modalità di svolgimento della prestazione non hanno consentito di trattare di subordinazione poiché si è assunto che i ciclofattorini avrebbero potuto scegliere di non svolgere la prestazione lavorativa. In merito alla questione dei riders si è pronunciata anche la Cassazione, la quale ha rivoltato quanto sostenuto dai giudici in primo e secondo grado e ha adottato la linea dura: la Corte suprema ha sostenuto che l’etero-organizzazione rappresenta un elemento che giustifica l’applicazione del regime di subordinazione e che rileva anche nei casi in cui il committente imponga esclusivamente il tempo e il luogo della prestazione personale e continuativa (Biagiotti, p.151). Stabilisce, infatti, che “quando l’etero-organizzazione accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione rende il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e quindi il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato” (Corte di Cassazione, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663). Anche la circolare n. 7/2020 dell’INL evidenzia che i ciclofattorini sono costretti a seguire le indicazioni fornite dal committente per l’esecuzione del rapporto di lavoro, mentre nel caso del lavoro autonomo vero e proprio, il rapporto si connota per la maggiore indipendenza decisionale di cui godono i collaboratori in relazione al compimento delle prestazioni lavorative, alla stregua di quanto previsto per i prestatori d’opera secondo l’articolo 2222 del Codice civile (Rossi, p.481). Le collaborazioni lavorative, quindi, rappresentano “una terra di mezzo” (Biagiotti, 2021), a metà tra la subordinazione e l’autonomia, la cui adozione può comportare però conseguenze negative, che la Corte di Cassazione ha tentato di evitare adottando la linea più dura, cercando di impedire elusioni

di responsabilità da parte del committente (Biagiotti, p.152) poiché in base alle modalità con cui la prestazione viene svolta si presenta il già citato problema della qualificazione del rapporto di lavoro, da cui discendono notevoli e fondamentali differenze nella tutela del lavoratore. È indispensabile, infatti, stabilire se il rider svolga una collaborazione etero-organizzata o autonoma, in cui ciò che distingue le collaborazioni etero-organizzate (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) dalle forme di collaborazione autonoma organizzata (di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.) è il diverso grado di coordinamento imposto dal committente a scapito di una più ampia autonomia del collaboratore. In riferimento alle collaborazioni autonomamente organizzate, l'art. 15 della legge n. 81 del 2017 afferma che è necessario un accordo tra le parti al fine di determinare l'ingerenza del committente in termini esecutivi, ovvero nel portare a termine la prestazione (Rossi, 2022, pp.480-481).

Come si evince dal breve quadro sopra tratteggiato, la complessità nel descrivere la figura dei riders dal punto di vista lavorativo e contrattuale deriva dalla natura "ibrida" di questi soggetti, che si collocano a metà strada tra i lavoratori autonomi e quelli subordinati. Nonostante tali difficoltà di collocamento, i riders si inquadrano per la quasi totalità come lavoratori autonomi - soltanto Just Eat ha applicato a tutti i lavoratori il C.C.N.L. del settore commercio, configurando così la fattispecie di lavoro subordinato. In particolare, sono due le forme contrattuali che vengono adottate: la collaborazione autonoma occasionale, che fa riferimento all'art. 2222 del Codice civile (ovvero la prestazione d'opera) e la partita IVA su regime forfettario (intervista n.3). Tuttavia, seppur a livello contrattuale i riders possono essere considerati lavoratori autonomi, è bene sottolineare che è elevato il rischio che siano tali soltanto in apparenza poiché la qualifica di lavoratore autonomo è possibile rappresenti esclusivamente un pretesto per il datore di lavoro per sostenere un quantitativo minore di spese a proprio carico per il lavoratore, soprattutto in

ordine al pagamento dei contributi. Inquadrando i ciclofattorini come lavoratori autonomi, il costo del lavoro viene scaricato sul lavoratore e l'azienda può assumersi minori responsabilità poiché vengono meno una serie di obblighi in capo al datore di lavoro in conseguenza del fatto che l'azienda non si configura come soggetto datoriale ma come committente. Tuttavia, deve essere precisato che, per mezzo di alcuni pronunciamenti del Tribunale di Milano, parte delle responsabilità datoriali sono state riportate in capo alle piattaforme (nonostante formalmente continuino a non rappresentare la parte datoriale nel rapporto di lavoro): ci si riferisce, ad esempio, ad alcuni aspetti normati dal d. lgs. n. 81/2008, ovvero il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, di cui si tratterà più approfonditamente in seguito (intervista n.3).

Perseguendo un fine regolamentativo, in data 15 settembre 2020 è stato sottoscritto un C.C.N.L. tra AssoDelivery³⁰ e Ugl Rider³¹, il quale disciplina le condizioni di lavoro dei ciclofattorini. Si tratta del primo Contratto Collettivo Nazionale, in Italia e in Europa, che disciplina l'attività lavorativa dei rider, prevedendo strumenti di sostegno e protezione all'attività lavorativa (Ugilrider.it). Nonostante l'esistenza dell'accordo, alcune questioni sono tutt'ora scarsamente regolamentate come, ad esempio, la determinazione del compenso minimo orario, la carenza della rappresentatività delle parti che stipulano l'accordo e, in aggiunta, l'inquadramento dei riders come lavoratori autonomi (Rossi, 2022, p.482). Inoltre, tale contratto viene spesso considerato inefficace da parte dei sindacati confederali a causa della scarsa rappresentatività di Ugl e del fatto che il contratto continui ad inquadrare i fattorini come lavoratori autonomi (Quondamatteo, 2023).

³⁰ AssoDelivery è un'associazione che rappresenta l'industria italiana del food delivery. Vi aderiscono *Deliveroo*, *Glovo*, *Just Eat*, *Social Food* e *Uber Eats*.

Fonte: Assodelivery.it

³¹ UGL RIDER è una categoria sindacale fondata nel 2019 per volontà di alcuni riders che si occupa della tutela dei ciclofattorini e che opera a stretto contatto con il web. Si tratta di una categoria afferente al sindacato UGL (Unione Generale del Lavoro).

È, quindi, necessario adoperarsi sin da ora per una regolamentare in modo più efficace il lavoro dei ciclofattorini, valutando con particolare attenzione l'inquadramento lavorativo degli stessi e lo schema di tutele di cui possono beneficiare in quanto lavoratori. Si sta muovendo in questo senso il Parlamento europeo che, in data 2 febbraio 2023, ha approvato con larga maggioranza la nuova legislazione comunitaria in merito ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Tale normativa si pone l'obiettivo di tutelare i riders dal "falso lavoro autonomo" di cui sarebbero vittime, poiché la quasi totalità delle piattaforme di delivery inquadra tale categoria di lavoratori come autonomi e non come dipendenti sebbene, secondo diverse giurisprudenze nazionali dei Paesi membri, de facto lo siano. La proposta UE si fonda sulla presunzione dello status occupazionale salariato, secondo la quale devono essere le piattaforme di delivery stesse a dimostrare che i lavoratori delle piattaforme non si configurano come dipendenti (Quondamatteo, 2023). Per far ciò, il Parlamento ha delineato alcuni criteri utili a individuare i casi in cui, dietro a un "falso autonomo", si cela un lavoratore dipendente: stipendio fisso, orario di lavoro definito, forme di monitoraggio o supervisione del lavoratore, imposizione di regole relative all'aspetto o alla condotta. Inoltre, il Parlamento ha stabilito che i lavoratori autonomi, per poter essere considerati tali, debbano avere la possibilità di organizzare il proprio orario di lavoro senza interferenze del committente (Prestigiacomio, 2023). Si assiste, pertanto, a un'inversione dell'onere della prova, poiché oggi tale onere è posto in capo ai lavoratori, i quali sono costretti a rivolgersi al giudice del lavoro per vedere riconosciuti i loro diritti. In merito alla Direttiva UE in questione, allo stato attuale, il Consiglio Europeo deve ancora esprimersi, motivo per cui non è certo che entrerà in vigore (Quondamatteo, 2023). Inoltre, diversi governi dei Paesi membri sembrano essere particolarmente critici nei confronti dell'inversione dell'onere della prova. Anche il centrodestra italiano, per esempio, non ha saputo votare in maniera unitaria

poiché Fratelli d'Italia e Lega hanno votato a favore della proposta europarlamentare mentre Forza Italia ha espresso voto contrario. I detrattori sostengono, infatti, che la misura prevista dal Parlamento UE possa indurre le piattaforme a ridurre il personale, generando conseguenze negative per l'occupazione sebbene, secondo alcuni calcoli, l'inversione dell'onere della prova potrebbe portare a circa 5 milioni di assunzioni con contratto da dipendente tra le 28 milioni di persone attualmente già impiegate nelle piattaforme digitali nell'Unione europea come autonome (Prestigiacomò, 2023). Nonostante le difficoltà preannunciate, si ritiene sia degno di nota l'interessamento che le istituzioni sovranazionali stanno manifestando verso tale problematica.

Riflessioni conclusive

Se certamente l'introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non può che ritenersi il primo e fondamentale punto di partenza per un contrasto effettivo alla pratica del caporalato, occorre, come sempre accade allorché si prenda in esame il corpus normativo, individuare gli "effetti indesiderati e involontari" che lo stesso produce: sono diverse, infatti, le conseguenze non previste dal legislatore che hanno stimolato l'assunzione e la proliferazione di comportamenti criminali. Quando si discute di leggi, spesso si pensa a qualcosa di "intrinsecamente migliorativo" della situazione attuale in cui una società versa; tuttavia, seppur appaia scontato affermarlo, le leggi positive sono figlie degli uomini, i quali possiedono precise idee politiche e visioni del mondo che ne influenzano il pensiero.

Di conseguenza, nella redazione delle norme non deve essere sottovalutato l'elemento della fallibilità dell'attore umano che, in quanto tale, può non essere in grado di prevedere alcuni effetti generati dalle leggi, dallo stesso disegnatte ed implementate. In questo senso, va ricordata la legge n. 138 del 2011, la quale è

risultata efficace soltanto in maniera parziale nell'attività di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, non soddisfacendo totalmente l'obiettivo di combattere le forme di intermediazione illecita.

Oltre a sottolineare gli effetti collaterali e indesiderati, preme precisare che l'analisi delle leggi è utile a definire anche la concezione sociale e culturale di un determinato problema, poiché indica le priorità del legislatore e della società civile nella quale la norma si cala.

In questa prospettiva, non è secondario ricordare che solo con la legge n. 199 del 2016 il legislatore si è espressamente occupato di contrastare lo sfruttamento lavorativo, laddove, invece, la disciplina previgente che risale all'appena menzionata legge del 2011 veniva introdotta nel mezzo di un contesto normativo prettamente

economico e finanziario. Non può, allora, non notarsi un aumento dell'interesse rivolto al tema in questione, nonostante restino molteplici gli aspetti e gli strumenti dell'attività di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato meritevoli di essere migliorati, in uno con il fenomeno migratorio. Inoltre, deve essere ribadita la necessità di assumere un approccio preventivo nel contrasto a tali attività, a partire da un ampio studio di quelli che sono i dati della pratica nelle sue diverse manifestazioni. È necessario anche affinare le tecniche comunicative in merito al tema del caporalato, pratica spesso sconosciuta a molti cittadini che ignorano l'esistenza di questa forma di sfruttamento, tanto che solo a partire dal 2016 ha iniziato ad avere una riconoscibilità anche urbana e non solo agricola o tutt'al più nell'ambiente dell'edilizia come, invece, si presumeva nel panorama normativo precedente.

3. Le molteplici manifestazioni del caporalato nei contesti urbani

Come evidenzia la definizione, piuttosto essenziale, proposta nelle prime righe di questo elaborato, il caporalato consiste in un'attività che ben si presta ad essere praticata in contesti tra loro molto differenti, essendo priva di specifici attributi spazio-temporali che la caratterizzano. Si tratta, infatti di “[...] una distorsione del mercato del lavoro, dove un individuo, il “caporale”, recluta manodopera, spesso non specializzata, al fine di fornire forza lavoro a chi ne necessita dietro compenso [...]” (Marchesin, 2020, p.2). È proprio a causa della semplicità che la contraddistingue che questa attività è andata diffondendosi nei più svariati contesti spazio-temporali e socioeconomici. Ad oggi, infatti, si ha contezza della messa in pratica di attività di intermediazione illecita in ambito agricolo, in ambito urbano, online e persino nei porti. Ovviamente, trattandosi di una pratica illegale, risulta difficile intercettarla e, soprattutto, è complesso avere una visione completa della stessa. Si tratta, infatti, di azioni che vengono messe in pratica nell'ombra e che afferiscono al mercato nero, motivo per cui non è certo che i dati di cui la collettività oggi dispone siano completi, anzi è altamente probabile che non lo siano.

Di seguito si proverà a tratteggiare le caratteristiche tipiche di ogni ambito occupazionale in cui viene praticata l'attività, cominciando con il settore agricolo per poi guardare alle forme di caporalato che si manifestano in ambiente urbano – tra cui la versione 4.0 del caporalato, ovvero quella digitale. Sarà fatto cenno, seppur in maniera molto sintetica, a quelle forme di caporalato che vengono messe in pratica nei porti navali. Si desidera, infatti, fornire un quadro il più completo possibile di tali pratiche, senza tuttavia soffermarsi troppo a lungo su quegli argomenti che sono di rilevanza secondaria ai fini dell'elaborato. Come affermato nella prefazione al testo, infatti, interesse primario di questo elaborato è

fornire una descrizione quanto più dettagliata possibile sul caporalato urbano nel milanese, prestano particolare attenzione a quei settori nei quali si è riscontrata la presenza di caporali.


Una prima distinzione necessaria a fare luce sulle diverse forme con cui si manifesta il caporalato è costituita dal binomio campagna-città. Si tratta dei due macro contesti nei quali si è evidenziata la presenza di attività di caporalato, dove rispettivamente vengono poste in essere le pratiche del c.d. caporalato agricolo e quella del c.d. caporalato urbano (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.148). Si tratta quindi dei due macro fenomeni a partire dai quali si esplicano altre forme più specifiche di caporalato che, nel caso del caporalato urbano, coinvolgono diversi settori occupazionali. Ci si riferisce, ad esempio, al c.d. caporalato digitale che, come si vedrà di seguito, rappresenta una specifica manifestazione del caporalato urbano ed è strettamente correlata al fenomeno dei riders, ovvero i ciclofattorini che si occupano di consegne a domicilio, soprattutto di pasti. È evidente come la pratica delle consegne a domicilio dei pasti pronti sia più diffusa nelle città, lasciando supporre che si tratti di un'attività tipicamente urbana.

Infatti, nonostante non ci sia nessun impedimento al diffondersi del food delivery nelle zone rurali, chi scrive ritiene che il fenomeno del caporalato digitale possa essere considerato una forma più specifica del caporalato urbano, data la sua maggiore diffusione nelle grandi città (Di Maggio, 2020, p.171). Il fenomeno del caporalato urbano si manifesta, infatti, in diversi settori e, di conseguenza, assume forme variegata seppur mantenga quel nucleo di tratti essenziali che definiscono la pratica del caporalato urbano in quanto tale: sulla base delle conoscenze attualmente possedute si può affermare che il caporalato delle città si manifesti nel settore edile, in quello logistico e dei trasporti, dei servizi alla persona e del

volantinaggio (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.150). Ma questo breve elenco rappresenta soltanto gli ambiti di cui si ha contezza dell'adozione di queste pratiche. È probabile che in futuro si verrà a conoscenza di pratiche di sfruttamento lavorativo anche in altri campi.

A parere di chi scrive, quindi, il caporalato digitale può essere ritenuto una forma più dettagliata di quanto, in maniera più ampia, può essere definito caporalato urbano: in questa prospettiva si può parlare di caporalato digitale come di una forma di intermediazione illecita che viene praticata nel settore della logistica e dei trasporti. A supporto di questa tesi si ricorda che la prima sentenza italiana nella quale è stata utilizzata l'espressione "caporalato digitale" è stata emessa dal Tribunale di Milano, il contesto urbano per eccellenza in Italia – tantoché Milano viene descritta come la "capitale del caporalato urbano" (Gianni, 2022) - e ha riguardato il caso dello sfruttamento dei riders ad opera di un'azienda milanese (Brambilla, 2022). La sentenza in questione verrà esaminata di seguito.

A proposito del caporalato come attività trasversale a diversi settori, il grafico che segue mostra i vari contesti nei quali si sono verificate attività di intermediazione illecita ed evidenzia come il settore agricolo continui a detenere il primato per il numero di casi registrati (Openpolis, 2021). Il caporalato è, infatti, un'attività molto diffusa in ambito agricolo, nonostante si sia attestato che coinvolge anche molti altri ambiti occupazionali: basti pensare che su un totale di 260 procedimenti penali riguardanti tutti i settori, 163 si riferiscono all'agricoltura tantoché, secondo il quarto rapporto agromafie e caporalato curato dall'Osservatorio Placido Rizzotto, sarebbero oltre 400.000 i lavoratori agricoli che sono soggetti al rischio di sfruttamento o a un caporale (Marchesin, 2020, p.8).



FONTE: elaborazione openpolis su dati [InI](#)
(ultimo aggiornamento: mercoledì 1 Dicembre 2021)

Figura 8 - Gli illeciti classificati come casi di caporalato in alcuni settori produttivi nel 2020
Fonte: Openpolis 2021

Prima di entrare nel dettaglio relativamente allo studio delle specifiche forme che il caporalato assume nei diversi settori dell'economia, è doveroso precisare che il caporalato è così diffuso anche a causa di quella che è stata definita come una "ordinaria anomalia" (Ruggiero, 2022) che caratterizza il mercato del lavoro italiano. Da anni, infatti, si assiste a una bassa crescita economica che si è accompagnata a un aumento esponenziale delle disuguaglianze nel mercato del lavoro, che non riguarda soltanto le differenze tra il Nord e il Sud del Paese ma dipende anche dalla diffusione delle basse retribuzioni che coinvolgono il mercato del lavoro dell'intero Paese. Si precisa anche che, in riferimento alle basse retribuzioni, non s'intende soltanto chi ha una paga oraria scarsa; s'intende anche chi lavora saltuariamente, cioè soltanto in alcuni periodi dell'anno come, per esempio, i lavoratori che prestano manodopera nel mondo degli appalti e subappalti.

L'estemporaneità dei periodi lavorativi (Ruggiero, 2022 b) rende il mercato del lavoro sempre più povero e ricattabile e, di conseguenza, espone queste categorie di lavoratori a una più elevata probabilità di essere vittime del caporalato (Ruggiero, 2022 a). A tal proposito, si riporta la testimonianza di un lavoratore:

- Sono un ragazzo marocchino di 26 anni, vengo da Agadir. Sono passato da Spagna e Francia tra mille problemi e difficoltà. Sono venuto in Italia due anni fa. Qui ho sempre dormito in case abbandonate, stazioni, giardini di molte città italiane: Milano, Roma, Torino, Napoli, Salerno, Palermo, Alcamo...Ho lavorato sempre nell'agricoltura 3 o 5 giorni al mese appena. Ad Alcamo ho lavorato per un paio di giorni nei vigneti dove ho dovuto anche comprarmi le cesoie per raccogliere l'uva. In conclusione, mi sento senza futuro, sono molto pentito di aver lasciato il mio paese e il mio lavoro. Mi vergogno di stare qui in queste condizioni ma mi vergogno anche di ritornare a casa con le mani vuote. (M. viene dal Marocco, incontrato ad Alcamo).

3.1 Il caporalato agricolo

Il caporalato agricolo è la prima forma di caporalato che si è diffusa in Italia. Nasce principalmente nelle campagne del Sud Italia poiché i sindacati e i controlli sul territorio erano scarsamente presenti (Marchesin, 2020, p.5). In ambito agricolo, il caporale è colui che recluta e trasporta i braccianti agricoli nei campi di lavoro, permettendo l'incontro dei lavoratori con il datore di lavoro; è anche colui che impone alle vittime pessime condizioni abitative e ritmi lavorativi crudeli (De Martino, Lozito, Schiuma, 2016, p.316).

I braccianti agricoli che vengono reclutati attraverso forme di intermediazione illecita “lavorano per ore sotto il sole cocente, nelle serre asfissianti, curvi verso terra o con le braccia alzate per

raccogliere pomodori, arance, uva” (Filius, 2020) e lo fanno per la misera paga di due euro all’ora nonostante il mercato ortofrutticolo in Italia muova circa dieci miliardi di euro. Sono diversi i casi di cronaca che raccontano di lavoratori, stranieri e italiani, morti a causa delle disumane condizioni lavorative: si ricorda Zakaria Ben Hassine, un bracciante tunisino di 52 anni morto a Polignano in provincia di Bari; Mohamed, un lavoratore sudanese deceduto a causa di un malore provocato dal caldo torrido nelle distese di pomodori a Nardò; Paola Clemente, bracciante agricola italiana morta di lavoro mentre era impegnata nell’acinellatura dell’uva nelle campagne di Andria nel 2015 (De Martino, Lozito, Schiuma, 2016, p.316). Ma ancora, più indietro nel tempo, si ripensi all’uccisione di Jerry Maslo nel 1989 a Villa Literno, in provincia di Caserta, a seguito dei tentativi dei braccianti immigrati di opporsi alle pretese dei caporali richiedendo il sostegno dei sindacati; la rivolta di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, nata nel 2010 come forma di protesta verso le aggressioni subite dai braccianti stranieri (Scotto, 2016, p.82); lo sciopero del 2011 di Nardò, comune in provincia di Lecce nei cui campi si coltivano angurie e pomodori, attraverso il quale i lavoratori immigrati hanno occupato le strade e per evitare che i caporali svolgessero la propria mansione di reclutamento, rivendicando i propri diritti di fronte alle sedi delle istituzioni sul territorio. In tutti questi casi si tratta di eventi drammatici che hanno avuto notevole visibilità pubblica e che hanno permesso l’emersione del fenomeno del caporalato. Fino al 2015, ad esempio, anno della morte di Paola Clemente, l’opinione pubblica non aveva contezza del fatto che fra i braccianti agricoli che lavoravano in condizioni disumane fossero presenti anche alcuni cittadini italiani. Probabilmente ciò era dovuto anche al fatto che i riflettori della stampa non erano mai stati accesi su quel tema, o meglio, erano stati accesi ma soltanto per brevi periodi e per casi isolati, come la rivolta di Rosarno e lo sciopero di Nardò. Un fattore che non contribuisce a mantenere viva l’attenzione sul tema è la fisiologica estemporaneità del lavoro stagionale, che non

permette ai lavoratori di organizzarsi in maniera stabile per portare avanti battaglie a tutela dei propri diritti (Ivi, p.88-90). Ciò vale soprattutto per gli stranieri i quali, oltre ad avere difficoltà organizzative legate ai periodi delle colture, vivono isolati in ghetti che sono funzionali a garantire una marginalizzazione degli immigrati nella società. I ghetti in cui vivono i braccianti migranti sono, infatti, volutamente isolati dal resto della società. In questo modo i caporali conseguono due vantaggi: il primo riguarda il fatto che, in questo modo, ogni mattina possono radunare i lavoratori con maggiore facilità per indirizzarli al lavoro; il secondo vantaggio consiste nella marginalizzazione sociale che i ghetti producono. Un gruppo di lavoratori isolato, infatti, ha più difficoltà a comprendere lo stato di degrado in cui versa perché non possiede un termine di paragone con cui confrontare le proprie condizioni lavorative e abitative (Ivi, p.87), le quali sono molto precarie: i lavoratori costruiscono da sé i propri alloggi di fortuna oppure occupano edifici ormai abbandonati in cui non è presente né elettricità né acqua e in cui le condizioni igienico-sanitarie sono pessime (Medici Senza Frontiere onlus, 2008, p.26). Proprio per perseguire l'obiettivo di isolare i migranti, raramente viene permesso loro di alloggiare nei centri urbani ma piuttosto sono soliti vivere in piccoli centri rurali vicino ai terreni che lavorano. In Puglia, ad esempio, ci sono diversi tipi di borghi in cui i braccianti agricoli alloggiano: quelli composti da soli immigrati; quelli in cui gli immigrati convivono con gli autoctoni; quelli definiti borghi da "immigrazione invisibile" (Scotto, 2016, p.83), in cui gli immigrati si stanziano in edifici esterni al borgo, dispersi attorno allo stesso e non hanno contatti con gli autoctoni (Ivi, p.83). Anche in questo caso, si vuole raccontare l'esperienza vissuta dai migranti attraverso le parole di un lavoratore nelle campagne del Sud:

- “Qui come si vede stiamo malissimo: senza acqua, luce, andiamo in bagno in mezzo allo sporco, spesso non abbiamo da mangiare e durante l'inverno rischiamo di morire di freddo. Abbiamo veramente bisogno d'aiuto. Vivendo in

queste condizioni non riesco ad immaginare d'avere un futuro" (A., 20 anni, viene dal Mali, vive nelle campagne di Foggia).



Foto 1 - Condizioni abitative dei lavoratori agricoli immigrati nel Sud Italia
Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.5



Foto 2 - Condizioni abitative dei lavoratori agricoli immigrati nel Sud Italia
Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.21



Foto 3 - Condizioni abitative dei lavoratori agricoli immigrati nel Sud Italia
Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.2



Foto 4 - Condizioni abitative dei lavoratori agricoli immigrati nel Sud Italia
Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.21



Foto 5 - Condizioni abitative dei lavoratori agricoli immigrati nel Sud Italia
Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.26

A causa della segregazione abitativa, le vittime del caporalato hanno difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria, di cui però avrebbero urgente bisogno date le condizioni igienico-sanitarie in cui versano. Va evidenziato, inoltre, che si riscontrano specifiche malattie tipiche di questo tipo di contesti lavorativi. Nel caso del lavoro in serra, per esempio, i braccianti soffrono di dolori articolari come male alla schiena, alle spalle e alle ginocchia ma anche problemi respiratori dovuti all'insalubrità della serra come luogo di lavoro. Sono molte, per esempio, le dermatiti causate dal contatto con prodotti chimici, come fertilizzanti ad esempio, poiché non vengono utilizzati dispositivi di protezione individuale o maglie a maniche lunghe, a causa delle elevate temperature da serra. Particolarmente diffuse sono anche le ernie inguinali per effetto dei pesi che vengono portati e sopportati dai lavoratori. Molto frequenti sono, inoltre, le forti emicranie causate da un generale senso di malessere, di frustrazione e stanchezza per la situazione in cui sono costretti a vivere (Piro, Sanò, pp.119-120, pp.123-125). La situazione di isolamento in cui versano i migranti è dunque suscettibile di condizionarne anche la salute poiché, vivendo

separati dal resto della società, riscontrano maggiori difficoltà di accesso alle cure.

Nel paragrafo precedente si è detto che il caporalato agricolo, oltre a costituire la forma più antica di questa attività, è anche il più diffuso. La sua centralità è confermata dalla definizione di caporalato che era stata introdotta dall'articolo 20 della legge 83/1970 rubricato "intermediazione illecita nell'avviamento al lavoro della manodopera agricola" (Scotto, 2016, p.80). Proprio a causa della sua centralità, l'agricoltura è l'ambito in cui, allo stato attuale, esiste il maggior numero di scritti, tantoché buona parte dei "tratti generali" - descritti nel primo capitolo - che caratterizzano questa attività sono stati estrapolati da analisi effettuate in ambito agricolo. Grazie agli studi effettuati è stato possibile delineare la nascita e lo sviluppo di questa attività secondo una prospettiva storica. In passato il caporalato faceva parte di quell'insieme di pratiche che delineava i tratti specifici dell'economia e delle società del Meridione e che contribuiva così a definire la cosiddetta "questione meridionale". Proprio per affrontare la "questione", sul fronte del contrasto al caporalato, già nel 1907 era stata introdotta la legge n.337 che, sul piano civilistico, rendeva nullo ogni accordo in cui era presente la figura di un intermediario che avanzasse diritti sulla retribuzione del lavoratore (Marchesin, 2020, p.5). Tuttavia, nella rappresentazione data dalla stampa italiana, la figura del caporale vero e proprio è andata imponendosi sulla scena quando si sono manifestate diverse condizioni, tra cui l'utilizzo di forme innovative nell'uso di tecniche agricole, l'apertura di nuovi fondi e le migrazioni di masse di individui dalla campagna alla città. In concomitanza di questi eventi, il sistema agricolo, così com'era concepito all'epoca, incominciava a collassare e non c'era più bisogno di lavoratori che prestassero manodopera in maniera continuativa ma, piuttosto, di lavoratori stagionali che svolgessero mansioni semplici e ripetitive. Il datore di lavoro, allora, ha iniziato a individuare lavoratori con i quali prendere accordi svincolati da qualsiasi riferimento

normativo, i quali sarebbero diventati i caporali. In questo modo si è configurata una struttura gerarchica di tipo militare per il reclutamento e il controllo dei lavoratori (Ivi, p.6). È doveroso precisare che la stampa ha dato una raffigurazione tardiva della pratica; già nelle inchieste conoscitive dell'Italia post-unitaria – tra cui la famosa inchiesta Franchetti-Sonnino – si riscontrava la presenza di campieri o caporali che gestivano la manodopera agricola presente nelle aree rurali del Paese (Merlo, 2020, pp.8-9).

Ad oggi, il caporalato in agricoltura non pare poi tanto diverso dal quadro appena descritto se non per il fatto che, come accennato precedentemente, si è globalizzato (Medici Senza Frontiere onlus, 2008, p.4), tantoché l'intermediazione illecita non costituisce un problema esclusivamente italiano ma coinvolge l'intera Europa (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, 153). La globalizzazione ha comportato, in primo luogo, la presenza di caporali e lavoratori stranieri sul territorio. In particolare, la onlus Medici Senza Frontiere indica, nel grafico che segue, i Paesi di provenienza dei migranti che sono impiegati nel lavoro agricolo in aree in cui i lavoratori vivono in condizioni fatiscenti e vengono sfruttati. I braccianti stranieri intervistati da MSF provengono da Paesi dell'Africa subsahariana quali Sudan, Eritrea, Etiopia, Ghana, Camerun, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal e Togo; da Stati del Maghreb quali Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto; da zone del Sud Est Asiatico, in particolare dall'India. Per quanto riguarda, invece, i braccianti comunitari, i dati del rapporto di MSF fanno riferimento soltanto a cittadini bulgari e rumeni di etnia rom (Medici Senza Frontiere onlus, 2008, p.4). Anche in contesti agricoli che non sono stati oggetto di studio di MSF, come nel caso di Vittoria, sono presenti lavoratori tunisini e, dall'inizio degli anni Duemila, anche romeni (Piro, Sanò, 2019, p.115). Il grafico, inoltre, rileva la percentuale di lavoratori presenti regolarmente o irregolarmente sul territorio, permettendo così una

riflessione sul fatto che le vittime dello sfruttamento lavorativo e del caporalato non siano esclusivamente lavoratori irregolari ma possano anche essere lavoratori regolari che, quindi, hanno ottenuto il permesso di soggiorno. Secondo i dati dello studio di MSF, infatti, il 72% degli intervistati non possiede un regolare permesso di soggiorno mentre il 28% ne possiede uno per motivi di lavoro o per motivi umanitari oppure ha ottenuto lo status di rifugiato o, ancora, ha presentato richiesta di asilo (Medici Senza Frontiere, 2008, p.4).




Figura 9 - Percentuale degli immigrati regolari o irregolari a seconda dell'area di provenienza

Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.4

Il grafico successivo, invece, mostra, in prospettiva diacronica, l'aumento del numero di immigrati extra-comunitari impiegati nel settore agricolo. Si nota che negli anni compresi tra il 2009 e il 2018 c'è stato un aumento complessivo degli immigrati extracomunitari impiegati in agricoltura, con un picco negli anni compresi tra il 2009 e il 2011. Senza dubbio il processo di globalizzazione può essere considerato una chiave di lettura per spiegare un aumento così vertiginoso.




Figura 10 - Il numero di extra-comunitari impiegati nell'agricoltura in Italia, dal 2009 al 2018

Fonte: Openpolis 2021

Il secondo effetto innescato dalla globalizzazione è l'aumento della competizione sul mercato globale, al punto che alcuni studiosi ritengono che l'unico modo per poter restare sul mercato in un contesto così internazionalizzato sia proprio attraverso l'abbattimento dei prezzi dei prodotti. Si parla di “un vero e proprio modello economico, anzi una diseconomia che si regge sull'illegalità e la mortificazione dei lavoratori, approfitta dello stato di bisogno e della vulnerabilità delle persone, a volte riduce in schiavitù” (Filiòs, 2020). L'abbassamento dei prezzi, necessario per essere competitivi sul mercato, viene generalmente realizzato sull'anello più debole della filiera lavorativa, ovvero a scapito del costo della manodopera (De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, 2016, pp.314-316): secondo il rapporto di Medici per i diritti umani³², infatti, nel 2013 il lavoro sommerso riguardava il 32% del totale dei dipendenti del settore agricolo (Filiòs, 2020). Inoltre, la lontananza dei terreni agricoli dai centri abitati fa sì che le violenze e i soprusi

³² Medici per i Diritti Umani (MEDU) è un'organizzazione umanitaria senza fini di lucro nata a Roma nel 2004 per iniziativa di un gruppo di medici, ostetriche e altri volontari, con l'obiettivo di portare aiuto sanitario alle popolazioni più vulnerabili e denunciare le violazioni dei diritti umani.

<https://mediciperidirittiumani.org/chi-siamo/>

perpetrati ai danni dei lavoratori passino inosservati agli occhi dell'opinione pubblica. Acquistando i prodotti agricoli, i consumatori diventano così complici inconsapevoli degli abusi dei caporali (De Martino, M. Lozito, D. Schiuma, 2016, pp.314-316). Inoltre, secondo l'osservatorio Placido Rizzotto, in ogni step della filiera agroalimentare – non solo nella fase di lavorazione dei campi - sono presenti contratti non regolari e forme di lavoro grigio e nero (Filiòs, 2020). A tal proposito è degna di nota l'iniziativa del label etico promossa dalla Regione Puglia, la quale ha deciso di certificare quei beni agricoli che sono prodotti in maniera etica lungo i diversi livelli della filiera. In questo modo, si migliora la reputazione di quelle aziende che contribuiscono alla produzione e alla distribuzione del prodotto in modo etico ed equo e i consumatori hanno la possibilità di consumare frutta e verdura in maniera consapevole. Si tratta di un vero e proprio “bollino etico” (Laneve, 2019, p.1320) che viene rilasciato dalla regione a quelle aziende che dimostrano di non aver fatto ricorso al lavoro nero (Ibidem). Ma spesso sono proprio i grandi commercianti a richiedere l'intermediazione di un caporale. Accade, infatti, che il proprietario terriero si metta in contatto con una cooperativa che si occupa di stimare la quantità di frutta e/o verdura presente nei campi di sua proprietà; tale cooperativa, successivamente, procede al pagamento sulla base di quanto stimato. A volte i proprietari terrieri si rivolgono alle c.d. “cooperative senza terra” (Redattore sociale, 2015), strutture che offrono servizi come la potatura e la raccolta e che sono formate da lavoratori stranieri e italiani. Solitamente si tratta di aziende serie ma alle volte capita che dietro a queste forme associative si celino forme di caporalato che facciano ricorso, per esempio, a forme di lavoro grigio: dietro a un contratto formalmente regolare con il proprietario terriero, infatti, possono nascondersi forme di sfruttamento lavorativo. Quindi, dopo una stima del costo dei prodotti agricoli, le cooperative si avvalgono di intermediari, a volte singoli individui altre volte vere e proprie società, per procurare il personale per la raccolta, il quale

deve sottostare a specifiche condizioni. Subentrano in questa fase, quindi, i caporali, i quali si occupano di reclutare il personale, di controllarlo e di costringere i braccianti a cedere una parte del loro stipendio per il trasporto nei luoghi di lavoro, per gli alloggi nei ghetti fatiscenti e, a volte, per la spesa al supermarket (Ibidem). Acqua e cibo, infatti, vengono considerate prestazioni extra così come eventuali dispositivi medici per le medicazioni (Miceli, 2018). Per quanto riguarda gli alloggi, lo sfruttamento economico del lavoratore avviene anche da parte dei proprietari degli immobili che, d'accordo con i finti titolari delle cooperative, cercano di incrementare i loro guadagni a scapito dei braccianti. Ecco, dunque, che “si chiude il cerchio”: l'obiettivo di avvalersi della figura del caporale è, infatti, funzionale a risparmiare sui costi, obiettivo che si consegue facendo ricorso al lavoro nero o grigio e a pratiche di sfruttamento lavorativo (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.149, p.151). Se ci si sofferma a riflettere si converrà che è aberrante il fatto che, in questo sistema così violento volto a permettere al datore di lavoro di risparmiare sui costi, il caporale consegua dei guadagni e possa arricchirsi sulle spalle di chi non è pagato a sufficienza nemmeno per far fronte ai bisogni più elementari. È doveroso precisare, inoltre, che le pratiche di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo – che hanno l'effetto di ridurre i prezzi dei beni sul mercato – ben si sposano anche con le pratiche del sottocosto e del doppio ribasso proposte dalle catene di grandi supermercati che, in questo modo, si rendono complici dello sfruttamento perpetrato ai danni dei lavoratori (Filius, 2020).

La tabella n.2 che segue è stata realizzata da Medici Senza Frontiere per studiare le condizioni dei migranti impiegati nel comparto agricolo del Sud Italia e mostra come l'impiego di lavoratori migranti sia un fenomeno che riguarda tutte le Regioni del Sud e

molti dei prodotti agricoli che tutti noi consumiamo: pomodori, zucchine, pesche, fragole, kiwi, meloni, uva, agrumi.

Regione	Località	Coltura
Campania	Piana del Sele	Agr. intensiva: pomodori, pesche, fragole, zucchine
Lazio	Prov. di Latina	Agr. intensiva: pomodori, kiwi, zucchine, meloni
Puglia	Prov. di Foggia	Pomodori
Basilicata	Metaponto (MT)	Meloni
Sicilia	Valle del Belice	Uva
Puglia	Provincia di Foggia	Pomodori, uva
Basilicata	Palazzo S. Gervasio (PZ)	Pomodori
Calabria	Piana di Gioia Tauro	Agrumi

Tabella 2 – Regioni, località e colture in cui sono impiegati i lavoratori immigrati che lavorano nel comparto agricolo nel Sud Italia
Fonte: Medici Senza Frontiere onlus 2008, p.3

In tutte le aree indicate nel grafico, sono state registrate forme di sfruttamento lavorativo: di conseguenza, lo studio mostra come la piaga dello sfruttamento lavorativo non sia circoscritta alla sola produzione di pomodori come spesso in maniera stereotipata ci si immagina, ma riguarda molti dei prodotti che vengono coltivati nelle campagne del Sud Italia (e non solo). Ecco che allora diventa ancora più importante responsabilizzare il consumatore a compiere acquisti consapevoli per tutelare i diritti dei lavoratori.

Per concludere questo paragrafo sulle condizioni dei lavoratori agricoli vittima di caporalato va precisato che, in un contesto così degradato e degradante, sono principalmente i diritti delle donne ad essere lesi. Da un punto di vista numerico, infatti, le immigrate lavoratrici dei campi sono andate aumentando negli anni più recenti, soprattutto per effetto della “femminilizzazione dei flussi” (Lauria, 2020). Oltre a lavorare lo stesso numero di ore giornaliere dei loro colleghi maschi percependo uno stipendio mediamente inferiore, sono anche sottoposte a varie forme di abusi, tra cui quelle a sfondo sessuale. Le donne, infatti, risultano maggiormente isolate nel conteso lavorativo e, di conseguenza, dipendono maggiormente dal datore di lavoro (Filios, 2020). Inoltre, nei campi e nelle serre la figura femminile svolge la funzione di

divertissement per i lavoratori maschili: si manifestano, infatti, delle vere e proprie distinzioni di genere che portano donne e uomini ad assumere ruoli marcatamente differenti, tantoché la visione della donna è “strumentale al divertimento e al passatempo maschile” (Piro, Sanò, 2019, p.117).

3.2 Il caporalato urbano

Come anticipato nei paragrafi precedenti, anche nel contesto urbano è andato diffondendosi il caporalato. Quella del c.d. caporalato urbano è una pratica meno conosciuta, che nel corso degli anni è passata ancora più inosservata rispetto a quella agricola e la cui emersione si deve ai cinque anni di applicazione della legge n.199/2016, introdotta a seguito della morte di Paola Clemente nelle campagne pugliesi (Ruggiero, 2022 c). “Il concetto di caporalato” spiega il dirigente della Mobile di Novara Massimo Auneddu “è prevalentemente associato alle gravi forme di sfruttamento diffuse nelle campagne del Meridione”, nonostante diverse indagini abbiano “portato alla luce l’esistenza di gravissime forme di sfruttamento in ambiente urbano. Non meno rilevanti, per intensità e per dimensione, di quello nelle campagne” (Ruggiero, 2022). Mentre, infatti, nel settore agricolo, la rivolta di Rosarno e lo sciopero di Nardò, negli anni 2010 e 2011, avevano attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, così come era accaduto nel 2015 per la morte di Paola Clemente – seppur con alcuni giorni di ritardo (Papa, 2021, p.25) -, in ambiente cittadino ciò non è accaduto. O meglio, l’attenzione mediatica non è stata rivolta verso tutti i settori lavorativi in cui si è registrata l’adozione di questa pratica. È accaduto, soltanto di recente, in relazione alle condizioni lavorative dei riders ma è chiaro che il caporalato urbano non possa essere ricondotto esclusivamente allo sfruttamento dei cicofattorini. Al contrario, ciò che viene definito come caporalato urbano riguarda molti settori occupazionali tipici del contesto

urbano: primo fra tutti il settore edile, che registra il più alto numero di interdittive antimafia nel Nord Italia (Romano, 2022), ma anche quello logistico e dei trasporti (Marotta, 2022), dei servizi, tessile, della cantieristica navale, della ristorazione, call-center (Brusini, 2022), alimentare (Galesi, 2011). “I “nuovi schiavi” sono nei campi, ma anche nei cantieri edili, nei grandi centri della logistica e in sella ai motorini dei rider. Sono nelle case di cura, nelle finte cooperative di badanti, nella ristorazione, nei trasporti, nel facchinaggio. Così come nei lavori di manutenzione, nelle fabbriche e nei cantieri navali” (Ruggiero, 2022). L'immagine icona dei raccoglitori di pomodori africani sfruttati nei campi del Sud Italia risulta, allora, un po' datata perché non coglie fino in fondo la complessità delle forme con cui il caporalato si manifesta nel nostro Paese (Ruggiero, 2022 c). In particolare, il caporalato urbano è una pratica che ben si inserisce nel sistema degli appalti e dei subappalti e, per questo motivo, per prosperare necessita della connivenza dei colletti bianchi, i quali svolgono una funzione di “sapiente regia” (Ruggiero, 2022 a). Afferma il direttore dell'INL riferendosi al ruolo da loro ricoperto: “Dove c'è lavoro grigio o dove c'è una costruzione di una attività contabile-amministrativa fittizia o quasi totalmente fittizia c'è qualcuno che quell'attività l'ha pensata, l'ha inventata, l'ha gestita. Ci sono dei consulenti che pensano in questo modo e la nostra frontiera di contrasto è quella dei colletti bianchi” (Ruggiero, 2022). Si tratta di una zona grigia particolarmente rilevante, che è stata definita anche caporalato grigio o dei white collar e che è costituita da coloro che svolgono professioni intellettuali e, conoscendo bene il sistema in cui operano, tentano di raggirarlo perseguendo il proprio privato interesse (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, pp.151-152).

Il reato di intermediazione illecita, quindi, mostra una diffusione trasversale a molti settori dell'economia (Brusini, 2022). La lettura accademica, gli articoli di giornale e gli approfondimenti in senso

lato tendono a catalizzare l'attenzione sul fenomeno dei riders piuttosto che sulle forme di caporalato nel settore edile o nel settore logistico e ciò accade anche in virtù della differente visibilità di queste pratiche. Se ci si trova in una grande città come Milano – ma anche in contesti urbani di dimensioni minori – non è difficile imbattersi nei ciclofattorini che sfrecciano tra le vie della città per consegnare il cibo. È quindi un'attività che è sotto gli occhi di tutti (Ruggiero, 2022 d), dei semplici cittadini ma anche dei giornalisti, dei magistrati, degli inquirenti. È più difficile, invece, per un occhio meno esperto, osservare la messa in pratica di attività sospette in un cantiere edile, in una logistica o in un'azienda alimentare di macellazione e produzione carni. Si tratta, infatti, di ambienti chiusi o quantomeno isolati, che sono meno sottoposti all'attenzione dei passanti. È vero che i cantieri si collocano sulle strade ma è difficile comprendere quello che vi accade all'interno in termini di dinamiche. Il rider, invece, si sposta per le strade di tutta la città, attirando l'attenzione anche per via della vistosa strumentazione da lavoro che utilizza, come l'enorme zaino termico che porta sulle spalle.

Prima di delinearne i tratti specifici, è bene precisare che l'espressione caporalato urbano costituisce un neologismo. Chiunque, infatti, effettuando una breve ricerca online, può rendersi conto del fatto che si tratta di una parola che compare in un numero piuttosto scarso di risultati di ricerca e soltanto in quelli più recenti. Tale neologismo può essere attribuito al Professor Bruno Giordano, attualmente alla guida dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale, nel corso dell'audizione di fronte al Senato per i lavori della Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia³³, ha affermato di volersi assumere la responsabilità dell'aver utilizzato l'espressione “caporalato urbano”, in quell'occasione ma

³³ La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati è stata istituita con deliberazione del Senato della Repubblica della XVIII legislatura il 31 ottobre 2019. La relazione intermedia a cui si farà cenno nell'elaborato è stata approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022.

anche in altra sede (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.148). Nel corso di un'intervista a Collettiva³⁴, Giordano afferma che il caporalato urbano è “una forma non recente ma certamente con caratteristiche nuove di sfruttamento del lavoro” (Ruggiero, 2022 c): è la conseguenza della presenza nelle grandi città di molti lavoratori che hanno bisogno di essere visti sul territorio per poter essere reclutati dai caporali e poter, quindi, lavorare (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.148). “Quotidianamente vi è la disponibilità di un numero molto alto di manodopera, soprattutto straniera ma non escludiamo anche delle disponibilità di operai italiani, pronti ad essere caricati attraverso dei furgoncini per essere trasportati presso aziende” (Ruggiero, 2022) afferma Giordano. I luoghi in cui si radunano i caporali e i lavoratori si collocano generalmente alle periferie delle città, in alcune specifiche piazze oppure nelle stazioni delle metropolitane o dei treni. Senza mezzi termini, afferma anche che il caporalato urbano costituisce la medesima realtà del caporalato agricolo (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.148; Ruggiero, 2022 c): le sue caratteristiche, infatti, “paradossalmente sono identiche a quelle del caporalato in agricoltura nel senso che c'è bisogno di due elementi fondamentali da parte di questi criminali: il primo è quello del controllo del territorio cioè essere presenti sul territorio; il secondo elemento è quello dell'omertà cioè del silenzio perché nessuno di questi lavoratori purtroppo ha la

³⁴ Collettiva è una testata giornalistica registrata che nasce dalla Cgil. Vuole essere la piattaforma su cui diffondere il racconto collettivo del lavoro e del sindacato per costruire un'informazione efficace e giungere a un punto di vista comune.
<https://www.collettiva.it/chi-siamo#:~:text=Collettiva%20raccolle%20le%20esperienze%20nella,un%20punto%20di%20vista%20comune.>

possibilità, il coraggio, la forza di denunciare questo mercato illecito della forza lavoro” (Ruggiero, 2022).

A differenza di quanto accade in agricoltura, dopo essere stati reclutati, i lavoratori-vittime vengono destinati all’edilizia, al volantinaggio, al facchinaggio, alla logistica e ai servizi alla persona. Si parla a tal proposito di “diffusività sociale” (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.149) del caporalato, dal momento che non si può considerare soltanto la dispersione geografica lungo l’asse Nord-Sud per spiegarne la pervasività. Al contrario, occorre comprendere che si tratta di un’attività che viene praticata in moltissimi settori occupazionali e, di conseguenza, coinvolge molteplici ambiti di vita sociale (Ivi, p.149). Proprio a causa dell’estensione geografica e sociale del fenomeno, i controlli e le ispezioni sono aumentati del 400%, passando da 308 ispezioni effettuate nel 2019 a 1455 nel 2021. Ed è sempre per questo motivo che l’aumento delle indagini si è concentrato soprattutto in ambiti diversi da quello agricolo, che ha comunque subito un aumento dei controlli pari al 7%. I controlli nell’industria, invece, sono aumentati del 14%, in ambito edile del 24% e nel settore dei servizi del 55% (Ruggiero, 2022 e). I tre settori maggiormente interessati dal caporalato, infatti, sono proprio il settore edile, quello della logistica e quello dei servizi alla persona perché è “così che vengono reclutati normalmente badanti, assistenti familiari, collaboratori familiari, collaboratori domestici o comunque persone che si prestano, per esempio, nella materia dei traslochi, nella materia del giardinaggio, quindi di piccole cure” (Ruggiero, 2022 c).

Nonostante l’agricoltura si confermi tutt’oggi il settore lavorativo in cui si registra la maggiore quantità di illeciti correlati al caporalato, il maggior numero di irregolarità lo si riscontra nel settore edile (Ruggiero, 2022 e) il quale, insieme al settore logistico e dei servizi, costituisce il settore di impiego con una densità maggiore di

lavoratori stranieri (Ruggiero, 2022 f). La maggior quantità di illeciti e la più ampia presenza di lavoratori stranieri nel settore edile sono scenari che sono spiegabili anche in virtù del fatto che il caporalato urbano è una pratica che ben si sposa con la catena degli appalti e dei subappalti. Diventa, allora, imprescindibile la connivenza dei colletti bianchi, i quali svolgono ruoli di coordinamento e permettono il prosperare di pratiche illegali come l'intermediazione illecita (Ruggiero, 2022 g). Non a caso il settore delle costruzioni è oggetto prediletto delle attenzioni del crimine organizzato, tantoché è il più esposto alle interdittive antimafia (Mascolini, 2022).

Proprio a partire dal settore edile, si proporrà una breve panoramica riguardante le forme che assume il caporalato nei diversi settori occupazionali tipici dei contesti urbani. Senza intento di esaustività, si illustreranno i settori maggiormente esposti al caporalato e si mostrerà quali tratti assume questa pratica nel settore occupazionale preso in considerazione.

3.2.1 Il caporalato nel settore delle costruzioni

Per comprendere le condizioni in versa il settore edile italiano e per capire il ruolo dei caporali all'interno di tale ambito occupazionale, è utile citare quanto emerso dal report redatto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*³⁵ e dall'*Eurispes*³⁶. Secondo tale rapporto, dal 2016 al

³⁵ La Direzione Centrale della Polizia Criminale è un'articolazione del dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla quale è preposto il vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza - direttore centrale della Polizia Criminale. Il direttore centrale assicura i collegamenti tra la DIA e gli altri uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, nonché il raccordo con le attività della direzione centrale dei Servizi Antidroga. Tra le funzioni della Direzione Centrale della Polizia Criminale c'è elaborazione delle strategie di prevenzione e il contrasto alla criminalità, comune e organizzata.

<https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale>

³⁶ L'Eurispes è un ente privato italiano che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale dal 1982. Uno studio condotto dall'Università della Pennsylvania colloca l'Eurispes tra i primi 150 think tank a livello mondiale in termini di autorevolezza. L'Eurispes.it è il magazine dell'Eurispes, e rappresenta il primo progetto in Italia di una testata che nasce direttamente da un istituto di ricerca.

<https://eurispes.eu/>

2021 le interdittive emanate nel settore delle costruzioni sono state 740 - con un picco nel 2018 - su un totale di 4374, conferendo al settore edile il triste primato per l'esposizione a interdittive antimafia. Si tratta, dunque, di un settore particolarmente attraente per il crimine organizzato di stampo mafioso, soprattutto per la 'ndrangheta e per la camorra (Mascolini, 2022) tantoché, successivamente alle indagini della DIA, il Tribunale di Milano ha comminato dure condanne contro gli affari delle mafie nel settore edilizio, in particolare contro la 'ndrangheta (Fondazione Perini).

Anche il fenomeno migratorio rappresenta un elemento essenziale per il settore edile italiano. Dai dati delle casse edili si evince, infatti, che gli stranieri impiegati nelle costruzioni costituiscono il 31% del totale dei lavoratori di quel settore mentre all'inizio degli anni 2000 rappresentavano soltanto il 17%. Si tratta per il 26% di rumeni, per il 25% di albanesi e per l'8% di marocchini. Come accade in altri contesti, anche nel settore delle costruzioni si verificano forme di discriminazione retributiva" basate sull'origine etnica del lavoratore: il lavoratore italiano percepisce la paga più alta, quello rumeno, in quanto cittadino dell'Unione europea, percepisce uno stipendio inferiore all'italiano ma comunque superiore a quello dell'egiziano, che magari risulta privo del permesso di soggiorno. Per i clandestini i salari sono ancora minori perché, essendo i lavoratori più fragili, spesso sono costretti ad accontentarsi di un tozzo di pane. In termini di livello di istruzione dei lavoratori, l'80% dei braccianti edili stranieri presenti nei cantieri possiede qualifiche di studio molto basse, il che costituisce un ulteriore elemento di fragilità e ricattabilità dei lavoratori (Ruggiero, 2022 f).

Un'altra caratteristica che contraddistingue il settore edile è la persistenza di scarsi livelli di trasparenza nell'individuazione della figura alla quale il lavoratore deve rispondere. Si pone il problema di capire per quale azienda presti servizio il singolo lavoratore, poiché si colloca all'interno di un meccanismo intricato di appalti e

subappalti e di altri strumenti legali che vengono utilizzati in modo fraudolento per aggirare il CCNL. È proprio nella catena di appalti e subappalti, infatti, che si annidano i caporali, i quali si occupano di reclutare squadre di lavoratori che successivamente vengono sfruttate a causa della posizione di debolezza che rivestono nel mercato del lavoro e, più in generale, all'interno della società. L'utilizzo di appalti e subappalti coinvolge tutti i livelli dell'edilizia, dalle grandi opere pubbliche in una grande città fino al piccolo cantiere in un paese alla periferia di un centro urbano esteso. Tale meccanismo moltiplica il numero degli attori coinvolti nella realizzazione di un'opera edilizia e, perciò, rende più complesso capire da chi dipenda l'operaio in termini lavorativi.

Complica ulteriormente il quadro l'aumento sempre più vertiginoso del numero di lavoratori stranieri che, per effetto della carenza di manodopera causata da una così forte ripresa del settore edile, si distaccano dalle imprese straniere presso cui lavorano e vengono in Italia a offrire le proprie prestazioni lavorative. Ciò implica che, alle squadre di lavoratori che vengono distaccate in Italia, debba essere applicato il contratto collettivo nazionale italiano e che i lavoratori debbano essere registrati presso la Cassa Edile³⁷. Tuttavia, sono pochi i lavoratori stranieri che risultano iscritti alla Cassa Edile e presso il Ministero del Lavoro. Effettuando una verifica nei luoghi di costruzione, infatti, è possibile rendersi conto che sono molti di più gli operai presenti in cantiere rispetto a quelli regolarmente registrati ed è proprio la forte ripresa che sta subendo il settore a rendere utili figure come quelle dei caporali, i quali in breve tempo procurano la manodopera richiesta e persino a basso costo. Si rivela, perciò, elevato e attuale il rischio di scivolare verso l'illegalità, proprio per sopperire all'assenza di lavoratori in regola necessari per portare a termine i lavori commissionati da attori privati o pubblici (Ruggiero, 2022 d).

³⁷ La Cassa Edile è l'ente che si occupa di tutelare i diritti dei lavoratori in ambito edilizio e artigianale. È un organismo che regola le contrattazioni degli iscritti.
Fonte: <https://www.edilizia.com/cassa-edile/cassa-edile-cose-e-come-funziona/>

L'urgenza di manodopera parrebbe, quindi, controproducente in termini di legalità poiché sembrerebbe generare gravi violazioni sul piano dei diritti, della dignità, della salute e della sicurezza dei lavoratori direttamente coinvolti e della collettività intera.

Il caporalato, soprattutto quando viene messo in pratica nel settore edile, costituisce un sistema poco lineare e molto difficile da ricostruire, che si inserisce all'interno di schemi molto intricati di appalti e subappalti. Nel caso del cantiere aperto a seguito del terremoto di Macerata³⁸, ad esempio, gli accordi che erano in vigore per la gestione dello stesso stabilivano che non sarebbe stato possibile subappaltare i subappalti. Tuttavia, era stata prevista la possibilità di costruire reti di impresa a seguito dell'ottenimento del subappalto oppure di subappaltare a cooperative. Erano, così, andati costituendosi una serie di consorzi che riuscivano a ottenere subappalti e che, a loro volta, erano composti da una serie di cooperative costituite da un insieme di partite iva (Ruggiero, 2022 g). Dalle inchieste è emerso, allora, un sistema piramidale composto da consorzi, imprese e cooperative che riguardava quasi tutte le aree soggette al terremoto. Per rendere conto della struttura reticolare e aggrovigliata, basti pensare che nell'inchiesta è coinvolta la ditta Europa Srl che ha sede a Melegnano (MI), la quale faceva parte del Consorzio Gips di Trento, che a sua volta gestiva un subappalto del Consorzio Arcale. Le accuse che vengono mosse, nell'ambito della gestione di questo cantiere, sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Ibidem).

Con riguardo all'attività vera e propria di reclutamento del personale lavorativo nel settore edile, si verificano casi "classici" in cui l'assoldamento avviene direttamente sul territorio e, più frequentemente, casi in cui sono le imprese a fungere da intermediarie. Sempre nel caso del cantiere seguito al terremoto di Macerata, ad esempio, è accaduto che un'azienda italiana che

³⁸ Il cantiere di Macerata è stato ed è tutt'ora oggetto di procedimenti giudiziari per irregolarità, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Per questo motivo si tratta di un esempio calzante per approfondire le forme che assume il caporalato nel settore edile.

gestiva un subappalto su un cantiere finanziato con i soldi pubblici della protezione civile, era solita individuare operai in Romania attraverso una persona scelta che li portava a lavorare qui (Ibidem). Operai che, come quelli delle campagne del Sud Italia, vivono e lavorano in condizioni indegne della vita umana. Essendo il cantiere di Macerata oggetto di procedimenti giudiziari per irregolarità, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, costituisce un esempio calzante per approfondire le forme che assume il caporalato nel settore edile. Una tra le vicende più eclatanti avvenute nel cantiere – a seguito della quale sono state aperte le indagini in corso - ha visto protagonista un operaio che si era infortunato una gamba scivolando sul ghiaccio mentre lavorava nel campo base di Pieve Torina. A seguito dell'infortunio è stato costretto a restare a terra, in un angolo di un container per nove ore di fila, con la gamba gonfia e in condizioni metereologiche sfavorevoli. Era lì ad attendere che qualcuno lo rimandasse a casa sua, in Romania. Questa persona non era mai stata pagata per il lavoro che aveva svolto, non era in possesso di un telefono e non parlava italiano. È stato portato in ospedale da un funzionario della FILLEA³⁹ locale e gli sono stati dati quindici giorni di prognosi. Successivamente alla denuncia dell'accaduto, è stato ricostruito il sistema di adescamento dei lavoratori che prevedeva il reclutamento direttamente in Romania. Venivano assoldati in cambio di cinquanta euro al giorno dalla moglie e dalla figlia di un romeno che lavorava nel cantiere. La somma promessa, però, era diminuita di molto all'arrivo delle due donne in Italia (Ruggiero, 2022 g).

Di questo genere di infortuni si ha testimonianza anche nel settore agricolo, non solo in quello urbano, come testimoniato da una operatrice MSF:

³⁹ FILLEA-CGIL è un'organizzazione sindacale il cui acronimo indica Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle industrie Affini ed estrattive. Aderisce alla Cgil, è parte della Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (FETBB) e della Federazione internazionale dei lavoratori dell'edilizia e del legno (FITBB).
<https://www.filleacgil.net/chi-siamo/chi-siamo-fillea.html>

- “M. ci racconta che mentre raccoglieva i pomodori è stato investito da un trattore. Il datore di lavoro si è rifiutato di portarlo al Pronto Soccorso e gli ha intimato di non menzionare l'incidente. M. si è recato in ospedale da solo e non potendo denunciare il datore di lavoro ha dichiarato di essere stato vittima di incidente stradale. Al momento della visita di MSF, M. non stava lavorando poiché la contusione era dolorosa e la caviglia molto gonfia" (Maria, operatrice MSF).

A pochi chilometri di distanza dal cantiere del terremoto di Macerata sorge quello del nuovo campus dell'Università di Camerino, finanziato dalla Provincia di Trento, da quella di Bolzano e dal Tirolo. In quel cantiere, l'azienda Elgi Srl impiegava lavoratori extracomunitari residenti in provincia di Fermo, i quali venivano reclutati dai caporali: dopo essere stati assunti da un'altra ditta venivano immediatamente distaccati nella sede di Camerino, dove vivevano in un casolare abbandonato a circa 40 chilometri di distanza dal cantiere, senza poter usufruire di acqua e elettricità e, per nutrirsi, è accaduto abbiano cacciato fagiani. A seguito di una serie di denunce si è reso necessario proteggere i lavoratori del cantiere e tutelare le loro famiglie, che generalmente risiedevano nei Paesi d'origine. Infatti, il caporale, seppur fosse presente in Italia, aveva contatti con i Paesi d'origine e utilizzava tali legami come leva di pressione per fare in modo che i lavoratori presenti in Italia non dialogassero con i sindacati e con le istituzioni (Ruggiero, 2022 g).

3.2.2 Il caporalato nel settore logistico e dei trasporti

Un altro settore occupazionale in cui si è a conoscenza dell'utilizzo di attività di intermediazione illecita è il settore dei trasporti che, in relazione alla filiera agroalimentare, si è detto costituire un giro d'affari piuttosto lucroso che, a livello criminale, si colloca

principalmente nelle mani della 'ndrangheta. Secondo i dati dell'INL, il settore del trasporto e magazzinaggio si posiziona al terzo posto per quantità di illeciti commessi in materia di caporalato (Openpolis, 2021).

Nel corso dell'elaborato saranno presi in considerazione simultaneamente il settore della logistica e quello dei trasporti poiché è complesso scindere le due attività dal momento che, nella maggior parte dei casi, risultano strettamente correlate. Esiste, infatti, l'attività logistica che si occupa soltanto della gestione del magazzino, la logistica che si specializza nei trasporti ma anche quella che si occupa di entrambe queste attività tantoché, secondo alcuni studiosi, la logistica potrebbe essere sinteticamente definita come l'attività di manipolazione, conservazione e trasferimento merci (Spasanie, 2017, pp.9-11).

La logistica costituisce uno dei settori in cui di recente è molto aumentato lo sfruttamento dei lavoratori, sia a causa di contratti di lavoro - legali - che prevedono retribuzioni misere, sia a causa del sistema degli appalti, attraverso il quale le multinazionali della distribuzione affidano a cooperative la consegna delle merci sul territorio. Ed è proprio a questo sistema di distribuzione delle merci che la pandemia ha fornito una fortissima accelerazione, attraverso il sistema degli acquisti tramite piattaforme digitali. L'aumento esponenziale dell'e-commerce ha, infatti, prodotto un notevole incremento delle consegne a domicilio, per effettuare le quali si sono resi necessari molti corrieri. L'immediata necessità di disporre di lavoratori e lavoratrici che effettuassero le consegne ha promosso la diffusione di nuove forme di sfruttamento lavorativo, che hanno visto coinvolti soprattutto migranti di origine straniera con alle spalle problematiche in ambito lavorativo e sociale (Cobas Pisa, 2022). Si tratta dello schema d'azione presentato in precedenza: la scarsa quantità di tempo a disposizione per reclutare manodopera che possa smaltire il lavoro accumulato, induce ad

accantonare le pratiche legali di assunzione dei lavoratori poiché richiederebbero troppo tempo e sarebbero troppo costose.

Anche nel settore logistico, quindi, il caporalato si avvale degli appalti per promuovere l'abbattimento del costo del lavoro e offrire prezzi ribassati sul mercato. Ciò accade, per esempio, nel triangolo logistico tra Novara, Milano e Piacenza, in cui si è imposta una rete estesa e complessa di corrieri, supermercati e grandi catene che si avvalgono di cooperative spurie in subappalto. Si tratta di strutture che assumono i lavoratori in condizioni pessime e il cui ciclo di vita si esaurisce volontariamente entro tre anni. Ovviamente, i lavoratori che si mostrano disposti a protestare per le condizioni in cui versano vengono prontamente minacciati e allontanati (Ruggiero, 2022 a), come è accaduto nel padovano da parte un'organizzazione che sfruttava la manodopera di lavoratori indiani ed era solita sopprimere le proteste e i tentativi di adesione ai sindacati attraverso minacce e violenze. Al vertice dell'organizzazione in questione c'era un imprenditore indiano che, grazie alla sua nazionalità, aveva facoltà di minacciare i familiari delle vittime nei Paesi d'origine per assoggettare i lavoratori presenti sul suolo italiano. Quando gli immigrati giungevano in Italia, venivano assunti da alcune cooperative che fornivano manodopera per il comparto logistico e per quello metalmeccanico di sette diverse regioni d'Italia, sia del Nord sia del Sud. Come accade per le forme di caporalato che si manifestano in altri settori, a seguito dell'assunzione, i lavoratori vengono costretti a versare all'organizzazione consistenti somme di denaro per ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro. Il prelievo avviene anche in maniera diretta, sottraendo denaro dai conti correnti dei lavoratori (Sacchi, 2022). Il caporalato nel settore logistico, infatti, si caratterizza per essere uno tra i più violenti (Zambon, 2022).

Ma, al di là del caporalato in senso stretto, il settore logistico e dei trasporti è caratterizzato da sistematiche violazioni dei diritti dei lavoratori che non necessariamente prevedono l'intermediazione di

un caporale ma che, secondo alcuni esperti, possono essere ricondotte ai numerosi contratti collettivi in vigore per il settore logistico, che rendono più nebuloso il controllo del rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori. Non si tratta di temi centrali ai fini di questo elaborato; tuttavia, abbozzare il quadro in cui si trovano a lavorare alcuni operai che offrono la loro manodopera per alcune logistiche, può essere utile per comprendere fino in fondo perché in questo settore è possibile adottare pratiche come l'intermediazione illecita. Si pensi al caso di *Ceva Logistics Italia* srl, filiale di una multinazionale svizzera specializzata in movimento e stoccaggio merci, la quale nel 2019 è stata commissariata dal Tribunale di Milano con l'intento di bonificare l'azienda dagli illeciti scoperti (Calandra, 2019). Il caso di *Ceva Logistics Italia* srl costituisce il primo caso in Italia in cui una multinazionale della logistica è coinvolta in questioni di sfruttamento lavorativo e, secondo molti, potrebbe rappresentare soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più diffuso (Tgcom24, 2019). In quel contesto i turni medi di lavoro a cui erano sottoposti gli operai alle volte raggiungevano le dodici ore giornaliere, le paghe erano inferiori ai contratti nazionali e i giorni di riposo spesso non venivano garantiti. Diversi lavoratori hanno denunciato violazioni dei loro diritti; primo fra tutti è stato sottoposto all'attenzione degli inquirenti il clima di intimidazione, molto diffuso, che lasciava i lavoratori in balia della totale discrezionalità dei loro capi. I lavoratori e gli impiegati erano, infatti, vittime di un costante ricatto indiretto poiché erano coscienti del fatto che, se non fossero stati disponibili a svolgere del lavoro straordinario, sarebbero stati licenziati, tantoché in azienda era stato affisso un cartello recante la scritta "Obbligatorio sabato e domenica lavorati". L'attività lavorativa della domenica, inoltre, non veniva retribuita con la paga oraria prevista per i giorni festivi ma veniva retribuita come un giorno feriale (Calandra, 2019). Anche in Veneto sono emersi casi di questo tipo, in cui al lavoratore veniva consegnata la busta pagata ma successivamente era costretto a restituire una quota di

denaro pari a 200/300 euro. In questo caso, però, si trattava di un caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in senso stretto.

L'evento più eclatante che ha coinvolto il settore logistico riguarda il caso di Adil Belakhdim, il sindacalista travolto e ucciso da un camion durante un picchetto a Biandrate, in provincia di Novara. A tal proposito ha commentato Maurizio Landini, capo della CGIL:

Di picchetti, anche molto duri, ne ho fatti tanti nella mia vita sindacale. [...] ma mai e poi mai ho visto un camionista forzare un picchetto, travolgere i lavoratori fino ad ucciderne uno. Mai ho assistito a qualcosa di simile [...] è stata rilegittimata l'intermediazione di manodopera, un tempo vietata; è stata legalizzata la catena infinita degli appalti con la logica del massimo ribasso, per garantire i guadagni delle aziende ma non i diritti e la dignità di chi lavora (Maggiolo, 2021).

Nel settore logistico, quindi, al di là del problema del caporalato – pratica che è molto diffusa (Openpolis, 2021) - si verificano problemi di sfruttamento del lavoro e di mancata sicurezza connessi alla presenza di numerosi meccanismi di appalto e subappalto e alla grande quantità di contratti previsti per questo settore. Tuttavia, nella logistica, a differenza di quanto accade per lo specifico sfruttamento dei riders, non sussiste un problema di algoritmi ma si tratta di una forma di sfruttamento più antico e tradizionale. I piazzali della logistica, infatti, sono oggi nuovi teatri di conflitto, di sfruttamento e di illegalità (Maggiolo, 2021).

Vale anche la pena porre l'accento su una questione particolarmente annosa, che permette lo sviluppo di una riflessione più articolata. Nonostante, infatti, il settore logistico abbia conosciuto un aumento esponenziale dei propri addetti soltanto di recente, già nel lontano 1985 era stato pubblicato un libro-inchiesta intitolato "Camionisti", il quale approfondiva il ruolo degli appalti nello sfruttamento lavorativo dei cosiddetti "facchini". Il settore dei

trasporti, all'epoca, era dipinto come un bacino di precariato e lavoro nero verso cui la mafia aveva già manifestato il proprio interesse (Tgcom24, 2019). Nel 2022 si individuano ancora casi di caporalato che coinvolgono esclusivamente le attività di trasporto; ci si riferisce in particolare all'inchiesta First Aid One che ha portato a cinque arresti nell'attività di trasporto sanitario nella città di Pavia (La Provincia Pavese, 2021).

In relazione alle forme di caporalato che vengono messe in pratica nel settore dei trasporti, chi scrive ritiene opportuno che il caporalato digitale venga considerato una specifica manifestazione di quelle forme di caporalato che si manifestano nel settore dei trasporti. Seppur, infatti, non si tratti di una forma di trasporto tradizionale, il lavoro svolto dai ciclofattorini è da considerarsi un'attività che si realizza in ambito urbano e, in particolare, nell'ambito dei trasporti. Nel sottoparagrafo successivo, quindi, si approfondiranno le modalità con cui si esprime il caporalato digitale.

Indipendentemente dal caso dei ciclofattorini, si precisa che il risanamento del settore logistico italiano costituisce un'attività indispensabile e da cui non è possibile prescindere, data la posizione strategica che il settore riveste nell'economia nazionale (Tgcom24, 2019).

Il caporalato digitale

Il caporalato c.d. digitale è una manifestazione più recente della pratica del caporalato tantoché è stato definito anche “caporalato del terzo millennio” (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.152). È datata 2021 la sentenza del Tribunale di Milano con cui viene imposta l'amministrazione giudiziaria nei confronti di una delle società leader a livello nazionale nei servizi di trasporto (Inversi, 2021, p.338): si tratta del primo e unico provvedimento giudiziario che

utilizza l'espressione "caporalato digitale". Al di là della specifica vicenda che coinvolge la società di servizi di trasporto, il provvedimento è importante perché mette in evidenza alcune peculiari caratteristiche del "capitalismo delle piattaforme", disvelando una vocazione delle stesse allo sfruttamento del lavoro (Merlo, 2020).

Premessa necessaria affinché si possa utilizzare l'espressione "caporalato digitale" è la gig economy, letteralmente "economia dei lavoretti", la quale è andata affermandosi negli anni più recenti grazie alla digitalizzazione, alla terziarizzazione e alla globalizzazione dell'economia (Degano, 2020, pp.63-64). Potrebbe essere definita come un modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo che si accompagna a minori garanzie contrattuali (Galli, 2021). La gig economy basa il suo funzionamento sull'esistenza di piattaforme digitali che svolgono la funzione di intermediatore tra domanda e offerta di servizi e di beni. La piattaforma vigila anche sulla qualità dell'esecuzione della performance, terminata la quale si conclude anche il rapporto di lavoro (Degano, 2020, pp.63-65). Come effetto collaterale, il sistema della gig economy ha generato una mutazione della fisionomia del datore di lavoro, il quale diventa sempre più evanescente (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.31) perché si identifica con un algoritmo, ovvero una formula matematica che svolge le mansioni tradizionalmente attribuite al datore di lavoro, dirigendo, controllando e sanzionando i lavoratori (Degano, 2020, pp.65-66): la pianificazione è dunque affidata a meccanismi automatizzati, con l'annesso rischio che questi ultimi si trasformino in "strumenti prescrittivi senza controllo" (Galli, 2021). Gli algoritmi, infatti, producono canoni che poi vengono adottati come standard delle prestazioni da richiedere ai lavoratori per massimizzarne le performance (Ivi, p.70). Il grado di evanescenza del datore di lavoro è così elevato nell'economia delle piattaforme

che, per i ciclofattorini di Just Eat Torino, è stata una conquista poter vedere dal vivo il loro datore di lavoro durante uno sciopero. È proprio nella città di Torino che, per la prima volta, i riders sono riusciti a incontrarsi, organizzarsi e indire uno sciopero, tanto che può essere considerata la città simbolo delle lotte dei riders (Rondi, 2022). L'elemento chiave del nuovo sistema economico è, quindi, la spersonalizzazione del rapporto di lavoro, che spesso porta con sé anche precarietà e dequalificazione del lavoro, il quale viene concepito come una merce contrariamente a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione⁴⁰ e dalla Dichiarazione di Philadelphia del 1944⁴¹ (Degano, 2020, pp.65-66). A tal proposito si è parlato di “failing economy” (Di Maggio, 2020, pp.170-171), di negazione dei principi fondanti della “sharing economy” (Ibidem), di “disaster capitalism” (Ibidem), di “neoschiavismo della rete” (Ibidem) e di “platform capitalism” (Ibidem). È pur che vero che le numerose piattaforme online gestiscono in maniera differente i rapporti di lavoro, tuttavia, la presenza di algoritmi che interagiscono con i lavoratori, comporta conseguenze pressoché simili: i ritmi di lavoro, ad esempio, sono disumanizzati perché stabiliti dalle macchine e, inoltre, è difficile individuare il soggetto titolare del potere di direzione e di organizzazione della piattaforma e chi effettivamente lo esercita. Si sta, così, progressivamente deregolamentando il mercato del lavoro nonostante la maggioranza delle indagini avviate nei confronti di pratiche di sfruttamento

⁴⁰ L'art 36 Cost. recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”
<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iii/articolo-36#:~:text=Il%20lavoratore%20ha%20diritto%20ad,lavorativa%20%C3%A8%20stabilita%20dalla%20legge>

⁴¹ Nel 1944, a seguito di un periodo di crisi internazionale, i membri dell'ILO – International Labour Organisation - ribadirono i loro obiettivi adottando la “Dichiarazione di Filadelfia”, nella quale si afferma che il lavoro non è una merce e vengono definiti i diritti umani ed economici di base, secondo il principio che “la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti”. La denominazione corretta di ciò che viene comunemente definito come “Dichiarazione di Filadelfia” è “Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro”.

https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151915/lang--it/index.htm#:~:text=Nel%201944%2C%20a%20seguito%20di,ovunque%20esista%2C%20%C3%A8%20pericolosa%20per

lavorativo si siano risolte con il riscontro di forme contrattuali legalmente ammesse (Degano, 2020, pp.65-66), caratterizzate da ampia flessibilità. Proprio a causa di questa caratteristica dei più recenti contratti di lavoro, non sono previste particolari tutele contrattuali né tanto meno ampie forme di garanzia e ciò consente ai datori di lavoro di ridurre di molto i costi del lavoro (Di Maggio, 2020, p.170). Queste forme contrattuali non riconoscono, per esempio, l'indennità di malattia né prevedono ferie retribuite. D'altronde, lo slogan con cui le aziende che utilizzano piattaforme digitali attraggono i lavoratori si incardina proprio sulla flessibilità: "più lavori più guadagni", "lavori quando vuoi tu" (Rondi, 2022). Ma la flessibilità e l'autonomia – ammesso e non concesso che siano due attributi che descrivono il lavoro svolto riders - non garantiscono molte tutele ai lavoratori, almeno non tante quante sono quelle previste per i lavoratori dipendenti - seppur di fatto si configurino come tali. L'attuale inquadramento dei platform workers, infatti, non consente ai lavoratori né di essere tutelati come lavoratori dipendenti, né di essere lavoratori autonomi a tutti gli effetti poiché sono costantemente valutati da un algoritmo. Proprio a causa di questo meccanismo, rivestono un ruolo fondamentale le recensioni che i clienti sottoscrivono per valutare le prestazioni dei lavoratori (Ibidem). A fini di completezza, va precisato che sono due le categorie di gig workers o platform workers: i crowdworkers e i workers on demand. I primi eseguono piccole mansioni online – le cosiddette micro-tasks – su commissione di aziende che richiedono il contributo umano per attività che l'apparato tecnologico non è ancora in grado di svolgere autonomamente. I lavoratori vengono, così, pagati per la singola prestazione che portano a termine. Invece, i workers on demand - categoria a cui appartengono i riders - svolgono attività su richiesta delle piattaforme, le quali successivamente pagano il lavoratore a cottimo (Di Maggio, 2020).

I riders costituiscono il classico esempio di lavoratori delle piattaforme, tanto che rappresentano oltre il 36% della categoria

(Chiaromonte, 2022). Si tratta di ciclofattorini che consegnano con i propri mezzi di trasporto - generalmente biciclette o scooter - la merce a casa del cliente, in particolare i pasti pronti (Di Maggio, pp.170-171). Vanno a recuperare il pasto o la merce presso l'esercizio commerciale che la produce e la portano a casa del cliente (Degano, 2020, p.68). Sono diverse le società multinazionali di food delivery che fanno da tramite tra i clienti e i riders: attraverso una app, infatti, il cliente può ordinare online pasti, cibo o altri prodotti e l'algoritmo della società smista gli ordini ai riders, i quali provvedono a consegnare il cibo a domicilio. Si tratta di un'attività lavorativa che costituisce un'opportunità preziosa per chi voglia integrare le proprie entrate economiche; il problema sta nel fatto che, a volte, dietro a questo tipo di attività si celano delle pratiche discriminatorie, soprattutto nei confronti di lavoratori immigrati che, come si è ribadito più volte, sono tra le categorie lavorative più svantaggiate. Spesso, infatti, oltre a essere reclutati per svolgere lavori in condizioni di precarietà e di totale assenza di assicurazione e copertura sindacale, sono anche vittime degli abusi dei datori di lavoro. Le piattaforme digitali pensate dalle aziende, infatti, in alcuni casi, adottano meccanismi discriminatori nei confronti dei lavoratori: si pensi a "*Frank*", l'algoritmo adottato in precedenza da *Deliveroo*⁴² che, secondo quanto affermato dai giudici del Tribunale di Bologna, penalizzava il lavoratore che non era in grado di assicurare la disponibilità per effettuare tutte le consegne (Tribunale di Bologna, sez. lavoro, 31 dicembre 2020). Non distingueva i motivi per cui il lavoratore si assentava e non ammetteva giustificazioni di nessun tipo: né per problemi di salute, di assistenza a familiari, né per la partecipazione ad attività sindacali o di sciopero (Chiaromonte, 2022). L'algoritmo della piattaforma digitale, di default, assegna gli incarichi ai riders sulla

⁴² *Deliveroo* è al centro di un marketplace che mette in connessione tre attori: i clienti, i ristoranti e i supermercati, e i riders. L'obiettivo principale di questa connessione è offrire una consegna veloce che consenta di far giungere il cibo presso il cliente entro circa 30 minuti di tempo. Gli ordini vengono effettuati online tramite cellulare. Deliveroo è presente in 11 mercati in tutto il mondo, collabora con migliaia di ristoranti, supermercati e riders.

base del “punteggio reputazionale” che acquisiscono, individuando anche i c.d. top riders ovvero ciclofattorini che riescono a guadagnare fino a 3000 euro al mese, anche grazie al “circolo virtuoso” che l’algoritmo genera sulla base del punteggio che i lavoratori hanno acquisito (Intervista n.3). Seppur i top riders alimentino le aspettative dei ciclofattorini con prestazioni medio-basse di poter un giorno riuscire a guadagnare molto denaro, è doveroso precisare che rappresentano una nicchia di lavoratori le cui performance difficilmente possono essere imitate dagli altri riders. Ad ogni modo, il punteggio reputazionale generato dalle piattaforme è determinato dall’unione di diverse variabili: prima fra tutte la disponibilità ad effettuare consegne nelle fasce orarie e nelle giornate in cui ce n’è più bisogno ovvero negli orari dei pasti e soprattutto nei fine settimana; dal numero di consegne effettuate dal rider; dai riscontri dei clienti che acquistano la merce e degli esercizi dove il rider la preleva per poi consegnarla; in senso negativo, dalle assenze non comunicate (Di Maggio, 2020, p.171, p.173); dai giudizi dei clienti; dal tempo impiegato per portare a termine le consegne (Chiaromonte, 2022). Tutte queste variabili generano una classifica di lavoratori nella quale i primi dell’elenco possono scegliere quali consegne effettuare, in quali orari e dove effettuarle poiché la piattaforma li reputa riders maggiormente “affidabili” (Di Maggio, 2020, p.171, p.173). Questo meccanismo di affidamento del lavoro sulla base del ranking rappresenta un incentivo per i ciclofattorini all’adozione di pratiche illegali perché il rider che è stato costretto ad assentarsi dal lavoro per cause di malattia non avrà la possibilità di accedere alle “consegne migliori”. Di conseguenza, per continuare a lavorare, quest’ultimo avrà necessità di ottenere una nuova identità, ripulita e falsa, che potrà procurarsi attraverso il ricorso a uno scambio identitario, incentivando il meccanismo alla base del c.d. caporalato digitale, di cui si discuterà nelle pagine seguenti (Intervista n.5).

La conferma del fatto che i braccianti digitali non possano essere considerati, dal punto di vista pratico, dei lavoratori autonomi, è emersa da diverse indagini, le quali hanno evidenziato l'adozione di sanzioni disciplinari da parte dei datori di lavoro nei confronti dei riders con bassi punteggi nella classifica. Le punizioni prevedevano la riduzione degli incarichi più redditizi, il peggioramento delle fasce orarie nelle quali effettuare le consegne, la riduzione degli incarichi affidati e il mancato pagamento della prestazione. Da ultimo, come *extrema ratio*, era prevista la disattivazione dell'account del lavoratore (Chiaromonte, 2022). È evidente, allora, come la piattaforma non si configuri come un intermediario neutro che cerca di creare un match tra domanda e offerta di lavoro ma, anzi, parrebbe promuovere una serie di comportamenti ben precisi e sanzionarne altri (Intervista n.3). Allora, poiché esiste un meccanismo dal quale dipendono le sorti dei lavoratori, sembra chiaro che questi ultimi non possano essere considerati autonomi, nonostante dal punto di vista contrattuale siano tali. Non va dimenticato, inoltre, che esistono professionisti che inventano e brevettano tali algoritmi e meccanismi e, per questo motivo, non si può ritenere che nessuno sia responsabile per il loro funzionamento.

Quanto discusso fino ad ora, non riguarda in senso stretto il caporalato ma delinea il contesto nel quale lo sfruttamento lavorativo prende forma. La questione dell'inquadramento contrattuale dei riders, infatti, non può essere ricollegata all'intermediazione illecita poiché non c'è la presenza di una figura terza che svolge il ruolo di intermediario: esiste soltanto una piattaforma che de facto svolge gli interessi dei proprietari delle stesse, i quali però, secondo la normativa, non vengono identificati come datori di lavoro ma come committenti "neutri". Le sole figure in gioco sono i lavoratori e il datore di lavoro, che premia e sanziona i lavoratori attraverso l'utilizzo di strumenti digitali quali

gli algoritmi, proprio come fossero dei lavoratori dipendenti (Intervista n.3).

Venendo ora alla pratica del caporalato in senso stretto, si cercherà di spiegare come, nel contesto economico e lavorativo sopra descritto, si possano insinuare i caporali e perché i lavoratori della gig economy vengano comparati ai nuovi braccianti agricoli (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, p.31). Va precisato, innanzitutto, che sono soprattutto i riders migranti ad essere vittima dei caporali poiché, come già affermato, è più semplice per un criminale sfruttare la posizione di debolezza di chi è facilmente ricattabile dal punto di vista linguistico, sociale ed economico (Esca, 2022). In particolare, sono gli immigrati irregolari le principali vittime del c.d. caporalato digitale. Accade, infatti, che i possessori di un account sulle piattaforme di food delivery cedano il proprio accreditamento online a chi, secondo la policy aziendale, non possiede i requisiti per iscriversi e, dunque, non potrebbe lavorare. In questo modo diventa possibile, anche per i lavoratori che non sono in possesso dei requisiti necessari, svolgere consegne a domicilio; in cambio, però, devono consegnare il 10% dei guadagni a chi gli ha ceduto il profilo. A tal proposito, sono stati scoperti casi di immigrati regolari che hanno ceduto il proprio profilo online a immigrati privi di permesso di soggiorno. Quello appena descritto è un meccanismo molto diffuso e piuttosto innovativo poiché coinvolge il mondo del web e si inserisce nei contesti digitali: è presente, infatti, un intermediario che cede la propria identità digitale a possibili prestatori di manodopera nelle piattaforme di delivery e che chiede in cambio una percentuale dello stipendio per aver procurato un lavoro – o meglio, un profilo online grazie a cui poter lavorare (Di Maggio, 2020, p.172). Si tratta di una pratica molto più intima rispetto alle tradizionali modalità con cui si manifesta il caporalato nel settore agricolo. Il caporale, infatti, cede il proprio profilo online, con i propri dati e la propria identità, dando vita a

una configurazione del tutto nuova rispetto alle modalità con cui il caporalato si manifesta tradizionalmente (Intervista n.3).

Oltre allo scambio di identità, un'altra attività che può configurarsi come caporalato digitale ha a che fare con le modalità di scelta dei turni lavorativi sulla piattaforma. Attualmente, quasi tutte le piattaforme prevedono la possibilità per i lavoratori di scegliere in quale momento della giornata effettuare le consegne, ferma restando l'influenza esercitata dall'algoritmo, la quale dipende dal punteggio reputazionale acquisito dal lavoratore nel corso delle precedenti attività di consegna. In passato, invece, la giornata lavorativa veniva suddivisa in specifici slot orari e, sempre in base all'affidabilità del lavoratore, quest'ultimo aveva facoltà di scegliere in quale fascia oraria lavorare. Il lavoratore non ha più, quindi, la possibilità di scegliere in quale momento della giornata incominciare a lavorare (tra quelli che la piattaforma gli propone); al contrario, deve necessariamente prestare servizio nello slot orario da lui scelto. Questo meccanismo è stato abbandonato da tutte le piattaforme, tranne da Glovo⁴³, che continua ad utilizzarlo. Secondo le esperienze riportate da alcuni riders, tale meccanismo di gestione dell'orario lavorativo consente ad una persona che possiede buone competenze digitali e un'ottima conoscenza della piattaforma, di acquistare molti slot orari che poi possono essere rivenduti ai lavoratori delle piattaforme. Accade, quindi, che un individuo, avvalendosi di qualche esperto informatico che sia a conoscenza del modo in cui funzionano le piattaforme e mediante il supporto di un'applicazione di supporto⁴⁴, riesca a prenotare per sé

⁴³ Glovo è una start up spagnola. Si tratta di una delle piattaforme di consegne a domicilio per la quale lavorano molti ciclofattorini. Si occupa di connettere tra loro clienti, aziende e corrieri. È una realtà presente in Europa, Asia occidentale e Africa.

Fonte: Glovo.it

⁴⁴ Ci si riferisce ai bot. Un bot è un'applicazione programmata per svolgere determinati compiti. Si tratta di meccanismi automatizzati, pertanto funzionano secondo le istruzioni impartite senza aver bisogno di essere avviati da un utente umano, di cui spesso imitano il comportamento.

Fonte:

<https://www.cloudflare.com/it-it/learning/bots/what-is-a-bot/#:~:text=Un%20obot%20%C3%A8%20un%27applicazione,imitano%20o%20sostituiscono%20il%20comportamento.>

molte fasce orarie, che tuttavia non è in grado di gestire individualmente. Successivamente, il soggetto rivende questi slot orari a lavoratori che non sono riusciti a prenotare uno spazio orario in cui svolgere la prestazione lavorativa. Generalmente questa pratica avviene tra persone che hanno una rete di contatti comune, perché è necessario essere a conoscenza della “rivendita” in corso. Anche in questo caso, allora, divengono importanti i meccanismi di comunità. L’aspetto perverso di questo meccanismo sta nel fatto che colui che acquista lo slot orario non può essere certo del fatto che effettuerà delle consegne: il lavoratore, infatti, compra la possibilità di consegnare a domicilio ma di fatto non sa se in quello slot orario saranno presenti delle committenze da parte dei clienti. La spesa “extra” relativa all’acquisto della fascia oraria incentiva, però, il lavoratore che ha compiuto l’acquisto ad essere più propenso ad accettare ogni tipo di consegna, anche quelle sotto la pioggia o quelle per le quali vanno percorse lunghe distanze, poiché ha necessità di recuperare quantomeno i soldi spesi. In linea teorica, ciò potrebbe essere un fattore che favorisce gli interessi delle piattaforme, poiché tutte le consegne vengono accettate e portate a termine, rendendo più affidabile la piattaforma. Si desidera tuttavia precisare che, sebbene Glovo adotti il meccanismo della prenotazione degli slot orari, ciò non implica che l’azienda sia coinvolta in questo tipo di dinamiche ma si ritiene opportuno evidenziare la sussistenza del rischio.

È chiaro, allora, che è proprio la cessione dell’identità digitale la nuova frontiera del caporalato; il reclutamento, infatti, a livello digitale, deve necessariamente avere a che fare con il mondo del web e dell’online. In relazione al fenomeno digitale, l’intermediazione di una figura terza che permetta l’accesso al mercato del lavoro a quei lavoratori che sono socialmente ed economicamente svantaggiati, costituisce un mix tra l’antichità della pratica del caporalato, che prevede lo sfruttamento dei più

deboli, e l'evoluzione dei tempi, che ben si esplica con il mondo del web (Intervista n.3).

È indispensabile, quindi, contrastare l'attività criminale dei caporali e, in aggiunta, disciplinare la dottrina vigente in materia di automazione del lavoro, per tutelare e preservare la dignità del lavoratore, che viene violata dal caporalato e dallo sfruttamento del lavoro. In Italia e, più in generale, nei Paesi UE il tema non è ancora stato affrontato in maniera estesa ma soltanto attraverso singoli interventi dedicati ai ciclofattorini poiché sono diventati il simbolo dello sfruttamento lavorativo nel mondo delle piattaforme digitali. A livello sovranazionale, tuttavia, stanno andando aumentate le iniziative poste a tutela dei lavoratori della gig economy (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022, pp.33-34) e si sta prestando maggiore attenzione anche alla tutela dei dati degli utenti a causa della massiccia raccolta degli stessi attraverso le piattaforme digitali (Rondi, 2022).

È doveroso precisare che le situazioni di violenza e sfruttamento lavorativo non riguardano la totalità dei lavoratori di tutte le piattaforme: secondo uno studio condotto dall'Università degli Studi di Milano⁴⁵, le irregolarità riguarderebbero circa il 10% dei casi oggetto di studio. Il fatto che non si tratti della totalità dei casi e che non riguardi tutte le piattaforme di food delivery, tuttavia, non deve indurre a sottovalutare il fenomeno, che rimane comunque piuttosto diffuso (Di Maggio, 2020, pp.170-171). Va inoltre ricordato che, al di là della pratica del caporalato che costituisce l'interesse primario di questo elaborato, permane comunque il problema della tutela dei platform worker, la cui condizione giuridica in termini lavorativi è assimilata a quella dei lavoratori autonomi seppur di fatto, per i meccanismi

⁴⁵ La ricerca in questione, dal titolo "I riders milanesi ovvero gli sfruttati del post-capitalismo", è stata effettuata dall'Università degli Studi di Milano su un campione di 250 riders.

precedentemente descritti, si configurino come lavoratori subordinati (Chiaromonte, 2022).

3.2.3 Il caporalato nel settore pubblicitario: il caso dell'attività di volantinaggio

Un altro ambito in cui gli inquirenti hanno dimostrato l'esistenza di pratiche di caporalato adottate da alcuni criminali è quello del volantinaggio.

Si tratta di lavoratori che vengono sfruttati per consegnare materiale pubblicitario della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) presso le case dei potenziali clienti, riempiendo la cassetta della posta di volantini che propongono sconti attivi in un supermercato piuttosto che nell'altro. Allo stato dell'arte, non esistono numeri sullo sfruttamento dei lavoratori nel volantinaggio perché il settore non è mai stato oggetto di studi ed analisi, anche a causa della sua ridotta incidenza sul Pil nazionale. Tuttavia, in maniera molto generale, secondo stime parlamentari che si basano sui rapporti elaborati da Flai-CGIL, sarebbero più di 400 mila le persone sottoposte a rischio di ingaggio da parte dei caporali e si tratterebbe principalmente di persone in condizioni di particolare vulnerabilità sociale (Gli Stati Generali, 2019).

Lo sfruttamento nelle attività di volantinaggio parrebbe essere sistematico tantoché la stampa periodicamente porta all'attenzione dell'opinione pubblica notizie di questo tipo. Le modalità di inquadramento dei lavoratori addetti al volantinaggio sembrerebbero, quindi, violare sistematicamente le più elementari norme in materia contrattuale, spesso grazie alla complicità di organizzazioni criminali che si avvalgono della consulenza dei colletti bianchi senza scrupoli. Ciò è accaduto nella Bassa Atesina, tra Bolzano e Trento: grazie alla Guardia di Finanza altoatesina e alla Procura della Repubblica di Vicenza, è stato possibile scoprire una realtà fatta di lavoro nero e sfruttamento lavorativo in cui vi era un'organizzazione imprenditoriale che fondava la propria

attività sul caporalato. Le vittime erano 41 lavoratori stranieri, soprattutto pachistani, indiani e algerini che avevano il compito di infilare nelle buche delle lettere depliant pubblicitari di centri commerciali e supermercati. L'organizzazione imprenditoriale aveva un carattere reticolare poiché la società in questione, regolarmente registrata con sede a Vicenza, era poi articolata in altre quattro ditte individuali e altre quattro società, le quali servivano per gestire la rete di sfruttamento sul territorio. Data la ramificazione della società, il fondatore dell'azienda – e del sistema di sfruttamento – si è avvalso della collaborazione di altre persone per sviluppare questo sistema di sfruttamento: in primo luogo, di un amministratore fiduciario che ha finto di essere iscritto all'albo dei commercialisti e dei revisori contabili; in secondo luogo, di altre quattro persone, due indiane e due italiane (lo stesso fondatore era indiano). Si tratta quindi di un'organizzazione imprenditoriale ramificata e multietnica, le cui vittime di questo sistema erano perlopiù persone senza fissa dimora, single e senza legami familiari sul territorio italiano, che spesso vivevano in pessime condizioni igieniche e sanitarie. Un testimone-vittima racconta di essere stato assoldato per la consegna di volantini da trafficanti internazionali ai quali ha versato 5.000 euro per arrivare in Italia, con la promessa di guadagnare circa 1.000/1.500 euro al mese con un contratto regolare. Il testimone, tuttavia, dichiara di aver lavorato esclusivamente in nero e di aver risparmiato circa 650 euro in sei mesi, considerate le spese per l'alloggio – che condivide con cinque colleghi. La vittima ha raccontato, inoltre, che ogni volta in cui si è permesso di rivendicare davanti ai caporali quanto gli era stato promesso, è stato minacciato a causa della sua situazione di irregolarità. I lavoratori vivevano e operavano in condizioni critiche: prestavano servizio per circa 13-15 ore al giorno ed erano costantemente sottoposti al controllo dei capisquadra, i quali minacciavano di licenziare e malmenavano chi rivendicava condizioni migliori. I lavoratori effettuavano le consegne dei volantini in sella a biciclette poco sicure sulle quali erano stati

applicati dei GPS per controllare gli spostamenti degli stessi, ovviamente senza che ne fossero a conoscenza (Ibidem).

Ma il caso sopra descritto non è l'unico. Nella città di Novara, a partire da marzo 2021 (Ferrara, 2021), sono state avviate delle indagini a seguito dell'emergere delle condizioni disumane in cui vivevano diciassette lavoratori, africani e pachistani, che erano impiegati nelle attività di volantaggio. Vivevano a Sant'Agabio, un quartiere a forte densità di immigrati a est di Novara, ai limiti dell'area industriale ma anche molto vicino al centro della città. A proposito degli appartamenti in cui le vittime erano costrette a vivere, sono esemplificative le parole degli inquirenti:

[...] tuguri sporchi e malsani, pareti ammuffite, materassi lerci gettati a terra tra rifiuti e bottiglie vuote (Ruggiero, 2022)

in cui erano presenti

un fornello a gas e una padella incrostata per cucinare” e “povere cose conservate gelosamente in un comodino sbilenco (Ruggiero, 2022)

Le vittime erano costrette a restare per strada per diciassette ore al giorno con una paga di due euro l'ora, rigorosamente senza contratto di lavoro. Venivano reclutati all'estero oppure sul territorio nazionale e venivano scaricati a Novara, città da cui ogni mattina venivano fatti partire diversi furgoni che conducevano i lavoratori in altre zone del Paese, come in Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, presso cui svolgevano attività di volantaggio, senza l'uso di dispositivi di protezione individuale e anche in condizioni climatiche sfavorevoli (Ruggiero, 2022 a). I lavoratori sono risultati alle dipendenze di diverse società, le quali erano tutte riconducibili ad Alessandro Cavalieri, imprenditore di Granozzo con Monticello che in passato aveva avuto guai con la giustizia, seppur non figurasse come diretto intestatario delle imprese. La base operativa era a San Pietro Mosezzo, anche in questo caso vicino a Novara

(Ferrara, 2021). A seguito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Novara, sono state disposte quattro ordinanze di custodia cautelare per tre cittadini italiani e per un pakistano (Ruggiero, 2022 a). Tutti dovranno rispondere a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Ferrara, 2021). A detta del dirigente della Squadra Mobile di Novara Massimo Auneddu, si tratta della più importante operazione in materia di caporalato della provincia di Novara (Ruggiero, 2022), oltre ad essere un'indagine che ha avuto una vasta eco a livello nazionale (NewsNovara.it, 2022).



Foto 6 – Condizioni abitative degli occupati nel settore del volantinaggio. Foto relative all'inchiesta aperta a Novara
Fonte: Ruggiero 2022



Foto 7 - Condizioni abitative degli occupati nel settore del volantinaggio. Foto relative all'inchiesta aperta a Novara
Fonte: Ruggiero 2022



Foto 8 - Condizioni abitative degli occupati nel settore del volantinaggio. Foto relative all'inchiesta aperta a Novara
Fonte: Ruggiero 2022

Anche a Cesena è stata scoperta un'organizzazione che sfruttava lavoratori, soprattutto pachistani, nell'attività di volantinaggio, nel corso della quale i lavoratori erano monitorati attraverso un sistema di geolocalizzazione. Lavoravano in nero e distribuivano volantini in tutta l'Emilia-Romagna per la paga di 5 euro ogni mille volantini, pagando tra i 100 e i 200 euro al mese ai caporali per l'alloggio di fortuna che questi ultimi avevano individuato per loro.

Anche in questo caso, come per la vicenda del Trentino Alto Adige, il sistema di sfruttamento è stato architettato da individui stranieri, nello specifico tre criminali pachistani, i quali avevano costituito delle società individuali fittizie. A monte di questa organizzazione di sfruttamento dei lavoratori pare che ci fossero una serie di imprese del riminese che ottenevano le commissioni dai grandi marchi e successivamente subappaltavano il lavoro alle ditte dei pachistani (Gli Stati Generali, 2019).

Un altro luogo in cui sono state riscontrate pratiche di sfruttamento lavorativo nell'attività di volantaggio è Formigine, in provincia di Modena. Gli sfruttati erano circa venti richiedenti asilo provenienti da Senegal, Pakistan, Gambia e Burkina Faso, alcuni dei quali riscontravano grosse difficoltà nel farsi comprendere raccontando la propria esperienza in lingua italiana agli inquirenti. Nonostante l'ostacolo della lingua, è stato possibile tratteggiare un quadro fatto di caporalato, furgoni per l'accompagnamento nelle zone presso cui svolgere attività di volantaggio, biciclette per svolgere le consegne, assenza di fissa dimora e di relazioni sociali, malnutrizione (Ibidem).

Al di là delle singole vicende, è utile captare le linee comuni che assume la pratica in questo ambito lavorativo: persone che alloggiano in condizioni di sovraffollamento, retribuite pochissimi euro l'ora, costrette a lavorare molte ore al giorno in luoghi anche lontano dai posti in cui albergano, vittime della violenza dei caporali. Si riscontrano, quindi, le caratteristiche tradizionali del caporalato, seppur assuma anche i tratti specifici del settore occupazionale in cui la pratica si manifesta.

3.2.4 Il caporalato nel settore dei servizi alla persona

Come affermato dal direttore capo dell'INL nel corso della relazione al parlamento sulle attività svolte dall'Ispettorato, vittime del caporalato sono anche i lavoratori del settore dei servizi,

soprattutto chi svolge mansioni poco qualificate; si allude a quella porzione del mercato del lavoro costituita da persone che si occupano di piccole cure, soprattutto collaboratori familiari e domestici.

In maniera sintetica, in questo paragrafo, si cercherà di monitorare la situazione dal punto di vista dell'utilizzo o meno di pratiche di caporalato in quella forma di collaborazione domestica⁴⁶ che, secondo la letteratura, parrebbe maggiormente esposta a tali pratiche, ovvero il badantato. Secondo i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il caporalato che si annida nel mercato dei servizi è trasversale a diverse attività tra cui, per esempio, badantato, babysitting, giardinaggio, traslochi e altre attività di piccole cure. Tuttavia, facendo una breve ricerca online che si concentri principalmente sugli articoli di cronaca, non è difficile notare che le principali vittime del caporalato nel settore dei servizi sono proprio le badanti. Per questo motivo, nel sottoparagrafo successivo, si cercherà di capire quali specifici tratti assumono le forme di caporalato messe in pratica nei confronti di questa categoria di collaboratrici domestiche.

Il caso del badantato

Una premessa necessaria per comprendere la funzione strategica che riveste il badantato riguarda l'aumento del numero di persone anziane in Italia: nel 2015 erano l'11% della popolazione ma nel 2050 si stima saranno circa il 25%. Di conseguenza, la domanda di assistenza è cresciuta molto negli ultimi anni tantoché si stima che dal 2007 è cresciuta del 42% (Basilicata 24.it, 2017). La seconda

⁴⁶ Collaboratore domestico: definisce il lavoratore domestico come colui che presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. La legge distingue tra lavoratori con mansioni impiegatizie e prestatori d'opera manuale (Mansioni del lavoratore), specializzata o generica. Una categoria particolare è formata dai prestatori di lavoro ammessi alla convivenza familiare, che, ai sensi del codice civile, hanno diritto, oltre alla retribuzione in denaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. Fonte: Dizionario Treccani online

<https://www.treccani.it/enciclopedia/lavoro-domestico/#:~:text=La%20l.%20n.%20339%2F1958%20definisce,personale%20adibito%20a%20mansioni%20generiche>

premesse utili a comprendere l'importanza di tale attività concerne, invece, la "femminilizzazione" (Silvestri, 2022) dei lavori di cura poiché, nel caso delle badanti, il sesso di queste ultime diventa una prerogativa per violarne la dignità personale ed esercitare violenza. La femminilizzazione dell'impiego è, in questo senso, un aspetto che molto si lega allo sfruttamento – lavorativo ma non solo. Infatti, oltre a quello agricolo, è il mondo dell'assistenza e della cura alla persona il settore in cui principalmente si manifestano forme di sfruttamento delle donne: in Unione Europea sono 2,5 milioni le persone che lavorano come badanti e si tratta per la maggior parte di donne, almeno un terzo delle quali ha dichiarato di aver sperimentato molestie, bullismo e abusi di diverso tipo, come violenze emotive e fisiche. Alcune lavoratrici, ad esempio, dichiarano di non avere la facoltà di utilizzare il bagno durante le ore di lavoro e di venire controllate attraverso telecamere di videosorveglianza persino nella camera da letto (Ibidem). La presidentessa della Cooperativa Sant'Anna 1984⁴⁷ afferma che è principalmente tra gli attori privati che si annida il lavoro sommerso: si incontrano spesso famiglie che, volendo risparmiare denaro, preferiscono assumere in nero le badanti. Ma i soprusi riguardano anche alcune cooperative che si occupano di somministrazione, non soltanto gli individui che assumono privatamente un collaboratore domestico. Indipendentemente dagli attori in gioco, sono molte le irregolarità che riguardano il settore dell'assistenza per anziani; in alcune regioni d'Italia si parla di un vero e proprio mercato nero, che genera situazioni di sfruttamento di operatrici e operatori che sfocia nel mancato riconoscimento dei loro diritti professionali e personali (ANSA, 2020).

Le badanti straniere sono tendenzialmente preferite rispetto alle italiane perché diverse di loro non richiedono ai datori di lavoro un

⁴⁷ Sant'Anna è una cooperativa attiva a Genova e a Roma, nata per fornire assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, anche 24 ore al giorno. I suoi dipendenti, circa 300, sono tutti assunti regolarmente dalla società; si tratta principalmente di operatori socio-sanitari e socio-assistenziali.

contratto regolare, lavorano sia di giorno che di notte per 700 euro al mese e sono sempre pronte ad assistere gli anziani dal momento che, solitamente, abitano nella stessa casa. Al contrario le badanti italiane richiedono una maggiore quantità di denaro e non sono disponibili ventiquattro ore al giorno. La maggior parte delle badanti straniere proviene dall'Est Europa e si trasferisce in Italia per trovare un lavoro che consenta loro di avere uno stipendio con cui mantenere dignitosamente la famiglia nei Paesi d'origine (Basilicata 24.it, 2017).

Proprio come nelle forme di caporalato precedentemente descritte, anche per il badando esiste una figura che svolge la funzione di caporale. Generalmente si tratta di una persona che, come tutte le badanti di origine straniera, è giunta in Italia per svolgere funzioni di cura ma, con il tempo, ha guadagnato una posizione di preminenza rispetto alle colleghe e, quindi, ha cominciato ad assumere ruoli organizzativi nell'area in cui si trova: accoglie, per esempio, le connazionali che giungono in Italia per lavorare, le ospita presso la propria dimora e le fa conoscere ai famigliari degli anziani che devono essere curati, i quali scelgono l'assistente familiare che ritengono migliore per le proprie esigenze. A quel punto, una volta terminato il periodo di prova presso la famiglia e, quindi, definite le condizioni lavorative, la caporale richiede per sé una percentuale del compenso della badante che, nei casi di cronaca emersi in Basilicata nei confronti delle badanti di origine ucraina, corrisponde a circa 150 euro (Ibidem). Simili condizioni sono vissute anche dalle donne rumene, alle quali viene richiesto di versare una quota mensile di 100 euro alle caporali per aver procurato loro un lavoro; in altri casi, invece, la caporale richiede una tantum di 400 euro per ogni posto di lavoro procurato. Le caporali sono solite minacciare verbalmente e fisicamente le donne, per fare in modo che rimangano sotto la loro ala protettiva (ed estorsiva) e continuare, così, a gestire il mercato nero delle badanti. Una modalità tramite la quale le donne possono entrare a far parte del mercato illecito di badanti è quella di risposta agli annunci

«Badante offresi» che si trovano appesi per le città, nei quali viene indicato un numero di telefono da contattare ovvero il recapito della caporale. Alle volte può capitare che questo circuito di caporalato e lavoro nero nasca su iniziativa autonoma di qualche ex badante, che semplicemente dà vita a un'organizzazione fai da te, cercando lavoro per altre donne – generalmente prive di permesso di soggiorno - che si trovano nella situazione in cui lei stessa si è trovata in precedenza (La Tribuna di Treviso, 2007). Inoltre, le lavoratrici – in particolare le rumene – sono solite spedire pacchi alle proprie famiglie nei Paesi d'origine e, per far ciò, si affidano a connazionali che, con alcuni piccoli pullman, effettuano il trasporto, per il quale è richiesto di pagare una somma. Per i pacchi devono pagare un euro al chilo; per l'invio di denaro, invece, le cifre invece sono variabili. Le badanti rumene sembrerebbero, inoltre, vittima di maggiori pregiudizi da parte dei datori di lavoro italiani, i quali preferirebbero assumere badanti di origine ucraina (Basilicata 24.it, 2017).

In relazione alla cronaca nazionale, è noto il caso di un'imprenditrice emiliana che raggirava famiglie e badanti: facendosi pagare in anticipo dalle famiglie delle persone bisognose di cure, imponeva dei contratti vessatori prevedendo alcune penali nei confronti delle famiglie stesse. Nei confronti delle badanti, invece, l'imprenditrice obbligava ad adottare un contratto di lavoro irregolare, sia sotto il profilo previdenziale sia retributivo (CGIL - Camera del Lavoro metropolitana di Bologna, 2020).

Ma ha generato ancora più scalpore la vicenda che ha coinvolto il racket delle badanti in ospedale. Si trattava di un sistema di caporalato con le caratteristiche del racket che agiva internamente all'ospedale. Le cronache locali sammarinesi raccontano di una donna al vertice di tale sistema, alla quale erano sottoposte una serie di altre donne che erano costrette a pagare “il pizzo”. Qualora si fossero ribellate, sarebbero state minacciate e ricattate. Le sottoposte venivano assegnate alle famiglie bisognose di assistenza

direttamente dalla caporale con l'aiuto del personale del reparto ospedaliero. Il Comitato Civico #RISPETTO⁴⁸ – che ha denunciato i fatti e li ha portati all'attenzione pubblica – ha stimato che il giro di affari in questione si attestava intorno ai 40 mila euro, se si considera che una badante percepisce in media otto o nove euro l'ora e la metà di questi li trattiene la caporale (Rtv San Marino, 2018). Anche gli ispettori della Direzione genovese del Ministero del Lavoro hanno denunciato le pratiche di caporalato delle badanti, ponendo l'attenzione sulle pubblicità affisse dalle agenzie che praticano intermediazione illecita all'esterno di ospedali e ASL nel genovese. Nel caso specifico, erano due italiani a gestire le due società di intermediazione illecita attraverso le quali venivano collocate cinquanta badanti in nero. La situazione più grave ha riguardato una ditta individuale aperta nel 2010 da una donna senza alcuna esperienza nel settore, la quale aveva promosso una campagna pubblicitaria molto estesa in cui gli slogan pubblicitari offerenti servizi sanitari venivano affissi sulle fiancate dei pullman. Le badanti gestite da questa azienda erano principalmente sudamericane e ucraine ma fra loro c'erano anche alcune italiane. In questa vicenda, la truffa era perpetrata anche ai danni delle famiglie che necessitavano i servizi di una badante: i familiari, infatti, versavano le tariffe per il pagamento delle badanti direttamente alle agenzie in questione, pagando cifre ben superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi. Va da sé che più del 50% dello stipendio versato restava in mano all'azienda gestita dalla caporale. Un'altra pratica diffusa nel genovese era quella di pagare un contributo iniziale alle agenzie, il quale, secondo i racconti fasulli delle caporali, sarebbe stato utilizzato per il pagamento di corsi di formazione per le assistenti (Preve, 2012).

Un altro evento di particolare interesse è l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Varese, che si è

⁴⁸ Il Comitato Civico #RISPETTO è coordinato da Alba Montanari e gestito insieme a Barbara Bartolini, Annarita Mauriello e Juan Pedro Marchetti. Il comitato si è fatto promotore dei diritti delle assistenti familiari e ha presentato un esposto in Tribunale tramite il quale ha fornito prove e testimonianze a supporto di quanto stava accadendo in ospedale

conclusa con lo smantellamento di un'organizzazione che reclutava personale per l'attività di badantato. A dirigere l'organizzazione erano due donne, una russa e una ucraina, che in passato avevano svolto il mestiere di badante ma successivamente avevano incominciato a dedicarsi alla gestione delle attività lavorative delle connazionali, le quali pagavano una somma per poter entrare a far parte del gruppo gestito dalle caporali e poter così accedere al mercato del lavoro (nero). La quota in questione si aggirava intorno ai 600 euro e poteva essere rateizzata in due pagamenti separati da 350 euro l'uno. Nell'architettura di questo sistema, le badanti – per lo più ucraine, russe e bielorusse - venivano reclutate online, tramite annunci su siti internet dai quali i clienti potevano scegliere la badante più adatta alle proprie esigenze così come si farebbe con un catalogo. Tutto ciò avveniva principalmente tra Como, Milano, Varese e Torino (Il Giorno, 2019).

Un ulteriore caso di cronaca degno di nota riguarda due finte cooperative del bolognese, rispettivamente denominate Angeli Azzurri e Nuovi Angeli Azzurri, alla guida delle quali ci sarebbero stati due italiani e un rumeno (Baccaro, 2021). Al di là della singola vicenda, ciò che interessa sono gli schemi tipici che si riproducono nelle diverse vicende di reclutamento illecito di badanti: quasi sempre, infatti, c'è un caporale, di solito donna e non italiana, che ha contatti con i Paesi di origine delle badanti. Generalmente lei stessa è stata una badante ma in una fase successiva si è “emancipata” e ha fondato delle finte associazioni attraverso le quali colloca le donne immigrate bisognose di occupazione. La vicenda bolognese, in particolare, pone l'accento sulla condizione di bisogno in cui versano le lavoratrici sfruttate, le quali, proprio come accade nel settore agricolo, risultano facilmente ricattabili data la loro fragilità, che viene accentuata dal fatto di essere persone di sesso femminile. Anche nella vicenda bolognese, non sono solo le badanti ad essere vittime del sistema ma anche le famiglie, le quali pagavano anche migliaia di euro in anticipo alle cooperative in cambio della promessa di rimborsi da parte della Regione e della

restituzione delle somme di denaro nel caso di morte del soggetto bisognoso di cure. Com'è facilmente intuibile, i soldi in realtà non venivano restituiti alle famiglie e non venivano nemmeno percepiti dalle badanti (Ibidem). Anche per quanto riguarda il caporalato adottato nei confronti delle badanti si ritrovano, quindi, quelle caratteristiche tipiche del caporalato che, come accennato nel primo capitolo, rappresentano forme di conoscenza che derivano principalmente da studi condotti nel settore agricolo.

Per cercare di porre rimedio alla sistematica violazione dei diritti delle lavoratrici di questo settore, nel 2020 il governo italiano ha raggiunto un accordo per regolarizzare la posizione dei migranti che lavorano in agricoltura e nei servizi domestici. Si tratta del cosiddetto “decreto Rilancio”⁴⁹ (Boeri, Fasani, 2020). In quell'occasione, l'ex Ministra Bellanova ha affermato:

“Viene regolarizzato chi ha un permesso di soggiorno scaduto, quindi milioni di badanti che vivono nelle nostre famiglie” (Dire-Agenzia di stampa nazionale, 2020)

Avrebbero potuto beneficiare della misura i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno, i quali fossero stati in grado di dimostrare di aver lavorato in modo regolare nel settore dell'agricoltura, dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico (Dire – Agenzia di stampa nazionale, 2020). E sono proprio i lavoratori domestici ad aver presentato il maggior numero di domande per l'ottenimento del permesso di soggiorno: circa 177 mila domande su un totale di 207 mila - ovvero l'85% - sono state presentate da datori di lavoro residenti nelle grandi città italiane che desiderano regolarizzare la posizione dei collaboratori domestici o degli addetti alla cura della persona (Boeri, Fasani, 2020). Secondo l'Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoratori Domestici, infatti, il 60% dei lavoratori domestici impiegati nelle case degli italiani non possiede un regolare contratto di lavoro. Si trattava, quindi, di dare la possibilità di

⁴⁹ Si tratta del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; articolo 103.

regolarizzarsi a quelle persone che hanno già lavorato in Italia e hanno lavorato in quei settori nei quali continuerebbero a lavorare a seguito della regolarizzazione della loro posizione. Crimi, all'epoca capo reggente del MoVimento 5 Stelle, si disse entusiasta del provvedimento e affermò che non si sarebbe trattato di una sanatoria indiscriminata poiché sarebbero stati puniti coloro che avevano commesso reati di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita, tantoché nel provvedimento è stato previsto l'aumento delle pene e delle sanzioni per chi fosse stato scoperto a sfruttare lavoratori in nero (Dire-Agenzia di stampa nazionale, 2020). Nonostante il numero piuttosto esteso di domande presentate, la sanatoria non pare uno strumento adeguato a contrastare il caporalato. Una misura più efficace, per esempio, avrebbe dovuto obbligare i datori di lavoro ad adottare comunicazioni contributive con cadenza mensile ai fini della copertura assicurativa. In realtà, il fatto stesso di utilizzare piuttosto frequentemente lo strumento della sanatoria rivela l'incapacità dei governi italiani di introdurre canali di accesso al mercato del lavoro che consentano ai migranti di regolarizzarsi fin da subito. La necessità di ricorrere alla sanatoria indica, inoltre, che molti migranti giungono in Italia attraverso canali non pienamente legali e, di conseguenza, operano ai margini della legalità (Boeri, Fasani 2020).

Brevi considerazioni conclusive relative alle pratiche di caporalato urbano

Cercando di proporre una visione d'insieme relativamente ai modi in cui si manifesta il caporalato nei diversi settori occupazionali tipici delle città, è possibile riscontrare dei tratti comuni che caratterizzano tale attività a livello urbano, indipendentemente dal settore che si considera. Si evidenzia, infatti, la costante presenza di forme di violenza contro le vittime e di repressione del dissenso, oltre alla centralità della questione economica, sia in relazione alle scarsissime retribuzioni con cui vengono remunerati i lavoratori,

sia riguardo agli ingenti guadagni conseguiti dai caporali e dai datori di lavoro complici. Una caratteristica chiave e trasversale ai vari settori riguarda la nazionalità del caporale, che quasi sempre coincide con quella dei lavoratori sfruttati, consentendo ai caporali di esercitare violenza anche nei luoghi di origine. Altra caratteristica comune riguarda la centralità dei migranti, i quali rappresentano la categoria di lavoratori maggiormente sfruttata in ogni settore.

Sussistono, tuttavia, anche delle differenze tra i vari ambiti occupazionali: si pensi, ad esempio, al sesso femminile delle caporali - che rappresenta una costante fissa per il badantato - oppure alle centralità che assumono le abitazioni in cui sono collocate le vittime relativamente al settore del volantinaggio; o, ancora, alla centralità del meccanismo degli appalti e dei subappalti in ambito edile e logistico. Insomma, pur potendo essere ricondotti a dei tratti comuni, i diversi settori occupazionali in cui sono impiegati i lavoratori delle città mostrano anche delle sottili differenze in termini di modalità assunte dal caporalato. Si ritiene, dunque, che sia importante studiare a fondo le specificità di ogni singolo ambito occupazionale, di modo da agire con misure di contrasto, ma soprattutto di prevenzione, che siano davvero efficaci, in conseguenza del fatto che sono modellate sulle caratteristiche del contesto in cui verranno applicate. Misure di contrasto e di prevenzione efficaci non possono prescindere da un'approfondita conoscenza delle dinamiche che caratterizzano l'attività che si vuole disincentivare.

3.3 Il caporalato nei porti

La terza macro-area in cui viene praticata l'attività di intermediazione illecita è rappresentata dai porti. Nei porti delle città italiane, infatti, si evidenzia la presenza di caporali, soprattutto in quelle attività connesse al settore del lusso, quali la

produzione di yacht. Si tratta di una realtà ancora poco indagata, sia da parte degli studiosi e degli esperti, sia da parte della stampa; inoltre, non costituisce un ambito di interesse primario ai fini di questo elaborato, motivo per cui il settore portuale non verrà analizzato in maniera dettagliata. Tuttavia, si ritiene doveroso porre l'accento sull'esistenza di forme di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita anche nel settore navale.

Con intento esemplificativo, si cita il caso che ha visto coinvolto il porto di Ancona che, tuttavia, è risultato estraneo ai fatti. Nel porto operavano diverse aziende con sedi legali in molteplici città italiane, le quali venivano gestite da italiani e bengalesi che, facendo un uso improprio del meccanismo degli appalti e dei subappalti, erano soliti vincere diversi bandi, proponendo prezzi bassissimi per eseguire i lavori a fronte di un enorme risparmio sul costo del lavoro. Come accade per le altre forme di caporalato, infatti, gli operai venivano obbligati a restituire una parte del loro stipendio tantoché, durante una perquisizione a casa di un presunto caporale, è stato ritrovato molto denaro contante racchiuso in una busta di plastica recante la scritta "Da parte del lavoratore per il boss". Gli operai erano così costretti ad accettare la "paga globale", ovvero la paga oraria che il datore di lavoro imponeva loro, lavorando anche di notte senza alcuna indennità. Durante le notti, infatti, venivano impiegati per molare gli scafi delle grandi navi ma non veniva garantito loro nessun compenso aggiuntivo per il turno notturno. I caporali coinvolti nella vicenda dovranno rispondere di diversi reati, tra cui intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Pagliarini, 2020). Un'altra vicenda degna di nota è quella che ha riguardato la città di La Spezia, nel cui porto sono state riscontrate pratiche di caporalato nei cantieri di costruzione dei mega yacht (Ivani, 2020). I lavoratori erano principalmente di origine bengalese e svolgevano turni lavorativi anche di 14 ore al giorno, durante i quali erano costantemente sorvegliati dai caporali. La paga era di 4 o 5 euro l'ora. Si occupavano di attività pesanti e pericolose come, ad

esempio, la saldatura, la stuccatura e la verniciatura degli yacht ed erano costretti a lavorare anche quando malati o affetti da Covid-19 (Il Fatto quotidiano, 2020).

Per cercare di porre rimedio alle forme di sfruttamento che prendono forma nei porti, la prefettura di La Spezia ha firmato un "Protocollo d'intesa per il contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo e intermediazione abusiva di manodopera nel settore della nautica", poiché sono ricorrenti i casi di sfruttamento lavorativo nei contesti di appalto e subappalto del settore nautico, anche grazie alla complicità di alcuni professionisti, i c.d. colletti bianchi (Ghiglione, 2021).

4. Il caporalato a Milano

Il quarto capitolo dell'elaborato è dedicato allo studio delle modalità attraverso cui si manifesta il caporalato urbano nella città di Milano e nelle sue periferie. Adottando uno schema di analisi e di studio simile a quello utilizzato nel precedente capitolo, si tenterà di effettuare una breve ricognizione delle forme che questa pratica assume in una delle città più grandi e dinamiche d'Italia descrivendo, per ogni settore occupazionale oggetto di studio, le principali caratteristiche che lo contraddistinguono dal punto di vista delle attività di intermediazione illecita messe in pratica.

Per perseguire tale scopo, è necessario conoscere la struttura del mercato del lavoro milanese, di modo da avere contezza della rilevanza che assumono le attività di intermediazione illecita che è possibile riscontrare in un ambito occupazionale piuttosto che in un altro. Poiché, infatti, il ricorso all'intermediazione illecita risulta più frequente in alcuni ambiti occupazionali rispetto ad altri, è indispensabile conoscere la rilevanza che i diversi settori occupazionali rivestono nel mercato del lavoro milanese: l'ampia diffusione del caporalato in settori cruciali per l'economica senza dubbio denota una maggiore pericolosità della fattispecie rispetto alla presenza del reato in settori più marginali e meno strategici. È importante, inoltre, conoscere i livelli occupazionali che caratterizzano il mercato del lavoro milanese poiché la presenza di un elevato numero di lavoratori occupati nell'economia formale può rappresentare un forte disincentivo alla proliferazione dei caporali, i quali, in tale contesto, riscontrerebbero ampie difficoltà nel reperire manodopera da collocare in maniera illecita. Al contrario, elevati livelli di disoccupazione potrebbero determinare un aumento delle probabilità che molti lavoratori ricorrano ai caporali per trovare un impiego, consentendo a questi criminali di esercitare un ruolo rilevante all'interno del mercato del lavoro. È opportuno, allora, che vengano indagati i livelli di disoccupazione e

di occupazione che caratterizzano il mercato del lavoro milanese, definiti i settori strategici per l'economia della città e chiarite le caratteristiche principali che qualificano gli ambiti occupazionali più rilevanti.

4.1 Il mercato del lavoro milanese: caratteristiche e tendenze attuali

4.1.1 Occupazione e disoccupazione a Milano

Nell'immaginario comune, Milano rappresenta una realtà dinamica e attiva, soprattutto dal punto di vista lavorativo: si tratta, infatti, della città con il maggior numero di sedi legali di imprese in Italia. Tuttavia, analizzando le caratteristiche del mercato del lavoro della città, emerge che il tasso di occupazione⁵⁰ della popolazione attiva milanese è in decrescita, sia per le donne sia per gli uomini. Come mostra il grafico seguente, nel corso del 2019 si è registrata una diminuzione dei livelli occupazionali rispetto all'anno precedente; nel 2020, invece, soprattutto nei primi mesi dell'anno, il tasso di occupazione si è mantenuto costante rispetto al 2019, aumentando in maniera molto lieve in prossimità degli ultimi mesi dell'anno per quanto concerne i soli lavoratori di sesso maschile.

⁵⁰ **Tasso di occupazione:** rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni o più.

Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.

Fonte: Glossario ISTAT www.istat.it




Figura 11 - Tasso di occupazione maschile e femminile nella città di Milano
 Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Sempre con riferimento ai livelli occupazionali, il tasso di occupazione dei lavoratori milanesi di sesso maschile raggiunge i livelli più elevati nel periodo d'età compreso tra i 35 e i 45 anni mentre, per le donne, intorno ai 45 anni. Ad ogni modo, similmente a quanto accade a livello nazionale (Calabrò, 2023), il tasso di occupazione maschile è costantemente più alto di quello femminile per l'intero periodo lavorativo degli individui.




Figura 12 - Tasso di occupazione maschile e femminile distribuita per fascia d'età nella città di Milano
 Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Così come accade nel resto del Paese (Calabrò, 2023), anche a Milano la disoccupazione sembra coinvolgere in via principale i giovani, soprattutto quelli che hanno un'età compresa tra i 15 e i 20 anni, anche in ragione del fatto che si tratta di una fascia d'età costituita in gran parte da studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. Anche per la popolazione di età superiore ai 20 anni permane un tasso di occupazione piuttosto critico, soprattutto fino ai 24 anni, età media in cui gli studenti iscritti alle Università sono soliti laurearsi. Per questo motivo, anche per quanto riguarda i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, il basso tasso di occupazione può essere interpretato alla luce dell'attività di studio accademico che potrebbe coinvolgerli, soprattutto in considerazione del fatto che Milano rappresenta una città universitaria di rilevanza nazionale. Allo stesso tempo, però, è necessario tener conto dei bassi livelli di istruzione terziaria che contraddistinguono l'Italia: a livello nazionale, la quota di persone in età compresa tra i 25 e i 64 anni iscritte all'Università si attesta intorno al 20%, un dato molto basso nel confronto internazionale se si considera che nei Paesi OCSE il valore medio di istruzione terziaria equivale al 41% (TgCom24, 2022) e se si riflette sul fatto che il valore nazionale si riferisce all'intera popolazione e non soltanto alle fasce demografiche più giovani.

Alla luce del fatto che i lavoratori compresi tra i 15 e i 24 anni risultano occupati in misura minore rispetto a qualsiasi altra fascia d'età, si ritiene doveroso ai fini del contrasto all'intermediazione illecita, mantenere alta l'attenzione su questo gruppo di soggetti, che potrebbe essere più facilmente attratto nelle maglie dello sfruttamento. È, infatti, plausibile l'ipotesi che siano proprio i lavoratori che si collocano nelle fasce d'età caratterizzate da tassi di occupazione più bassi ad essere maggiormente esposti al pericolo di essere sfruttati, pur ribadendo l'incidenza della scuola nella determinazione dei livelli occupazionali dei più giovani.




Figura 13 – Tasso di occupazione della popolazione femminile milanese distribuita per fascia d’età negli anni 2018-2021
 Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana




Figura 14 – Tasso di occupazione della popolazione maschile milanese distribuita per fascia d’età negli anni 2018-2021
 Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Descrivendo la situazione lavorativa milanese attraverso il tasso di disoccupazione, si evidenzia una parziale contraddittorietà con quanto dedotto dai grafici precedenti: il tasso di occupazione evidenzia, infatti, una diminuzione dell’occupazione all’aumentare dell’età. Al contrario, il tasso di disoccupazione non aumenta per gli anziani ma, anzi, continua a diminuire, rivelando una situazione differente da quella descritta in precedenza. Tale apparente

contraddizione è risolvibile prestando attenzione al significato delle espressioni “tasso di disoccupazione” e “tasso di occupazione”: mentre il tasso di occupazione assume a riferimento la totalità delle persone che possiedono più di 15 anni, il tasso di disoccupazione si riferisce esclusivamente alla forza lavoro, ovvero l’insieme di occupati e disoccupati. Ne consegue che i dati rilevati attraverso il tasso di occupazione ricomprendono anche i pensionati, i quali però non alimentano i livelli occupazionali e non vengono presi in considerazione nelle rilevazioni per calcolare il tasso di disoccupazione.

Al di là di questa apparente contraddizione, ciò che rileva è che il grafico seguente evidenzia elevati tassi di disoccupazione per le fasce di lavoratori più giovani, confermando quanto descritto dai grafici precedenti e valorizzando le riflessioni a riguardo.




Figura 15 – Tasso di disoccupazione della popolazione maschile e femminile milanese distribuita per fasce d’età

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Sempre con riferimento alla disoccupazione e al connesso rischio di sfruttamento lavorativo, si evidenzia che, a partire dall’anno 2019 - per il sesso maschile - e dal 2020 - per il sesso femminile -, si è

riscontrato nel territorio milanese un aumento del tasso di disoccupazione.




Figura 16 – Tasso di disoccupazione della popolazione maschile e femminile milanese negli anni 2018-2021

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Riassumendo, è possibile affermare che nella città di Milano i livelli occupazionali siano diminuiti a partire dal 2019, comportando maggiori difficoltà soprattutto per i giovani milanesi, i cui tassi di occupazione sono i più bassi della popolazione attiva. Per questo motivo, tale fascia demografica deve essere attenzionata con particolare interesse, poiché potrebbe essere maggiormente esposta al rischio di sfruttamento lavorativo, soprattutto quando si tratta di giovani appartenenti alle categorie c.d. fragili, come i migranti, le persone con familiari a carico o gli individui con bassi livelli di istruzione. Particolare attenzione deve essere prestata anche alle lavoratrici di sesso femminile, i cui tassi di disoccupazione sono sistematicamente più elevati di quelli maschili.

Unitamente allo studio dei livelli di occupabilità dei lavoratori, si desidera proporre un approfondimento relativo al mercato del lavoro locale, per meglio comprendere quali sono i settori occupazionali che lo caratterizzano. Pertanto, verranno presentati di seguito i comparti produttivi strategici per il capoluogo

lombardo e saranno mostrati i principali cambiamenti che li hanno coinvolti negli anni più recenti, assumendo come riferimento i dati relativi al decennio compreso tra il 2009 e il 2018.

4.1.2 I principali settori occupazionali del mercato del lavoro milanese

In primo luogo, si cita il settore logistico e dei trasporti, che riveste un ruolo chiave nel capoluogo lombardo e che, nel decennio 2009-2018, ha visto aumentare il numero di aziende e lavoratori presenti nel settore, come mostra l'immagine di seguito. Volgendo lo sguardo all'intero Paese è possibile rendersi conto che tale fenomeno espansivo ha coinvolto tendenzialmente tutta l'Italia e, soprattutto, le città del Nord, con particolare riguardo alla zona tra Novara, Lodi e Piacenza (Intervista n.1).

Con riferimento alla Città Metropolitana milanese, le imprese logistiche sono aumentate complessivamente del 17% mentre nella sola città di Milano del 45% circa. Si tratta di una crescita esponenziale a cui ha fatto seguito un aumento più ridotto dei posti di lavoro in Città, tanto che il numero di lavoratori è cresciuto del 6,8%. Nonostante i dati positivi relativi alla crescita si ricorda, però, che il settore logistico e dei trasporti si caratterizza per essere uno degli ambiti occupazionali in cui i livelli salariali previsti dal CCNL di settore sono tra i più bassi e in cui si presenta un rischio piuttosto elevato di sfruttamento lavorativo, soprattutto se comparato con altri ambiti occupazionali.

L'immagine che segue rende ben visibile la collocazione geografica dei nuovi magazzini logistici, i quali sono situati principalmente a Ovest, al confine con il Piemonte, seppur siano le zone più orientali della Città Metropolitana ad aver maggiormente beneficiato dell'incremento di manodopera, in alcuni casi pari addirittura al 58,5%.

2009-2018




Figura 17 – Variazione percentuale del numero di aziende e lavoratori afferenti al settore logistico e dei trasporti nella Città Metropolitana di Milano nel periodo 2009-2018

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Anche i settori del turismo e della ristorazione hanno subito una forte crescita che ha determinato un aumento esponenziale del numero di aziende e di lavoratori afferenti a quel settore lavorativo. Tale crescita ha coinvolto soprattutto la città di Milano, nella quale gli alberghi e i ristoranti sono aumentati del 183% circa; è degno di nota anche il dato che rappresenta la crescita dell'intera area metropolitana, equivalente al 106%.

2009-2018




Figura 18 - Variazione percentuale del numero di aziende e lavoratori afferenti al settore alberghiero e della ristorazione nella Città Metropolitana di Milano nel periodo 2009-2018

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Seppur in misura inferiore, anche il settore del commercio ha mostrato una tendenza alla crescita, che mediamente si è attestata intorno al 6% per l'area metropolitana, seppur in alcune zone, come nella città di Milano, sia stata decisamente maggiore conseguendo un incremento percentuale pari al 32,4%.

2009-2018




Figura 118 - Variazione percentuale del numero di aziende e lavoratori afferenti al settore del commercio nella Città Metropolitana di Milano nel periodo 2009-2018

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

L'immagine della Città Metropolitana di Milano relativa al settore della comunicazione evidenzia che lo sviluppo delle moderne forme di comunicazione ha stimolato l'espansione del mercato delle informazioni. Di conseguenza, si è riscontrata una proliferazione del numero di aziende tanto che, rispetto al 2009, il numero delle imprese nel 2018 era superiore del 37%, sia nella Città Metropolitana sia a Milano. Anche il numero di persone che trovano impiego in questo tipo di aziende è cresciuto.

2009-2018




Figura 20 - Variazione percentuale del numero di aziende e lavoratori afferenti al settore dell'informazione e della comunicazione nella Città Metropolitana di Milano nel periodo 2009-2018

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Al contrario, il settore manifatturiero della Città Metropolitana di Milano ha subito un calo di lavoratori molto ampio, pari al 21%, nonostante il numero di aziende afferente al settore sia rimasto pressoché costante nel tempo.

2009-2018




Figura 21 - Variazione percentuale del numero di aziende e lavoratori afferenti al settore manifatturiero nella Città Metropolitana di Milano nel periodo 2009-2018

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Tuttavia, è il settore edile a differenziarsi maggiormente dagli altri ambiti occupazionali per i tassi di decrescita che lo connotano. Con riferimento al dato metropolitano, il numero di aziende afferenti al settore delle costruzioni è rimasto pressoché costante nel decennio. Nonostante ciò, focalizzandosi sulle singole aree in cui viene ripartita la Città, si nota una diminuzione piuttosto sostanziosa del numero di imprese presenti nei territori e, contestualmente, dei lavoratori impiegati presso le aziende. La città di Milano costituisce la sola zona tra quelle considerate in cui il numero di aziende edili è aumentato, nonostante la crescita percentuale sia piuttosto contenuta poiché pari al 4,4%. Ad ogni modo, ciò che rileva evidenziare in questa sede è la decrescita che ha caratterizzato il settore edile milanese confrontata con lo sviluppo che ha connotato gli altri settori analizzati sino ad ora poiché, come si vedrà meglio nelle pagine successive, chi opera a contatto con il mercato del lavoro e conosce le dinamiche che lo caratterizzano segnala, al contrario, una forte espansione del mercato edile, soprattutto a fronte della previsione del c.d. superbonus 110%. Si ricorda, a tal proposito, che il c.d. superbonus 110% è stato approvato dal governo Conte bis nel maggio 2020 mentre l'immagine proposta di seguito si basa su rilevazioni effettuate fino al 2018, ovvero in un momento antecedente.

2009-2018




Figura 22 - Variazione percentuale del numero di aziende e lavoratori afferenti al settore delle costruzioni nella Città Metropolitana di Milano nel periodo 2009-2018

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Cercando di trarre delle conclusioni di portata ampia e generale a partire da ciò che le singole immagini descrivono, è possibile constatare una tendenza all'espansione di quasi tutti i settori presi in considerazione. In particolare, la quasi totalità degli ambiti occupazionali esaminati mostra tassi di crescita piuttosto sostenuti, eccezion fatta per il settore manifatturiero e, soprattutto, per quello edile.

Alla luce delle pratiche di intermediazione illecita, tuttavia, appare paradossale constatare che il mercato delle costruzioni, che nell'ambiente urbano sembra essere il più esposto al rischio di caporalato, abbia subito una decrescita così incisiva. Inoltre, è necessario prestare attenzione all'espansione che caratterizza il mercato logistico, in conseguenza dell'ampio ricorso alla pratica dell'intermediazione illecita che si riscontra in tale settore lavorativo: se, da un lato, la crescita del numero di imprese presenti sul mercato rappresenta una fonte di speranza per molti lavoratori di trovare più facilmente un impiego, al contempo non possono essere ignorati i rischi di espansione al caporalato che si associano

alla crescita del settore. Infatti, nel settore logistico e, in senso lato, nei contesti lavorativi in cui i lavoratori sono soliti possedere scarsi livelli di istruzione, è molto più probabile che una persona terza al rapporto di lavoro, come un caporale, riesca a giocare un ruolo decisivo nella vita lavorativa delle persone. Gli individui che svolgono attività lavorative classificate come low skilled jobs, solitamente possono attingere a una mole di risorse relazionali molto più limitata e spesso non possiedono conoscenze e competenze esclusive ed appetibili per il mercato del lavoro, motivo per cui può risultare loro utile la figura di un intermediario che possa facilitare loro l'accesso a un mercato del lavoro così ostile. Il rischio che si ricorra ampiamente all'intermediazione illecita sembra ridursi, invece, quando ci si interfaccia con professioni che richiedono competenze più specifiche e ricercate da parte del mercato del lavoro. A tal proposito, è necessaria una riflessione in merito a quei settori occupazionali, come quello ICT, in cui la possibilità di trovare un impiego è subordinata al possesso di maggiori competenze e conoscenze rispetto a quanto richiesto nel settore logistico: giornalisti, social media manager, scrittori, conduttori tv, esperti di comunicazione istituzionale ecc..., sono professionisti a cui è richiesto di esibire capacità tecniche che difficilmente possono essere acquisite senza che vi siano degli studi alla base, tantoché nel settore comunicativo-pubblicitario le uniche forme di intermediazione illecita attualmente note sono state riscontrate nell'attività di volantaggio, che non richiede conoscenze di elevato livello. Anche il settore del turismo sembra essere in espansione e concerne attività lavorative che richiedono livelli di competenze medio-bassi, seppur superiori a quelli richiesti ai lavoratori del settore logistico: si pensi soprattutto ai ruoli di receptionist e di cuoco, figure lavorative che possiedono abilità acquisibili con la frequentazione degli istituti superiori alberghieri. Allo stesso tempo, però, il settore si caratterizza anche per la presenza di figure professionali che necessitano di una qualifica minore, come accade nel caso dei camerieri e degli operatori dei

servizi di pulizie, gli ultimi dei quali sono spesso vittima del lavoro nero, come si vedrà in seguito.

Riassumendo, seppur l'espansione del numero di imprese che caratterizza la maggior parte dei settori esaminati, di primo impatto, possa essere considerata esclusivamente un fattore positivo, è necessario essere consapevoli anche dei rischi che conseguono a tale espansione, soprattutto in relazione al fatto che si tratta di ambiti occupazionali nei quali si necessita l'impiego di manodopera scarsamente qualificata, che non possiede competenze acquisite in ambito universitario o accademico. Proprio per questo motivo, tali lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di sfruttamento lavorativo che, come si è detto precedentemente, è figlio del lavoro povero e delle condizioni di fragilità esistenziale dei lavoratori (Ruggiero, 2022 b).

4.1.3 Collocazione dei lavoratori e delle lavoratrici nei settori occupazionali

È necessario precisare che i settori occupazionali strategici per la Città Metropolitana di Milano non si esauriscono in quelli precedentemente citati mediante le figure di sopra riportate, i quali rappresentano quelli più rilevanti ai fini dell'elaborato. Osservando il grafico che segue, infatti, si evidenzia che, per quanto riguarda il lavoro femminile dipendente, i tassi di occupazione più elevati si riscontrano nel comparto dell'istruzione e della sanità, con una quota di donne impiegate complessivamente pari al 22% circa del totale. Soprattutto per quanto concerne l'area sanitaria, si tratta di un ambito occupazionale in cui è altamente probabile che la lavoratrice possieda competenze acquisite mediante corsi universitari. Ma si pensi anche al mondo dell'istruzione: eccezion fatta per il personale ATA e per i collaboratori scolastici, quasi tutte le attività vengono tendenzialmente svolte da persone che possiedono un titolo di studio quantomeno secondario superiore, a partire dall'insegnamento - ad ogni livello - sino alle funzioni di

segreteria e di amministrazione. Dal punto di vista dei tassi occupazionali, seguono per importanza i servizi alle imprese, i quali rappresentano un ambito lavorativo che tradizionalmente richiede competenze di stampo amministrativo e contabile maturate in contesti di scuola secondaria di secondo grado oppure universitari. Al contrario, il settore dei servizi alla persona è caratterizzato anche da figure che possono essere meno specializzate: badanti, babysitter, collaboratori domestici e collaboratrici domestiche, addetti ai servizi di vigilanza privata, hair stylist ed estetiste. Tuttavia, i servizi alla persona comprendono anche figure professionali come avvocati e notai, docenti universitari, scolastici ed educatori sociali, che certamente possiedono titoli di studio elevati. Ad ogni modo, come affermato nel terzo capitolo, quello dei servizi alla persona si conferma un comparto lavorativo potenzialmente molto esposto alle attività di intermediazione illecita, anche in considerazione del fatto che il settore riveste un ruolo importante nell'area milanese.

OCCUPAZIONE FEMMINILE 2021




Figura 23 – Livelli occupazionali delle lavoratrici dipendenti nella città di Milano ripartite per settori occupazionali

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Per il lavoro autonomo femminile si ripropongono le stesse riflessioni relative al lavoro dipendente evidenziando, tuttavia, che la maggior parte delle lavoratrici autonome risulta impiegata nel settore dei servizi per l'impresa e non, come accade per il lavoro dipendente, nell'ambito della sanità e dell'istruzione, i quali si collocano al secondo posto per tasso di occupazione nel mercato del lavoro autonomo. Inoltre, come si evince dal grafico seguente, una quota considerevole di lavoratrici autonome risulta impiegata nel ramo del commercio.

Ai fini dello studio delle dinamiche di intermediazione illecita è rilevante sottolineare che il lavoro autonomo riveste un ruolo marginale rispetto al lavoro dipendente, motivo per cui è oggetto di minore interesse da parte di chi scrive. Nonostante, infatti, alcuni lavoratori vittima del caporalato siano inquadrati come autonomi, ad esempio i riders, tale categoria risulta marginale tra i soggetti maggiormente esposti alle pratiche di sfruttamento. Lo stesso

articolo 603-bis del Codice penale, oltre a punire la figura del caporale – “chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori” - sanziona anche la figura del datore di lavoro – “chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione” - proprio perché è altamente probabile che il lavoratore vittima di caporalato sia posto alle dipendenze di un soggetto, ovvero di chi lo sfrutta. Inoltre, rispetto ai lavoratori dipendenti, gli autonomi sono soliti vantare competenze e conoscenze maggiori, spesso acquisite mediante l'accesso a livelli di istruzione superiore: dentisti e medici che lavorano privatamente, psicologi, avvocati, notai, commercialisti ecc. Si tratta di professioni che possono essere svolte soltanto da chi possiede le qualifiche e le abilitazioni necessarie e, quindi, da parte di persone che solitamente versano in condizioni di minore vulnerabilità rispetto a chi non possiede le medesime conoscenze e competenze.

In definitiva, seppur i lavoratori autonomi non siano esentati dalla possibilità di essere vittime dello sfruttamento lavorativo e dell'intermediazione illecita, non si può prescindere dal precisare che, ai fini dello studio del caporalato urbano, il focus verte sul lavoro dipendente.

OCCUPAZIONE FEMMINILE 2021




Figura 24 - Livelli occupazionali delle lavoratrici autonome nella città di Milano ripartite per settori occupazionali

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Relativamente al tasso di occupazione maschile, i lavoratori dipendenti nell'area milanese sono impiegati per la maggior parte nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi per le imprese. Tra questi, gli ambiti potenzialmente maggiormente esposti all'intermediazione illecita sono il ramo dell'industria e del commercio, sempre a causa della minore qualificazione di cui dispone la manodopera nell'esercizio dei propri compiti in questi ambiti occupazionali.

OCCUPAZIONE MASCHILE 2021




Figura 25 - Livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti nella città di Milano ripartiti per settori occupazionali

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, marginale ai fini dell'elaborato, il tasso di occupazione più elevato si riscontra nei servizi per le imprese, settore nel quale ai lavoratori sono richieste conoscenze di livello medio-alto per accedervi.

OCCUPAZIONE MASCHILE 2021




Figura 26 - Livelli occupazionali dei lavoratori autonomi nella città di Milano ripartiti per settori occupazionali

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Riflessioni conclusive

Osservando complessivamente i grafici e le immagini riportati nella presente sezione di testo, sembra palesarsi una contraddizione interna tra le informazioni che traspaiono. I grafici che descrivono i tassi di occupazione e disoccupazione (Figure 11-16) delineano lo scenario secondo cui, negli anni 2019 e 2020, la Città avrebbe assistito alla riduzione del numero di persone occupate e all'incremento della disoccupazione, contrariamente a quanto evidenziano le figure che descrivono le caratteristiche dei diversi settori occupazionali rilevanti per la Città (Figure 17-22). Queste ultime, infatti, per la quasi totalità dei settori occupazionali esaminati, mostrano forme di crescita ed espansione poiché si assiste a un incremento del numero di aziende e dei lavoratori impiegati. Per risolvere questa apparente contraddizione, si ritiene si debba prestare attenzione al diverso arco temporale a cui si riferiscono i due tipi di grafici: le figure relative ai diversi settori

occupazionali rappresentano l'andamento dell'economia e le conseguenze generate sul mercato del lavoro sino all'anno 2018 mentre i grafici relativi ai tassi di occupazione e disoccupazione descrivono anche quanto accaduto nel 2019 e nel 2020. In aggiunta alla discrasia temporale che caratterizza i grafici, deve essere ricordato l'impatto generato dalla pandemia da Coronavirus sull'economia del Paese, la cui incidenza è stata particolarmente negativa negli anni 2020 e 2021. È probabile, allora, che l'emergenza sanitaria costituisca una concausa della riduzione dei tassi occupazionali della popolazione milanese a cui si è assistito nell'anno 2020.

Come si vedrà meglio nelle sezioni successive, le informazioni che traspaiono dall'analisi dei grafici non sempre coincidono con le testimonianze fornite da diversi attori che operano a stretto contatto con il mercato del lavoro milanese, anche per via della distanza temporale che si registra, poiché le testimonianze degli operatori sono state raccolte in tempi più recenti rispetto ai dati collezionati tramite i grafici. Secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali e dalle Forze dell'Ordine (Gruppo di lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso, 2023), ad esempio, il settore edile non avrebbe subito una battuta di arresto bensì una forte crescita, soprattutto a fronte della previsione del c.d. superbonus 110%, introdotto dal governo Conte nel luglio 2020. I grafici presentati svolgono, pertanto, una funzione meramente indicativa, utile a descrivere il mercato del lavoro milanese in termini ampi e generali per collocare lo studio delle dinamiche di caporalato nel macrocontesto che caratterizza la città. Uno studio più accurato delle condizioni in cui versano i settori occupazionali maggiormente esposti all'instaurarsi di dinamiche di intermediazione illecita, invece, verrà proposto nelle pagine seguenti, per mezzo della raccolta di testimonianze fornite da lavoratori del settore pubblico e privato.

Dalla breve descrizione del mercato del lavoro milanese sopra effettuata si può desumere che negli anni più recenti si è assistito a una generale contrazione dei tassi di occupazione dei lavoratori milanesi a fronte, tuttavia, di una crescita che ha contraddistinto i diversi settori occupazionali negli anni meno recenti. Le categorie delle donne e dei giovani presentano i tassi occupazionali più bassi ma sembrano essere i lavoratori dipendenti di sesso maschile ad essere maggiormente esposti al pericolo dell'intermediazione illecita poiché molti di loro sono occupati in settori che non richiedono il possesso di elevate competenze e conoscenze. Per perseguire l'obiettivo di contrastare il caporalato, allora, sembra opportuno prestare attenzione soprattutto ai giovani lavoratori dipendenti di sesso maschile che svolgono mansioni per le quali non sono richieste competenze di alto livello acquisite in ambito accademico. In questo senso, i dati precedentemente presentati forniscono un valido aiuto nell'individuare i settori occupazionali che sarebbe opportuno indagare con maggiore attenzione ai fini dello studio del caporalato nell'area milanese. Come evidenziano le figure 17-22, gli ambiti occupazionali che hanno subito una maggiore crescita nel territorio metropolitano sono il settore logistico, alberghiero e delle comunicazioni, poiché nel tempo hanno registrato un consistente aumento del numero di aziende; il settore del commercio, invece, pur non avendo subito un incremento del numero di imprese, ha visto aumentare la percentuale di lavoratori collocati nel settore, seppur si tratti di una crescita esigua rispetto agli altri ambiti occupazionali citati.

Poiché è stato affermato che il settore delle comunicazioni rappresenta un ambito lavorativo in cui sono impiegate in grande quantità persone che possiedono competenze mediamente elevate, tali soggetti risultano meno esposti al rischio di essere vittime del caporalato e, pertanto, il settore in questione non necessita di essere attenzionato con particolare interesse. Al contrario, a causa della crescita esponenziale che li ha caratterizzati, il settore logistico unitamente a quello alberghiero e della ristorazione – più

in generale dei servizi alla persona –, rappresentano i due ambiti occupazionali su cui è necessario soffermarsi maggiormente. Inoltre, nonostante la figura 22 non evidenzi la crescita subita dal settore delle costruzioni, le interviste effettuate hanno dato prova che anche tale ambito è stato protagonista di notevoli tassi di crescita, motivo per cui, oltre a concentrarsi sul settore logistico e su quello dei servizi alla persona, ci si soffermerà anche sull'analisi dell'ambito delle costruzioni.

In definitiva, è possibile affermare che lo studio delle condizioni del mercato del lavoro sin qui svolto fornisca un valido aiuto per indirizzare chi scrive nella scelta dei casi di studio più rilevanti ai fini della comprensione del funzionamento delle dinamiche di caporalato: ci si concentrerà, pertanto, sui settori sopracitati, i quali rappresentano gli ambiti occupazionali in cui, oltre ad essersi verificata un'ampia crescita del settore, sono impiegati molti individui che possiedono bassi livelli di conoscenze, caratteristica che amplifica le probabilità di esposizione di questi soggetti al rischio di essere vittime del caporalato.

4.2 L'intermediazione illecita nel mercato del lavoro milanese

A seguito della breve descrizione presentata nel precedente paragrafo relativa alle caratteristiche del mercato del lavoro milanese, si procede con l'analisi dello stesso alla luce delle pratiche di intermediazione illecita che lo connotano. Al fine di descrivere tali attività, non è stato possibile accedere a una mole di dati secondari sufficientemente ampia per delineare un quadro preciso della situazione in cui attualmente versa la città di Milano. Effettuando delle ricerche online con l'obiettivo di conoscere e approfondire la materia del caporalato urbano nel contesto milanese, infatti, non si è stati in grado di risalire a studi, inchieste, indagini o report che delineino in maniera esaustiva le condizioni

di sfruttamento che si verificano nei principali settori occupazionali tipici dei contesti cittadini. Già nei capitoli precedenti si era fatto cenno alle difficoltà riscontrate nell'approfondire lo studio delle pratiche di intermediazione illecita che hanno luogo nelle aree urbane, dal momento che la quasi totalità delle testimonianze a cui è stato possibile accedere riguardano il contesto agricolo; inoltre, con riferimento al presente capitolo, gli ostacoli sembrano essere ancora maggiori poiché le ricerche sono state circoscritte alla città di Milano e all'area metropolitana milanese. Per aggirare tali difficoltà conoscitive, ci si è avvalsi in via principale di interviste semi-strutturate svolte in prima persona da chi scrive, soprattutto presso il sindacato CGIL – Camera del Lavoro Metropolitana di Milano e presso attori chiave operanti nel settore privato, grazie alle quali è stato possibile evidenziare le macro-caratteristiche che contraddistinguono i settori occupazionali caratterizzanti l'economia milanese. L'attributo di segretezza che contraddistingue il caporalato, oltre a rendere necessaria la garanzia dell'anonimato degli intervistati, ha limitato il numero di fonti da cui è stato possibile attingere informazioni. Trattandosi, infatti, di una pratica criminale che, allo stato attuale, è piuttosto sconosciuta, è stato complesso reperire documenti per approfondire il tema oggetto di studio. Per quanto riguarda le fonti documentali, il materiale giudiziario specificamente riferito al caporalato urbano a Milano risulta essere inesistente, eccezion fatta per il provvedimento relativo a Uber Italy S.r.l. e al c.d. “caporalato digitale”; allo stato attuale, inoltre, non sembrano esistere atti e documenti prodotti dagli organi politici in senso stretto, quali resoconti dei dibattiti svolti in Assemblea o presso le Commissioni, documenti stenografici, sommari, proposte o disegni di legge per contrastare il reato; è stato possibile, invece, accedere ad alcuni articoli giornalistici, più o meno approfonditi, che trattano il tema del caporalato urbano a Milano, oltre a un libro-inchiesta che specificamente descrive il rapporto tra caporali e mafia. Di conseguenza, è stata quasi obbligata la scelta di ricorrere a

interviste semi-strutturate effettuate con soggetti come gli operatori CGIL che, per motivi lavorativi, si interfacciano con la pratica oggetto di studio. Una valida alternativa alle interviste è costituita dall'osservazione partecipante ma, nel caso in questione, è probabile si sarebbero riscontrati due grandi limiti: in primo luogo, una ricerca di pochi mesi, come quella necessaria a produrre un elaborato come la tesi di laurea, non avrebbe consentito a chi scrive di recarsi presso i luoghi di lavoro in cui sembrano individuarsi dinamiche di caporalato per verificarne la sussistenza e studiare le modalità con cui viene messa in pratica tale attività, poiché ciò avrebbe probabilmente presupposto la presenza di un contratto di assunzione presso quei luoghi di lavoro, dando avvio a una procedura piuttosto lunga. In secondo luogo, la quasi totale assenza di informazioni relative al caporalato urbano a Milano avrebbe comunque reso necessario lo svolgimento di interviste con attori chiave, poiché sarebbe stato ad ogni modo necessario effettuare uno studio preliminare sulle principali modalità con cui il caporalato si manifesta, al fine di indirizzare chi scrive nella scelta dei contesti in cui svolgere l'eventuale osservazione partecipante.

Oltre alle interviste, grazie ad un'esperienza lavorativa durata alcuni mesi presso la Prefettura di Milano, è stato possibile raccogliere informazioni aggiuntive utili alla stesura dell'elaborato, soprattutto mediante la partecipazione a Tavoli tecnici e Gruppi di Lavoro organizzati dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) e dalla Prefettura stessa che, in maniera diretta o indiretta, si occupano di caporalato.

Nonostante il prezioso aiuto fornito dai funzionari CGIL, dagli attori operanti nel settore privato e nonostante l'accesso alle informazioni reperite mediante l'attività lavorativa presso l'Ufficio territoriale del Governo, il caporalato urbano continua a rappresentare una realtà particolarmente difficile da intercettare e studiare e, di conseguenza, è complesso valutarne la diffusione sul territorio e la pervasività. Tali problematiche sono aggravate dal

fatto che, soprattutto a livello urbano, il caporalato si presenta tutt'oggi come una attività ampiamente sconosciuta, seppur molto diffusa.

Nelle seguenti pagine, a partire dalle informazioni che è stato possibile reperire per mezzo delle interviste, si proporrà una breve descrizione, per ogni settore lavorativo, delle modalità con cui manifesta l'intermediazione illecita nel mercato del lavoro milanese, soprattutto assumendo come punto di vista la prospettiva del sindacato sopracitato.

4.2.1 Il caporalato agricolo

Nella “città più internazionale d'Italia” (Dezza, 2018) le forme di intermediazione illecita che si manifestano in ambito agricolo assumono un ruolo marginale rispetto a quelle che vengono praticate in altri settori a vocazione tipicamente urbana, tantoché il territorio metropolitano milanese non sembra presentare elementi di particolare rilievo dal punto di vista del caporalato agricolo.

Milano è una delle città più grandi e dinamiche d'Italia e, in quanto tale, si qualifica per la presenza di un settore terziario fortemente sviluppato; inoltre, le campagne della periferia milanese non si contraddistinguono per la presenza di numerosi terreni e campi da coltivare ma piuttosto per il sorgere di numerosi magazzini logistici (intervista n.5). La città di Milano e le sue periferie, dunque, sembrano mostrare una vocazione al caporalato di stampo principalmente urbano e, di conseguenza, nell'attività di contrasto alle diverse forme di sfruttamento che si realizza sul territorio, viene riposta maggiore attenzione al settore edile e logistico, maggiormente esposti alla pratica nel contesto cittadino. Tuttavia, nonostante rappresenti un contesto marginale, si reputa opportuno volgere uno sguardo anche al mondo agricolo milanese poiché, anche in questo settore, si sono verificate pratiche di intermediazione illecita. Il caso più singolare ha riguardato la start up StraBerry, un'azienda che coltivava fragole e frutti di bosco a

pochi chilometri dal Duomo di Milano e rivendeva i prodotti sul territorio milanese. La start up era stata denunciata da un'operatrice CGIL e, nell'estate del 2020, in seguito ad alcuni controlli effettuati dalla Guardia di Finanza della compagnia di Gorgonzola, sono stati sequestrati tutti i beni della stessa, alla cui gestione è subentrato l'amministratore giudiziario. L'accusa nei confronti del suo fondatore, Guglielmo Stagno d'Alcontres, e di altri sei tra amministratori e dipendenti, è di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, alias caporalato (Il Post, 2020). Secondo quanto emerge dalle indagini – il processo è cominciato il 13 luglio 2022 (Siravo, 2022) – i braccianti, molti dei quali originari dell'Africa Subsahariana, sarebbero stati reclutati attraverso una sorta di passaparola nei centri di accoglienza, approfittando della situazione di ricattabilità in cui versavano (FanPage.it, 2020). La dinamica che ha fatto insospettare le fiamme gialle e la Procura di Milano riguardava le modalità di iscrizione al registro dei braccianti, nel quale i nomi dei lavoratori comparivano nell'elenco soltanto per la durata di due giorni dopodiché venivano cancellati. Ma l'annullamento delle prestazioni lavorative sulla banca dati sarebbe stato possibile solo in alcuni casi specifici, ad esempio a causa di un errore nella trascrizione del nome. Accadeva, invece, che chi gestiva la startup era solito assumere lavoratori disperati per due giorni, i quali costituivano giorni di prova, e poi venivano licenziati senza essere pagati. In questo modo, avendo registrato i lavoratori nella banca dati, i dirigenti si tutelavano dai possibili controlli e, in aggiunta, potevano godere continuamente di manodopera non retribuita (Siravo, 2022). I lavoratori, inoltre, lamentavano incongruenze nelle buste paga e nella gestione degli orari di lavoro – nove ore continuative al giorno - oltre a violenze nei loro confronti (Il Post, 2020):

Ci metteva pressione per lavorare e non ci dava acqua da bere se avevamo sete. [...] Niente guanti, se volevi i

quanti li dovevi comprare al supermercato con i tuoi soldi (FanPage.it, 2020).

Ciò aveva insospettito anche gli operatori di CGIL Milano, con cui i lavoratori di StraBerry avevano avuto contatti. Oltre ai lavoratori che venivano assunti in prova per due giorni e che successivamente venivano licenziati senza essere pagati, il quadro emerso dalle indagini evidenzia che alle dipendenze dell'azienda vi erano circa cento lavoratori che venivano retribuiti molto meno rispetto a quanto previsto dal contratto della categoria di riferimento (Siravo, 2022). Il caso StraBerry è degno di nota perché racconta un'esperienza di caporalato di stampo agricolo nel territorio urbano, quasi in centro città. I campi in questione, infatti, si trovavano a Cassina de' Pecchi (Il Post, 2020), poco fuori Milano.

Anche l'Ortomercato di Milano è stato protagonista di vicende che si sono contraddistinte per scarsi livelli di trasparenza e legalità (intervista n.1), tantoché circa venti anni fa il sindacato aveva denunciato la presenza di due differenti squadre di lavoratori che venivano sistematicamente impiegate presso l'Ortomercato alternandosi su turni giornalieri e notturni, a dispetto delle norme vigenti. Secondo le ricostruzioni effettuate, i braccianti impiegati nelle ore notturne sarebbero stati soliti scavalcare il perimetro dell'Ortomercato durante la notte fonda per ridurre le possibilità di essere avvistati mentre si recavano a lavorare irregolarmente. Nonostante il sindacato abbia fornito delle testimonianze in merito alla vicenda, non è stato possibile venire a conoscenza della struttura organizzativa di cui si erano dotati questi gruppi e della modalità di reclutamento dei lavoratori. Gli operatori CGIL, tuttavia, ritengono sia piuttosto elevata la probabilità che le aziende che erano solite impiegare i lavoratori su turni notturni si fossero autorganizzate e autogestite per far convogliare di nascosto i lavoratori nell'hub. Ad ogni modo, secondo la rappresentazione proposta dal sindacato, ad oggi questo tipo di dinamiche interne all'ortomercato sarebbero state debellate, anche grazie all'iniziativa

sindacale svolta quotidianamente per circa quindici anni consecutivi, la quale ha consentito al sindacato di assumere un ruolo determinante nel contrasto alle forme di illegalità diffuse nei magazzini generali (intervista n.5). Al contempo, però, è possibile citare alcune esperienze, come quella di Omar, che testimoniano una fortissima presenza criminale interna all'ortomercato. È doveroso precisare, tuttavia, che la vicenda in questione è ambientata nel 2017 e, per questo motivo, è possibile supporre che a distanza di ben sei anni le condizioni occupazionali (e criminali) interne all'ortomercato siano cambiate, anche in senso migliorativo, confermando così quanto affermato dagli operatori sindacali in merito alla bonifica del sito lavorativo. Nello specifico, il racconto di Omar descrive le condizioni di vita di un lavoratore immigrato che risiede a Quarto Oggiaro, un quartiere periferico di Milano, e che, per evitare di procurarsi da vivere spacciando droga, si è affidato all'intermediazione di un caporale che gli ha consentito di accedere agli hub dell'ortomercato. Secondo la ricostruzione effettuata da Omar, l'accesso ai mercati generali di Milano da parte di alcune categorie di lavoratori sarebbe subordinato all'intrattenimento di rapporti con alcuni soggetti – i caporali – che sembrano avere facoltà di smistare i facchini e i magazzinieri e che paiono direttamente subordinati alle organizzazioni criminali, dal momento che “nei mercati governano le mafie e soltanto le mafie” (Palmisano, 2017, p.193). In particolare, sarebbero le famiglie dei Morabito e dei Papalia a gestire l'Ortomercato di Milano e, per poter accedere fisicamente a questo ambiente, Omar sostiene sia necessaria la figura di un protettore che aiuti il lavoratore a scavalcare il muro che delimita la struttura. Inoltre, la paga con cui vengono retribuiti i lavoratori come Omar è così bassa – quindici o venti euro al giorno – da non permettere loro di affittare nemmeno una stanza, tantoché lo stesso Omar condivide un appartamento con altri lavoratori pagando l'affitto di un materasso “maleodorante e lurido” (Palmisano, 2017, p.195) proprio come accade nei ghetti

dei braccianti agricoli in Meridione o nelle case di prostituzione (Palmisano, 2017, pp.192-197).

Chi scrive ha scelto di trattare le vicende che coinvolgono l'Ortomercato in relazione alle forme di caporalato aventi natura agricola per enfatizzare il legame che intercorre con quelle forme di caporalato, brevemente descritte nei precedenti capitoli, che si insinuano nei primi anelli della filiera di produzione dei beni agricoli; tuttavia, le mansioni svolte dai lavoratori presso l'Ortomercato si configurano anche come attività logistiche e di trasporto, dunque afferenti ad un settore dai tratti tipicamente urbani. In questa sede, tuttavia, si desidera inquadrare i mercati generali come l'anello finale della filiera agricola, proprio perché molti degli ortaggi e dei frutti coltivati nel Sud Italia sono destinati ai mercati del Settentrione (Università degli Studi di Milano, lezione di Criminalità economica e finanziaria, primo trimestre anno accademico 2021/2022).

Con riferimento ai prodotti agricoli e alle forme di caporalato diffuse nei campi, si menziona anche l'iniziativa solidale lanciata da alcune aziende produttrici di salse, consistente nel verificare e certificare l'assenza di dinamiche di sfruttamento lavorativo all'interno della filiera produttiva dell'alimento. La bontà dell'iniziativa deriva dall'effettuazione di un maggior numero di controlli all'interno della catena di produzione, i quali sono volti a constatare e certificare l'assenza di dinamiche di caporalato. È noto ai più, infatti, che la coltivazione e la produzione di pomodori – e, come testimonia la tabella 2, anche di altri generi alimentari più scarsamente attenzionati - sia spesso accompagnata da irregolarità, sfruttamento, violenze e abusi nei confronti dei lavoratori. Per questo motivo, alcune imprese hanno deciso di verificare che anche nella produzione dei derivati di questi generi alimentari, come le salse, non si riscontrino dinamiche di intermediazione illecita. Un esempio particolarmente esplicativo riguarda alcune aziende di produzione della salsa ketchup che, proprio a partire dai campi in

cui si coltiva il pomodoro, controllano l'estraneità dell'intera filiera produttiva a questo tipo di dinamiche, applicando sui barattoli della salsa l'etichetta "free cap" oppure "no cap", ad indicare che è stata prodotta nel rispetto della dignità dei lavoratori. Tuttavia, seppur l'iniziativa sia lodevole, si pone un problema in capo all'origine della certificazione: si tratta, infatti, di filiere produttive la cui eticità è verificata e dichiarata dal produttore e non da un certificatore esterno. Sussiste, dunque, una sorta di conflitto di interessi in capo a questo tipo di valutazione poiché può rivelarsi poco attendibile una certificazione del rispetto dei diritti emessa dal produttore, ovvero da colui che potenzialmente conseguirebbe un vantaggio dalla mancata tutela degli stessi. Tuttavia, siccome questo genere di informazioni potrebbe essere utile al consumatore per orientarlo nelle scelte di acquisto, è possibile immaginare di incentivare la diffusione delle etichette "no cap" e "free cap" e al contempo modificare i criteri di certificazione. A tal proposito, un funzionario della Camera del Lavoro Metropolitana propone l'assunzione di una nuova funzione per il sindacato, consistente nel valutare le aziende sulla base di parametri oggettivi e predefiniti al fine di definire la qualità delle condizioni di lavoro in cui versano i dipendenti delle imprese, di modo da orientare il consumatore nelle sue scelte di mercato. Al pari di quanto avviene tutt'oggi con gli alimenti biologici, che vengono segnalati mediante appositi simboli come l'etichetta "bio" per permettere al consumatore di effettuare scelte consapevoli in merito all'acquisto dei generi alimentari, dovrebbero essere resi noti quei prodotti il cui consumo non alimenta lo sfruttamento dei lavoratori o altre forme di illegalità. Si tratterebbe, quindi, di effettuare una "traslazione valoriale" (Intervista n.5) passando dall'"etica dell'io" (Intervista n.5), che stimola positivamente molte persone ad acquistare prodotti biologici per tutelare la propria salute, all'etica dell'altro (Intervista n.5), che dovrebbe orientare il consumatore verso l'acquisto di alimenti che oltre a proteggere la propria salute tutelino anche il lavoratore che ha materialmente prodotto il bene.

Secondo la visione dell'operatore sindacale, senza che avvenga questo cambio di mentalità, non sarà possibile promuovere queste forme di tutela del lavoratore perché, acquistando prodotti etici a sostegno del lavoratore, il consumatore non otterrà nulla di più per sé stesso in termini economici e salutari ma, anzi, è probabile verserà una somma di denaro maggiore rispetto a quella che pagherebbe per un bene che non sia stato prodotto in una filiera etica. Potrebbe essere opportuno, allora, sensibilizzare il consumatore medio che si reca al supermercato, segnalando con dei bollini – anche di diverso colore, seguendo il modello delle etichette semaforo (Viale, Macchi, 2021) – quei beni la cui produzione ha determinato pessime condizioni lavorative per i dipendenti e quelle imprese che non effettuano controlli in merito alla possibilità che vi siano infiltrazioni criminali all'interno della filiera. Al contrario, le aziende che garantiscono migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti dovrebbero poter essere premiate anche secondo una logica di mercato, assicurando al consumatore la possibilità di scegliere di acquistare beni e prodotti da quelle società la cui politica aziendale prevede il reclutamento dei lavoratori in maniera lecita e garantisce condizioni lavorative dignitose (intervista n.5).

Questo possibile ruolo del sindacato come “classificatore dell'impresa” (Intervista n.5) – che non deve essere discrezionale ma basato sull'uso di canoni oggettivi come, ad esempio, la lunghezza della filiera e il numero di infortuni all'anno che si verificano nelle aziende che costituiscono la stessa – potrebbe rappresentare un valido aiuto per sopperire anche alla penuria di ispettori delle direzioni territoriali del lavoro che si riscontra negli ultimi anni (Gruppo di lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso, Tavolo periodico online, gennaio 2023). Se si iniziasse a catalogare le aziende sulla base della qualità del lavoro che garantiscono ai propri dipendenti, infatti, il carico lavorativo degli ispettori potrebbe essere notevolmente ridotto e i concetti di fair trade e cibo equo solidale non sarebbero relegati

esclusivamente al commercio di specifici generi alimentari come è accaduto sino ad ora.

4.2.2 Il caporalato urbano

Nel contesto urbano per eccellenza quale è Milano (Dezza, 2018), i settori occupazionali in cui si annida un rischio più elevato di caporalato sono quelli maggiormente diffusi nelle città e che meglio le definiscono in quanto tali: come illustrato nel precedente capitolo, si tratta principalmente del settore edile, logistico e dei trasporti, dei servizi alla persona.

Si cercherà, pertanto, di tratteggiare le linee essenziali che definiscono le condizioni in cui versano tali settori nella città di Milano, assumendo come principale prospettiva di interesse la presenza di dinamiche di caporalato e, in senso lato, di sfruttamento lavorativo.

4.2.2.1 Il caporalato nel settore delle costruzioni

Come è stato affermato in precedenza, il settore delle costruzioni rappresenta uno degli ambiti maggiormente esposti al caporalato, tanto a Milano quanto nel resto d'Italia.

Relativamente alle dinamiche di caporalato che si manifestano nel settore edile sul territorio milanese, va rilevata la centralità geografica del quartiere di San Siro nel reperimento della manodopera, in particolare la zona vicina allo stadio Meazza, e l'adiacente piazzale Segesta. Si tratta di un'area "spaccata in due" (intervista n.1): nella porzione di territorio più vicina a San Siro, vi sono quartieri residenziali mediamente ricchi, mentre le zone di Paravia e piazzale Segesta attirano l'attenzione dei giornali per la violenza che li contraddistingue, ad esempio a causa dei rappers che editano video violenti. Gli edifici costruiti in queste due zone, per la maggior parte, sono gestiti attraverso sistemi di edilizia residenziale pubblica e ospitano un ampio bacino di manodopera disponibile a lavorare in tempi brevi, tantoché molti lavoratori dei

cantieri nel milanese vengono reclutati proprio in quelle aree: “Quando Assimpredil⁵¹ fa un proclama dicendo che c’è fame di lavoratori nei cantieri, lo fa in quei precisi quartieri perché sa che lì c’è gente che risponde a quel richiamo” (intervista n.1). Giova sapere che la risposta a tale chiamata si presenta in forma strutturata e organizzata poiché con il trascorrere del tempo è andato creandosi un sistema di raccordo tra i lavoratori bisognosi e in condizioni di fragilità che ha consolidato i legami tra gli stessi (Ibidem) e ha consentito l’individuazione di figure di riferimento che agevolano l’accesso ai cantieri.

Il lavoratore alias di Cascina Merlata e il bagarino di San Siro

Facendo riferimento in modo più specifico a fenomeni connotati da scarsa trasparenza e legalità che assumono tratti simili al caporalato, si riporta un episodio che ha avuto luogo nei pressi di Cascina Merlata, area a Nord-ovest di Milano. La vicenda ha coinvolto l’azienda Percassi, società affidataria – e, quindi, giuridicamente soggetto principale - che aveva l’incarico di realizzare un’opera di edilizia residenziale in un’area molto ampia per conto di un committente privato. Tale impresa aveva indetto diversi bandi di gara per la suddivisione in fasi dell’attività lavorativa, avvalendosi così di diverse aziende esecutrici, la totalità delle quali è rappresentata da imprese (non risulta essere presente alcun soggetto artigiano). Ai fini dello studio dell’intermediazione illecita, rileva un episodio che ha visto coinvolto un lavoratore dipendente di un’azienda subappaltatrice che rappresentava il quarto livello di subappalto all’interno della filiera creatasi per realizzare l’opera (intervista n.1). Il lavoratore protagonista della

⁵¹ Assimpredil Ance è l’Associazione delle imprese di costruzione edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza; è la più grande realtà territoriale di ANCE, l’Associazione Nazionale che rappresenta le imprese di costruzione nel mondo Confindustria.

Ne fanno parte imprese di piccole, medie e grandi dimensioni che operano nella rigenerazione urbana, nell’edilizia abitativa, commerciale, terziaria e produttiva, nella messa in sicurezza del territorio, nella realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche. Fonte: <https://portale.assimpredilance.it/chi-siamo>

vicenda rappresentava ciò che giuridicamente viene definito “lavoratore alias” (intervista n.1) ovvero un lavoratore, generalmente un cittadino immigrato, che è nella condizione di permanere irregolarmente sul territorio e che si trova costretto ad “affittare” l’identità di un’altra persona, spesso acquistandola da un caporale (Rai, 2022). Non è necessario che i lavoratori alias, per essere tali, siano sempre stati in condizioni di irregolarità perché è possibile che diventino tali anche a seguito della scadenza del permesso di soggiorno, come è accaduto al protagonista di questa vicenda. Si trattava, infatti, di un lavoratore che nel 2020 aveva presentato una richiesta per sanare la propria posizione di irregolarità sopravvenuta ed era in attesa di un riscontro da parte delle autorità. Nel frattempo, però, per continuare a sopravvivere, aveva iniziato a prestare la propria manodopera presso un cantiere ma, essendo privo di documentazione regolare, aveva potuto ottenere l’impiego soltanto acquisendo l’identità di un altro lavoratore, diventando così un lavoratore alias. È rilevante sottolineare che lo scambio di identità che ha coinvolto l’operaio è emerso soltanto per fattori accidentali, ovvero a causa dell’infortunio mortale che ha subito, altrimenti è altamente probabile che l’opinione pubblica e gli inquirenti non sarebbero venuti a conoscenza della sua storia (Intervista n.1). Il lavoratore, infatti, è stato ritrovato dai colleghi con il cranio incastrato tra la piattaforma elevatrice e una trave di centro (Rai, 2022) e, a seguito dell’evento, sono state avviate le indagini per verificare le cause del decesso, nel corso delle quali è emersa l’identità della vittima. La conoscenza dell’istituto giuridico del lavoratore alias è, quindi, determinante ai fini del presente elaborato perché rappresenta una fattispecie che spesso intreccia il caporalato dal momento che, come è stato affermato nel precedente capitolo, una delle modalità più comuni con cui si manifesta l’intermediazione illecita nelle città consiste nella vendita di identità (intervista n.1). Infatti, soprattutto nei cantieri, accade spesso che un cittadino in condizioni di regolarità e che possiede un contratto di lavoro in una delle

imprese coinvolte nei diversi livelli della filiera, ceda la propria identità a uno o più lavoratori che altrimenti non avrebbero modo di ottenere un'occupazione retribuita e mantenere loro stessi e le proprie famiglie, assumendo così il ruolo di caporale. In altri casi può accadere che sia un parente o un amico del lavoratore a cedere la propria identità, in nome del legame che vincola i due soggetti o in cambio di qualche altro tipo di favore. In questo tipo di dinamiche, allora, giocano un ruolo rilevante la gestione dei flussi migratori e le comunità. In particolare, sono le articolazioni che caratterizzano queste ultime a svolgere la funzione di attrazione della manodopera: “Nei cantieri si possono vedere lavoratori che fanno parte della stessa area geografica perché la porta di ingresso è uno di loro che tira dentro tutti” (intervista n.1) grazie alla posizione preminente e particolarmente esposta che occupa all'interno della comunità. In virtù di tale ruolo, il soggetto interpositore individua la manodopera in cerca di occupazione e la coinvolge nelle attività lavorative, a tratti in maniera legale e a tratti illegalmente: è proprio in questo tipo di dinamiche che si annida in maniera significativa il rischio che si verifichino dinamiche di caporalato. L'impiego di questo meccanismo comunitario, in cui è presente una persona che attrae un ampio gruppo di lavoratori disperati, si riscontra più raramente tra i lavoratori italiani poiché le comunità svolgono un ruolo meno pregnante nella vita del singolo cittadino autoctono. Nei casi in cui i lavoratori in condizioni di fragilità siano italiani, infatti, le dinamiche di interposizione illecita si presentano maggiormente strutturate e si manifestano tramite la presenza di soggetti giuridici imprenditoriali – anche fittizi e costruiti ad arte – come, ad esempio, le cooperative spurie che svolgono attività di mediazione. La figura del singolo reclutatore e interpositore è, quindi, meno diffusa tra i lavoratori italiani, così come il ricorso allo scambio di identità (intervista n.1). Relativamente alla specifica vicenda che ha avuto luogo presso Cascina Merlata, invece, il lavoratore immigrato che ha subito l'infortunio mortale aveva lavorato presso il cantiere in maniera

continuativa per quattro mesi assumendo l'identità di un proprio connazionale. La sua vera identità è stata scoperta soltanto dopo la sua morte grazie all'esame autoptico e all'identificazione effettuata dai parenti, che lo hanno riconosciuto come Saleh Mohamed Ahmed Abdelaziz. Attualmente è in corso il procedimento giudiziario e gli inquirenti stanno cercando di individuare i soggetti responsabili, in primis la persona che gli ha ceduto l'identità. La vicenda che ha coinvolto Saleh Mohamed Ahmed Abdelaziz non rappresenta, però, un caso isolato: in alcuni settori occupazionali, tra cui anche quello edile, questo tipo di dinamiche di scambio identitario e lavoro nero sembrano essere sistemiche perché rappresentano la perversa logica di funzionamento su cui si regge buona parte del settore. Il sistema di scambio identitario è, inoltre, incentivato da precisi meccanismi e politiche, come per esempio il c.d. superbonus 110%, che ha impresso un'accelerazione di commesse che il mercato edile legale non è in grado di soddisfare, sia in termini di manodopera sia in termini di materiali pronti all'utilizzo. Di conseguenza, per evadere tutte le richieste di interventi edilizi provenienti dal mercato, le imprese hanno reclutato lavoratori senza competenze o conoscenze in materia di costruzioni, generando rischi molto elevati in materia di sicurezza dei lavoratori e dei residenti negli edifici costruiti o ristrutturati. Il lavoratore di Cascina Merlata, per esempio, prima di svolgere la mansione di muratore, aveva lavorato per dieci anni come pizzaiolo (intervista n.1). Anche la vicenda che ha visto protagonista il signor Gino Cerutti, bagarino⁵² presso San Siro, è indicativa dello scarso livello di competenze possedute dai lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni quando vengono reclutati in maniera illecita. Il signor Cerutti lavorava per una cosca milanese di 'ndrangheta che, secondo i suoi racconti, sarebbe solita gestire il sistema di sfruttamento dei bagarini negli stadi. Questi ultimi, per mezzo di denaro di proprietà della cosca, sarebbero stati incaricati di

⁵² L'attività di bagarinaggio consiste nella vendita abusiva di biglietti per spettacoli di diversa natura, sia sportivi – in particolare calcistici, sia musicali come, ad esempio, i concerti. Il bagarinaggio rappresenta terreno di lucro per i clan mafiosi di tutta Italia.

acquistare i biglietti per le partite di calcio o per gli spettacoli musicali e, successivamente, di rivenderli a prezzo maggiorato. A seguito di alcuni investimenti fallimentari, la cosca avrebbe sollevato dall'incarico Gino, il quale sarebbe stato collocato a forza presso il cantiere di un cimitero a svolgere attività di movimentazione della terra (Palmisano, 2017 pp.198-202). Tale attività rappresenta una mansione connotata da un livello di pericolosità potenzialmente inferiore rispetto alla costruzione di edifici residenziali ad opera di chi non possiede le conoscenze adeguate a farlo; tuttavia, seppur possa sembrare una riflessione degna di poco valore, attraverso la vicenda che ha coinvolto il sig. Cerutti si desidera evidenziare la molteplicità e la varietà dei rischi a cui è esposta la collettività a causa della presenza di figure mafiose nel settore edile.

Fiera del Mobile e Fuorisalone

Sempre con riferimento alle forme di caporalato che si manifestano nel settore edile milanese, il sindacato ha rivolto l'attenzione alle numerose fiere che si svolgono in città, con particolare riguardo alla "Fiera del mobile" e al "Fuorisalone". Al contrario di quanto affermato in merito alla vicenda svoltasi presso Cascina Merlata, sono molte le realtà artigianali di dimensioni medio-piccole coinvolte nell'organizzazione di questi eventi fieristici, all'interno delle quali sembrano riscontrarsi le stesse dinamiche di comunità e di scambio d'identità descritte per il reclutamento illecito di lavoratori da impiegare presso le imprese. Inoltre, anche nell'ambito di esposizioni fieristiche di questo tipo, che coinvolgono principalmente realtà artigianali, si sono verificati infortuni mortali (intervista 1): nel corso dell'edizione 2022 del c.d. Salone del mobile è morto un lavoratore che si stava occupando di allestire il Padiglione 1 della Fiera di Rho. Il suo nome era Gastone Faraoni, aveva 64 anni ed era uno dei titolari dell'azienda Faroni 79, specializzata nella progettazione e realizzazione di stand fieristici. L'incidente è avvenuto nel giugno 2022 e, attualmente, non è

chiaro se l'uomo si sia infortunato a seguito di un malore cardiaco oppure se abbia subito un arresto cardiaco a seguito della caduta dalla scala su cui stava lavorando. Per il momento l'incidente è stato classificato come infortunio sul lavoro ma la Polizia di Stato si sta occupando di ricostruire la dinamica dell'evento (Paniagua, 2022). A differenza della vicenda che ha visto coinvolto Saleh Mohamed Ahmed Abdelaziz, lavoratore immigrati e privo di documenti, in questo caso la vittima era un cittadino italiano titolare dell'azienda presso cui lavorava. Tale constatazione e distinzione è utile per evidenziare che, indipendentemente dalla qualifica del soggetto, entrambi i contesti – artigianale e imprenditoriale - sono accomunati dalla mancata previsione di misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e, per questo motivo, chi scrive desidera sottolineare che, al di là dalla figura coinvolta nell'evento infortunistico – che sia un lavoratore reclutato in maniera illecita o il proprietario di un'impresa –, ai fini della lotta contro il caporalato e l'intermediazione illecita rileva in primis verificare la sussistenza di contesti di illegalità. In questo senso, non sembrano determinanti la nazionalità e la posizione lavorativa di chi ha subito l'infortunio; è importante, invece, conoscere e valutare il clima in cui i lavoratori sono soliti operare poiché, qualora si tratti di un contesto connotato da forme di illegalità quantomeno parziali - desumibili, ad esempio, dal fatto che un lavoratore sia morto presso il sito lavorativo -, allora non è possibile escludere la sussistenza di dinamiche di caporalato che si manifestano presso quel luogo di lavoro. L'assenza di misure di sicurezza, infatti, contrassegna di per sé un clima di illegalità dal momento che il legislatore ha previsto una serie di norme e ha reso obbligatori specifici strumenti per tutelare la vita del lavoratore, primi fra tutti i DPI⁵³. È quindi importante riconoscere l'esistenza di un legame tra la mancata previsione delle misure di sicurezza e le forme di illegalità, prescindendo dalla presenza di vittime nei singoli contesti lavorativi, dalla nazionalità o dalla posizione

⁵³ DPI è l'acronimo che si usa per indicare i dispositivi di protezione individuale.

lavorativa ricoperta dalle stesse: non tutti i luoghi di lavoro caratterizzati da forme “parziali” di illegalità sono teatro di infortuni o contemplanò il manifestarsi di forme di caporalato, ma il fatto che non si verificano incidenti non deve indurre a sottovalutare la pericolosità che connota quei contesti, nei quali potenzialmente sussistono maggiori probabilità che vengano adottate anche pratiche di caporalato, alimentando così il circolo vizioso dell’illegalità (Intervista n.1). Si pensi, ad esempio, al lavoratore di Cascina Merlata: in quel caso, le dinamiche di scambio identitario sono emerse a causa del fatto che si è verificato un infortunio mortale ma, qualora non fosse accaduto, il ricorso a questa pratica da parte del lavoratore non sarebbe venuto a galla. Allo stesso modo, la Procura della Repubblica ha aperto il fascicolo di Saleh Mohamed Ahmed Abdelaziz perché il lavoratore è morto in ospedale a seguito di un ricovero durato una serie di giorni, altrimenti è probabile che la vicenda non avrebbe attratto l’attenzione degli inquirenti e dei quotidiani (Ibidem).

Il cantiere presso il Palazzo di Giustizia di Milano

Proprio con riferimento alla Procura della Repubblica, è interessante riportare una vicenda che ha riguardato il Palazzo di Giustizia di Milano, presso il quale era stato aperto un cantiere per svolgere alcuni lavori di manutenzione. Il ponteggio e l’impalcatura necessari a eseguire i lavori erano stati montati in modo superficiale e controintuitivo, seguendo un percorso soltanto parzialmente logico: basti pensare che si trattava di un cantiere situato presso il terzo piano dell’edificio ma il ponteggio e l’impalcatura erano privi di parapetto. Un ufficiale di polizia giudiziaria, accorgendosi della mancanza di misure di sicurezza sul luogo di lavoro, ha intimato a tre operai fisicamente presenti in cantiere di allontanarsi e scendere dal ponteggio ma questi ultimi, dopo essere giunti a terra, sono scappati. Le autorità competenti, allora, si sono domandate quale potrebbe essere la chiave di lettura adeguata per interpretare l’accaduto: nonostante la reazione

istintiva di fuga faccia presagire che i lavoratori stessero operando oltre i confini della legalità, non è dato sapere se fossero in possesso di documentazione regolare o meno. Tuttavia, seppur allo stato attuale non si conoscono le ragioni che hanno indotto i lavoratori a fuggire, rileva soffermarsi sulla gravità del comportamento, accentuata dal fatto che è stato assunto presso un Tribunale, inteso come un luogo in cui si cerca di promuovere la legalità e amministrare la giustizia. Si percepisce chiaramente, allora, il mancato timore dei controlli, delle verifiche e delle sanzioni, che spinge un'impresa a costruire un ponteggio che non rispetta le norme di legge anche nel luogo in cui i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vengono puniti. Questo atteggiamento risulta ancora più grave se lo si contestualizza dal punto di vista geografico: l'episodio in questione si colloca nella città di Milano e non in una roccaforte del potere criminale o in un contesto particolarmente degradato in cui visibilmente dominano realtà criminali quali la 'ndrangheta, Cosa Nostra o la Camorra. Inoltre, si ricorda che Milano è prossima alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, le quali probabilmente attrarranno l'interesse del crimine organizzato. Anche in riferimento a questa vicenda, è stato depositato un fascicolo presso la Procura della Repubblica per fare chiarezza sulle condizioni di lavoro in cui versavano i lavoratori (intervista n.1).

La vicenda sopra descritta comporta la necessità di riflettere criticamente in relazione a quegli episodi di cronaca che non riescono ad essere illuminati dai riflettori della stampa: si pensi, ad esempio, all'ipotetico caso di un lavoratore infortunato mortalmente che non sia stato coinvolto in uno scambio identitario ma che operi comunque in un contesto pervaso da dinamiche di illegalità; oppure ai probabilmente numerosi episodi che riguardano lavoratori registrati con un'identità diversa dalla propria che hanno subito un infortunio non mortale ma che non denunciano l'accaduto; oppure allo specifico caso sopra descritto del ponteggio presso la Procura, del quale chi scrive è venuto a

conoscenza per mezzo della testimonianza di un operatore sindacale. Si tratta di una molteplicità di realtà sommerse che continuano a persistere nel buio dell'illegalità poiché vengono a galla faticosamente e molto spesso non attraggono l'attenzione dei giornali.

Il caso M4 S.p.A.

Al contrario di quanto di sopra affermato, nei confronti di altri tipi di cantieri si percepisce un maggiore livello di attenzione e interesse da parte della stampa, dell'opinione pubblica e anche delle amministrazioni pubbliche, come nel caso dei cantieri di M4, la nuova linea metropolitana che verrà inaugurata a Milano e di cui una breve tratta è attualmente in funzione. Il cantiere di M4 viene definito un "cantiere mobile" (intervista n.1), ovvero un'opera infrastrutturale in evoluzione continua, ora per ora e giorno per giorno. Tali caratteri di mutevolezza e dinamicità che la mobilità comporta e che qualificano il cantiere sembrano indirettamente favorire la proliferazione del caporalato e la riduzione della qualità delle misure di sicurezza. In primo luogo, il fatto che il cantiere sia mobile fa sì che quest'ultimo sia particolarmente mutevole e soggetto a cambiamenti, anche dal punto di vista dell'impiego di manodopera; in secondo luogo, il settore delle costruzioni si caratterizza per un'elevata presenza di lavoro nero che spesso si accompagna a retribuzioni tardive o mancate da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. Queste due caratteristiche generano un elevato turn over dei lavoratori, per gestire il quale subentrano spesso i caporali. Il caporale, infatti, si occupa di reclutare i lavoratori da impiegare nel cantiere e, tanto più è intenso il turn over del personale, tanto più l'intermediario è costretto a individuare un maggior numero di persone, fino a coinvolgere anche lavoratori inesperti in ambito edile per far fronte agli elevati tassi di ricambio del personale (intervista n.1). Reclutare persone che non abbiano dimestichezza alcuna con le mansioni che svolgeranno equivale necessariamente a stimolare un

aumento dei casi di infortunio, i quali rappresentano un effetto collaterale obbligato e inevitabile del reclutamento di lavoratori inesperti (intervista n.1), soprattutto se si considera che alle volte la manodopera reclutata non conosce neppure la lingua italiana. Senza riferirsi in maniera specifica al cantiere della quarta linea metropolitana di Milano, è doveroso precisare che nel contesto milanese risultano essere molteplici i lavoratori provenienti dal Magreb o dall'Egitto che vengono intercettati nei cantieri e che non parlano e non comprendono la lingua italiana (Gruppo di lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso, 2023). In questo senso, allora, si intuiscono ancora meglio i motivi per cui è centrale la rete di rapporti nella quale si inserisce il caporale e la sua capacità di condizionare la comunità a cui appartiene (intervista n.1). La sua figura, infatti, diventa un punto di riferimento centrale per quelle persone particolarmente fragili e prive delle risorse indispensabili per accedere al mercato del lavoro, come la capacità di dialogare in lingua italiana.

Ritornando a porre l'attenzione sul cantiere della quarta linea metropolitana, si evidenzia che, per meglio comprendere le dinamiche interne al cantiere, è opportuno soffermarsi sulla struttura che lo connota. Il cantiere è stato aperto nel 2012 ma M4 S.p.A., società finanziatrice dei lavori, si è costituita nel 2014 e prevede una componente pubblica che possiede il 67% delle quote e una restante percentuale privata le cui quote appartengono ai costruttori che, dunque, si qualificano per essere soci-costruttori. La peculiare struttura di M4 S.p.A., frutto della compartecipazione tra attore pubblico e attore privato, in cui l'attore privato socio dell'impresa - ovvero CMM4 - è anche il costruttore, consente di qualificare l'impresa come una sorta di "mostro a due teste" (intervista n.2) poiché all'interno della società si palesano due tensioni contrapposte che riescono a coesistere in contemporanea. Da un lato si manifesta un forte interesse da parte dell'impresa affinché la costruzione sia coerente al concetto di pubblica utilità e, quindi, anche di trasparenza; dall'altro, invece, si evince la tensione

al profitto da parte dei finanziatori dell'opera. Le difficoltà di gestione sono accresciute dal fatto che i soci rappresentano anche il comparto costruttori, ovvero sono coloro che individuano i subappaltatori e che dovrebbero essere soggetti al controllo dell'azienda (intervista n.2). Nonostante la struttura sia complessa e di difficile gestione, la dipendente di M4 S.p.A. intervistata rassicura riguardo alle rigorosità delle misure di controllo adottate dall'azienda: la severità dei controlli effettuati, infatti, sembra aver generato un calo vertiginoso del numero di imprese partecipanti ai bandi di gara prive dei requisiti necessari ai fini della documentazione antimafia. Nella fase iniziale dei lavori, infatti, erano molte le aziende che erano solite omettere i reati commessi e che, di conseguenza, venivano segnalate all'ANAC per mendace da M4 S.p.A.. A tal proposito, con l'obiettivo di stimolare la nascita di un circolo virtuoso, i sottoscrittori del Protocollo di legalità siglato da M4 S.p.A. presso la Prefettura di Milano⁵⁴ hanno stabilito che devono essere sanzionate tutte quelle imprese che non forniscono alla stazione appaltante informazioni complete. Il ricavato di queste sanzioni viene attualmente immesso su un conto corrente di proprietà del Comune di Milano, gestito dalla Prefettura di Milano, e verrà successivamente utilizzato con il fine di contrastare le infiltrazioni criminali (intervista n.2). Proprio grazie alla ben definita volontà politica del Comune di Milano, sottoscritto del Protocollo, è stato possibile porre in capo a M4 S.p.A. una minima dose di potere discrezionale utile a fare in modo che l'azienda - in particolare la componente comunale - possa stabilire, a seconda dei casi, che anche quei soggetti gravati da procedimenti penali in corso, quindi senza condanna, non possano collaborare con la Pubblica Amministrazione (intervista n.2). Tuttavia, sebbene sia stato istituito un articolato sistema di contrasto alle imprese

⁵⁴ In data 27 marzo 2014, l'azienda M4 S.p.A., la Prefettura e il Comune di Milano hanno sottoscritto un Protocollo di legalità. Il Protocollo in questione prevede l'intensificazione delle verifiche antimafia, anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori lungo l'intera filiera di imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera.

Fonte: www.metro4milano.it/società/legalita-e-sicurezza/

mafiose nell'ambito degli appalti pubblici⁵⁵ e nonostante sia stato sottoscritto uno specifico protocollo di legalità relativo a M4 S.p.A., nel gennaio 2020 è stata comunicata la notizia della morte di un operaio che lavorava in uno dei cantieri. Il suo nome era Raffaele Ielpo, era originario della provincia di Potenza ed era adibito allo scavo delle gallerie dove dovranno transitare i treni. Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, sarebbe morto “travolto da un fiume di detriti che si sono staccati dalla volta di una stanza scavata nel terreno a 18 metri di profondità” (La Repubblica, 2022). La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il datore di lavoro, il direttore del cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e la progettista (La Repubblica, 2022). Inoltre, nell'ambito del cantiere M4, è accaduto che il dirigente di un'azienda terza a cui era stata subappaltata la realizzazione di una fase dell'opera di costruzione della metropolitana, sia stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. È lecito domandarsi, allora, come sia possibile che prendano parte alla filiera di costruzione anche imprese i cui dirigenti siano destinatari di misure alternative alla pena detentiva, soprattutto in considerazione del fatto che sono previsti controlli stringenti. Uno dei fattori che contribuisce a generare complessità rispetto all'effettuazione di controlli rigorosi sul territorio, riguarda la lunghezza della filiera di costruzione che, se particolarmente densa e articolata, amplifica le difficoltà nel verificare l'identità di tutti gli attori presenti nella catena di produzione. La presenza di un elevato numero di attori coinvolti nell'attività di produzione di un bene o servizio, infatti, aumenta la nebulosità del sistema produttivo, a causa del fatto che si amplificano le difficoltà di comprensione e valutazione della grande mole di dati forniti dalle

⁵⁵ Ci si riferisce, in particolare, all'istituzione della BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, una piattaforma online di raccolta dati. Le stazioni appaltanti si occupano di inserire nella banca dati le generalità di quelle imprese che richiedono di collaborare con la Pubblica Amministrazione mediante la partecipazione a concorsi pubblici. Accedendo alla banca dati, le istituzioni preposte, in particolare la Prefettura, si occupano di effettuare i controlli sulla compagine societaria delle aziende inserite in BDNA ai sensi del Codice Antimafia, per evitare che imprese condannate per mafia possano lavorare con e per la Pubblica Amministrazione.

aziende in sede di partecipazione al bando. Ciò accade perché, in primo luogo, sono numerosi gli attori che devono essere sottoposti ai controlli e, in secondo luogo, risulta più complesso tratteggiare una visione d'insieme della composizione delle imprese e, soprattutto, dei consorzi. Seppur, infatti, di primo impatto possa sembrare utile per la stazione appaltante avere accesso a numerose informazioni relative alle imprese componenti la filiera, di fatto la fornitura di un elevato quantitativo di informazioni rappresenta una strategia adottata scientemente dai criminali con l'obiettivo di camuffare le informazioni importanti con quelle meno rilevanti e disorientare, così, il lettore, il quale fatica a prospettare una visione organica delle società componenti la filiera (intervista n.2). Ponendo un focus più specifico sulle condizioni di M4, le difficoltà di gestione del cantiere aumentano se si considera che la filiera di aziende è composta da molti consorzi e ATI, i quali indirettamente sembrano favorire fenomeni di illegalità perché rendono più complessa l'organizzazione collettiva dei dati da parte della stazione appaltante, che deve controllare contemporaneamente più imprese. Tali consorzi si configurano come un insieme di imprese che si associano per perseguire un fine ma, de facto, rappresentano delle "strutture vuote" poiché consistono in uffici utili semplicemente a far sì che le imprese possano presentarsi alla stazione appaltante come consorziate. Le ATI - Associazione Temporanea di Impresa -, invece, rappresentano delle forme associative che si costituiscono quando le imprese che desiderano partecipare a un bando di gara non possiedono singolarmente i requisiti indispensabili per potersi candidare, motivo per cui solitamente sono composte da due imprese consorziate, nessuna delle quali singolarmente è in possesso dei requisiti per partecipare alla gara. Le principali complicazioni associate a questa specifica compagine societaria derivano dalla configurazione che assumono le imprese associate: è frequente, infatti, che una della due imprese si strutturi come un consorzio, ovvero sia composta, a sua volta, da più aziende. In alcuni casi accade persino che entrambe le imprese

riunite nell'Associazione temporanea di impresa siano consorzi, amplificando così esponenzialmente le difficoltà di controllo da parte della stazione appaltante. In definitiva, al di là della distinzione tra consorzi di imprese e ATI, la possibilità per le singole aziende di unirsi in associazioni temporanee di imprese diminuisce la qualità dei controlli effettuati, all'interno della filiera di M4 così come negli altri cantieri, poiché accresce le difficoltà di comprensione della struttura imprenditoriale a causa dell'elevato numero di attori presenti e, di conseguenza, del gran numero di documenti cui far riferimento per effettuare le verifiche (intervista n.2).

In altri casi, invece, accade che, nonostante la documentazione che le aziende forniscono alla stazione appaltante sia conforme alle norme di legge, le modalità attraverso le quali le stesse imprese operano nei cantieri non rispettano le disposizioni di legge. Funzionari sindacali che hanno svolto attività di controllo nei cantieri hanno descritto la messa in pratica di forme di autorganizzazione degli operai di M4 alquanto dannose per la loro salute: ad esempio, hanno riscontrato che, nel caso in cui i macchinari necessari per svolgere le diverse attività si danneggino o si rompano, i lavoratori sono soliti mobilitarsi per svolgere l'attività in maniera manuale nonostante i carichi di lavoro siano eccessivi e non venga violata la normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro. È accaduto, per esempio, che operai dipendenti di una delle aziende della filiera di M4 abbiano "ingaggiato" costruttori alle dipendenze di un'altra impresa che opera nel medesimo cantiere di M4 per unire le forze e svolgere manualmente il lavoro. Ancor più gravi sono le situazioni nelle quali sono stati reclutati operai che lavoravano al di fuori della filiera di M4, al fine di coinvolgerli nella risoluzione dei problemi di un cantiere che non corrispondeva a quello presso cui erano assegnati, con rilevanti conseguenze in termini di sicurezza. Aldilà degli specifici comportamenti messi in pratica dai lavoratori dei cantieri, si evidenzia che questo tipo di controlli effettuati su strada

da parte dei funzionari sindacali consente un riscontro concreto circa il reale effetto prodotto dai protocolli che sono stati sottoscritti nel corso del tempo; inoltre, tali verifiche possono rivelarsi utili per stimolare riflessioni e ragionamenti riguardanti le future linee guida da adottare in sede di sottoscrizione di ulteriori protocolli. Il controllo effettivo su strada, allora, può essere concepito come un “approccio concreto” (Intervista n.2) alle attività di contrasto al caporalato e, in senso lato, alle irregolarità lavorative, poiché affianca gli strumenti più tradizionali della previsione di norme e della sottoscrizione di protocolli al fine di combattere gli illeciti. Proprio grazie ai controlli sul campo, infatti, è stato possibile riscontrare, anche nel cantiere di M4, il frequente utilizzo dei badge di cui sono in possesso i lavoratori al fine di camuffare l'identità degli stessi. In relazione alla specifica vicenda in cui è stato scoperto lo scambio identitario in M4, il responsabile del lavoratore alias non sarebbe sembrato stupito, a detta del sindacato, dalla scoperta dell'uso di questa pratica da parte del sottoposto: per questo motivo, si suppone che si tratti di una attività messa in pratica periodicamente, che gode del benessere dei lavoratori e dei responsabili gerarchicamente superiori. Nonostante lo scambio di identità sia molto diffuso nel settore edile, stupisce che questa pratica venga adottata anche nei cantieri di M4, nel quale i lavoratori sono sottoposti a misure di controllo straordinarie volte a favorire la legalità come, ad esempio, i già citati Protocolli speciali M4. L'azienda, infatti, impiega procedure di controllo specifiche introdotte con i protocolli e volte a monitorare l'accesso delle maestranze ai cantieri: ogni settimana, il personale che presta servizio in cantiere deve comunicare il numero di ingressi in cantiere e i dati (nomi, cognomi, codici fiscali, badge) di chi ha effettuato l'accesso, di modo che l'azienda e gli organi di vigilanza – tra cui Prefettura e ATS - possano effettivamente avere contezza di chi transita nell'area. Si tratta dei c.d. “settimanali di cantiere” (intervista n.2), che forniscono una visione d'insieme dei flussi di persone presenti nelle diverse VBS,

ovvero nei singoli micro-cantieri in cui è suddiviso il macro-cantiere della metropolitana, che si caratterizza per la molteplicità di accessi sul territorio.

Va ricordato, inoltre, che una scarsa qualità dei controlli comporta anche un più elevato rischio di infiltrazioni criminali, anche di stampo mafioso. Relativamente al cantiere di M4, sin dalla sua apertura nel 2012, c'erano stati tentativi di infiltrazione mafiosa, tantoché tra il 2013 e il 2014 la Prefettura di Milano aveva emanato quattro interdittive antimafia; in quello stesso anno, erano state emanate anche cinque interdittive per la linea lilla della metropolitana di Milano, all'epoca in costruzione (De Vito, 2015). Tuttavia, è molto complesso intercettare e dimostrare la presenza di imprese mafiose all'interno dei cantieri: nel caso del cantiere della quarta linea metropolitana, ad esempio, è accaduto che quattro dirigenti di un'azienda specializzata nella posa dei binari siano stati sottoposti agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Firenze relativa ad alcune opere commissionate da RFI⁵⁶ che la stessa impresa aveva realizzato in passato presso Firenze. Attualmente l'impresa è impiegata nel cantiere di M4 e ai vertici della stessa si collocano i quattro dirigenti sottoposti a misure preventive. Inoltre, tale azienda attualmente risulterebbe composta da circa 100 lavoratori tutti provenienti dall'est Europa e da una precisa area geografica della Calabria, facendo sorgere alcuni dubbi in merito alle modalità di reclutamento e gestione dei dipendenti. Non sussistono, tuttavia, ulteriori indizi che possano indurre a ritenere che si tratti di un'azienda al cui interno vi siano infiltrazioni mafiose, motivo per cui, in relazione a questa vicenda, non è possibile trattare con certezza di criminalità organizzata. Tuttavia, è bene prestare attenzione anche a questo tipo di informazioni che, seppur possano apparire di dettaglio perché riguardano il luogo di residenza o di

⁵⁶ RFI è l'acronimo utilizzato per riferirsi alla Rete Ferroviaria Italiana.

nascita dei lavoratori, possono rivelarsi utili per intercettare imprese che operano ai confini della legalità (Intervista n.1).

Il settore delle costruzioni nel territorio di Milano, dunque, sembra essere soggetto alla presenza di forme di caporalato che, in modi diversi, coinvolgono diverse attività afferenti al settore, a partire dalla costruzione di edifici sino alla realizzazione di opere infrastrutturali. Si tratta, quindi, di un ambito occupazionale che necessita di essere attenzionato da parte delle autorità competenti.

4.2.2.2 Il caporalato nel settore logistico e dei trasporti

Come è stato affermato più volte, la logistica è un settore lavorativo in cui sembra annidarsi con facilità il caporalato. Nell'ultimo decennio ha subito un'ampia espansione a livello nazionale tantoché le figure relative alla Città Metropolitana di Milano presentate nella prima sezione del capitolo hanno evidenziato un forte incremento del numero di imprese logistiche in tutta la Città.

Come mostra più dettagliatamente il grafico che segue, è stato a partire dall'inizio degli anni 2000 che si è verificato l'aumento esponenziale del numero delle imprese afferenti al settore logistico, il quale ad oggi rappresenta più del 10% del PIL nazionale (intervista n.5). L'immagine mostra, inoltre, l'aumento vertiginoso del numero di lavoratori impiegati nel settore logistico che si è riscontrato principalmente nel decennio compreso tra il 2001 e il 2011.




Figura 27 – Numero di lavoratori milanesi occupati nel settore logistico e dei trasporti nel periodo 2001-2020

Fonte: CGIL Milano – Camera del Lavoro Metropolitana

Stabilito, quindi, che il settore logistico milanese è stato protagonista di una forte crescita economica, un funzionario CGIL ha posto l'attenzione su una dinamica che spesso si verifica nei settori che hanno subito una crescita vertiginosa: nel momento in cui i livelli produttivi di uno specifico settore accrescono in maniera molto celere, infatti, è necessario soddisfare una serie di condizioni per far sì che quei tassi di crescita rimangano costanti, spesse volte facendo ricorso anche a pratiche e metodi ai confini della legalità. È proprio in questo contesto di crescita esponenziale, infatti, che hanno cominciato a diffondersi forme di caporalato e che è stato promosso un cambiamento organizzativo che ha coinvolto l'intero settore. Circa cinque o sei anni fa, la figura predominante nell'ambito logistico era rappresentata dal magazziniere ed erano frequenti le ingerenze dei caporali nel reclutare i lavoratori da destinare ai magazzini, che in quegli anni diventavano sempre più grandi e numerosi. All'epoca, la collocazione dei magazzini favoriva il buio, poiché volontariamente i grandi capannoni venivano costruiti in zone buie, senza illuminazione, generalmente nelle campagne più sperdute alla periferia delle città. Negli anni intorno

al 2010, ad esempio, nelle campagne comprese tra Pavia e Milano e nelle aree tra Pavia e Lodi, sorgevano numerosi magazzini circondati da nulla se non da immense distese di terreni da coltivare: non a caso, proprio in quelle zone ai bordi delle aree metropolitane, erano soliti collocarsi molti degli stanziamenti dei gruppi di migranti che, a notte fonda, si avvicendavano per recarsi a lavorare nei magazzini. Si trattava di manodopera quasi invisibile e in condizioni di effettiva fragilità, che non aveva accesso ai mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro. In quel clima di illegalità, i caporali avevano trovato un terreno fertile per soddisfare i loro interessi, tantoché veniva frequentemente riscontrata la messa in pratica di attività di intermediazione illecita intese in senso tradizionale, ovvero consistenti nel reclutamento fisico dei lavoratori e nel loro trasporto verso i luoghi di lavoro (intervista n.5). Proprio a causa dell'ampia diffusione dell'intermediazione illecita, a partire da quegli anni i funzionari sindacali avevano cominciato ad intuire che la categoria dei trasporti avrebbe dovuto favorire maggiormente la sindacalizzazione dei lavoratori del trasporto merci, anche in virtù del fatto che il settore si stava trasformando. A tal proposito, nel corso di un'intervista, un operatore afferente alla FILT-CGIL⁵⁷ ha raccontato che, agli albori della sua esperienza sindacale, si era recato presso uno di questi magazzini logistici per supportare i lavoratori durante uno sciopero che il funzionario di categoria aveva indetto. Con riferimento a quella specifica vertenza, il timore principale del sindacato riguardava la possibilità che alcuni furgoni carichi di lavoratori giungessero, nel corso della nottata, presso il magazzino nel quale si stava protestando, con l'obiettivo di sostituire i lavoratori impegnati nello sciopero e portare avanti l'attività lavorativa. Non si è in possesso di documenti che possano dimostrare la volontà di sostituire i lavoratori in sciopero e la

⁵⁷ FILT-CGIL è l'acronimo che indica la Federazione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti. Si tratta del sindacato di categoria dei lavoratori iscritti alla CGIL che operano nel campo dei trasporti e della viabilità. È stato fondato il 31 marzo del 1980 a Livorno.

Fonte: www.filtcgil.it/chi-siamo

presenza di intermediari nell'organizzazione dei sopraccitati turni lavorativi notturni, ma i timori dell'associazione sindacale erano frutto dell'ampia conoscenza del settore da parte della stessa, che aveva indotto gli operatori sindacali ad ipotizzare la presenza di dinamiche di caporalato interne a quella vicenda, le quali avrebbero dovuto essere verificate, controllate e gestite. Per risolvere la vicenda era stata richiesta persino l'intercessione del Vescovo, il quale si era mobilitato per aiutare le famiglie dei lavoratori in maggiori difficoltà.

Con il trascorrere degli anni, grazie alla presenza più massiccia del sindacato nel settore logistico e al suo ruolo di sentinella, sono andate riducendosi le manifestazioni di caporalato, soprattutto se intese in senso tradizionale: le denunce, i picchetti e le verifiche hanno permesso alle organizzazioni sindacali di esercitare un controllo più pregnante e capillare sul settore logistico. Inoltre, circa cinque anni fa, il settore del trasporto merci ha subito una importante mutazione e la figura del driver ha cominciato ad essere preponderante rispetto a quella del magazziniere, determinando cambiamenti sostanziali nel funzionamento e nell'organizzazione del settore. In passato, la figura occupazionale più diffusa nel mondo logistico e dei trasporti era il magazziniere mentre, allo stato attuale, è rappresentata dal driver. A differenza dell'autotrasportatore, che è in possesso di una patente di guida specifica e conduce un mezzo pesante, il driver possiede la tradizionale patente B ed è solito guidare i furgoni con i quali si effettuano le attività di consegna a domicilio, soprattutto per conto di piattaforme di consegna cosiddette 'dell'ultimo miglio'. In passato, quando la figura chiave nel settore logistico era il magazziniere, si intercettava molto più frequentemente la presenza di dinamiche di caporalato perché la quasi totalità della forza lavoro si collocava fisicamente in un unico luogo e, di conseguenza, risultava più facile per un caporale organizzare la tradizionale attività di reclutamento e di trasporto della manodopera. Oggi, invece, l'attività lavorativa è maggiormente dislocata sul territorio

e, per questo motivo, negli ultimi anni le dinamiche di caporalato si intercettano in quantità minore, soprattutto in conseguenza del fatto che l'attività di consegna è diventata prevalente e i magazzini si stanno riducendo sempre più. Di recente, infatti, si è diffusa la "tendenza all'approvvigionamento continuo delle merci" (Intervista n.5): quando si effettuano degli ordini su una piattaforma online, infatti, accade spesso che gli oggetti acquistati non transitino per i magazzini logistici perché non è previsto lo stoccaggio della merce acquistata. Nel caso in cui, ad esempio, l'acquisto provenga da un Paese estero e giunga in un porto italiano, i lavoratori sono soliti caricare il container di un camion direttamente nel porto, dopodiché è probabile che tale container venga smembrato nel retroporto della città di destinazione. In alternativa, il carico viene fatto transitare per sole poche ore in uno dei magazzini della campagna lombarda, per poi giungere ai driver che li consegnano all'acquirente (intervista n.5). A seguito di questa trasformazione organizzativa del settore, quindi, stanno andando modificandosi anche gli spazi in cui il caporalato si può insediare. A tal proposito, afferma un funzionario FILT CGIL:

Quando si parla di caporalato la nostra immaginazione è piegata all'idea di un caporale che alle quattro del mattino carica i lavoratori dell'agricoltura o dell'edilizia e quelli non sanno se il giorno dopo lavoreranno [...] ma esistono anche altre forme di caporalato (Intervista n.5).

Ad oggi, infatti, lo sfruttamento del lavoro si manifesta attraverso modalità che sono almeno parzialmente diverse da quelle utilizzate in passato ma che si affiancano alle forme più tradizionali: basti pensare al fenomeno dei riders, alla cui base dello sfruttamento vi è un algoritmo che rappresenta il prodotto dall'evoluzione tecnologica a cui abbiamo assistito di recente.

A seguito della crescita di importanza della figura dei drivers, è aumentato anche il numero delle gare di appalto indette dalle grandi multinazionali dell'eCommerce per il reperimento della

manodopera, da cui discende un maggiore rischio di esposizione dei lavoratori alle pratiche di intermediazione illecita. Accade piuttosto frequentemente, infatti, che la stazione appaltante affidi l'esecuzione del lavoro ad aziende, cooperative o consorzi che collaborano esclusivamente con quella stazione e per quello specifico appalto, determinando una situazione di totale dipendenza dal committente dell'azienda appaltatrice. In altri casi, l'appalto viene affidato a partite IVA individuali che frequentemente lavorano in condizioni di mono-committenza per la stazione appaltante, la quale è solita fornire il veicolo necessario per effettuare le consegne, il cui costo viene detratto dagli stipendi mensili del lavoratore. In questo contesto di appalti e di esternalizzazione del lavoro, i lavoratori ricevono istruzioni tramite un dispositivo che viene dato loro in dotazione e che funziona per mezzo di un algoritmo inventato dal committente. Tale algoritmo si occupa di tracciare, per conto della committenza, il percorso stradale che il lavoratore dovrà seguire per effettuare la consegna delle merci con il furgone. In questa intricata rete di appalti e committenze, il sindacato ravvede la possibilità che si instaurino dinamiche di sfruttamento e di intermediazione illecita tantoché, secondo alcuni operatori sindacali, sarebbe opportuno internalizzare tutte le fasi lavorative, compresa la spedizione presso il domicilio del cliente. È bene precisare che il meccanismo degli appalti non si accompagna necessariamente alla diffusione di forme di illegalità, tantoché il sindacato pone l'accento sulla presenza di imprese logistiche che retribuiscono i dipendenti in maniera anche superiore rispetto a quanto previsto dal CCNL, tramite contratti di secondo livello che garantiscono prestazioni di welfare aziendale (Intervista n.5). Tuttavia, è necessario ribadire che il crimine organizzato pare essere particolarmente attratto dagli appalti e, pertanto, essendo così frequente il ricorso a esternalizzazioni nel settore logistico e dei trasporti, quest'ultimo necessita di essere monitorato in maniera costante (Ruggiero 2022 d).

Come è stato ampiamente affermato nel secondo capitolo, non esiste al momento una definizione chiara di sfruttamento lavorativo ma, cercando di fornire una propria visione del fenomeno, il sindacato ha assunto una prospettiva di ampio respiro, riconducendo alla fattispecie dello sfruttamento lavorativo alcune pratiche connesse al meccanismo degli appalti che vengono adottate in diversi settori occupazionali e, con particolare frequenza, in quello logistico e dei trasporti. Secondo l'opinione di alcuni funzionari CGIL, infatti, il sistema degli appalti consentirebbe alle imprese di ottenere un vantaggio indebito per loro stesse a partire dall'attività svolta dai lavoratori, sottraendo dei guadagni a questi ultimi. Il meccanismo degli appalti, infatti, prevede che l'azienda committente retribuisca l'azienda intermediaria con una remunerazione pattuita nel momento in cui le due imprese sottoscrivono il contratto. Tuttavia, secondo la prospettiva sindacale, l'azienda intermediaria non produce o eroga alcun bene o servizio e non svolge una mansione che possa effettivamente arricchire il committente: sono, infatti, i dipendenti dell'impresa intermediaria a svolgere le mansioni per conto del committente e non l'impresa intermediaria stessa, intesa come datrice di lavoro dei dipendenti. In questa visione, allora, l'azienda intermediaria assume il ruolo di attore terzo – di intermediario, appunto - che si arricchisce a scapito dei lavoratori perché ottiene una quota di denaro che spetterebbe al lavoratore, in quanto frutto dal lavoro svolto dallo stesso. In definitiva, secondo questa interpretazione, la manodopera verrebbe privata di una risorsa derivante dal proprio lavoro, la quale verrebbe destinata a un attore intermedio che si approprierebbe di quanto prodotto dai dipendenti. Nonostante queste modalità di organizzazione e gestione del lavoro siano conformi a quanto previsto dalle leggi, il sindacato propone una visione piuttosto critica, identificandole in senso lato come forme di sfruttamento del lavoro e, in quanto tali, come attività molto vicine all'intermediazione illecita. La stessa organizzazione sindacale precisa che le dinamiche sopra descritte

non sono identificabili né come caporalato né come interposizione di manodopera; tuttavia, la stessa organizzazione sottolinea che questo meccanismo viene ampiamente utilizzato proprio in virtù del guadagno che il soggetto appaltatore consegue. Inoltre, il funzionario apre alla possibilità che tali dinamiche possano in futuro essere classificate come forme di sfruttamento lavorativo, qualora si adotti una definizione chiara, esplicita ed ampia di quest'ultimo. Inoltre, nell'ipotesi in cui venga assunta una definizione estesa di sfruttamento lavorativo, anche altre pratiche potrebbero essere classificate come tali. Secondo il sindacato, infatti, il lavoratore possiede delle conoscenze che sono state acquisite dallo stesso per mezzo della sua presenza continuativa sul luogo di lavoro. Tali conoscenze, identificabili come il livello di professionalità del lavoratore, è possibile vengano immagazzinate dai datori di lavoro mediante dispositivi tecnologici forniti in dotazione ai singoli lavoratori adibiti alle diverse mansioni. Si pensi, ad esempio, all'algoritmo con cui si interfacciano quotidianamente i drivers che, come una sorta di navigatore, segnala loro il percorso adeguato a effettuare le consegne, seppur il lavoratore non sia costretto a seguire le istruzioni che il dispositivo gli impartisce e abbia facoltà di deviare la propria rotta, scegliendo un percorso che ritiene migliore ai suoi fini. Può accadere, per esempio, che il driver sia a conoscenza del fatto che nella retrovia di una strada segnalata dal dispositivo, sia in servizio il portiere di un palazzo che si rende disponibile a raccogliere la merce in consegna, permettendogli di evitare l'incombenza che si genererebbe qualora il destinatario effettivo della merce non sia presente presso l'indirizzo indicato in sede di spedizione e non possa, dunque, ritirare il pacco. In casi di questo tipo è possibile – il sindacato precisa, tuttavia, di non poter offrire testimonianza alcuna di quanto affermato – che il dispositivo registri il percorso effettivamente svolto dal driver, appropriandosi di forme di conoscenza che sono il frutto dell'esperienza lavorativa del lavoratore e che, quindi, lo qualificano a livello lavorativo,

garantendogli un grado di professionalità più elevato. In casi di questo tipo, quindi, si verificherebbe un'appropriazione indebita di competenze lavorative ed esperienze professionali che non verrebbe adeguatamente riconosciuta e retribuita al lavoratore. Una riflessione analoga può essere effettuata con riferimento alla tanto discussa introduzione del dispositivo del braccialetto elettronico da parte di alcune imprese del settore logistico che, per le ragioni sovraesposte, potrebbe essere rea di sottrarre al lavoratore un certo "saper fare" (Intervista n.5) la cui acquisizione da parte dell'azienda non sarebbe adeguatamente compensata nei confronti del lavoratore. In definitiva, indipendentemente dal tipo di dispositivo tecnologico con cui il lavoratore si interfaccia, preme evidenziare il rischio di tracciamento dell'attività svolta dal lavoratore insito in tali macchinari. Un ragionamento simile può essere effettuato anche per il c.d. esoscheletro, ovvero una sorta di scheletro artificiale esterno che il lavoratore può indossare per essere supportato nei movimenti, soprattutto in quelli più gravosi, connessi al trasporto e al sollevamento dei carichi di lavoro. Si tratta di un aiuto contro gli infortuni sul lavoro e un supporto prezioso per il lavoratore, che in questo modo può sostenere degli sforzi fisici di minore entità. Tuttavia, qualora si verificasse l'ipotetico scenario nel quale l'esoscheletro sia in grado di registrare i movimenti dei lavoratori nello spazio e di acquisire i comportamenti messi in pratica dagli stessi, tale dispositivo potrebbe essere idoneo a riprodurre la capacità cognitiva del lavoratore. Di conseguenza, grazie all'ottenimento di queste informazioni e all'impiego delle più recenti forme di intelligenza artificiale, potrebbero risultare molto brevi i tempi necessari a sostituire una gran parte di lavoratori con le macchine nello svolgimento delle mansioni lavorative. A tal proposito, per evitare la nascita e l'intensificazione dei fenomeni criminali, il sindacato ritiene che la manodopera debba essere indennizzata per il contributo che fornisce e che fornirà alla "transizione digitale": propone, ad esempio, che i lavoratori vengano risarciti mediante

forme di riconversione lavorativa che possano consentire loro di trovare impiego nelle società del futuro, nelle quali saranno presenti macchinari altamente tecnologici che necessiteranno di nuove competenze per essere messi in funzione e resi operativi. Secondo questa visione, l'ipotetico risarcimento non può consistere in somme di denaro erogate ai lavoratori, poiché andrebbero esaurendosi in breve termine e non permetterebbero ai lavoratori che possiedono scarse conoscenze e titoli di studio medio-bassi di trovare impiego in società altamente tecnologizzate, rendendoli più facilmente vittime dei caporali e delle pratiche di sfruttamento lavorativo poiché non risulterebbero in possesso di competenze da spendere autonomamente nel mercato del lavoro. È probabile, infatti, che a causa dell'informatizzazione e della tecnologizzazione del lavoro a cui assisteremo negli anni futuri, il numero di posti di lavoro andrà notevolmente riducendosi nel tempo, anche se i bassi tassi di natalità caratteristici degli anni più recenti e l'attuale e frequente ricorso alla c.d. "importazione di manodopera" da Paesi stranieri fanno presagire che tale tendenza potrebbe non rappresentare una fonte di preoccupazione (Intervista n.5). Ad ogni modo, sussiste il rischio che la maggiore specializzazione tecnologica che probabilmente sarà richiesta ai lavoratori di tutti i livelli negli anni a venire potrebbe comportare la nascita di un "sottomercato del lavoro" (Ibidem), gestito da criminali e caporali, a cui potrebbero tentare di accedere i lavoratori che non siano stati adeguatamente formati per l'acquisizione di competenza digitali.

In merito alla gestione criminale di alcune attività, un operatore FILT-CGIL ricorda una vicenda relativa a un magazzino di un supermercato che era attraversato da conflitti sindacali molto accessi. Per cercare di porre fine alle tensioni interne, la parte datoriale aveva stabilito la chiusura del magazzino, facendo cessare il rapporto lavorativo dei dipendenti che ivi operavano. Successivamente, era stato inaugurato un nuovo magazzino che avrebbe dovuto sostituire quello che era stato chiuso e presso il quale avrebbero lavorato nuovi dipendenti, nonostante il CCNL del

settore logistico e dei trasporti prevedesse la responsabilità in solido. Il datore di lavoro, però, ha saputo individuare un escamotage per eludere la suddetta clausola, prevedendo la chiusura del magazzino e l'apertura di uno nuovo che, in quale tale, non configurava l'obbligo per il datore di lavoro subentrato di assumere i lavoratori alle dipendenze della precedente azienda. Al di là della capacità dell'azienda di "aggirare" la normativa, destano scalpore le modalità con cui l'azienda vincitrice dell'appalto per il nuovo hub ha reclutato i propri dipendenti: i nuovi lavoratori e i loro familiari, infatti, sono giunti a Milano collettivamente a bordo di diversi pullman partiti dalla Campania. Senza dubbio la realizzazione di questo tipo di attività denota la disponibilità di ingenti somme di denaro da parte dell'azienda subentrata nella gestione del magazzino, con l'annesso rischio che alla base di questo finanziamento così cospicuo vi siano illeciti aventi diversa natura. Senza dubbio, infatti, tali attività possono essere esercitate all'insegna della trasparenza e del rispetto della legge ma si ritiene opportuno precisare il pericolo insito in attività così peculiari e costose, soprattutto alla luce del fatto che le diverse consorterie criminali mafiose risultano particolarmente attratte dal sistema degli appalti e dal settore logistico (intervista n.5).

Proprio a causa della probabile presenza criminale nel settore e, contemporaneamente, del frequente ricorso alla c.d. importazione di manodopera, potrebbe essere utile, in altra sede, interrogarsi sulla relazione che intercorre tra il fenomeno delle migrazioni economiche e il settore logistico e dei trasporti poiché ogni qualvolta un settore produttivo cresce in maniera impetuosa, com'è accaduto alla logistica in Italia, si riscontra un repentino aumento del numero di posti di lavoro disponibili che solitamente attrae la manodopera straniera.

Relativamente alle specifiche caratteristiche della città di Milano, non sembrano emergere peculiarità degne di rilevanza rispetto ad altre città lombarde, tantoché si fa riferimento ad un'unica "città

della logistica” (Intervista n.5) che innerva il Nord Italia e che non prevede distinzioni territoriali, soprattutto a causa della similitudine e della trasversalità delle dinamiche che connotano il settore (Ibidem).

Da questa breve ricognizione relativa alla situazione in cui attualmente versa il settore logistico e dei trasporti emerge un quadro mutevole che, nel corso degli anni, ha subito diverse modificazioni, soprattutto in relazione al numero di imprese e lavoratori presenti, che sono aumentati in maniera esponenziale. Di conseguenza, anche le modalità attraverso cui si manifesta il caporalato hanno subito delle variazioni: se all’inizio degli anni 2000 era possibile intercettare con facilità diversi intermediatori di manodopera, di recente non sembra più possibile. Ad oggi, infatti, il caporalato assume forme differenti, anche in conseguenza del fatto che si sono ridotti gli hub logistici in cui fisicamente si collocano i lavoratori. Certamente si tratta di un’attività criminale che viene ancora praticata e la recente inchiesta su Brt S.p.A., di cui si tratterà successivamente, ne è la prova. Tuttavia, nel settore logistico e dei trasporti milanese, si rivela fondamentale anche la presenza di altre forme di sfruttamento lavorativo che sembrano essere più evidenti rispetto alle dinamiche di caporalato: si pensi, ad esempio, all’evasione contributiva e previdenziale, ai contratti precari, alla retribuzione “a cottimo”, all’assenza di contratti di lavoro in regola, alla mancata previsione della formazione in materia di sicurezza del lavoro, al frequente mascheramento del lavoro subordinato con il lavoro autonomo.

Ad ogni modo, con specifico riferimento a quella forma di sfruttamento lavorativo definita intermediazione illecita, si riscontra che, seppur si sia ridotto il numero dei caporali intercettati, non sembra essere meno frequente il ricorso alla pratica poiché tende a presentarsi in maniera più evoluta e pare aver assunto tratti più “moderni”, che assecondano i cambiamenti

del settore produttivo e i processi di digitalizzazione sempre più pregnanti (Intervista n.5). Un esempio tipico riguarda il già citato caporalato digitale, di cui sono stati vittima alcuni riders milanesi, di cui si tratterà successivamente.

Il caso Brt S.p.A.

Nel 2022 la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta nei confronti di Brt S.p.a., impresa operativa nei trasporti dell'ultimo miglio con sede a Milano in Foro Buonaparte n.67. In seguito alle indagini effettuate nell'ambito dell'inchiesta, emerge in capo alla stessa l'accusa di fare sistematicamente ricorso a forme di caporalato, oltre a quella di conseguire ingenti risparmi fiscali, contributivi e assicurativi mediante l'omissione del versamento IVA all'erario e attraverso il mancato pagamento dei contributi dei lavoratori. Pertanto, in capo all'azienda Brt S.p.A., pendono le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) e di riciclaggio e autoriciclaggio (art. 648 bis c.p.), entrambi reati presupposto per l'adozione della misura dell'Amministrazione giudiziaria ex. art. 34 del D.lgs. 159/2011, ovvero del c.d. Codice Antimafia, disposta per l'azienda Brt S.p.A. dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione in data 23 marzo 2023.

Si tenterà, pertanto, di descrivere brevemente il sistema fraudolento introdotto da Brt S.p.A., in base al quale pare che l'azienda fosse solita fare ricorso a numerose società “serbatoio di manodopera” (Ferrarella, 2023) aventi principalmente la forma di cooperative, consorzi, S.R.L e utili esclusivamente a somministrare un ingente quantitativo di lavoratori all'azienda committente a prezzi molto bassi. Secondo quanto emerge dalle indagini, tali soggetti erano soliti fornire al committente la manodopera necessaria per svolgere il lavoro, trasferendola continuamente da una società all'altra (c.d. transumanza dei lavoratori), a causa della breve vita che caratterizzava le società stesse, generalmente non superiore ai due o tre anni. Il sistema di sfruttamento dei lavoratori era, però, estremamente articolato: pare fosse frequente, infatti, il

ricorso anche ai c.d. “consorzi-filtro” (Ibidem), aventi uno scarso numero di dipendenti, utili semplicemente ad allungare la filiera di aziende fornitrici di Brt S.p.A., ostacolando i controlli a causa della lunghezza della catena commerciale. Era frequente anche la presenza di imprese c.d. “cartiere”, che sembravano essere solite generare crediti di imposta fittizi, eludendo gli obblighi fiscali e contributivi. All’interno di questo complesso sistema composto da società filtro, cartiere e serbatoio, il reale beneficiario della frode pare fosse la società committente, ovvero Brt S.p.a., la quale si occupa di stipulare contratti di appalto a basso costo con le società filtro, con l’obiettivo di potenziare l’organico dell’azienda committente, assicurando risparmi sul costo del lavoro e somministrando manodopera illecita. Tuttavia, anche le società fornitrici erano in grado di drenare ingenti risorse economiche che poi venivano convogliate verso paradisi fiscali.

Per quanto concerne l’accusa di caporalato ai sensi del 603-bis c.p., è fondamentale citare la testimonianza fornita da una esponente sindacale nel dicembre 2022 in sede di denuncia sullo stato lavorativo dei corrieri BRT. Secondo quanto riportato dall’operatrice, la gestione diretta dei corrieri operanti per Brt S.p.A., formalmente dipendenti delle società fornitrici, è posta in capo a Brt S.p.A., poiché i dipendenti delle società fornitrici di manodopera rispondono direttamente ai dipendenti di Brt S.p.A., anche tramite l’intrattenimento di rapporti diretti per mezzo di un “caporale dei caporali” (Ibidem). Più in generale, tutta l’organizzazione del lavoro quotidiano dei corrieri esternalizzati sembra ricadere sotto la regia dell’impresa committente. A testimonianza di queste informazioni, l’operatrice cita le giornate c.d. “stop & go”, ovvero i periodi di tempo nei quali Brt S.p.A. ritiene di necessitare di un numero di corrieri inferiori rispetto a quello di cui necessita mediamente e, per evitare di dover retribuire un numero di lavoratori in eccesso, invia messaggi ai lavoratori comunicandogli di non presentarsi al lavoro il giorno successivo, nonostante siano dipendenti delle aziende fornitrici. Un altro

indizio che viene fornito per dimostrare il potere amministrativo, direttivo e sanzionatorio esercitato da Brt S.p.A. nei confronti dei lavoratori formalmente esternalizzati, concerne la gestione dei corrieri iscritti al sindacato. Secondo quanto affermato in sede di denuncia, nelle situazioni in cui il sindacato ha contattato le aziende intermediarie in merito alla gestione dei lavoratori sindacalizzati, interpellando soltanto per conoscenza Brt S.p.A., è stata quest'ultima che si è occupata di rispondere alle sollecitazioni dell'organizzazione sindacale e non le imprese datrici di lavoro dei corrieri in questione. Di conseguenza, data l'ampia gestione della totalità dei corrieri da parte di Brt S.p.A., l'intervento delle società fornitrici di manodopera è limitato allo svolgimento delle funzioni amministrative, mediante la presenza di una persona che, con cadenza mensile, consegna ai lavoratori le buste paga e la documentazione aziendale. Inoltre, viene denunciata anche la presenza di uno scarso quantitativo di figure dipendenti da poche aziende per l'effettuazione delle consegne delle buste paga e della documentazione aziendali alla totalità dei lavoratori delle molteplici imprese fornitrici, che si verificava anche in conseguenza del fatto che i professionisti responsabili della trasmissione dei modelli dichiarativi delle Certificazioni Uniche per le diverse società erano i medesimi. A tal proposito, le testimonianze fornite dai lavoratori descrivono di essere stati vittima della pratica della "transumanza" (Ibidem), ovvero "del singolare frenetico passaggio di lavoratori da una di queste aziende all'altra" (Ibidem) resa possibile dal fatto che molte delle cooperative e delle società di capitali fornitrici di Brt S.p.A. erano riconducibili agli stessi proprietari, i quali si caratterizzavano per essere i gestori de facto di più imprese contemporaneamente e, allo stesso modo, delle aziende o cooperative che andavano avvicinandosi nel tempo. Spesse volte, infatti, a seguito della cessazione di alcune attività, venivano rese attive nuove attività imprenditoriali riconducibili ai medesimi soggetti titolari, proprio perché vi era una chiara volontà all'interno del sistema di evitare problematiche di natura fiscali,

dalla quale derivava l'imposizione alle società fornitrici di cessare le attività delle società ogni due anni. In definitiva, sembra che i proprietari delle aziende fornitrici di Brt S.p.A. fossero un numero molto ristretto di soggetti che si avvicendava nel tempo, traendo ingenti guadagni dal sistema fraudolento e di sfruttamento dei lavoratori messo in pratica.

I lavoratori hanno denunciato, inoltre, il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, soprattutto in relazione alla mancata formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro e all'assenza di visite mediche sul lavoro, oltre al fatto che il continuo cambio di cooperative a cui afferiscono i lavoratori non permette a questi ultimi di maturare scatti di anzianità. Ma al di là di queste pur gravose questioni, l'attenzione e la preoccupazione dei lavoratori è rivolta principalmente ad altre due pratiche particolarmente lesive della loro dignità, la prima delle quali concerne i c.d. "padroncini ibridi" o "finti padroncini" (Ibidem), i quali rappresenterebbero almeno l'80% dei corrieri di Brt S.p.A.. Si tratta tendenzialmente di lavoratori di origine straniera che versano in condizioni di particolare difficoltà e che vengono definiti "ibridi" perché il loro impiego origina da accordi individuali verbali presi individualmente con la società fornitrice di manodopera sotto la regia diretta di Brt. Inoltre, sono definiti "finti" perché non si tratta di veri e propri "padroncini", ovvero lavoratori effettivamente autonomi e dotati di una propria partita IVA, di un mezzo di trasporto proprio e di autonomia imprenditoriale; si tratta, invece, di lavoratori che vengono assunti come dipendenti e che vengono costretti a pagare i costi associati al mezzo che utilizzano, come se fosse di loro proprietà. Questo tipo di accordi prevede, infatti, che i lavoratori in questione paghino il furgone che utilizzano per effettuare le consegne, mediante il versamento all'azienda di una somma di denaro che avviene, innanzitutto, nel momento in cui si instaura il rapporto di lavoro e, successivamente, attraverso detrazioni mensili dello stipendio. In aggiunta, devono versare quote di denaro per pagare l'assicurazione del furgone, il

carburante e le eventuali riparazioni. Una seconda pratica che le vittime hanno descritto con particolare enfasi attraverso le loro denunce riguarda il c.d. “doppio bonifico” (Ibidem): secondo quanto affermato, l’azienda Brt S.p.A. sarebbe solita consegnare al lavoratore un cedolino contenente una sorta di resoconto dell’attività lavorativa da lui svolta, definito “valorizzazione dell’attività giornaliera”, che riporta il costo lordo mensile del lavoratore esternalizzato. Tale documento, secondo le ricostruzioni effettuate, viene successivamente utilizzato dalla società datrice di lavoro per detrarre il costo dell’automezzo, i contributi del lavoratore e tutti gli altri possibili costi accessori, riducendo così l’ammontare del corrispettivo del lavoratore. Una volta detratte le spese, qualora il saldo sia positivo, il dipendente riceve un “secondo bonifico”, consistente nella parte di stipendio rimanente; al contrario, se il saldo è negativo, la cooperativa pare essere solita detrarre il debito del lavoratore sotto forma di anticipo del Tfr, il quale viene formalmente riportato in busta paga ma di fatto non viene percepito dal lavoratore. Per far fronte a queste ingenti spese, il “padroncino ibrido” diviene costretto a svolgere turni lavorativi molto impegnati e ad accettare di essere pagato a cottimo, ovvero per il numero di consegne effettuate, nonostante ne derivino conseguenze assai negative per la salute e la sicurezza del dipendente. Tramite il pagamento a cottimo, infatti, il costo d’impresa viene scaricato sul lavoratore, nonostante non si configuri come autonomo ma come dipendente di una azienda fornitrice, e il lavoratore è incentivato a svolgere un numero di consegne molto elevato, poiché risultano necessarie per ottenere uno stipendio dignitoso al netto delle detrazioni effettuate dalla società fornitrice a partire dal cedolino fornito da Brt.

Si prospetta, così, la possibilità che l’azienda Bartolini S.p.A venga indagata – insieme agli ormai ex dirigenti Giorgio Bartolini e Costantino Dalmazio Manti - in base a quanto disposto dal D.lgs 231/2001 relativamente alla responsabilità amministrativa delle società per reati fiscali commessi dai vertici nell’interesse

aziendale. Le vicende che hanno visto coinvolto Brt S.p.A. sono state definite dal p.m. Roia una “illecita politica di impresa” (Ibidem) operante un sistematico sfruttamento dei lavoratori attraverso il ricorso alla pratica del caporalato e all’emissione di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti (Ibidem). Si tratta, quindi, di una condizione di sfruttamento sistemica – tantoché pare sia stata praticata consecutivamente da almeno dieci anni con un forte coinvolgimento dei livelli apicali dell’impresa – che denota una vera e propria politica aziendale, volta a mantenere prezzi competitivi sul mercato risparmiando sul costo della manodopera e conseguendo, così, ingenti profitti. È stato riscontrato, infatti, il ricorso al c.d. “decoupling organizzativo”, vale a dire “disaccoppiamento organizzativo”: si tratta della costante presenza di una struttura informale, parallela a quella ufficiale e legale, che sistematicamente viola le regole del mercato e produce una sorta di “normalizzazione della devianza”, dal momento che Brt S.p.A. rappresenta un contesto in cui le irregolarità sembrano venire promosse poiché considerate “normali”. Poiché le prassi illecite sembrano essere molto ben radicate all’interno dell’impresa, il Tribunale ha ritenuto essere insufficiente la rimozione delle figure apicali di Brt S.p.A., motivo per cui si è reso necessario un cambiamento organizzativo aziendale che si è sostanziato nella disposizione dell’Amministrazione giudiziaria per la durata di un anno. L’amministratore giudiziario, tuttavia, è stato previsto come figura di affiancamento degli organi amministrativi dell’impresa, poiché l’ordinario svolgimento delle attività è stato mantenuto in capo a questi ultimi.

Il caporalato digitale

Per quanto concerne i riders, senza dubbio la città di Milano ha svolto una funzione d’avanguardia nella regolamentazione di questa figura lavorativa, avendo assunto il ruolo di apri-fila nell’organizzazione delle attività di sciopero dei ciclofattorini (intervista n. 5) e avendo sottoscritto due protocolli per

promuovere la legalità e il contrasto al caporalato nel settore del food delivery (Prefettura di Milano, 2020). È proprio nella città di Milano, infatti, che il 16 maggio 2016 si è svolto, per la prima volta in tutto il mondo, uno sciopero dei ciclofattorini indetto da CGIL-Milano (intervista n.5). Inoltre, è davanti al Prefetto di Milano dott. Renato Saccone che è stato siglato il “Protocollo sperimentale di legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery”. Tale protocollo è stato sottoscritto, in prima istanza, da Assodelivery e dai sindacati CGIL, CISL e UIL. Successivamente, un secondo protocollo con il medesimo contenuto è stato siglato tra Assodelivery e UGL Riders (Prefettura di Milano, 2020).

Sempre con riferimento al primato storico detenuto da Milano, si ricorda che la prima sentenza nella quale viene espressamente citata la pratica del “caporalato digitale” è stata pronunciata dal Tribunale di Milano a seguito di indagini condotte a partire da novembre 2019 dalla Procura della Repubblica, che ha richiesto l’applicazione della misura preventiva dell’amministrazione giudiziaria per l’impresa Uber Italy S.r.l. poiché si sospettava che l’azienda di cui quest’ultima si avvaleva fosse colpevole del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei confronti di circa quaranta ciclofattorini.

Prima di fornire i dettagli della vicenda giudiziaria relativa a Uber Italy S.r.l., è utile delineare il profilo dei riders milanesi, i quali sono stati oggetto di una ricerca condotta nel 2019⁵⁸ dal dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di Milano, che ha tratteggiato il profilo dei riders milanesi. Si tratta per la quasi totalità di uomini con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni ma soltanto il 15% di loro sono studenti. Il 34% è di origine italiana, il 40% di origine africana e il 15% di origine asiatica. Più del 60% dei riders stranieri presenti sul territorio milanese vive

⁵⁸ La ricerca in questione, dal titolo “*I riders milanesi ovvero gli sfruttati del post-capitalismo*”, è stata effettuata dall’Università degli Studi di Milano su un campione di 250 riders.

nell'hinterland della città; si tratta generalmente di individui ospitati in strutture di accoglienza o persone presenti in Italia da molto tempo che svolgono l'attività di ciclofattorino come impiego principale (Di Maggio, 2020, pp.171-173). Per il 32% dei platform workers, infatti, la remunerazione derivante dall'attività di trasporto è di vitale importanza per soddisfare le esigenze fondamentali (Chiaromonte, 2022).

Con riferimento alla vicenda giudiziaria sopracitata, è stata disposta l'amministrazione giudiziaria per Uber Italy S.r.l. poiché l'azienda satellite a cui Uber Italy S.r.l. aveva fatto ricorso, ovvero la Flash Road City S.r.l. (FRC S.r.l.), era colpevole di aver creato un sistema di sfruttamento dei lavoratori di cui anche l'azienda committente era a conoscenza. Proprio a causa delle modalità con cui reclutava e gestiva i ciclofattorini, l'azienda intermediaria è stata accusata di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e, poiché Uber Italy S.r.l. era a conoscenza delle modalità con cui FRC S.r.l. era solita agire, è stata richiesta l'amministrazione giudiziaria dell'impresa committente (Inversi, 2021, p.338-342; Brambilla, 2022).

Il sopracitato sistema di sfruttamento creato e gestito da FRC S.r.l. ha indotto i giudici a definire il reato posto in essere dall'azienda come "caporalato digitale". Si trattava, tuttavia, di una forma di intermediazione molto più simile ai modelli tradizionali di caporalato che alle forme digitali in senso stretto: l'intermediazione illecita praticata dall'azienda, infatti, non consisteva nella vendita di identità digitale che, secondo alcuni esperti del lavoro atipico, configura la fattispecie del caporalato digitale in senso stretto. L'attività prevedeva, invece, il reclutamento fisico dei lavoratori - così come avviene solitamente nei campi del Meridione -, ai quali veniva sistematicamente decurtata una parte della remunerazione: ad esempio, gli 8 euro massimi che erano previsti per le consegne più impegnative e distanti, ad esempio, venivano sistematicamente ridotti ai 3 euro standard che i lavoratori erano soliti percepire per

l'effettuazione delle consegne più brevi e veloci (Intervista n.3). Inoltre, i riders che venivano intercettati dalla FRC S.r.l. erano persone con particolari fragilità, sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista sociale poiché provenivano da zone del mondo dilaniate da conflitti civili. Sfruttando la loro posizione di fragilità, i lavoratori in questione venivano, quindi, pagati 3 euro per ogni consegna effettuata indipendentemente dal numero di chilometri percorsi, dal tempo necessario ad effettuarla, dal giorno - festivo o feriale - in cui veniva eseguita, dalle condizioni meteorologiche o dal numero di ore lavorate. Inoltre, venivano sanzionati attraverso dei malus, ovvero mediante delle decurtazioni sul salario a titolo di penale, nei casi in cui, per esempio, non avessero accettato gli ordini e le prenotazioni dei clienti oppure nell'ipotesi di cancellazione da parte del cliente di consegne già accettate dalla piattaforma. Inoltre, l'azienda satellite era solita trattenere le somme di denaro che il cliente elargiva come mancia per il lavoratore e le cauzioni che il rider versava per poter ottenere la strumentazione necessaria per lavorare come, ad esempio, il giubbotto e lo zaino con il marchio della piattaforma di food delivery. È stato anche scoperto, inoltre, che l'azienda in questione era solita pronunciare false accuse contro i riders, incolpandoli di non aver agito in maniera conforme a quanto previsto dalla policy della piattaforma, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente lo stipendio del lavoratore. In ultima istanza, la Procura è venuta a conoscenza del fatto che i riders impossibilitati a garantire la totale disponibilità nell'effettuare le consegne, anche con riferimento alla disponibilità oraria, venivano minacciati di licenziamento attraverso la disattivazione del loro account sulla piattaforma (Inversi, 2021, pp.338-342).

Le indagini relative alla vicenda Uber Italy S.r.l. erano state avviate dalla Procura a partire da una segnalazione effettuata da un centro di prima accoglienza a Pavia poiché uno dei gestori della struttura aveva constatato che un numero elevato di persone che usufruivano del servizio di accoglienza era solito svolgere la professione di

riders, anche con l'obiettivo di cercare di ottenere un permesso di soggiorno. Pertanto, nella prima fase delle indagini sono state condotte numerose interviste con diversi lavoratori della piattaforma. A seguito dei racconti degli intervistati, gli inquirenti hanno intuito la sussistenza di anomalie nello svolgimento delle quotidiane attività dei ciclofattorini rispetto a quanto prospettato dalle piattaforme in sede di assunzione. Già nel corso delle prime fasi di indagine, ad esempio, gli inquirenti avevano intuito che i lavoratori venissero pagati a cottimo (intervista n.3), a cui si aggiungeva il mancato rispetto dei contratti e delle norme relative all'orario lavorativo, la volontà di trarre vantaggio dalle fragilità dei soggetti più bisognosi, le violazioni sul fronte retributivo e contributivo, l'utilizzo di forme intimidatorie e punitive. Tuttavia, nonostante il Tribunale di Milano abbia adottato il termine "caporalato digitale", l'azienda sembra aver messo in pratica una modalità di sfruttamento simile al modello tradizionale di caporalato, tipico del caporalato agricolo (Ivi, p.342-343). A differenza dell'attività di cessione dell'identità digitale, infatti, nel caso in questione, l'intermediazione non si sostanzia in attività che si svolgono online ma avviene secondo i metodi classici, ovvero tramite l'intercettazione fisica di persone a cui viene "proposto" di lavorare per le piattaforme digitali (Intervista n.3). Per questo motivo, secondo alcuni operatori sindacali intervistati, il caporalato digitale così come lo hanno descritto i giudici del Tribunale di Milano non rappresenta la manifestazione più caratteristica di questa pratica nella sua forma 2.0 poiché non si concretizza in uno scambio di identità digitale e il reclutamento dei lavoratori avviene secondo le modalità tradizionalmente assunte dal caporalato, ovvero intercettando fisicamente i lavoratori (Interviste n.3 e n.5). Nonostante ciò, è rilevante l'interesse che l'apparato giudiziario ha mostrato nei confronti della categoria dei riders e delle attività di intermediazione illecita di cui sono vittima, poiché ha stimolato l'interesse di altri enti pubblici quali il Comune, la Prefettura e le

Forze dell'Ordine, l'ATS e la Regione verso il tema, oltre all'attenzione dell'opinione pubblica.

Proprio perché il caporalato digitale, così come viene descritto dal provvedimento nei confronti di Uber Italy S.r.l., non si manifesta strettamente a livello digitale, il sindacato ha avvertito l'esigenza di porre l'accento su un'altra modalità con cui si esplica l'intermediazione illecita a livello digitale, la quale è strettamente connessa alla possibilità per i lavoratori di accreditarsi sulle piattaforme online. Come affermato in precedenza, diversi riders lavorano per le piattaforme tramite partita IVA e, per far sì che possano accreditarsi alle medesime, è necessario che possiedano i documenti in regola. Pertanto, è accaduto che un numero piuttosto consistente di lavoratori stranieri si sia recato in maniera autonoma presso il sindacato e abbia richiesto agli operatori di aprire partite IVA per conto di parenti, spesso in favore di cugini residenti in Francia. Secondo gli operatori, si tratta di richieste che hanno lo scopo di permettere anche a chi non è in regola con i documenti – per la maggior parte cittadini stranieri - di potersi registrare presso le piattaforme online. Il numero di richieste di questo genere pervenute al sindacato è sufficientemente elevato da far presagire che si tratti di un fenomeno piuttosto diffuso ma si ritiene doveroso precisare che dietro questo tipo di istanze non si celano necessariamente dinamiche di caporalato: come affermato in precedenza, soprattutto con riferimento ai contesti precari, le comunità di appartenenza dei lavoratori giocano un ruolo fondamentale perché possono attivarsi creando una rete di solidarietà che assiste i membri più svantaggiati, in alcuni casi speculando sulle situazioni di maggior disagio sperimentate da alcuni lavoratori e, in altri casi, fornendo un supporto genuino ed effettivamente utile al lavoratore. Non è da escludere, tuttavia, che anche nel caso delle partite IVA possa essere presente la figura di un intermediario, riconosciuto come tale dalle comunità di appartenenza, che si occupi di aprire una propria partita IVA per poi rivenderla ai membri più bisognosi della comunità. Anche in

questo scenario, quindi, c'è il rischio che si prospetti uno scambio di dati personali e di identità simile alle dinamiche di caporalato digitale in senso stretto.

Oltre alla prassi dello scambio di identità, si prospetta anche un altro pericolo per i riders che lavorano con partita IVA, che rappresenta il motivo per cui la Confederazione sindacale CGIL ha preso la decisione di non offrire più, tra i propri servizi fiscali, l'apertura di partite IVA su regime forfettario per i riders. Alcune Camere di commercio, infatti, ritengono che, ai sensi di legge, questo tipo di partita IVA non sia adeguata al tipo di prestazione lavorativa che svolgono i ciclofattorini poiché sarebbe indicato utilizzare un tipo di partita IVA introdotta appositamente per le consegne. La differenza che intercorre tra i due tipi di partita IVA consiste nel fatto che la partita IVA per le consegne prevede una quota minima di denaro che il rider deve versare indipendentemente dal guadagno conseguito, mentre il regime forfettario non contempla il versamento di tale somma, motivo per cui si è fatta strada l'ipotesi che possa configurarsi una forma di evasione contributiva che potrebbe essere prospettata ai lavoratori che hanno usufruito del regime forfettario anche tra cinque o sei anni.

Oltre alla sentenza di condanna di Uber Italy Srl, la Procura di Milano, mediante un altro pronunciamento, ha cercato di migliorare le condizioni lavorative dei ciclofattorini, con particolare riguardo al tema della salute e sicurezza del lavoro. Sono stati, quindi, previsti steps aggiuntivi rispetto alle tradizionali modalità di iscrizione alla piattaforma di delivery, le quali solitamente contemplano la presenza di un lavoratore che si registra sulla piattaforma inoltrando una richiesta alla stessa per poter lavorare. Dopo un certo lasso di tempo e a seguito della valutazione effettuata dalla piattaforma, il lavoratore è solito ricevere un responso a cui viene allegato un apposito link per effettuare l'upload dei propri documenti. Se il feedback fornito dall'azienda è

positivo, il richiedente può loggarsi sulla piattaforma online e iniziare a lavorare mentre, in caso contrario, non gli è consentito l'accesso alla piattaforma. Con riferimento a queste procedure, il sopracitato pronunciamento del Tribunale di Milano ha avuto l'effetto di prevedere l'introduzione di "passaggi intermedi" a tutela del rider come, ad esempio, il controllo dell'idoneità del mezzo di lavoro (che è di proprietà del ciclofattorino) oppure l'istituzione di corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro. Inoltre, la responsabilità per l'uso corretto dei DPI è stata posta, almeno parzialmente, in capo al datore di lavoro. Al fine di dare seguito alle disposizioni del giudice relative all'aumento delle procedure di controllo, è stata prevista la figura di un referente aziendale che, in una specifica zona della città, si occupa di verificare che gli strumenti di lavoro di cui dispone il singolo rider (caschetto, bicicletta, illuminazione del veicolo ecc...) siano idonei al lavoro. È evidente che questa procedura pone in capo al controllore aziendale un margine di discrezionalità molto ampio, poiché si tratta di verifiche interne all'impresa che vengono svolte unicamente da un dipendente. A tal proposito, è emblematica la vicenda riconducibile a questo sistema di controlli che ha coinvolto una rider in maternità che si era accordata con il marito affinché la sostituisse nello svolgimento delle consegne a domicilio nel periodo in cui lei non avrebbe potuto lavorare a causa delle condizioni di fragilità in cui versava. Si tratta di una situazione quasi certamente estranea alle dinamiche di caporalato poiché è altamente probabile che la richiesta della donna fosse volta a non perdere la quota di reddito familiare derivante dalle attività di consegna a domicilio. Tuttavia, questo caso ben evidenzia il ruolo svolto dalla figura del "controllore" aziendale, sul quale è ricaduta in toto la responsabilità in merito alla possibilità di permettere al marito della rider di effettuare le consegne (Intervista n.1). La responsabilità sarebbe notevolmente amplificata se tale figura fosse operativa in contesti pervasi da dinamiche di intermediazione illecita, poiché tale soggetto disporrebbe di un ampissimo potere

decisionale in merito all'effettuazione delle verifiche relative alle generalità dei lavoratori e alla possibilità che avvengano scambi di identità tra i riders. Questa specifica vicenda in cui si è verificato uno scambio d'identità non pare celare ipotesi di intermediazione illecita ma ha il pregio di mostrare le difficoltà che si riscontrano nell'intercettare le dinamiche di caporalato, non solo perché si tratta di un'attività criminale e sommersa ma anche perché spesso si mescola con altre pratiche connotate da scarsa trasparenza, le quali contribuiscono ad acuire gli ostacoli nell'individuazione del reato.

Grazie alle interviste effettuate per approfondire il tema dell'intermediazione illecita a Milano, è stato possibile collezionare le testimonianze di riders che sono stati vittima di penalizzazioni e malus da parte dell'algoritmo della piattaforma, nonostante tali lavoratori non avrebbero potuto soddisfare le richieste di consegna provenienti dalla stessa. È particolarmente esemplificativa la comunicazione pervenuta a un rider di Milano che richiedeva che la merce acquistata dal cliente fosse consegnata nella città di Pavia. Non essendo stata esaudita la richiesta, l'algoritmo ha sanzionato il lavoratore, rendendo più sfavorevole la sua posizione nel ranking. Si rifletta, allora, sulla contraddittorietà e sull'assurdità della richiesta formulata dalla piattaforma, che avrebbe costretto il rider a percorrere molti chilometri in cambio dei pochi euro che avrebbe guadagnato effettuando la consegna (intervista n.5).

Relativamente ai futuri progetti che coinvolgeranno i riders nella città di Milano, è in via di definizione il progetto "Casa dei riders" che verrà finanziato dal Comune di Milano e da CGIL, la quale sponsorizzerà il progetto mediante la somma di denaro ottenuta a titolo di risarcimento per essersi costituita parte civile nel processo Uber Eats. Un progetto simile è stato realizzato anche a Genova dove, in pieno centro storico, è stata inaugurata "Start Tappe", alias la "Casa dei riders" (Moretti, 2022). Si legge sulla pagina web del Comune di Genova:

“All’interno della “Casa dei rider” i lavoratori potranno riposarsi, ripararsi dalle intemperie, ricaricare il telefono o il mezzo ciclabile, utilizzare i servizi igienici e sanitari. In questo spazio, i Rider, troveranno un operatore che li accoglierà e che potrà fornire loro informazioni utili all’accesso ai Centri di prossimità, al fine di valutare possibili opportunità di evoluzione occupazionale [...]” (Moretti, 2022).

Tali progetti non stanno prendendo forma soltanto a Genova e a Milano: anche in altre città, tra cui Verona (VeronaSera, 2022), Palermo (PalermoToday, 2022), Napoli (Manacorda, 2021) e Modena (Melli, 2023), si sta facendo strada l’ipotesi di costruire delle strutture di accoglienza in cui i riders possano sostare in quei momenti della giornata in cui non devono effettuare consegne, necessitano di ricaricare il telefono oppure semplicemente desiderano ripararsi dal clima esterno o riposarsi senza essere costretti a ritornare nel proprio alloggio, magari a chilometri di distanza. Progetti di questo tipo potrebbero costituire un valido incentivo per stimolare le aziende del food delivery ad avvicinarsi a una gestione più legale e trasparente delle attività lavorative, anche attraverso il maggiore coinvolgimento dei riders nei circuiti legali, per esempio mediante la presenza sul territorio di strutture come la “casa dei riders” che possono garantire condizioni di maggior benessere ai lavoratori. Far percepire ai ciclofattorini la volontà delle istituzioni e delle associazioni di migliorare le loro condizioni lavorative e di vita, infatti, potrebbe rivelarsi uno strumento indispensabile per ridurre le tensioni sociali tra lavoratori e aziende e per stimolare il “desiderio di legalità” da parte dei lavoratori stessi, i quali potrebbero sentirsi meno isolati e, dunque, potrebbero ambire alla promozione di maggiori forme di legalità poste anche a loro tutela. In questo modo, si ridurrebbe anche il numero di lavoratori che, in un primo momento, si rivolge al sindacato per chiedere aiuto e che, in una fase successiva al primo contatto, smette di essere rintracciabile, non permettendo agli

operatori di fornire un soccorso effettivo ed efficace. Vicende di questo tipo sembrano essere piuttosto frequenti anche a Milano: sono diversi i lavoratori che in un periodo di disperazione si rivolgono al sindacato ma che, terminata la fase di sconforto più acuto, tornano a operare nelle condizioni in cui sono soliti lavorare e non permettono agli operatori sindacali di raggiungerli attraverso contatti telefonici o per altra via (Intervista n.3). Anche a causa dell'incoerenza e della discontinuità che caratterizza questi comportamenti, è necessario che vengano previste delle forme di tutela dei lavoratori, di modo che questi ultimi possano rivolgersi in maniera sistematica, strutturata e continuativa alle organizzazioni adibite alla loro tutela. I protocolli firmati in sede prefettizia e la sottoscrizione del primo CCNL nazionale dei riders sembrano essere strumenti che si collocano in questa prospettiva poiché stimolano l'adozione di forme di protezione dei ciclofattorini e garantiscono loro maggiori tutele.

Il caporalato portuale: Milano come porto del Nord Italia

Nonostante Milano non sia una città portuale, il concetto di “porto” sembra essere utile per descrivere il funzionamento della città, con particolare riferimento ai meccanismi propri del settore logistico. Secondo la visione di un funzionario sindacale, infatti, la definizione di porto può essere estesa e applicata anche al contesto metropolitano di Milano e, più in generale, all'interno Nord Italia. Se, infatti, si guarda al porto in un'ottica commerciale, ovvero identificandolo come un luogo in cui le merci provenienti dall'estero raggiungono il Paese e i beni prodotti nello Stato vengono esportati, allora questo concetto di “porto” può essere applicato anche alla città di Milano e alle sue periferie. Come è stato affermato in precedenza, i magazzini logistici a servizio della città di Milano si trovano nelle campagne della stessa, in particolare nei Comuni limitrofi della Città Metropolitana e nelle province adiacenti. Pertanto, può essere attribuita ai magazzini la funzione di “porto più prossimo nelle città” poiché l'accesso delle

merci alla città di Milano è subordinato al transito delle stesse presso i magazzini presenti nelle zone di campagna nelle periferie della città oppure nelle aree industriali delle province limitrofe, come Lodi, Piacenza, Novara. Di conseguenza, si ritiene che l'aggettivo "urbano" contenuto nell'espressione "caporalato urbano" non sia circoscritto esclusivamente alla città ma riguardi anche ciò che è prossimo alla città, confermando quanto affermato in precedenza riguardo all'esistenza di un'unica città della logistica che innerva l'intero Nord Italia e che non prevede particolari distinzioni territoriali (Intervista n.5).

Secondo questa interpretazione, i magazzini logistici delle periferie rappresentano una sorta di porto della città, in quanto si collocano in prossimità della stessa e consentono l'accesso in città a quelle merci che provengono dall'esterno e che, successivamente al transito presso il magazzino-porto, entrano in città. Si tratta di una visione tratteggiata e proposta da un operatore sindacale che ritiene possa essere utile per meglio comprendere il funzionamento del settore logistico e dei trasporti, evidenziando così una certa contiguità tra il caporalato urbano e quello che si riscontra nei porti (Intervista n.5).

4.2.2.3 Il caporalato nel settore dei servizi alla persona

Con riferimento al settore dei servizi, si riscontrano notevoli difficoltà nel reperire informazioni concernenti la presenza di forme di caporalato collocabili nel territorio milanese. Nel corso delle interviste effettuate, infatti, diversi interlocutori hanno più volte affermato di non essere a conoscenza della diffusione di illeciti riconducibili alla fattispecie dell'intermediazione illecita nei settori occupazionali afferenti al mondo del terziario e dei servizi, quali ad esempio il mercato del turismo, con particolare attenzione al settore alberghiero, della ristorazione e delle mense, della vendita o del commercio. Negli ultimi dieci anni, infatti, sembra essersi registrato un miglioramento sostanziale nelle condizioni

occupazionali dei lavoratori impiegati in questi ambiti, determinato in via principale da maggiori forme di regolamentazione del lavoro. Tali forme di regolamentazione del settore sembrano avere ridimensionato le situazioni di precarietà in cui versavano molti lavoratori negli anni precedenti. Oltre all'ampia diffusione del lavoro nero - che tutt'ora si riscontra nei settori in questione -, in passato si individuava anche un frequente ricorso all'intermediazione illecita. Ad oggi, invece, diversi operatori della Camera Metropolitana del Lavoro dichiarano di non essere a conoscenza della presenza di forme di intermediazione illecita. In questo senso, gli interventi legislativi effettuati negli anni più recenti sembrano garantire maggiori tutele ai lavoratori del settore, anche per mezzo dell'adozione di contratti di lavoro regolari per quelle professioni che tipicamente erano caratterizzate da un frequente ricorso lavoro nero, come nel caso di colf e badanti. Inoltre, secondo quanto rappresentato dagli esperti, sembra essere molto diffusa la tendenza, da parte dei datori di lavoro, a ridurre l'assunzione di personale, soprattutto in occasione dei cambi di appalto, per conseguire un risparmio sui costi della manodopera. Il settore dei servizi, infatti, si contraddistingue per l'ampio ricorso alle forme di esternalizzazione, soprattutto per quanto concerne il ramo alberghiero, nel quale le attività di pulizia e reception vengono spesso appaltate a cooperative o imprese esterne. Un'ulteriore tendenza che si constata frequentemente consiste nella riduzione del monte ore settimanale dell'attività lavorativa di ciascun dipendente, pratica anch'essa che consente al datore di lavoro di conseguire ingenti risparmi. Secondo la prospettiva sindacale, il ricorso a tali modalità di organizzazione e gestione della forza lavoro rappresenta un fattore in grado di disincentivare il datore di lavoro dal mettere in pratica attività riconducibili all'intermediazione illecita, poiché contribuisce a ridurre il costo del lavoro senza che sia necessario avvalersi di figure che operano nell'illegalità, come i caporali.

Anche effettuando delle ricerche online si ravvisa con facilità la mancanza di notizie e informazioni aggiornate riguardanti la messa in pratica di forme di intermediazione illecita nel mercato dei servizi. Tuttavia, qualora si effettuasse una ricerca più approfondita volta a indagare in maniera specifica il caporalato urbano, si riscontrerebbe la quasi totale assenza di riferimenti a tale pratica nel settore dei servizi, a cui si aggiunge un numero piuttosto scarso di articoli datati che denunciano la presenza di forme di lavoro nero nel settore negli anni precedenti. La maggior parte degli articoli presenti online, infatti, si focalizza sull'ampia diffusione del lavoro nero che si riscontra nel settore e si riferisce principalmente agli anni compresi tra il 2006 e il 2019 (Milano Today, 2014; Avvenire.it, 2019; Libereterre.org, 2011). L'accesso all'archivio digitale della testata giornalistica "La Repubblica", per esempio, ha consentito di venire a conoscenza del ricorso a forme di caporalato nei circuiti di reclutamento delle badanti straniere provenienti soprattutto dall'Est Europa e, ancor di più, nei sistemi di reperimento degli infermieri di origine straniera, la cui tratta si riteneva essere gestita da cooperative fantasma, come quelle che ricorrono quando si tratta di veri e propri casi di caporalato (La Repubblica, 2006). Anche in questo caso, però, si tratta di notizie piuttosto datate, che descrivono come si presentava la situazione a livello nazionale nel 2006.

Nonostante, quindi, la scarsità di informazioni relative alla pervasività del caporalato nei servizi milanesi, è possibile citare una vicenda che si colloca nel settore della ristorazione e che testimonia il ricorso a forme di caporalato anche in questo ambito occupazionale. L'episodio coinvolge come protagonista il giovane Aleksandr, nato in Ucraina e unico sopravvissuto della sua famiglia al disastro di Chernobyl. In seguito al periodo trascorso in orfanotrofio in Ucraina, Aleksandr è giunto in Italia ed è stato adottato da una coppia di italiani, grazie alla quale ha trascorso un'infanzia che definisce "fortunata" (Palmisano, 2017, p.187) e senza "grossi problemi di soldi" (Palmisano, 2017, p.187) anche se,

da un certo momento della sua vita in poi, ha dovuto cominciare a provvedere autonomamente a sé stesso e ha trovato impiego presso un ristorante frequentato da studenti e professori che si trova vicino all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il locale viene gestito da una famiglia di calabresi che investe nella ristorazione nei quartieri centrali di Milano e che, secondo i racconti di Aleksandr, è solita accogliere e ospitare persone di origine russa che frequentemente pagano le proprie consumazioni scambiando orologi a marchio Rolex che, con molte probabilità, provengono da refurtive. Al di là del contesto criminale in cui si colloca l'attività lavorativa di Aleksandr, ai fini dello studio del caporalato urbano rileva evidenziare la soluzione che il datore di lavoro di Aleksandr ha prospettato a quest'ultimo affinché potesse ripagare il debito che aveva contratto: gli è stato richiesto di recarsi durante le notti presso i Mercati Generali per svolgere delle ore di lavoro extra, con ogni probabilità per conto di un altro datore di lavoro vicino agli interessi dei proprietari del ristorante. I Mercati Generali di Milano, infatti, pare rappresentino "uno dei templi delle famiglie di 'ndrangheta dei Barbaro, dei Morabito e dei Piromalli" (Palmisano, 2017, p.191), gli ultimi dei quali, insieme ai Pesce, esportano agrumi da Gioia Tauro verso Milano (Palmisano, 2017, pp.184-192). Seppur non si manifestino secondo le modalità classiche, in questa specifica vicenda si individuano dinamiche simili a quelle che connotano il caporalato: nonostante, infatti, non vi sia una figura che si occupi di reclutare i lavoratori da destinare alle imprese, è presente un datore di lavoro che offre la manodopera alle sue dipendenze ad altri datori di lavoro, secondo la fattispecie dell'interposizione di manodopera, che spesso si accompagna e si confonde con il caporalato.

Al di là del caso individuale di Aleksandr, si sottolinea che la scarsa presenza di informazioni in merito alla diffusione del caporalato nei servizi erogati sul territorio milanese non deve indurre a sottovalutare il ruolo strategico che il settore può assumere: i dipendenti delle imprese di pulizia, ad esempio, possono avere

facilmente accesso alla documentazione che si trova sulle scrivanie degli uffici presso cui svolgono le attività di igiene e sanificazione. A tal proposito, si pensi ai danni che potrebbe procurare l'accesso a documenti riservati che si trovano presso gli uffici di un Tribunale o di una Prefettura, qualora risultassero disponibili a membri di organizzazioni criminali che scientemente potrebbero entrare a fare parte di un'impresa di pulizie proprio per accedere ai contenuti dei documenti. Oppure si pensi alle guardiane non armate presso i cantieri, tramite le quali è possibile controllare gli accessi dei lavoratori (e non) al cantiere oppure consentire il transito di individui estranei ai lavori ma vicini agli interessi criminali presso il sito lavorativo (Intervista n.1). Nonostante, quindi, il mondo dei servizi non rivesta una funzione centrale per lo studio del caporalato, è bene precisare che rappresenta un insieme di attività attenzionate dal crimine organizzato, poiché funzionali e strategiche per la commissione di reati. Un chiaro esempio è rappresentato dal settore farmaceutico. Le farmacie, infatti, rappresentano un'attività fondamentale per il crimine organizzato (Intervista n.1) poiché consentono di avere accesso con facilità agli antidolorifici che poi vengono smerciati nel mercato della droga, procurando ingenti guadagni alle consorterie criminali.

Riflessioni conclusive

Nel presente capitolo sono state presentate le modalità con cui si manifesta il caporalato urbano nella città di Milano in diversi settori economici e secondo diverse prospettive analitiche. Data la molteplicità delle forme che la pratica assume, al fine di facilitare una lettura trasversale delle similitudini e delle differenze che caratterizzano i diversi settori occupazionali esaminati, potrebbe essere utile riepilogare quanto sopra descritto in una tabella finale che schematizzi le principali dimensioni di analisi.

TABELLA RIEPILOGATIVA CAPORALATO A MILANO			
	SETTORE DELLE COSTRUZIONI	SETTORE LOGISTISTICO E DEI TRASPORTI	SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
INDICATORI SPIA DELLA PRESENZA DEL CAPORALATO	istituto giuridico “alias”; scambio dei badge tra lavoratori; violazioni norme d.lgs. 81/2008; lavoro nero o grigio; filiere lunghe e articolate; presenza di consorzi e ati; numerosi dati e informazioni forniti dall’impresa appaltatrice; informazioni e dati incompleti forniti dall’impresa appaltatrice (imprese mendaci); presenza di lavoratori provenienti da specifiche aree geografiche a forte densità mafiosa	istituto giuridico “alias”; scambio dei badge tra lavoratori; violazioni norme d.lgs. 81/2008; lavoro nero o grigio; quasi totalità dei lavoratori provenienti da medesime aree geografiche; riciclaggio; autoriciclaggio; omesso versamento iva; evasione contributiva e previdenziale; filiere lunghe e articolate; giornate c.d. “stop & go”; finti padroncini; decoupling organizzativo	frequentazioni sospette dei soggetti titolari di imprese; lavoro nero o grigio; scambi di denaro e oggetti di valore
RUOLO DEL SINDACATO	presidio della legalità nei cantieri; controllo accesso ai cantieri; azione di denuncia dei siti critici; punto di riferimento per i lavoratori; diffusione delle pratica meno conosciute ma emergenti; sottoscrizione protocolli; verifica applicazione concreta dei protocolli;	consulenza ai lavoratori; servizi fiscali; monitoraggio dei (rapidi) cambiamenti che coinvolgono il settore; tutela dei lavoratori da forme di appropriazione indebita del loro lavoro; garanzia della possibilità di scioperare senza che i lavoratori scioperanti vengano sostituiti; ruolo proattivo nella regolamentazione del lavoro, soprattutto in merito alla transizione digitale del settore; sottoscrizione protocolli; ideazione	monitoraggio del settore con particolare interesse verso le imprese farmaceutiche, le imprese di servizi di pulizia e il settore della ristorazione e alberghiero

		e realizzazione progetti a supporto dei lavoratori	
CONFIGURAZIONE DELL'ILLECITO	scambio di identità (scambio dei badge); impiego di manodopera inesperta e senza competenze specifiche; trasferimenti forzosi dei lavoratori da un cantiere all'altro; retribuzioni tardive dei lavoratori; elevato turn over del personale	scambio di identità (scambio dei badge); scambio di identità digitale (cessione di account); compravendita di slot orari in cui lavorare; transumanza dei lavoratori somministrati tra diverse imprese fornitrici	obbligo per i lavoratori a prestare la propria manodopera presso più imprese contemporaneamente
ATTORI COINVOLTI	lavoratori (spesso stranieri e privi di permesso di soggiorno); azienda appaltatrice; stazione appaltante; proprietari di imprese	autotrasportatori, drivers, magazzinieri; società di trasporto dell'ultimo miglio; multinazionali dell'e-commerce; riders; consorzi-filtro; società cartiere; società "serbatoio di manodopera"; professionisti; finti padroncini	titolari di imprese operanti nel settore dei servizi alla persona; lavoratori (spesso immigrati)
FORME DIVERSE DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	lavoro nero o grigio; mancato rispetto norme salute e sicurezza (d.lgs 81/2008); evasione contributiva e previdenziale; trattenute in busta paga per retribuire i caporali; assenza di contratti di lavoro in regola; mancata previsione della formazione in materia di sicurezza del lavoro;	evasione contributiva e previdenziale; mancato versamento iva; contratti molto precari e scarsamente retribuiti; retribuzione "a cottimo"; assenza di contratti di lavoro in regola; mancata previsione della formazione in materia di sicurezza del lavoro; frequente mascheramento del lavoro subordinato con il lavoro autonomo; giornate c.d. "stop & go";	lavoro nero o grigio; evasione contributiva e previdenziale

		mancata maturazione scatti di anzianità; transumanza; c.d. “doppio bonifico”; penalizzazioni e malus indiscriminati;	
--	--	---	--

Conclusioni

Il presente elaborato nasce per perseguire l'obiettivo di studiare una pratica criminale ampiamente diffusa ma al contempo sconosciuta, ovvero il caporalato urbano. La percezione dell'esistenza del caporalato è, infatti, limitata a una serie di dinamiche criminali che si riscontrano nelle aree agricole del Sud Italia (Scotto, 2016, p.80). Tale tipologia di reato, tipica del Meridione ma diffusa anche al Nord, è stata definita "caporalato agricolo" e concerne tutte quelle forme di intermediazione illecita che si verificano nei contesi rurali e agricoli, dai campi di coltivazione degli ortaggi e della frutta sino alla produzione del vino (Palmisano, 2017).

Il "caporalato urbano", invece, rappresenta un'attività molto simile alla versione agricola della fattispecie che, però, prende forma nelle aree cittadine (Ruggiero, 2022 c).

Date le distinzioni strutturali che intercorrono tra le aree agricole e quelle urbane del Paese, ci si è domandati se fosse possibile riscontrare significative differenze tra le modalità con cui il fenomeno si manifesta nelle due tipologie di territorio, cercando di porre un focus sui tratti specifici caratterizzanti il caporalato urbano. Inoltre, data la rilevanza della città di Milano nel panorama nazionale, sia dal punto di vista delle dimensioni della stessa sia per la dinamicità del mercato del lavoro locale, si è deciso di indagare le caratteristiche assunte da tale pratica circoscrivendo l'interesse di ricerca al capoluogo lombardo. Pertanto, si è tentato di rispondere alla seguente domanda di ricerca: "Come si manifesta il caporalato urbano nella città di Milano?"

Effettuando alcune ricerche per fornire una risposta al quesito, è stata scoperta l'esistenza di una forma di caporalato di tipo portuale che, sebbene sia stata indagata in maniera superficiale e sia anch'essa ampiamente sconosciuta, si ritiene possa avere tratti

maggiormente simili al caporalato urbano piuttosto che a quello agricolo (Ghiglione, 2021; Pagliarini, 2020; Ivani, 2020).

Data la scarsità di informazioni relative al caporalato urbano a cui è stato possibile accedere, si è reso necessario il ricorso a interviste semi-strutturate condotte con diversi soggetti che, a vario titolo, operano a contatto con il mercato del lavoro e si interfacciano con il caporalato nell'area milanese. Dai colloqui intercorsi, è emerso che, a livello locale, i settori maggiormente interessati da tale fattispecie delittuosa coincidono con quelli che sono più frequentemente colpiti anche a livello nazionale. Si tratta, in particolare, del settore logistico e dei trasporti e di quello edile (Ruggiero, 2022 b). La rilevanza di questi ambiti sembra confermare quanto emerso dalla rassegna della carente letteratura in materia di caporalato, ovvero che le principali vittime dell'intermediazione illecita si collocano in quegli ambiti occupazionali in cui alla maggior parte della manodopera ivi operante non è richiesto di essere in possesso di elevate competenze conoscitive. In questo senso, si conferma la centralità della povertà economica ed educativa quale presupposto per ricorrere al caporalato: il settore delle costruzioni e quello logistico, infatti, rappresentano due ambiti occupazionali in cui molti lavoratori versano in condizioni di vulnerabilità, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista socio-culturale. Sono numerosi, ad esempio, i lavoratori afferenti al settore edile che non comprendono e non parlano la lingua italiana. Tale situazione di disagio spesso volte nasconde stati di irregolarità del lavoratore e rappresenta un incentivo per il datore di lavoro a sfruttare la manodopera fornita dal dipendente, poiché quest'ultimo non avrebbe la possibilità di denunciare e faticherebbe a trovare un altro impiego (Chiaromonte 2019; Merlo, 2020). Anche dallo studio del caso specifico di Milano emerge, pertanto, la necessità di attenzionare maggiormente quegli ambiti occupazionali in cui è frequente l'impiego di manodopera "fragile", intendendo con questo termine quei lavoratori le cui mansioni svolte sono poco appetibili all'interno del mercato del lavoro poiché tali lavoratori

potrebbero trarre un vantaggio dalla presenza di intermediatori, i quali potrebbero aiutarli a collocarsi nel mercato e a trovare un'occupazione.

Sempre per quanto concerne la diffusione del caporalato urbano nei diversi settori occupazionali del mercato milanese, si riscontra anche un dato parzialmente in contraddizione rispetto alla proiezione della pratica a livello nazionale: nel settore dei servizi alla persona, infatti, non sembrano rilevarsi particolari criticità, nonostante a livello nazionale sembri essere uno tra gli ambiti occupazionali maggiormente esposti al rischio di intermediazione illecita, soprattutto con riferimento al badantato e all'attività di volantinaggio. Per quanto concerne questa seconda attività, sebbene nella limitrofa provincia novarese sia stato denunciato un frequente ricorso alla stessa, a Milano non sembra rilevarsi la presenza di forme di intermediazione illecita che siano degne di rilevanza (Ruggiero, 2022 a; Ferrara, 2021). Con riferimento al badantato, invece, è stato possibile risalire ad alcune notizie piuttosto datate che testimoniano la presenza, soprattutto negli anni tra il 2000 e il 2015, di lavoro nero (Cosentino, 2011; MilanoToday, 2014, Riccardo, 2019); tuttavia, non si è in possesso di notizie più recenti che specificamente trattino di caporalato in relazione al badantato a Milano.

Oltre a una ricognizione dei settori occupazionali maggiormente esposti, è utile sottolineare che le conoscenze di cui attualmente si dispone relative al c.d. "caporalato digitale" si riferiscono per la quasi totalità ad episodi che si sono verificati nella città di Milano, tantoché è proprio il Tribunale del capoluogo lombardo ad aver emanato la prima sentenza a livello nazionale che ha trattato espressamente di caporalato digitale, il quale rappresenta una manifestazione tipica e qualificante della fattispecie delittuosa in ambiente urbano.

La ricerca empirica effettuata nell'area milanese conferma, inoltre, la prevalente origine straniera delle vittime del reato (Chiaromonte,

2019), caratteristica che si riscontra anche in ambito agricolo. Tale dato rappresenta un pretesto per chi scrive per rimarcare la centralità del tema migratorio con riferimento allo studio del caporalato.

Il ruolo di primo piano giocato dai lavoratori immigrati si associa anche alla posizione di assoluta centralità ricoperta dalle comunità di appartenenza dei migranti, le quali svolgono la funzione di attrazione e organizzazione della manodopera immigrata. Inoltre, l'ampio coinvolgimento di manodopera immigrata spesso presente irregolarmente sul suolo italiano implica la presenza - nei diversi settori occupazionali ma soprattutto in quello edile - di lavoratori dotati di scarse competenze e conoscenze per svolgere le mansioni a loro affidate, da cui conseguono elevati rischi in materia di salute e sicurezza del lavoro (Intervista n.1).

Anche per quanto riguarda lo stato abitativo delle vittime, le evidenze riscontrate sul territorio di Milano confermano la precarietà delle condizioni di vita di alcuni lavoratori vittima di caporalato. Si pensi, ad esempio, al sopraccitato lavoratore immigrato che presta la propria manodopera presso l'Ortomercato di Milano (Palmisano, 2017), il quale è costretto ad affittare soltanto un materasso su cui dormire in una casa abitata da molti altri individui che, come lui, lavorano in condizioni affini. In generale, la condivisione di abitazioni fatiscenti tra i lavoratori vittima della pratica rappresenta un fattore unificante delle molteplici manifestazioni del caporalato sul territorio nazionale poiché si riscontra sia in ambito agricolo (Medici Senza Frontiere, 2008), sia urbano, sia con specifico riferimento al territorio di Milano.

Le vicende ambientate nel contesto milanese, tuttavia, sembrano testimoniare una minore presenza della criminalità di stampo mafioso all'interno delle dinamiche di caporalato, molto probabilmente anche a causa delle difficoltà che si incontrano nel dimostrare la presenza di personalità di tipo mafioso nella gestione

dei lavoratori. Ad ogni modo, come è stato evidenziato nel capitolo I, gli studiosi hanno attenzionato con particolare interesse i legami che sussistono tra i caporali e le consorterie criminali (Mele, 2023), sia di tipo mafioso sia di tipo semplice, e la vicenda che ha coinvolto il sig. Gino Cerutti, bagarino presso lo stadio di San Siro, sembra offrirne una testimonianza (Palmisano, 2017).

Senza dubbio, anche le difficoltà che si riscontrano nell'intercettare il ricorso alla pratica rappresentano una caratteristica comune ai diversi contesti in cui si individua la presenza della fattispecie delittuosa: si tratta, infatti, di un'attività contigua ad altri fenomeni criminali e ciò amplifica la complessità nell'intercettarla e, soprattutto, nello scinderla dalle altre forme di sfruttamento lavorativo (Spinelli, 2018). Il caso Brt S.p.A., per esempio, evidenzia quanto sia complicato distinguere la singola fattispecie del caporalato dallo sfruttamento lavorativo in senso lato, proprio perché il reato di interesse si inserisce all'interno di un articolato sistema di illeciti che si intersecano tra loro (Ferrarella, 2023).

Anche le motivazioni dell'adozione della pratica sembrano rappresentare una chiave di lettura condivisa tra le forme di caporalato urbano e agricolo: nella maggior parte dei casi affrontati, infatti, sia con riferimento all'area milanese sia con riguardo ad altre aree del Paese, il fine ultimo sottostante alla messa in pratica tale attività è rappresentato dal risparmio sui costi che può essere conseguito dal datore di lavoro, oltre al perseguimento di specifici interessi criminali. Si pensi, ancora una volta, al caso Brt S.p.A., il quale rappresenta un chiaro esempio di come, attraverso il ricorso all'intermediazione illecita e la commissione del reato di riciclaggio, siano stati conseguiti enormi vantaggi fiscali. Il caporalato rappresenta, infatti, un crimine che viene commesso anche da soggetti imprenditoriali che non necessitano di proporre sul mercato prezzi stracciati per mantenere attiva la propria impresa, poiché il fine ultimo è conseguire un risparmio sui costi e incrementare i ricavi (Commissione

parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022). In questo senso, il caporalato urbano, così come si è manifestato nel territorio milanese, ha confermato la lesione, insista nella pratica, di alcuni diritti costituzionalmente garantiti, ovvero della libertà di iniziativa economica privata e del principio della leale concorrenza tra le imprese. Tali diritti vengono negati attraverso il ricorso alle forme di intermediazione illecita che, garantendo ai datori di lavoro risparmi sui costi attraverso l'assunzione dei lavoratori in nero, consente loro di essere più competitivi sul mercato (Giuliani, 2015) e, dunque, di rivendere beni e servizi a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli proposti dalle altre imprese.

Il caporalato è, inoltre, causa della violazione di un altro diritto costituzionalmente garantito, ovvero della tutela della dignità umana (Degano, 2020), perché al lavoratore non è concesso svolgere una mansione secondo le proprie possibilità e scelte ma viene obbligato dal caporale a svolgere attività estenuanti che non concorrono al progresso materiale e spirituale della società. In aggiunta, deve essere ricordato che le vittime non ricevono retribuzioni proporzionate al carico di lavoro che svolgono e nemmeno congrue ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (Ibidem). Inoltre, non possono beneficiare di orari di lavoro e di riposo adeguati: si pensi, ad esempio, ad Aleksandr, il sopracitato cameriere impiegato in un ristorante vicino all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale è stato sollecitato, in maniera molto insistente e minacciosa, a lavorare alle dipendenze di un conoscente del suo datore di lavoro durante le ore notturne (Palmisano, 2017).

Infine, si desidera porre l'accento sul dato che, secondo gli esperti, si riscontra nel 100% dei casi in cui si manifesta il caporalato ovvero la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La mancata predisposizione di misure di sicurezza rappresenta un

fattore comune alle diverse forme di caporalato e ai diversi contesti in cui i caporali operano, oltre a configurare un pericolo per le vittime e per tutte le persone che, secondo molteplici modalità, entrano in contatto con il mondo dei caporali (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 2022). Nel settore edile, ad esempio, sono molti i c.d. “cantieri sospesi” ovvero quei cantieri nei quali i lavori di manutenzione vengono prematuramente interrotti e le strutture necessarie a svolgere le attività lavorative vengono abbandonate a loro stesse. È frequente, per esempio, l’abbandono sul territorio dei ponteggi e delle impalcature che, se non utilizzati, possono comportare gravi danni anche per i passanti e per gli abitanti delle strutture vicine al luogo in cui si trovano i cantieri non operativi, poiché potrebbero costituire causa di infortuni e incidenti (Gruppo Di Lavoro Permanente per la sicurezza sul lavoro ed il lavoro sommerso, Tavolo periodico in presenza, 2023).

In estrema sintesi, si può affermare che il caporalato urbano a Milano non sembra presentare caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono dalle forme di intermediazione illecita che si manifestano nelle altre città italiane, poiché si qualifica principalmente per l’ampio ricorso allo scambio d’identità tra caporale e vittima e per la dimensione digitale che assumono alcune specifiche pratiche. Le modalità con cui il caporalato si manifesta a Milano, pertanto, sono coerenti con le forme che l’intermediazione illecita assume nelle altre città, in quanto il frequente ricorso alla vendita di identità e alla dimensione digitale - attività essenziali per qualificare il caporalato urbano -, ricorrono in ogni città in cui si constati la presenza di un sistema illecito di reclutamento dei lavoratori.

Entrambi questi elementi, essenziali per la definizione del caporalato urbano, consentono di evidenziare le importanti differenze che intercorrono tra le modalità con cui il fenomeno

criminale si esprime nelle aree agricole e in quelle urbane: la componente digitale, per esempio, così preponderante per il caporalato urbano, sembra essere totalmente assente nelle dinamiche che si instaurano tra caporali e vittime nel settore agricolo. Allo stesso modo, il ricorso allo scambio di identità pare essere meno frequente in ambito agreste.

Al contempo, però, si ritiene opportuno porre l'accento anche sugli elementi comuni ai diversi ambiti in cui si fa ricorso alla pratica, siano essi urbani o agricoli. Si tratta principalmente degli aspetti che sono alla base della realizzazione del reato e che costituiscono i tratti definitivi dello stesso come, per esempio, i motivi per cui il reato viene conseguito, il profilo delle principali vittime, le difficoltà nel distinguere la fattispecie di interesse dalle altre forme di sfruttamento lavorativo, la presenza di forme organizzate di criminalità.

In definitiva, si constata che il caporalato urbano nel territorio di Milano presenta tutte le sopracitate caratteristiche che lo definiscono in senso lato ovvero nelle sue forme essenziali, intese come quei tratti che si manifestano indipendentemente dal contesto in cui la fattispecie viene rilevata: violazione dei diritti dei lavoratori, particolare interesse ad attrarre nelle maglie dello sfruttamento gli immigrati, presenza del crimine organizzato, volontà di conseguire ingenti risparmi mediante la somministrazione illecita di manodopera nonché ampie difficoltà nel rilevare il ricorso alla pratica. Tuttavia, allo stesso tempo, il caporalato a Milano presenta della specificità che derivano dal contesto urbano in cui si manifesta, le quali non sembrano configurarsi come tratti tipici ed esclusivi della città di Milano ma, piuttosto, come elementi comuni a tutti i contesti urbani in cui il reato viene commesso.

Nonostante ciò, si ribadisce che, allo stato dell'arte, sono piuttosto scarse le conoscenze che si possiedono in merito a questa fattispecie delittuosa nei diversi contesti urbani, motivo per cui non

si può escludere la possibilità che, attraverso ulteriori ricerche, si possa giungere a delineare, in maniera più dettagliata, le caratteristiche distintive che assume l'intermediazione illecita a Milano rispetto alle altre città. A tal proposito, potrebbe essere utile studiare le modalità con cui il caporalato prende forma in altre grandi città italiane, come Roma o Napoli, nei medesimi settori occupazionali presi in considerazione per il contesto urbano milanese, di modo da fornire un quadro più completo di come tale reato si manifesta nel nostro Paese, esaminando una città del Nord, una del Centro e una del Sud. Contemporaneamente, sarebbe interessante studiare il caporalato urbano focalizzandosi unicamente sul Meridione, poiché si tratta di un'area particolarmente esposta al caporalato agricolo ma che, tuttavia, è stata scarsamente coinvolta nello studio della fattispecie delittuosa nelle aree urbane. Inoltre, poiché le principali vittime del caporalato sembrano essere soprattutto i lavoratori immigrati, la letteratura disponibile in materia si concentra in via primaria su queste figure nonostante sarebbe auspicabile indagare più approfonditamente anche la presenza di lavoratori italiani nelle dinamiche caratterizzanti l'intermediazione illecita urbana, per scoprire se i lavoratori autoctoni sono attori protagonisti della realizzazione del reato, in che misura lo sono e quali mansioni ricoprono. Similmente, nel momento in cui saranno state acquisite maggiori conoscenze relative al funzionamento della pratica, potrebbe essere proficuo approfondire il ruolo femminile all'interno delle organizzazioni criminali, cercando di comprendere quali attività svolgono le donne con specifico riferimento alla fattispecie delittuosa in questione. Da ultimo, si ricorda che nei luoghi di lavoro in cui si registrano fenomeni di intermediazione illecita, si è soliti riscontrare il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per questo motivo, una ricerca approfondita e dettagliata in merito alle specifiche violazioni che ricorrono più frequentemente potrebbe aiutare a definire alcuni "indici-spia" della presenza del caporalato nei siti

lavorativi. In questo modo, gli enti preposti ai controlli saprebbero riconoscere e individuare con maggiore facilità e precisione i luoghi in cui è più probabile il ricorso al caporalato.

Al di là dell'individuazione di alcuni argomenti di ricerca necessari per una comprensione meno superficiale di questa pratica criminale, si ritiene doveroso porre l'accento sul contributo fornito da questo elaborato, soprattutto alla luce delle possibili indicazioni operative che è in grado di fornire e che potrebbero risultare utili agli attori chiave nel contrasto al caporalato. In questo senso, come già affermato in precedenza, dal presente contributo si evince la centralità dei temi della salute e sicurezza, poiché non si può non constatare che una delle caratteristiche che ricorre con maggiore frequenza in ogni settore sin qui esaminato, consiste nell'assenza di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si riscontra la presenza del caporalato. Alla luce di ciò, è desiderabile che gli attori preposti ai controlli nei cantieri - quali ATS, Ispettorato del Lavoro e, in altro modo, sindacati -, prestino particolare attenzione al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs 81/2008, sia perché tali violazioni rappresentano un problema rilevante in sé, sia perché potrebbero indicare il ricorso a forme di intermediazione illecita. Allo stesso modo, il presente contributo pone l'accento sul fatto che l'ampia presenza di lavoratori di origine straniera impiegati presso uno stesso sito lavorativo può costituire un indicatore-spia del ricorso alle c.d. "dinamiche comunitarie" su cui si fonda il caporalato tra le comunità di lavoratori immigrati. Inoltre, sarebbe auspicabile che, nel momento in cui vengono effettuati dei controlli da parte degli enti preposti, tali enti verificano in primis che una medesima identità non sia riconducibile a due o più soggetti, come spesso accade a causa del frequente ricorso a scambi di badge e cessioni di account online. Soprattutto con riferimento al settore edile, è doveroso ricordare che le filiere lunghe e articolate rappresentano un buon sistema di camuffamento per le organizzazioni criminali le quali, fornendo dati e informazioni alquanto numerose, tentano di passare

inosservate all'interno della filiera, disorientando il controllare. Pertanto, è necessario che chi effettua le verifiche presti molta attenzione proprio alle filiere complesse, soprattutto se nella composizione delle stesse si riscontra la presenza di consorzi di imprese o di ATI. Allo stesso modo, anche i dati forniti in maniera parziale devono essere necessariamente indagati, poiché un altro tipo di strategia adottata dalle organizzazioni criminali consiste nel fornire informazioni incomplete, nella speranza che l'ufficio preposto ai controlli non si soffermi ad approfondire l'assenza del dato mediante una istruttoria. Anche l'origine geografica dei lavoratori impiegati presso un'impresa o presso un sito lavorativo può costituire un segnale della presenza del caporalato: è possibile, infatti, che lavoratori originari di uno stesso luogo siano stati assunti da una medesima azienda per mezzo di un intermediario che ha consentito loro l'accesso a quell'impresa. È pertanto consigliabile che i controlli vengano effettuati anche in maniera "incrociata" e secondo una "prospettiva collettiva", evitando di svolgere verifiche esclusivamente rivolte a soggetti singoli, come se questi ultimi operassero in maniera individuale. Da ultimo, una verifica più approfondita che non richiederebbe l'impiego di molte risorse ma che probabilmente garantirebbe elevati livelli di efficacia nei risultati, consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche relativi ai mancati versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori. Attraverso le banche dati di INPS e INAIL, infatti, potrebbe essere possibile individuare quei datori di lavoro che omettono i versamenti e che, alle volte, rappresentano i reali beneficiari del ricorso a forme di caporalato.

Nonostante siano molte le misure che potrebbero essere implementate dagli attori chiave nella lotta al caporalato per aumentare l'efficacia dei controlli efficaci e ridurre la diffusione del reato, si ritiene sia doveroso evidenziare anche l'attuale ricorso a diverse buone pratiche che, sino ad ora, hanno consentito di individuare e meglio conoscere il fenomeno sul territorio. In particolare, ci si riferisce al proficuo raccordo istituzionale che si è

creato sul territorio di Milano tra gli enti preposti ad effettuare e coordinare i controlli ovvero tra ATS, Forze dell'Ordine, Ispettorato del Lavoro, Organizzazioni sindacali, associazioni di settore e Prefettura. Tali forme di collaborazione prevedono modalità comunicative che avvengono anche per le c.d. vie brevi, necessarie per consentire la velocizzazione dei controlli, soprattutto nei cantieri. Inoltre, l'attività di presidio sindacale svolta presso i luoghi di lavoro in cui si sospetta vi siano delle irregolarità ha consentito e consente tutt'ora di monitorare sul territorio la presenza del caporalato, ottenendo un concreto riscontro circa gli effetti prodotti dai protocolli di intesa sottoscritti. In questo senso, anche i diversi Tavoli periodici di aggiornamento che coinvolgono gli enti responsabili delle attività di ispezione rappresentano una misura che consente di rendere più efficaci gli interventi che vengono effettuati, poiché il raccordo e la collaborazione tra i diversi attori fanno sì che una determinata pratica possa essere conosciuta, analizzata e contrastata da diversi punti di vista.

In conclusione, si desidera ribadire che, sebbene siano molteplici gli interrogativi tuttora aperti relativi al caporalato urbano nel nostro Paese, si riscontra una forte volontà in capo a diversi soggetti di conoscere maggiormente il fenomeno e di contrastarlo, sia mediante gli strumenti del diritto sia per mezzo della regolazione sindacale. In questo contesto, la strategia che gli attori chiave della lotta al caporalato stanno progressivamente adottando fa perno sul concetto di rete e collaborazione tra i diversi attori e, all'interno di questo sistema di relazioni, senza dubbio uno dei soggetti centrali e trainanti è il sindacato che, più di altri organismi, è in grado di delineare e far conoscere i tratti che la fattispecie delittuosa in questione assume.

Bibliografia

P. BRAMBILLA, Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo al banco di prova della prassi: spunti di riflessione sui confini applicativi della fattispecie alla luce della prima condanna per caporalato digitale nel caso Uber, in *Sistema Penale* fasc. 3, 2022

S. BRASCHI, Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio, *Lavoro, Diritti, Europa*, 2022

W. CHIAROMONTE, L'(in)evitabile nesso fra regolazione del lavoro immigrato e diffusione del lavoro sommerso: spunti ricostruttivi, in G. Canavesi (a cura di), *Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale*, Macerata, eum, 2019

A. CINIERO, Oltre il caporalato, lo sfruttamento, *Research Gate*, 2016

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, Relazione intermedia sull'attività svolta, Doc.XXII-bis n.9, Senato della Repubblica XVIII legislatura, aprile 2022

S. M. CORSO, La responsabilità "da reato" dell'ente datore di lavoro nella legge n. 199/2016, 2019

C. CUCINOTTA, I reati di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata, in (a cura di) M. Ferraresi, S. Seminara, *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, 2022

A. DEGANO, Diritto al lavoro e la sua violazione: il caso del caporalato, Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico, Luiss Guido

Carli, A.A. 2019-2020

C. DE MARTINO, M. LOZITO, D. SCHIUMA, Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura, in *Lavoro e Diritto* anno XXX n.2, Il Mulino, 2016

U. DI MAGGIO, Braccianti metropolitani: nuove forme di caporalato digitale nella gig economy, Research Gate, Sesto San Giovanni, Mim Edizioni, 2020

A. GIULIANI, I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015

R. GUARINIELLO, Rassegna della Cassazione penale 6-22 dicembre 2021, *Igiene & Sicurezza del Lavoro*, gennaio 2022

ILO – INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1944

C. INVERSI, Caporalato digitale: il caso Uber Italy Srl, *Il Mulino Riviste Web*, fasc. 2, 2021

G. LANEVE, Dal caporalato tradizionale al nuovo caporalato (globalizzato) degli immigrati: la Regione Puglia davanti a una grande mutazione antropologica e a una più atroce vulnerability dell'esistenza umana, in *Le Regioni* fasc. 5-6, 2019, Il Mulino, Bologna

J. MARCHESIN, Il nuovo delitto di “caporalato” tra responsabilità della persona fisica e degli enti collettivi, Università Luiss, A.A. 2019/2020

MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS, Una Stagione all'Inferno - Rapporto sulle condizioni degli immigrati impiegati in agricoltura nelle regioni del Sud Italia, 2008

A. MERLO, Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis

c.p. e il ruolo del diritto penale, collana Itinerari di Diritto Penale, Giappichelli editore, Torino, 2020 a

A. MERLO, Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il “caporalato digitale”, Sistema Penale, giugno 2020 b

L. PALMISANO, Mafia Caporale, Fandango, Frosinone, 2017

I. PAPA, Il profilo del caporalato nella stampa italiana. Visibilità, significati, rappresentazioni, Consorzio Nova, programma Su.Pr.Eme Italia, 2021

V. PIRO, G. SANÒ, Corpi da lavoro. Etnografia del lavoro a giornata nelle serre siciliane, in Cartografie sociali anno IV n.7, Mimesis Edizioni, 2019

PREFETTURA DI MILANO, Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, 2020

PREFETTURA DI MILANO, Protocollo sperimentale di legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery, 2020

S. SACCO, La mafia in cantiere, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Palermo, 2010

A. SCOTTO, Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il caporalato agricolo in Italia meridionale, in REMHU, Università degli Studi di Pavia, Pavia, 2016

I. SPASENIE, Sfruttamento del lavoro all’interno delle catene del valore, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Padova, A.A. 2016-2017

C. SPINELLI, Dalle vecchie alle nuove schiavitù. Lo sfruttamento del lavoro dei migranti, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Foggia, A.A. 2017-2018

G. TOMA, La lotta sussidiaria alla criminalità organizzata il caporalato: il caso Nardò, Tesi di Laurea, Università del Salento, A.A. 2019-2020

R. VIALE, L. MACCHI (a cura di), Analisi comportamentale delle politiche pubbliche. Nudge e interventi basati sulle scienze cognitive, Il Mulino, Bologna, 2021

Sitografia

M. AGLIETTI, Come si sopravvive a Borgo Mezzanone, La svolta, 2022

<https://www.lasvolta.it/2838/come-si-sopravvive-a-borgo-mezzanone>

S. ANTONELLI, Caporalato: i dati del business criminale che arriva sulle nostre tavole, SUDeFUTURI Magazine, 2021

<https://www.sudefuturi-magazine.it/2021/06/14/caporalato-i-dati-del-business-mafioso-che-arriva-fino-alle-nostre-tavole/>

AVVISO PUBBLICO – ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE, sito web

<https://www.avvisopubblico.it/home/home/chi-siamo/>

A. BACCARO, Il caporalato delle badanti: «A processo chi le sfruttò», Il corriere di Bologna, 2021

https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/21_luglio_1/caporalato-badanti-a-processo-chi-sfrutto-e2957204-e255-11eb-89ec-9ed2ee555ca0.shtml

G. BELLONI, A. Rizzello, Sfruttamento lavorativo, criminalità organizzata e attività di contrasto in Veneto, Centro di documentazione e inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto, 2020

<http://www.cidv.it/2020/10/16/sfruttamento-lavorativo-criminalita-organizzata-e-attivita-di-contrasto-in-veneto/>

A. BIAGIOTTI, L'etero-organizzazione nell'era della gig economy, Associazione ESSPER - periodici italiani di economia, scienze sociali e storia, 2021

<https://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=autori&>

[codice=21164723](#)

T. BOERI, F. FASANI, C'è tanto lavoro domestico nella sanatoria del rilancio, lavoce.info, 2020

<https://www.lavoce.info/archives/69023/ce-tanto-lavoro-domestico-nella-sanatoria-del-rilancio/#:~:text=La%20regolarizzazione%20doveva%20servire%20principalmente,l%27immigrazione%20con%20strumenti%20emergenziali>

P. BORROMETI, Tavole imbandite: le mafie nella filiera agroalimentare, Collettiva CGIL, 2022

<https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/31/news/tavole-imbandite-le-mafie-nella-filiera-agroalimentare-1997584/>

C. BRUSINI, “Paghe indegne e caporalato in ogni settore, dalla ristorazione alla logistica. Serve un nuovo reato nel Codice penale”. La relazione della Commissione parlamentare sul Lavoro, Il Fatto Quotidiano, 2022

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/27/paghe-indegne-e-caporalato-in-ogni-settore-dalla-ristorazione-alla-logistica-serve-un-nuovo-reato-nel-codice-penale-la-relazione-della-commissione-parlamentare-sul-lavoro/6568704/>

A. CALABRÒ, Cresce l'occupazione, con ombre su giovani e donne. E un'assunzione su due è di difficile reperimento, Huffington Post, 2023

<https://www.huffingtonpost.it/blog/2023/03/06/news/cresce-loccupazione-con-ombre-su-giovani-e-donne-e-unassunzione-su-due-e-di-difficile-reperimento-11506781/>

R. CALANDRA, Caporalato anche nella logistica. Multinazionale commissariata, Il Sole 24 ore, 2019

<https://www.ilsole24ore.com/art/caporalato-anche--logistica-multinazionale-commissariata--ACl81kC>

C. CAMPISI, Le collaborazioni organizzate dal committente e il caso dei riders, Diritto.it, 2021

<https://www.diritto.it/le-collaborazioni-organizzate-dal-committente-e-il-caso-dei-riders/>

G. CAPITANI, Migranti, 20 anni di Bossi-Fini. “Ha creato solo maggiore irregolarità”, Redattore sociale, 2022

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/migranti_20_anni_di_bossi-fini_ha_creato_solo_maggiore_irregolarita

G. CASCIARO, Caporalato e sfruttamento del lavoro: dov'è la nostra indignazione?, Il Fatto Quotidiano Blog, 2022

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/06/caporalato-e-sfruttamento-del-lavoro-dove-la-nostra-indignazione/6582289/>

CGIL – CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA, Badanti: bene l'indagine, ora però bisogna recuperare gli stipendi mai pagati alle lavoratrici, CGIL - Camera del lavoro metropolitana di Bologna, 2020

<https://www.cgilbo.it/2020/05/13/badanti-bene-lindagine-ora-pero-bisogna-recuperare-gli-stipendi-mai-pagati-alle-lavoratrici/>

W. CHIAROMONTE, Il lavoro tramite piattaforma in Italia fra evidenze empiriche e proposta di direttiva UE, INAPP, Tempi moderni, 2022

<https://tempi-moderni.net/2022/01/07/il-lavoro-tramite-piattaforma-in-italia-fra-evidenze-empiriche-e-proposta-di-direttiva-ue>

E. CICCARELLO, Caporalato e mafie: “700mila schiavi nell'agricoltura italiana”, Il Fatto Quotidiano, 2012

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/10/caporalato-e-mafie-700mila-schiavi-nellagricoltura-italiana/441656/>

COBAS PISA, La logistica tra appalti e nuove forme di caporalato,

2022

<http://www.cobasconfederazionepisa.it/la-logistica-tra-appalti-e-nuove-forme-di-caporalato/>

COLLETTIVA CGIL, Geografia del Caporalato, 2022

<https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2022/03/18/news/geografia-del-caporalato-1963062/>

R. COSENTINO, Colf e badanti, il 70% è in nero, Libereterre.org, 25 dicembre 2011

<https://www.terrelibere.org/4411-colf-e-badanti-il-70-per-cento-in-nero/>

C. CRITELLI, I. Moretti, Progetto Start Tappe: l'inclusione al centro, Comune di Genova sito istituzionale, 20 dicembre 2022

<https://smart.comune.genova.it/articoli/progetto-start-tappe-inclusione-al-centro>

Z. DAZZI, L'esercito delle badanti clandestine "Una su 4 nelle mani del racket", La Repubblica, 2006

<https://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/badanti/badanti/badanti.html>

L. DE VITO, Milano, mafia nei cantieri del metrò M4 E M5: IL Prefetto blocca le aziende sospette, La Repubblica, 16 gennaio 2015

https://milano.repubblica.it/cronaca/2015/01/16/news/milano_la_mafia_nei_cantieri_del_metr_dieci_interdittive_per_i_lavori_di_m4_e_m5-105036667/

P. Dezza, Milano città dinamica, unica realtà internazionale del Paese, Il Sole 24 Ore, 2018

<https://www.ilsole24ore.com/art/milano-citta-dinamica-unica-realta-internazionale-paese-AEnEWUaE>

N. DI LOLLI, Etero-organizzazione e lavoro autonomo economicamente dipendente, StudioPreviti.it,

<https://www.previti.it/etero-organizzazione-e-lavoro-autonomo-e-economicamente-dipendente>

V. ESCA, Riders schiavi delle due ruote: il libro-inchiesta «Insubordinati» di Rosita Rijtano, Il Mattino, 2022

https://www.ilmattino.it/cultura/libri/riders_insubordinati_libro_inchiesta_rosita_rijtano-6762358.html

EURISPES, Sito web online

<https://eurispes.eu/>

D. FACCHINI, I vent'anni della "Bossi-Fini", l'ipocrisia fatta legge sull'immigrazione, Altreconomia, 2022

<https://altreconomia.it/i-ventanni-della-bossi-fini-lipocrisia-fatta-legge-sullimmigrazione/>

E. FERRARA, Caporalato per volantinaggio con stranieri, pagati 2 euro l'ora: arrestato Alessandro Cavalieri, La Voce Novara e Laghi, 2021

<https://www.lavocedinovara.com/cronaca/caporalato-per-volantinaggio-con-stranieri-pagati-2-euro-lora-arrestato-alessandro-cavalieri/#:~:text=arrestato%20Alessandro%20Cavalieri-,Caporalato%20per%20volantinaggio%20con%20stranieri%2C%20paga>

L. FERRARELLA, Caporalato di Brt-Bartolini, le accuse di 60 lavoratori: retribuzione a cottimo e sicurezza a rischio, Milano Corriere, 29 gennaio 2023

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/23_gennaio_29/caporalato-di-brt-bartolini-le-accuse-di-60-lavoratori-retribuzione-in-bas-e-alle-consegne-e-costi-detratti-nei-bonifici-894b39a6-697f-4439-b93b-9800313a6x1k.shtml?refresh_ce

L. FILIOS, Agromafie e caporalato: la nuova geografia del lavoro sfruttato, Osservatorio Diritti, 2020

<https://www.osservatoriodiritti.it/2020/10/21/agromafie-e-caporalato-rapporto-cgil/>

FILLEA-CGIL, Sito web online

<https://www.filleacgil.net/chi-siamo/chi-siamo-fillea.html>

FILT-CGIL, Sito web online

www.filtcgil.it/chi-siamo

FONDAZIONE PERINI, Edilizia, caporalato e legalità nelle imprese e nelle grandi opere

<https://www.fondazioneperini.org/10-edilizia-e-caporalato/>

L. GALESÌ, Cinque euro l'ora, benvenuti nel caporalato al Nord, Linkiesta, 2011

<https://www.linkiesta.it/2011/08/cinque-euro-lora-benvenuti-nel-caporalato-al-nord/>

G. GALLI, La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Opras Federlazio Cgil Cisl Uil, 2021

<https://www.repertoriosalute.it/la-commissione-parlamentare-dinchiesta-sulle-condizioni-di-lavoro-in-italia/>

L. GHIGLIONE, Diritti in porto. A La Spezia un protocollo antisfruttamento, Collettiva, 2021

<https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2021/07/27/news/diritti-in-porto-alla-spezia-un-protocollo-antisfruttamento-1338671/>

A. GIANNI, Milano capitale del caporalato urbano. L'allarme dell'Ispettorato del lavoro, Il Giorno, 2022

<https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/milano-capitale-caporalato-urbano-1.7601660>

T. IVANI, La Spezia, caporalato nei cantieri dei mega yacht: chiesto il processo per la ditta inquisita, Il secolo XIX, 2020

https://www.ilsecoloxix.it/la-spezia/2022/10/26/news/la_spezia_caporalato_nei_cantieri_dei_mega_yacht_chiesto_il_processo_per_la_ditta_inquisita-12200508/

M. LAURIA, Caporalato, presentato il V rapporto Flai-CGIL: “sono invisibili e a basso costo le prede nel mirino delle agromafie”, Avviso pubblico, 2020

<https://www.avvisopubblico.it/home/caporalato-v-rapporto-flai-cgil-sono-invisibili-e-a-basso-coste-le-prede-nel-mirino-delle-agromafie/>

A. MAGGIOLO, I piazzali della logistica simbolo del ritorno di uno sfruttamento antico, Today economia, 2021

<https://www.today.it/economia/sfruttamento-logistica.html>

E. MANACORDA, Nasce a Napoli la prima ‘Casa del rider’ in Italia, Dire – Agenzia di stampa nazionale, 2021

<https://www.dire.it/29-03-2021/616733-video-nasce-a-napoli-la-prima-casa-del-rider-in-italia/>

G. MAROTTA, Dall’agricoltura alla logistica e all’edilizia, così la criminalità organizzata governa il caporalato, La Repubblica, 2022

https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/storie-di-mafia/2022/07/11/news/caporalato_storie_mafia-357245059/

A. MASCOLINI, La mafia punta alle costruzioni. Interdittive in crescita. Dal 2016 al 2021 sono state 740, Italia Oggi, 2022

<https://www.italiaoggi.it/news/la-mafia-punta-alle-costruzioni-2553227#:~:text=Le%20interdittive%20nell%27ambito%20del,su%2>

[oun%20totale%20di%204374](#)

MEDU - Medici per i diritti umani, sito web

<https://mediciperidirittiumani.org/>

P. MELE, L'ombra delle mafie sul lavoro. L'intervista al criminologo Vincenzo Musacchio svela i legami tra il fenomeno del caporalato e le organizzazioni mafiose italiane e straniere, Rai News, 2023

<https://www.rainews.it/articoli/2023/05/ombra-delle-mafie-sul-lavoro-7f6e0379-febd-4091-be80-99bf2a9beabo.html>

A. MELLI, Modena, nasce la casa del rider per offrire riparo ai fattorini in bicicletta, Corriere di Bologna, 2023

https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/23_gennaio_09/modena-nasce-casa-rider-offrire-riparo-fattorini-bicicletta-606ae940-903b-11ed-93a6-951c60643ace.shtml

M. MICELI, Caporalato, la schiavitù sotto i nostri occhi. A che punto siamo, Econopoly, 2018

<https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/03/caporalato-schiavitù/>

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, Portale dei dati dell'istruzione superiore, ultimo accesso 7 aprile 2023

<http://ustat.miur.it/dati/didattica/italia/atenei>

A. M. MIRA, Caporalato. Sfruttamento, 200mila "schiavi" in agricoltura, L'Avvenire, 2020

<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caporalato-200mila-schiavi-in-agricoltura>

A. MORO, (voce) Collaborazione coordinata e continuativa, Wikilabour.it

<https://www.wikilabour.it/dizionario/tipologie-contrattuali/collaborazione-coordinata-e-continuativa/>

S. NAZZARO, “Caporalato in agricoltura: invece delle mafie alimentiamo la legalità”. Intervista a Jean-René Bilongo, L’Eurispes.it, 2021

<https://www.leurispes.it/caporalato-in-agricoltura-invece-delle-mafie-alimentiamo-la-legalita-intervista-a-jean-rene-bilongo/>

OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO – FLAI CGIL, sito web

<https://www.flai.it/osservatoriopr/osservatorio-placido-rizzotto/>

S. PAGLIARINI, Porto, caporalato nei cantieri navali: operai pagavano il pizzo al "boss" per lavorare, Ancona Today, 2020

<https://www.anconatoday.it/cronaca/caporalato-cantieri-navali-porto-ancona-finanza.html#:~:text=Un%20vero%20e%20proprio%20%E2%80%9Cpizzo,del%20lavoratore%20oper%20il%20boss%E2%80%9D.>

S. M. PANIAGUA, Gastone, l'uomo morto mentre allestiva la Fiera per il Salone del Mobile, MilanoToday, 2022

<https://www.milanotoday.it/cronaca/gastone-faraoni-morto-salone-mobile.html>

PREFETTURA DI MILANO - SITO WEB ISTITUZIONALE, Prefettura di Milano: due protocolli innovativi nel settore del food delivery, 2020

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/prefettura-milano-due-protocolli-innovativi-nel-settore-food-delivery>

D. PRESTIGIACOMO, Contratti da dipendente per 5 milioni di rider: primo ok alla direttiva Ue sulle piattaforme digitali, Europa Today, 2023

<https://europa.today.it/economia/stop-falsi-autonomi-rider-dirett>

[iva-ue.html](#)

M. PREVE, Badanti, il racket del caporalato, La Repubblica, 2012

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/17/badanti-il-racket-del-caporalato.html>

N. QUONDAMATTEO, Rider, dall'Ue direttiva ambiziosa: le piattaforme dovranno provare che non è lavoro dipendente, Il Fatto Quotidiano Blog, 2023

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/06/rider-dallue-direttiva-ambiziosa-le-piattaforme-dovranno-provare-che-non-e-lavoro-dipendente/7005895/?fbclid=IwAR3KhVXQu5TfI8birAZhLpyGT0Y_my_Koq7Nd-Ven8jxhuT6mV4LH2rzmh8

RAI, Morte di un "lavoratore alias", Le Parole, 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=PmdxhzVIUmk>

F. RICCARDI, Famiglie e fisco. Badanti sfruttate o “in nero”. L'emersione non viene favorita, Avvenire.it, 2019

<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/badanti-sfruttate-o-in-nero-lemersione-non-viene-favorita>

A. ROMANO, Criminalità organizzata: le mani della 'ndrangheta sull'edilizia, Report Difesa – Geopolitica e Sicurezza, 2022

<https://www.reportdifesa.it/criminalita-organizzata-le-mani-della-ndrangheta-sulledilizia/>

L. RONDI, “Insubordinati”: l'inchiesta che parte dai rider per raccontare il mercato del lavoro, Altreconomia, 2022

<https://altreconomia.it/insubordinati-linchiesta-che-parte-dai-rider-per-raccontare-il-mercato-del-lavoro/>

S. ROSSI, Due anni di applicazione della disciplina sui riders: ancora pochi punti fermi e tanti dubbi, il Lavoro nella

giurisprudenza fasc. n.5/2022, 2022

<https://www.altalex.com/documents/2022/05/19/due-anni-di-applicazione-della-disciplina-sui-riders-ancora-pochi-punti-fermi-e-tanti-dubbi>

F. RULLO, Gli “schiavi” del volantinaggio, fino a 17 ore di lavoro al giorno per pochi euro e stanze dormitorio. Tre arresti a Novara, Corriere della Sera – Corriere Torino, 2021

<https://torino.corriere.it/cronaca/21-dicembre-15/gli-schiavi-volantinaggio-fino-17-ore-lavoro-giorno-pochi-euro-stanze-dormitori-3-arresti-ad3b8f50-5dc8-11ec-ada0-862fc65d803f.shtml>

C. RUGGIERO, L'Italia del caporalato urbano, in Collettiva CGIL, 2022 a

<https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/02/08/longform/la-citt-dei-caporali-1833303/#tab1>

C. RUGGIERO, Intervista a Michele Raitano, docente di politica economica alla Sapienza: “lo sfruttamento è figlio del lavoro povero”, Collettiva CGIL, 2022 b

<https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/02/08/video/lo-sfruttamento-figlio-del-lavoro-povero-1833333/>

C. RUGGIERO, Intervista al direttore dell'INL Giordano - Un tumore per la nostra società, Collettiva CGIL, 2022 c

<https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/02/08/video/un-tumore-per-la-nostra-societa-1833327/>

C. RUGGIERO, Il caporalato s'annida negli appalti, Collettiva CGIL, 2022 d

<https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2022/03/22/video/il-caporalato-s-annida-negli-appalti-1956201/>

C. RUGGIERO, Caporalato, fuori dai campi, Collettiva CGIL, 2022

e

[https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/02/08/video/caporalato fuori dai campi-1833337/](https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/02/08/video/caporalato_fuori_dai_campi-1833337/)

C. RUGGIERO, Il cantiere multietnico, Collettiva CGIL, 2022 f

[https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/22/video/il cratero nero-1959828/](https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/22/video/il_cratero_nero-1959828/)

C. RUGGIERO, Il cratero nero, Collettiva CGIL, 2022 g

[https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/22/video/il cratero nero-1959828/](https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/03/22/video/il_cratero_nero-1959828/)

S. P., Badanti e caporalato: "Ospedale in mano al 'racket'", Rtv San Marino, 2018

<https://www.sanmarinortv.sm/news/attualita-c4/badanti-caporalato-ospedale-mano-racket-a52947>

P. C. SACCHI, Finanza sgomina caporalato nella logistica in sette regioni, TrasportoEuropa, 2022

<https://www.trasportoeuropa.it/notizie/logistica/finanza-sgomina-caporalato-nella-logistica-in-sette-regioni/#:~:text=La%20Guardia%20di%20Finanza%20di,%2C%20Toscana%2C%20Umbria%20e%20Puglia>

G. SCHIAVONE, Migranti, 20 anni di Bossi-Fini. Una normativa “inefficace, iniqua e irrazionale”, Redattore sociale, 2022

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/20_anni_di_bossi-fini_una_normativa_inefficace_iniqua_e_irrazionale

SENZA FIRMA, Schiavi nei campi, il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, ilFRIULI.it, 2021

<https://www.ilfriuli.it/articolo/gusto/-schiavi-nei-campi-il-fenomeno-dello-sfruttamento-in-agricoltura-/10/254596>

SENZA FIRMA, Il caporalato diminuisce al Sud ma aumenta al Nord, il Post, 2022

<https://www.ilpost.it/2022/03/28/caporalato-nord-italia/#:~:text=La%20percentuale%20di%20aziende%20a,%C3%A8%20evidente%3A%20%2B26%25>

SENZA FIRMA, Milano, operaio morto nel cantiere della M4: la Procura richiede rinvio a giudizio per quattro indagati, La Repubblica, 29 aprile 2022

https://milano.repubblica.it/cronaca/2022/04/29/news/milano_operaio_morto_nel_cantiere_della_m4_la_procura_chiede_rinvio_a_giudizio_per_quattro_indagati-347407791/#:~:text=Offerte%20auto-,Milano%2C%20operaio%20morto%20nel%20cantiere%20della%20M4%3A%20la%20procura%20chiede,a%20giudizio%20oper%20quattro%20indagati&text=Quattro%20persone%20potrebbero%20andare%20a,42%20anni%20nel%20gennaio%202020

SENZA FIRMA, Rapporto Ocse, Italia agli ultimi posti al mondo per laureati e spesa pubblica in Istruzione, Università e Ricerca, Tgcom24, 2022

https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/rapporto-ocse-italia-agli-ultimi-posti-al-mondo-per-laureati-e-spesa-pubblica-in-istruzione-e-universita-e-ricerca_55564838-202202k.shtml

SENZA FIRMA, Una "Casa del rider" a Verona, idea lanciata dall'associazione di giovani Yanez, VeronaSera, 2022

<https://www.veronasera.it/attualita/casa-del-rider-4-aprile-2022.html>

SENZA FIRMA, Una "casa dei rider" anche in città, la Cgil chiede un bene confiscato al Comune per realizzarla, Palermo Today, 2022

<https://www.palermotoday.it/cronaca/casa-rider-cgil-bene-confis>

[cato-comune.html](#)

SENZA FIRMA, Badanti in nero: scoperta maxi evasione fiscale, Milano Today, 2014

<https://www.milanotoday.it/cronaca/badanti-nero-sfruttamento-gallarate.html>

SENZA FIRMA, Bellanova: "Il caporalato ha un ruolo centrale nella mafia", Italiaviva.it, 2022

https://www.italiaviva.it/bellanova_capolarato_ruolo_centrale_nella_mafia

SENZA FIRMA, Lo sfruttamento degli irregolari nei sistemi di caporalato, Openpolis, 2021

<https://www.openpolis.it/lo-sfruttamento-degli-irregolari-nei-sistemi-di-caporalato/>

SENZA FIRMA, Il caso Strawberry - Una start up lombarda che coltiva e vende frutti di bosco è accusata di sfruttamento nei confronti di decine di braccianti, Il Post, 2020

<https://www.ilpost.it/2020/08/25/strawberry-milano-sequestrata/>

SENZA FIRMA, Caporalato alla Strawberry di Milano, migranti sfruttati per coltivare fragole: "Non potevamo bere", Fanpage.it, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=raE_cLJ5vGA

SENZA FIRMA, Caporalato a Pavia nei trasporti sanitari, cinque arresti nell'inchiesta First Aid One, La Provincia Pavese, 2021

<https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2022/09/14/news/caporalato-a-pavia-nei-trasporti-sanitari-cinque-arresti-alla-first-aid-one-1.41673217>

SENZA FIRMA, Volantinaggio, quando il caporalato è l'anima della

pubblicità, Gli Stati Generali, 2019

https://www.glistatigenerali.com/grande-distribuzione_precari/volantinaggio-quando-il-caporalato-e-lanima-della-pubblicita/

SENZA FIRMA, Il caporalato delle badanti. Tangente di 150 euro in cambio di un anziano da assistere, Basilicata 24.it, 2017

<https://www.basilicata24.it/2017/09/caporalato-delle-badanti-tangente-150-euro-cambio-un-anziano-assistere-48886/2/>

SENZA FIRMA, Polizia: a Novara intenso lavoro su reati on line e emersione “caporalato urbano”, NewsNovara.it, 2022

<https://www.newsnovara.it/2022/04/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-21/articolo/polizia-a-novara-intenso-lavoro-su-reati-on-line-e-emersione-caporalato-urbano.html>

SENZA FIRMA, Caporalato nella logistica: un cancro da estirpare prima che possa uccidere altre imprese “pulite”, Tgcom24, 2019

<https://stradafacendo.tgcom24.it/2019/10/15/caporalato-nella-logistica-un-cancro-da-estirpare-prima-che-possa-uccidere-altre-imprese-pulite/#more-41024>

SENZA FIRMA, Badanti, è tra i privati che si annida il sommerso, ANSA, 2020

https://www.ansa.it/pressrelease/lifestyle/2020/05/15/badanti-e-tra-i-privati-che-si-annida-il-sommerso_3f750fc6-f408-405c-9ffe-aaea661cad59.html

SENZA FIRMA, Badanti costrette a pagare i caporali, La tribuna di Treviso, 2007

https://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2007/03/01/TC6PO_TC603.html

SENZA FIRMA, Badanti in nero: l’agenzia dei caporali, Il Giorno, 2019

<https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/badanti-in-nero-caporali-1.4525877>

SENZA FIRMA, Raggiunto l'accordo sui braccianti stranieri, inclusi anche colf e badanti, Dire – Agenzia di stampa nazionale, 2020

<https://www.dire.it/13-05-2020/459429-raggiunto-laccordo-su-braccianti-stranieri-inclusi-anche-colf-e-badanti/>

SENZA FIRMA, Caporalato nei cantieri degli yacht di lusso: oltre 150 operai bengalesi sfruttati, tra minacce e turni di 14 ore. 8 arresti a La Spezia e Ancona, Il Fatto Quotidiano, 2020

[Ilfattoquotidiano.it/2020/11/10/caporalato-nei-cantieri-degli-yacht-di-lusso-oltre-150-operai-bengalesi-sfruttati-tra-minacce-e-turni-di-14-ore-8-arresti-a-la-spezia-e-ancona/5997963/](https://ilfattoquotidiano.it/2020/11/10/caporalato-nei-cantieri-degli-yacht-di-lusso-oltre-150-operai-bengalesi-sfruttati-tra-minacce-e-turni-di-14-ore-8-arresti-a-la-spezia-e-ancona/5997963/)

SENZA FIRMA, Caporalato, i 5 volti degli sfruttatori e il ruolo degli “intermediari” mafiosi, Redattore sociale, 2015

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/caporalato_i_5_volti_degli_sfruttatori_e_il_ruolo_degli_intermediari_mafiosi

SENZA FIRMA, Caporalato. A tre anni dalla legge, Anmil: “Piaga sociale ampia e diffusa”, Redattore sociale, 2019

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/caporalato_a_tre_anni_dalla_legge_anmil_piaga_sociale_ampia_e_diffusa

SENZA FIRMA, Rapporto Ocse, Italia agli ultimi posti al mondo per laureati e spesa pubblica in Istruzione, Università e Ricerca, Tgcom24, 2022

https://www.tgcom24.mediaset.it/skuola/rapporto-ocse-italia-agli-ultimi-posti-al-mondo-per-laureati-e-spesa-pubblica-in-istruzione-e-universita-e-ricerca_55564838-202202k.shtml

V. SILVESTRI, Schiavizzate, stuprate, umiliate: la vita buia di

badanti e braccianti, Voci globali, 2022

<https://vociglobali.it/2022/06/14/schiavizzate-stuprate-umiliate-l-a-vita-buia-di-badanti-e-braccianti/>

A. SIRAVO, Caso StraBerry: a processo il fondatore dell'azienda di frutti di bosco che sfruttava i braccianti, La Stampa, 2022

https://www.lastampa.it/milano/2022/05/03/news/caso_straber_ry_a_processo_il_fondatore_dell_azienda_di_frutti_di_bosco_c_he_sfruttava_i_braccianti-3253024/

F. M. TORSELLO, Edilizia, i cantieri degli schiavi, L'Espresso, 2012

<https://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/12/04/news/edilizia-i-cantieri-degli-schiavi-1.48693/>

S. TROVATO, Migranti, 20 anni di Bossi-Fini. “Frutto avvelenato dell'era Berlusconi, i danni li vediamo tutti i giorni”, Redattore sociale, 2022

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/migranti_20_a_nni_di_bossi-fini_frutto_avvelenato_dell_era_berlusconi_i_danni_li_vediamo_tutti_i_giorni

S. M. PANIAGUA, Gastone, l'uomo morto mentre allestiva la Fiera per il Salone del Mobile, Milano Today, 2022

<https://www.milanotoday.it/cronaca/gastone-faraoni-morto-salone-mobile.html>

C. VALENTI, (voce) “Intermediazione e interposizione illecita”, Wikilabour.it

<https://www.wikilabour.it/dizionario/appalto-somministrazione-e-sternalizzazioni/intermediazione-e-interposizione-illecita/>

WALK FREE FOUNDATION, Sito web online

<https://walkfree.org>

WIKIMAFIA.IT, (Voce enciclopedica) Agromafie

<https://www.wikimafia.it/wiki/Agromafie>

M. ZAMBON, Caporalato, logistica e manifattura: le «zone grigie» del lavoro in Veneto, Corriere del Veneto, 2022

https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/21_luglio_30/caporalato-logistica-manifattura-zone-grigie-lavoro-veneto-2c3998ee-f111-11eb-a0ca-61e1373c8bb5.shtml

Interviste

Numero intervista	Organizzazione di appartenenza	Data intervista	Durata intervista
Intervista n.1	CGIL Milano – Camera del Lavoro metropolitana	26 ottobre 2022	70 minuti
Intervista n.2	M4 S.p.A.	3 novembre 2022	80 minuti
Intervista n.3	CGIL Milano – Camera del Lavoro metropolitana	14 novembre 2022	70 minuti
Intervista n.4	CGIL Milano – Camera del Lavoro metropolitana	19 gennaio 2023	15 minuti
Intervista n.5	CGIL Milano – Camera del Lavoro metropolitana	23 gennaio 2023	70 minuti

Tavoli periodici ed eventi

Organizzazione e organismo di riferimento	Evento	Data evento	Durata evento
CGIL Milano – Camera del Lavoro metropolitana	Incontro di orientamento al lavoro	25 novembre 2022	240 minuti
Comitato Territoriale Di Coordinamento Art.7 D.Lgs 81/2008	Tavolo periodico online	gennaio 2023	60 minuti
Gruppo Di Lavoro Permanente per la sicurezza sul lavoro e il lavoro sommerso	Tavolo periodico online	16 febbraio 2023	60 minuti
Gruppo Di Lavoro Permanente per la sicurezza sul lavoro e il lavoro sommerso	Tavolo periodico in presenza	4 maggio 2023	80 minuti

Ringraziamenti

Desidero ringraziare innanzitutto la Prof.ssa Mori, per aver creduto in me sin dal primo momento in cui sono entrata nel suo ufficio per domandarle la disponibilità per essere la mia relatrice. Le sono riconoscente per la serietà con cui mi ha accompagnata nel percorso di stesura della tesi di laurea, per l'interesse dimostrato verso l'argomento scelto e per la fiducia e la stima che ha saputo trasmettermi. Desidero ricordare il clima di serenità che ha contraddistinto il periodo di scrittura dell'elaborato, alla creazione del quale ha senza dubbio contribuito il rapporto instaurato con la Prof.ssa. Ringrazio, inoltre, la Prof.ssa Dorigatti, la quale ha accettato sin da subito di ricoprire il ruolo di correlatrice.

Ringrazio molto anche la dott.ssa Galbusera per l'opportunità di tirocinio offertami, che ha rappresentato un'esperienza di vita oltre che di lavoro. La ringrazio per gli insegnamenti che mi ha saputo impartire, a livello umano ancor più che lavorativo: grazie per la rettitudine, l'onestà, l'instancabilità e la passione. Lei è la prova che si può lavorare per un'Italia e una Pubblica Amministrazione migliore. Grazie per essere stata un ottimo esempio. Spero di essere in grado, un giorno, di appassionarmi al mio lavoro tanto quanto ha saputo fare lei.

Ringrazio poi la Prof.ssa Galanti, per l'allegria e per lo spirito di iniziativa che hanno contraddistinto i mesi di tutorato presso il Corso di Laurea in Management pubblico e della sanità, oltre che per la fiducia che ha nutrito nei miei confronti, dimostrata anche attraverso la nomina a vicepresidente della Commissione paritetica docenti-studenti di Management pubblico e della sanità e di Amministrazioni e politiche pubbliche.

Vorrei successivamente ringraziare il Professor Neri, per l'opportunità concessami di divenire membro della Commissione paritetica e, più in generale, per la disponibilità dimostrata nei confronti degli studenti durante gli anni di frequentazione delle

lezioni, poiché ha contribuito in maniera determinante a nutrire un clima di serenità e tranquillità nel contesto accademico.

Da ultimo, sono grata a tutte le persone che hanno accettato di essere intervistate per fornirmi informazioni fondamentali per la stesura della tesi. In particolare, ringrazio la Camera Metropolitana del Lavoro di Milano per la disponibilità, l'apertura e l'interesse che l'organizzazione ha complessivamente mostrato nei miei confronti e nei riguardi del mio progetto di tesi. In particolare, un ringraziamento di tutto cuore va a Stefano, per l'entusiasmo che ha saputo donarmi, per la serietà unita alla semplicità che lo contraddistinguono e per la volontà di coinvolgermi e rendermi partecipe di nuovi progetti.

Ora i ringraziamenti più intimi, che questa volta saranno brevi, essenziali.

In primo luogo, ringrazio i miei genitori, per avermi concesso la possibilità di studiare in condizioni di totale serenità e dedizione. Grazie per avermi dato la possibilità di dedicarmi al cento per cento alle attività di studio, sopperendo a tutte le altre mie mancanze. Grazie per la pazienza, l'incoraggiamento e la fiducia in me ma soprattutto grazie per avermi insegnato il valore di ciò che stavo facendo: inestimabile in caso di successo, non fatale in caso di insuccesso. Grazie per avermi mostrato che il fallimento non esiste, se si prova ad avere coraggio e a dare il meglio di sé, e che le persone sono ciò che sono e non ciò che fanno: contano il cuore e le intenzioni, meno i risultati. Grazie per esserne l'esempio.

Ringrazio poi Riccardo, per l'affetto e la fiducia incondizionata nelle mie capacità, per essere sempre stato possibilità e mai limite, per essere sempre stato presente nonostante la distanza. Grazie per avermi mostrato che è possibile essere dediti all'attività che si svolge senza rinunciare a vivere, a differenza di quanto il mondo

sembra mostrarci. Grazie per l'esempio che sei per me, per essere una fonte di ispirazione.

Ringrazio Dante, per essere una costante fonte di gioia e spensieratezza, forse la più profonda. Grazie per la continua compagnia nello studio e per il costante gioco serale dopo cena. Grazie perché mi hai sempre ricordato la distinzione tra ciò che è importante e ciò che è essenziale. Grazie per la tua antipatia e il tuo opportunismo, necessari per imparare ad amare l'altro nelle sue imperfezioni. Spero un giorno di esserne all'altezza.

Grazie alla Poesia, che ho così tanto amato e trascurato in questi anni. Confido di riuscire a seguire per sempre la scintilla di meraviglia che ne è la fonte, lasciandomi ispirare in ogni occasione di pura banalità.

Per ultimo e per la prima volta, grazie alla me stessa di oggi, consapevole che il traguardo raggiunto non è individuale ma collettivo, che non è il frutto soltanto del merito ma principalmente delle opportunità, che la fortuna gioca un ruolo rilevante ma anche la passione, il coraggio e l'istinto. Grazie al mio corpo, per avere sopportato lo stress dei primi anni universitari, per aver sopportato le poche ore di sonno che a volte gli ho concesso e per aver resistito al quasi totale abbandono dell'attività fisica da parte mia. Grazie alla mia mente e alla memoria, per gli sforzi a cui le ho sottoposte e per le pressioni esterne che hanno subito. Ma soprattutto, grazie per non avermi abbandonata.

Grazie alla me di 18 anni, la Tea di quinta superiore così spaventata dalla vita, apparentemente così simile a chi le stava attorno ma in realtà così diversa. Grazie per esserti fermata a pensare mentre tutto e tutti correvano, grazie per aver dubitato e per esserti chiesta "Chi vuoi essere?" e non "Quale lavoro vorresti fare?", per aver saputo captare quel barlume di "saggio inconscio" e aver avuto il coraggio di seguirlo. A te, desidero dirti che sei stata un po' folle e

che, a distanza di cinque anni, sono fiera della scelta che hai fatto, indipendente da cosa ci prospetterà il futuro.

Ad altri successi ma anche agli insuccessi, nella speranza di avere la forza di celebrare questi ultimi ancora meglio delle vittorie.

Alla vita, fatta di momenti belli e brutti, con la speranza di trovare un senso anche in quelli orribili.

A me, nella speranza di conservare le radici ma di saper sempre mutare le foglie.